

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (II e X)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	23
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	27
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	33
GIUSTIZIA (II)	»	41
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	49
DIFESA (IV)	»	50
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	56
FINANZE (VI)	»	81
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	100

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Democrazia Solidale-Centro Democratico: (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Civici e Innovatori PER l'Italia: Misto-CIPI; Misto-Direzione Italia: Misto-DI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-UDC-IDEA: Misto-UDC-IDEA; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-TIpI; Misto-FARE!-PRI-Liberali: Misto-FARE!PRIL; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI) - Indipendenti: Misto-PSI-PLI-I.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	<i>Pag.</i>	103
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	104
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	113
AFFARI SOCIALI (XII)	»	116
AGRICOLTURA (XIII)	»	128
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	138
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	»	166
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	231
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI	»	233
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	236
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	238
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	240
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO	»	241
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	243

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni</i>)	3
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvata dal Senato – Rel. Formisano (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Tancredi TURCO.

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere con condizioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 4302 nel testo risultante dagli emendamenti ap-

provati dalla Commissione di merito, da ultimo nella seduta del 21 settembre, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso consta infatti di due articoli, il primo dei quali delega il Governo alla revisione e al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, indicando a tal fine i principi e i criteri direttivi e disciplinando gli aspetti procedurali relativi all'adozione delle norme delegate; l'articolo 2 reca invece la consueta clausola di invarianza finanziaria;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

in relazione alla formulazione delle norme di delega, i principi e criteri direttivi contenuti all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, non danno indicazioni circa la direzione da seguire in merito al settore normativo che si intende rivedere,

la cui disciplina risulta assai complessa, a causa dei numerosi interventi che si sono succeduti negli anni, i quali si sono intrecciati, e talvolta ne sono stati la conseguenza diretta, con la normativa e con le procedure di contenzioso aperte in sede europea. Tali procedure hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente: il cosiddetto diritto di insistenza, previsto dall'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, poi abrogato nel 2009. Riguardo ai temi citati, i principi e criteri direttivi si limitano a previsioni generiche che, alla lettera *a*), richiamano tutti i valori e gli interessi in gioco, talora in contrasto tra loro (per esempio, rispetto del principio di concorrenza e riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale), rimandandone il bilanciamento ai decreti legislativi. Alla lettera *b*), analogamente, demandano ai decreti legislativi l'individuazione dei "limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse", senza indicare alcun criterio stringente su un aspetto cruciale del contenzioso con la Commissione europea, sul quale è intervenuta anche la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità di numerose disposizioni regionali su durata, proroga e rinnovo delle concessioni in essere, in quanto limitative della concorrenza. Elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega e carattere di genericità sono rilevabili anche per quanto concerne le lettere *c*), *d-bis*) ed *e-bis*);

inoltre, in relazione ai termini per l'esercizio della delega, l'ultimo periodo del comma 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la previsione che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello

scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si ricorda che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla 'tecnica dello scorrimento'", nonché stabilire termini certi per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini dell'espressione del parere di competenza;

osservato, infine, che il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

integrino le Commissioni le previsioni generiche relative ai principi e criteri direttivi evidenziati in premessa, al fine di offrire al legislatore delegato indicazioni sufficienti relativamente al bilanciamento dei valori e degli interessi da perseguire nell'esercizio della delega;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 2, si individuino in modo univoco il termine per l'esercizio della delega nonché termini certi per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, evitando il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" ».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvata dal Senato – Rel. Formisano.

(Parere alla Commissione XIV).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Tancredi TURCO, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Formisano, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4620 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 15 articoli e di 1 allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sul piano dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

un principio e criterio direttivo è formulato con espressioni che fanno riferimento a una mera eventualità, ossia a una opzione alternativa selezionabile dal Governo delegato: l'articolo 5, comma 1, infatti, nell'enucleare i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicura-

tiva, alla lettera *p*), affida al Governo il compito di “*valutare*, in linea con l'articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (...), la *possibilità* di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle lettere da *a*) a *f*) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (...) nonché la *possibilità* di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere *e*) ed *f*)”. In un altro caso, l'eventualità si riferisce all'attribuzione di funzioni e di potestà normative: si tratta dell'articolo 13, comma 3, lettera *d*), che delega il Governo a prevedere, *ove opportuno*, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679. In relazione alle anzidette fattispecie, si segnala che, in un *obiter dictum*, la Corte costituzionale ha rilevato che: “*il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega*” (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);

sempre con riferimento alla formulazione delle norme di delega, in quattro casi (si tratta degli articoli 3, comma 3, lettera *b*); 4, comma 3, lettera *c*); 6, comma 3, lettera *b*); 7, comma 3, lettera *b*)), il provvedimento, riferendosi a materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate o disciplinabili mediante regolamenti, demanda al Governo la possibilità di salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative o di adeguamento della normativa nazionale mediante regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988; nel caso dell'articolo 7, comma 3, lettera *b*), a tale previsione se ne affianca una ulteriore altra, contenuta al comma 4, nella quale opportunamente si dispone con carattere precettivo che il Governo adotti regolamenti ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale regolamentare vigente. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di sopprimere la previsione di cui all'ar-

articolo 7, comma 3, lettera *b*) e di riformulare gli articoli 3, 4 e 6 in termini di autorizzazione al Governo all'adozione di regolamenti, sul modello dell'articolo 7;

L'articolo 2, nel delegare il Governo a definire la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, si limita a riprodurre l'articolo 33 della legge n. 234/2012, fissando un termine per l'esercizio della delega stessa. Il citato articolo 33, identicamente ripreso nell'articolo 2 del disegno di legge in esame, fa peraltro "salve le norme penali vigenti", non consentendo così al Governo di intervenire sulle eventuali vigenti sanzioni penali che debbano essere riviste alla luce della nuova legislazione europea;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

il disegno di legge contempla alcune disposizioni (articoli 3, comma 3, lettera *a*); 4, comma 3, lettera *a*); 6, comma 3, lettera *a*); 7, comma 3, lettera *a*)) recanti il criterio direttivo volto all'abrogazione espressa della disciplina incompatibile con gli emanandi decreti legislativi di recepimento degli atti comunitari, le quali, pur denotando una identica portata normativa, sono formulate in termini variegati ("abrogazione espressa delle disposizioni superate"; "abrogazione espressa delle disposizioni superate e coordinamento e riordino di quelle residue"; "abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue disposizioni"; "abrogazione espressa delle disposizioni superate dal regolamento (UE) 2016/426 e coordinamento delle residue disposizioni"). Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di assicurare l'uniformità terminologica. Peraltro, nell'ambito dell'articolo 6, comma 3, al citato criterio direttivo contenuto nella lettera *a*) si affianca quello più esaustivo della lettera *g*), volto alla "abrogazione espressa delle disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1";

l'articolo 14 comma 1, lettera *b*), ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'acces-

sibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, delega il Governo ad "emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto". Esso reca in tal modo una formulazione che non consente di evincere con certezza se l'attività di definizione delle suddette linee guida debba trovare realizzazione nel contesto del decreto delegato o in un successivo atto, dalla dubbia portata normativa;

inoltre, in ciascuno degli articoli 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 il disegno di legge reca disposizioni contenente una clausola di invarianza finanziaria. In particolare: l'articolo 1, comma 3, contiene una previsione generale relativa alla copertura di eventuali spese non contemplate da leggi vigenti; altri articoli (6, comma 4; 8, comma 4; 9, comma 4; 10, comma 5; 11, comma 2; 12, comma 2 e 14, comma 4) contengono una clausola di invarianza finanziaria sostanzialmente identica, formulata – con qualche variante – nei seguenti termini: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"; l'articolo 13, comma 4, contiene una clausola analoga ma formulata in termini più concisi; all'articolo 15, comma 2, è riportato soltanto il primo periodo della citata clausola di invarianza. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di effettuare un coordinamento tra le diverse disposizioni;

infine, il disegno di legge presentato al Senato risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) sia dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). Nella prima è stato evidenziato che "l'incidenza delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge sull'ordinamento giuridico vigente sarà valutata nelle relazioni ATN dei singoli decreti legislativi di attuazione". La seconda è stata redatta

esclusivamente in riferimento agli articoli recanti deleghe legislative la cui attuazione può produrre impatti significativi su imprese e cittadini;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata le seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 3, si specifichino i principi e criteri direttivi che fanno riferimento al libero apprezzamento del legislatore delegato.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 2 si valuti l'opportunità di sopprimere l'inciso "fatte salve le norme

penali vigenti" e, conseguentemente, il richiamo all'articolo 33 della legge n. 234 del 2012;

secondo quanto evidenziato in premessa, si valuti l'opportunità di sopprimere la previsione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *b*), e di riformulare gli articoli 3, 4 e 6 in termini di autorizzazione al Governo all'adozione di regolamenti, sul modello dell'articolo 7;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire la formulazione, contenuta all'articolo 14, comma 1, lettera *b*), concernente l'emana- zione di linee guida in tema di non applicabilità del principio di accessibilità;

si valuti l'opportunità di effettuare un coordinamento tra le diverse disposizioni recanti clausole di invarianza finanziaria ».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	8
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato	8
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	9
AVVERTENZA	9

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 27 settembre 2017.

Il Comitato, che si è riunito dalle 13.50 alle 13.55, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte e le funzioni svolte dai deputati ai fini del giudizio sulle ineleggibilità.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

La seduta comincia alle 13.55.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, avverte che nella riunione di oggi il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha svolto, ai fini

del giudizio sull'ineleggibilità, l'istruttoria sulla posizione del deputato Amedeo Labocchetta, proclamato nella seduta del 28 giugno 2017, in sostituzione del dimissionario deputato Raffaele Calabrò per la lista n. 7 – Il Popolo della libertà nella XIX circoscrizione Campania 1.

Con riferimento alla posizione del suddetto deputato non sono stati presentati ricorsi che attengano al profilo dell'ineleggibilità.

Il deputato Amedeo Labocchetta ha dichiarato che, all'atto della candidatura, non ricopriva alcuna carica o ufficio né svolgeva funzioni o attività imprenditoriali o professionali.

Non ravvisandosi, dunque, profili di ineleggibilità, il coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle ineleggibilità, propone alla Giunta l'accertamento della eleggibilità del deputato Amedeo Labocchetta, in modo da consentire alla Giunta di proporre all'Assemblea la convalida della relativa elezione.

Davide CRIPPA avanza, assieme alle deputate Giulia Sarti e Fabiana Dadone, la richiesta di verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento della Giunta.

Giuseppe D'AMBROSIO, *presidente*, constatato che la Giunta non è in numero legale, apprezze le circostanze, toglie la seduta avvertendo che sarà nuovamente convocata per il giorno successivo.

La seduta termina alle 14.05.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Il Comitato, che si è riunito dalle 14.05 alle 14.20, ha proseguito l'istruttoria sulle

cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	10
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (<i>Esame e rinvio</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Atto n. 451.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che il provvedimento è assegnato anche alla Commissione bilancio, per i soli profili di carattere finanziario, nonché, d'intesa con il Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Avverte, altresì, che tutte le Commissioni dovranno esprimere i propri pareri al Governo entro il 12 novembre 2017. Comunica, infine, che il provvedimento è stato assegnato dalla Presidenza della Camera con riserva, in quanto la richiesta del Governo non è corredata dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, che sono previsti dalla legge. La Presidente della Camera, con lettera del 15 settembre scorso, ha pertanto ricordato che le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto all'acquisizione e trasmissione dei pareri suddetti.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore per la IV Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, deputato Carbone, riferisce che lo schema di de-

creto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante « Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche », che ha conferito la delega al Governo per l'adozione di provvedimenti correttivi ai decreti legislativi emanati in forza della medesima legge.

Si sofferma, quindi, innanzitutto sulla conformità del provvedimento ai criteri di delega. In particolare, ricorda che il comma 1, lettera a), del citato articolo 8 ha delegato il Governo, nell'ambito degli interventi di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi per la « razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali »; criteri specifici sono dettati dal medesimo articolo 8 per il « riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza agroalimentare ».

Rammenta, inoltre, che il termine per l'attuazione della delega di cui all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente fissato dalla legge stessa al 28 agosto 2016, è stato prorogato al 28 febbraio 2017 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 131 del 2016.

In attuazione della citata disposizione di delega sono stati adottati, nei termini previsti dalla delega medesima, i seguenti decreti legislativi: decreto legislativo n. 177 del 2016, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato; decreto legislativo n. 95 del 2017, recante la revisione dei ruoli delle Forze di Polizia; infine, decreto legislativo n. 97 del 2017, recante la riforma dell'ordinamento dei Vigili del fuoco.

Inoltre – in base alla disposizione di delega di cui all'articolo 8, comma 6 – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il

Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per la disposizione di delega, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Osserva, quindi, che lo schema di decreto in esame è stato adottato nell'ambito di tale previsione di delega. Ricorda, poi, che il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, oggetto delle disposizioni integrative e correttive, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2016, n. 213, ed è entrato in vigore il 13 settembre 2016, considerato che l'articolo 20 del suddetto decreto legislativo n. 177 del 2016 ne ha disposto l'entrata in vigore il « giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermo restando che i provvedimenti concernenti l'attribuzione delle funzioni, il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie e il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2017 ».

Il termine per l'esercizio della delega è dunque fissato al 13 settembre 2017, data in cui lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere per l'espressione dei prescritti pareri parlamentari. Trova in tale caso applicazione la previsione di legge che stabilisce lo slittamento del termine di esercizio della delega di novanta giorni nel caso in cui il termine per il parere parlamentare scada successivamente al termine di scadenza della delega.

Sottolinea, quindi, che in considerazione dell'imminente scadenza della delega, il testo in esame è stato subito assegnato alle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando che le stesse, come anticipato dal presidente, sono in ogni caso tenute, prima di esprimersi in via definitiva, ad attendere che il Governo integri la richiesta di parere con la trasmissione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Per quanto riguarda i criteri e principi direttivi, la citata disposizione di delega, nell'ambito delle finalità di razionalizza-

zione e di potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, ha previsto, per quanto attiene all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, il transito del personale nella relativa Forza di polizia e, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riasorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione. È inoltre previsto che il personale tecnico del Corpo forestale svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario.

Per quanto attiene invece al profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, lo schema di decreto legislativo in esame interviene, come già detto, in senso modificativo ed integrativo sulle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e di assorbimento del Corpo forestale dello Stato. La base giuridica del provvedimento è pertanto da ricondursi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, lettere *d)* « Difesa e Forze armate »; *g)* « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato »; *h)* « ordine pubblico e sicurezza » e *s)* « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ».

Passando agli aspetti di competenza della Commissione difesa, evidenzia che il provvedimento novella diverse disposizioni del codice dell'ordinamento militare al fine di chiarire l'applicabilità di alcuni istituti propri dell'ordinamento militare al

personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza.

In particolare, l'articolo 2 dello schema di decreto esclude dall'iscrizione alla Cassa di previdenza delle Forze armate il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con meno di 6 anni dal congedo, in quanto tale personale non maturerebbe comunque il diritto all'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del codice dell'ordinamento militare. Peraltro, ricorda che tale esclusione è stata già disposta, fino al 31 dicembre 2017, dall'articolo 8, comma 5, del cosiddetto « decreto mille proroghe » (decreto-legge n. 244 del 2016).

Ulteriori modifiche sono volte ad estendere l'istituto dell'ausiliaria al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri. Al riguardo, sottolinea che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto precisa che la novella legislativa mira ad allineare il richiamato personale (circa 5.840 persone) con il restante personale dell'Arma dei carabinieri, per il quale opera l'alternatività tra l'ausiliaria ed il cosiddetto « moltiplicatore del montante contributivo ». La disposizione ha valore temporaneo e si applica al solo personale transitato, dal momento che coloro che sin dal 2017 vengono assunti nei vari ruoli dell'Arma per assolvere le funzioni forestali godranno già della possibilità di scelta tra l'ausiliaria e il moltiplicatore del montante contributivo. Inoltre, la disposizione non determina anticipo del pensionamento e del trattamento di fine servizio, poiché, al pari del moltiplicatore del montante contributivo, l'ausiliaria è opzionabile esclusivamente da parte del personale che cessa dal servizio per limiti di età.

Sempre l'articolo 2 dispone, relativamente all'anno 2016, la compilazione della « dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica » in luogo dei documenti di valutazione previsti per la valutazione degli ufficiali dei Carabinieri del ruolo forestale iniziale. La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto specifica che la modifica trova

giustificazione nella considerazione che – a partire dal 1° gennaio 2017, data di decorrenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato – sono decadute le funzioni degli organi collegiali chiamati a predisporre la documentazione per valutare il personale appartenente sia al ruolo direttivo dei funzionari sia a quello del dirigenti del Corpo forestale dello Stato. Ciò ha determinato l'impossibilità di redigere ovvero revisionare i rapporti informativi e le schede di valutazione dirigenziale del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 3 reca una modifica di carattere formale intervenendo sull'articolo 17 della legge n. 93 del 2001 al fine di prevedere la nuova denominazione di Comando Carabinieri per la tutela ambientale. Tale novella è da porre in relazione alla modifica all'articolo 174-*bis* del codice prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*) dello schema di decreto legislativo in esame.

L'articolo 4 abroga il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 177 del 2016, concernente l'inquadramento dei reparti istituiti presso l'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare. Anche questa novella è da mettere in relazione con il nuovo articolo 174-*bis* del decreto legislativo n. 177 del 2016 dello schema di decreto legislativo in esame, che ha ricondotto al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari il rapporto di dipendenza funzionale che tali Comandi di specialità presentano attualmente con i dicasteri di riferimento.

L'articolo 5 reca, invece, modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016. Come precisato nella relazione illustrativa, le novelle previste sono volte a puntualizzare che il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ha mutato il quadro ordinamentale di riferimento, con riguardo soprattutto all'assetto di competenze regionali e locali definite nella

legge quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 21 novembre 2000).

L'articolo 6 reca una disposizione riguardante il personale del Corpo forestale transitato nel Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 177 del 2016. Nello specifico, la disposizione è diretta a chiarire che l'inquadramento del citato personale nei ruoli di tale Ministero è effettuato sulla base delle corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione del personale del Corpo forestale dello Stato con il personale del comparto ministeri, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016.

L'articolo 7 novella l'articolo 16 del decreto legislativo n. 177 del 2016 al fine di assicurare l'inquadramento a tutti gli effetti, ivi compreso quello relativo al regime dell'ausiliaria, del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo della Guardia di finanza (in totale 40 unità).

L'articolo 8 interviene, invece, sulla materia dei procedimenti disciplinari pendenti nei confronti del personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali al fine di prevedere l'introduzione nell'articolo 18 del decreto legislativo n. 177 del 2016 dei nuovi commi da 12-*bis* a 12-*terdecies*.

La normativa di dettaglio prevista dall'articolo 8 viene infatti considerata necessaria dal Governo alla luce dell'articolo 18, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2016, che ha previsto per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia e nei ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'estinzione dei procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito, ad eccezione di quelli dai quali possa derivare una sanzione disciplinare di stato. Si è reso quindi indispensabile prevedere una disciplina transitoria per regolamentare nel dettaglio questo specifico aspetto,

relativamente ai transiti nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, sottoposti ad un ordinamento militare, nella Polizia di Stato, nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e nei ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Nello specifico, con particolare riferimento al personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, con il nuovo comma 12-*bis* è stata estesa l'applicazione dell'articolo 1369 del codice dell'ordinamento militare, relativo alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo e alla sanzione disciplinare della « censura » (di cui all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957), così da consentire, al pari di queste, la cessazione di ogni loro effetto nella documentazione personale.

In secondo luogo, in relazione ai procedimenti suscettibili di sanzioni disciplinari di stato per fatti commessi dal personale appartenente al Corpo forestale antecedentemente al passaggio nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza (1° gennaio 2017), qualora non sospesi a seguito di esercizio dell'azione penale, si prevede che i medesimi siano proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 costituita all'inizio di ogni biennio presso ciascun Ministero e che, qualora si siano definiti con proposta di irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, il relativo provvedimento sia disposto dagli organi all'uopo previsti dal codice dell'ordinamento militare.

Viceversa, qualora, i procedimenti disciplinari di stato siano stati sospesi in seguito dell'avvio dell'azione penale, si prevede che i medesimi siano ripresi e definiti, in deroga all'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, all'esito del procedimento penale, entro 90 giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto irrevocabile, « così salvaguardando

il criterio della cosiddetta « pregiudiziale penale » statuito nell'ordinamento di provenienza (nuovo comma 12-*ter*).

In relazione, poi, alla valutazione disciplinare di fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili e di cui l'Amministrazione militare sia venuta a conoscenza integrale, il successivo comma 12-*quater* rinvia alle relative procedure di esame previste dallo stesso codice e ai relativi organi ivi previsti.

Per quanto concerne l'irrogazione delle sanzioni, e sempre con riferimento al personale del Corpo forestale transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, il nuovo comma 12-*quinqüies* stabilisce i parametri di corrispondenza dei profili sanzionatori tra i due ordinamenti.

Per quanto concerne, invece, il personale del Corpo forestale transitato nel Corpo dei vigili del fuoco, la disciplina prevista dai nuovi commi da 12-*septies* a 12-*decies* prevede una distinzione tra i procedimenti disciplinari non sospesi alla data del transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli invece sospesi in seguito all'esercizio dell'azione penale.

Nel primo caso, i procedimenti disciplinari vengono proseguiti dalla Commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, secondo le modalità ivi previste; se definiti con proposta di sanzione disciplinare, il relativo provvedimento è disposto dagli organi competenti previsti dai richiamati contratti collettivi. Nel secondo caso, se sospesi ai sensi dell'articolo 117, sono riassunti e istruiti dagli organi e secondo le procedure previste per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Analoga disposizione viene prevista per i fatti commessi dal personale del Corpo forestale dello Stato antecedentemente al transito nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e giudicati in via definitiva, di cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza.

Il nuovo comma 12-*decies* dell'articolo 18 reca un'apposita disposizione concernente le sanzioni applicabili al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nel Corpo dei Vigili del fuoco. Tale disposizione si giustifica in considerazione del fatto che non sussiste una perfetta analogia tra le sanzioni previste dagli articoli 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e quelle applicabili al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Il nuovo comma 12-*undecies* dell'articolo 18 fa riferimento alla disciplina transitoria riguardante il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Polizia di Stato ai fini dell'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari per fatti commessi prima del transito ed oggetto di sentenza penale intervenuta successivamente. Al riguardo vengono richiamate la procedura e le sanzioni disciplinate nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante « Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti ».

Per quanto concerne, infine, la disciplina transitoria delle sanzioni disciplinari applicabili al personale del Corpo forestale transitato nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto in esame precisa che nei confronti di tale personale non vi sono attualmente procedimenti disciplinari pendenti. Tuttavia, considerata l'astratta possibilità che emergano fatti accertati dalla magistratura, compiuti da ex dipendenti del Corpo forestale dello Stato anteriormente al transito nel Ministero e che possano avere rilievo disciplinare, il Governo ha ritenuto opportuno predisporre una specifica disposizione che consenta di

individuare, nel caso di specie, gli organi competenti, la procedura e le sanzioni applicabili per fatti compiuti anteriormente al 31 dicembre 2016, ma conosciuti successivamente a tale data. Anche in questo caso, non esistendo una perfetta analogia tra le sanzioni, il nuovo comma 12-*terdecies* effettua la necessaria equiparazione.

Da ultimo l'articolo 8, comma 1, lettera b) dello schema di decreto legislativo prevede, l'introduzione di un comma 13-*bis* nell'articolo 18 del codice dell'ordinamento militare con il quale si prevede l'estensione del regime straordinario dei commi 21, 22 e 23 dell'articolo 2214-*quater* del medesimo codice anche alle prime elezioni degli organi della rappresentanza militare per il rinnovo dei delegati in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo. I citati commi prevedono che, nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri elegga, con procedura straordinaria, propri delegati per la composizione dei consigli di base, del consiglio intermedio e del consiglio centrale di rappresentanza.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno. COM (2017)142 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	16
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	19
--	----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

COM (2017)142 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione del relatore per la II Commissione, onorevole Bazoli, fa presente che le Commissioni riunite iniziano oggi l'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (COM (2017)142). L'*iter* del provvedimento era già iniziato presso la Commissione attività produttive prima che la stessa proposta fosse assegnata anche alla competenza della Commissione giustizia.

Ritiene, preliminarmente, opportuno richiamare le considerazioni già svolte dal collega della X Commissione che ha illustrato i contenuti della proposta, in termini molto dettagliati, anche sulla base della documentazione predisposta dai competenti uffici.

Rammenta, peraltro, che la stessa X Commissione ha svolto un'accurata istruttoria anche acquisendo utili elementi di informazione e di valutazione nelle numerose audizioni svolte che hanno riguardato i rappresentanti del Ministero della giustizia, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e del mondo produttivo e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Rileva che tali elementi hanno, per un verso, confermato la sostanziale condivisibilità della proposta della Commissione europea e, per altro verso, l'opportunità di inserire, nel prosieguo del negoziato in corso a livello europeo, alcuni chiarimenti e talune cautele per assicurare che la nuova disciplina risponda pienamente all'esigenza di rendere più efficace l'esercizio delle funzioni affidate alle autorità garanti della concorrenza a livello nazionale, senza contestualmente recare pregiudizi alla sfera giuridica dei soggetti coinvolti. La premessa da cui occorre partire è che negli scorsi anni la disciplina europea in tema di concorrenza, uno dei capisaldi della integrazione europea, ha registrato una evoluzione assai rilevante consistente nel trasferimento in capo alle autorità nazionali di competenze in materia di controllo delle regole di concorrenza precedentemente affidate interamente alla Commissione europea. Quest'ultima, conseguentemente, è chiamata a concentrarsi sui casi più rilevanti sotto il profilo quantitativo e della dimensione transfrontaliera.

Osserva che l'esigenza di una nuova disciplina della materia, qual è quella contenuta nella proposta di direttiva in esame, discende dal fatto che le autorità nazionali dei diversi Stati membri, nonostante i progressi anche rilevanti compiuti nello sforzo di avvicinare metodologie e prassi, ancora agiscono in termini non totalmente coerenti. Si registrano, infatti, rilevanti differenze nelle procedure applicate e soprattutto sanzioni comminate, il che, oltre a determinare situazioni di palese ingiustizia, è suscettibile anche di produrre significative distorsioni nei meccanismi di mercato.

Con la proposta di direttiva in esame, rammenta che la Commissione europea intende quindi armonizzare gli strumenti e i poteri attribuiti alle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, sostanzialmente ripetendo quelli già assegnati alla Commissione europea dalla vigente disciplina nei procedimenti di sua competenza. A tal fine, si introducono disposizioni per quanto concerne l'indipendenza e i poteri a disposizione delle autorità nazionali, allo scopo di garantire che non si producano, nell'esercizio delle relative funzioni, ingerenze politiche o altre forme di pressione e influenza esterne. Perché ciò avvenga è ovviamente indispensabile che le autorità nazionali possano contare su adeguate risorse.

Più specificamente, per quanto concerne i poteri, segnala le disposizioni che consentono alle autorità nazionali di effettuare accertamenti nei locali delle imprese, di controllare libri e documenti e di richiedere chiarimenti. È altresì previsto, in particolare all'articolo 7 della proposta di direttiva, la possibilità di effettuare accertamenti in locali diversi da quelli dell'impresa, compresi il domicilio degli organi societari, in ogni caso previa autorizzazione della autorità giudiziaria. È poi stabilito che le autorità nazionali possano imporre alle imprese rimedi strutturali e comportamentali e misure cautelari, previsione che allo stato non è attribuita dalla normativa nazionale in capo all'Autorità garante.

Rammenta che il capo V reca disposizioni in materia di ammende e penalità che devono essere commisurate alla gravità e alla durata dell'infrazione, stabilendo altresì, a differenza del vigente ordinamento nazionale, una responsabilità di natura sussidiaria e solidale da parte delle imprese interessate in caso di insolvenza di una associazione.

Sempre con riferimento alle ammende, segnala la previsione di cui all'articolo 14 in base alla quale viene fissata a un livello non inferiore al 10 per cento del fatturato mondiale dell'impresa la misura delle stesse, misura che appare decisamente assai consistente e

comunque largamente superiore a quelle previste dalla disciplina nazionale. È previsto inoltre uno specifico regime volto a riconoscere un trattamento più favorevole in caso di collaborazione da parte dell'impresa interessata alle indagini dell'autorità garante nazionale.

Rammenta che sono poi stati sollevati dubbi, sempre in occasione delle audizioni svolte, con riferimento alla compressione, ritenuta eccessiva, dell'autonomia degli Stati membri per quanto concerne talune disposizioni del capo VI. Sono state espresse perplessità anche con riferimento al fatto che le autorità nazionali verrebbero private della facoltà di richiedere l'integrazione delle domande o informazioni supplementari prima che la Commissione europea decida di non intervenire sul caso, auspicando una sostanziale modifica della relativa disciplina in modo da garantire un maggiore rispetto dell'autonomia reciproca dei programmi di clemenza e del principio di leale collaborazione tra Commissione europea e autorità nazionali.

Evidenzia che dubbi sono stati espressi anche con riferimento all'articolo 27 per quanto concerne il termine di prescrizione in materia di imposizione di sanzioni, segnalando la necessità di affermare pienamente il principio della certezza giuridica in modo da evitare di esporre le imprese interessate ad una condizione di precarietà per un periodo indeterminato.

In conclusione, fa presente che la proposta segna un evidente progresso nella disciplina europea della materia e appare assolutamente condivisibile nel suo impianto generale in quanto corrispondente all'obiettivo di consolidare le funzioni e i poteri delle autorità nazionali attraverso un rafforzamento della loro indipendenza e l'armonizzazione dei poteri ad esse attribuiti sulla base del modello costituito dalla Commissione europea.

Auspica, tuttavia, che nel prosieguo del negoziato per la definizione del testo definito della direttiva siano apportati alcuni correttivi su specifici profili che

investono in larga parte le competenze proprie della Commissione giustizia in quanto riferite alle garanzie dei procedimenti e alla salvaguardia della sfera giuridica dei soggetti coinvolti. A titolo di esempio, ferme restando le osservazioni già richiamate in precedenza, segnala, in particolare, i seguenti punti: il rischio di una eccessiva discrezionalità delle disposizioni di cui all'articolo 4 volte ad attribuire alle autorità nazionali il potere di respingere denunce formalmente depositate in quanto non ritenute prioritarie; le disposizioni di cui al capo IV per quanto concerne lo svolgimento da parte delle autorità nazionali di attività ispettive di carattere paragiurisdizionale; le disposizioni relative al potere di effettuare ispezioni nei locali delle imprese, sulla base delle cautele espresse in ripetute occasioni dalla giurisprudenza nazionale, anche costituzionale; la necessità di confermare il principio della preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria in caso di ricorso alla forza pubblica.

Ritiene, in fine, che tali elementi potranno essere inseriti e formulati più dettagliatamente in una proposta di documento finale che verrà predisposta dai relatori.

Mattia FANTINATI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza se sia consentito lo svolgimento della seduta odierna delle Commissioni congiunte, in assenza sia del Presidente della X Commissione che di un vicepresidente della medesima Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare al deputato Fantinati, rammenta che la seduta delle Commissioni riunite II e X è stata convocata d'intesa tra le presidenze delle predette Commissioni e che, pertanto, lo svolgimento della stessa è da ritenersi certamente consentito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Atto n. 433.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.

Giuseppe GUERINI (PD), relatore per la II Commissione, d'intesa con la relatrice per la X Commissione, si riserva di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio sui contenuti del provvedimento, preannunciando, comunque, la predisposizione in tempi rapidi di una proposta di parere. In particolare, per quanto attiene agli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, preannuncia che lo stesso si soffermerà in particolare sulla proporzionalità delle sanzioni di cui agli articoli 3 e 4 dello schema di decreto in titolo, nonché sulla necessità di assicurare verifiche « di secondo livello ».

Donatella AGOSTINELLI (M5S), anche in considerazione della circostanza che i relatori non hanno ancora presentato una proposta di parere sul provvedimento in titolo, rileva l'opportunità che sullo stesso

sia espletata dalle Commissioni riunite un'attività di tipo conoscitivo, con l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e delle Camere di Commercio.

Donatella FERRANTI, presidente, nel rammentare che il termine entro il quale le Commissioni avrebbero dovuto esprimere il parere sul provvedimento in titolo è scaduto l'11 settembre scorso e che i termini di scadenza per l'esercizio della delega conferita dalla legge di delegazione europea, già fissati al 15 agosto scorso, sono prorogati al 15 novembre 2017, chiede che l'Esecutivo si impegni a non esercitare tale delega prima dell'espressione del parere da parte delle Commissioni, che concluderanno l'esame del provvedimento entro due settimane. Per tale ragione, considerato che il termine per l'espressione del parere è già scaduto e che le Commissioni dovranno quindi concludere l'esame del provvedimento in tempi rapidi, ritiene inopportuno lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo schema di decreto in titolo, ritenendo tuttavia possibile acquisire, da un numero limitato di soggetti indicati dai gruppi parlamentari, osservazioni e contributi scritti.

Lara RICCIATTI (MDP), relatrice per la X Commissione, ritiene che l'intervento svolto dalla collega Agostinelli derivi in parte dalle osservazioni che in questi giorni Confartigianato Marche sta inviando a tutti i deputati interessati all'esame dell'atto in questione.

Conviene quindi sull'opportunità di svolgere un breve e ragionato ciclo di audizioni al fine di esaminare le questioni più rilevanti che riguardano l'etichettatura dei materiali tessili.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva come, rispetto agli interventi che lo hanno preceduto, sia opportuno consentire a tutti i gruppi parlamentari di segnalare i soggetti che ritengono necessario audire al fine di approfondire le tematiche più critiche afferenti all'atto in oggetto. Al riguardo segnala che sui temi della tracciabilità dei prodotti e della tutela del *made in Italy* la

X Commissione ha già avuto occasione di svolgere un approfondito dibattito in occasione dell'esame del provvedimento sulla tracciabilità dei prodotti, ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel ritenere condivisibile l'esigenza rappresentata dal collega Benamati, invita i gruppi

parlamentari a far pervenire, entro le ore 19 della giornata odierna, eventuali indicazioni circa i soggetti cui le Commissioni potranno richiedere osservazioni e contributi scritti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati.

C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che sul testo risultante dagli emendamenti, inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva, sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissioni I (Affari costituzionali), VI (Finanze), XI (Lavoro pubblico e privato), XIII (Agricoltura) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Comunica altresì che le Commissioni VII (Cultura) e IX (Trasporti) hanno espresso nulla osta e che le Commissioni III (Affari esteri) e X (Attività produttive) non esprimeranno il proprio parere, mentre la V Commissione (Bilancio) esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

Prima di porre in votazione il conferimento del mandato ai relatori a riferire in senso favorevole all'Assemblea, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

Matteo MANTERO (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo, ritenendo non sufficiente il testo in di-

scussione, sia perché si limita a considerare la coltivazione della *cannabis* a uso medico, senza affrontare minimamente tutte le altre problematiche affrontate da diverse proposte di legge abbinata, sia perché, nell'ambito della disciplina della *cannabis* a uso medico, non viene presa in considerazione nessuna forma di autocoltivazione, che a suo avviso agevolerebbe notevolmente i pazienti.

Preannuncia, altresì, che i gruppi del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Giustizia e Affari sociali designano il deputato Ferraresi relatore di minoranza per il seguito dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso

favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Mario MARAZZITI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziato per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Atto n. 450 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) 23

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Michele Pompeo META. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziato per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.

Atto n. 450.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che i relatori Zardini per la VIII Commissione e Gandolfi per la IX Commissione, hanno svolto la relazione introduttiva nella seduta precedente, formulando altresì l'invito al Governo a fornire

taluni chiarimenti, eventualmente producendo un'idonea documentazione integrativa, che illustri sinteticamente la natura dei progetti ammessi al finanziamento.

La sottosegretaria Silvia VELO fa presente che per il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro sono stati presentati 114 progetti del valore complessivo di 214,1 milioni di euro, che coinvolgono complessivamente 483 enti locali distribuiti sull'intero territorio nazionale con esclusione della Basilicata e della Valle d'Aosta che non hanno avanzato istanza.

Segnala in particolare che 38 progetti interessano le regioni meridionali per un finanziamento complessivo richiesto al Ministero di 35,4 milioni di euro; di questi, 21 sono stati valutati ammissibili a finanziamento, avendo raggiunto un punteggio pari o superiore alla sufficienza di 24 punti. Dei suddetti 21 progetti, 6 risultano immediatamente finanziabili nei limiti delle risorse stanziato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per un finanziamento complessivo di 5,9 milioni di euro. Evidenzia che, in termini percentuali, le istanze presentate dagli enti locali delle regioni meridionali rappresentano circa il 33 per cento del totale e

coprono il 26 per cento di quelle ammissibili a finanziamento; pertanto, vari progetti degli enti locali del Meridione sono stati giudicati ammissibili ma non sono stati finanziati perché il punteggio conseguito non è risultato sufficiente per farli rientrare tra i 37 progetti sottoposti a finanziamento.

Ciò premesso, ricorda che la valutazione delle istanze pervenute è stata effettuata sulla base di sei criteri di valutazione definiti nell'ambito dell'Allegato 2 al decreto ministeriale 20 luglio 2016, n. 208, quali in particolare: qualità del progetto (nell'ambito del quale sono stati considerati i seguenti fattori: fattibilità e caratteristiche tecniche; copertura finanziaria; quadro economico; comunicazione; monitoraggio; coinvolgimento di soggetti terzi; livello di progettazione e/o cantierabilità: caratteristiche territoriali; utenza disabile); benefici ambientali attesi; integrazione delle azioni; innovazione; pianificazione dei trasporti; *mobility management*. Precisa altresì che detti criteri sono declinati nel dettaglio da specifici parametri di valutazione, secondo la griglia indicata nell'allegato del verbale n. 2 della Commissione di valutazione ai sensi del punto 3.1 dell'Allegato 2 del citato decreto ministeriale n. 208 del 2016, tra i quali risulta quello delle caratteristiche territoriali definito in termini di tasso di motorizzazione, superamento dei limiti di PM10 e NOx, popolazione servita dall'intervento. Segnala inoltre che non è prevista una specifica premialità di punteggio per gli interventi realizzati nelle regioni meridionali e nelle città metropolitane.

Allo scopo di delineare indirizzi futuri che possano rappresentare un elemento di ausilio per quei comuni che non hanno avuto accesso ai finanziamenti, rileva che la maggiore criticità dei progetti presentati dai comuni delle regioni meridionali può essere individuata nella non elevata capacità progettuale come emerge dalla lettura delle tabelle sinottiche di valutazione (allegate al verbale n. 3 della Commissione di valutazione) dove sono riportati in dettaglio i punteggi assegnati a ciascun parametro. Sottolinea in particolare che per i

comuni del Meridione sono emerse criticità con riferimento al criterio dei benefici ambientali attesi dalla realizzazione dell'intervento (concentrandosi solo sull'aspetto prettamente infrastrutturale e dando invece minore attenzione al profilo dell'efficacia *ex post* degli interventi), per il quale sono stati attribuiti punteggi bassi.

Con riferimento ai 37 progetti ammessi a finanziamento, sulla base delle integrazioni richieste, mette a disposizione delle Commissioni una tabella riepilogativa con l'indicazione degli interventi, nonché le singole schede illustrative con l'indicazione, per ciascun progetto, delle attività previste per ogni tipologia di intervento.

Rudi Franco MARGUERETTAZ (Misto-Min.Ling.) in replica a quanto riferito dalla rappresentante del Governo ritiene utile segnalare che la ragione per la quale realtà territoriali della Valle d'Aosta e Basilicata non hanno partecipato al bando relativo al programma in oggetto va certamente imputata alla previsione normativa che richiedeva un bacino di utenza di almeno centomila abitanti. Osserva che è del tutto evidente che per soddisfare quel requisito gli eventuali progetti degli enti locali delle due regioni, che hanno una popolazione di numero ridotto, avrebbero dovuto coinvolgere un vastissimo numero di comuni.

Sottolinea che quanto accaduto dovrebbe costituire una lezione per il futuro: quando si delineano politiche nazionali, infatti, si dovrebbe tenere conto di peculiari specificità delle comunità territoriali.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel condividere le considerazioni esposte dal collega Marguerettaz osserva come l'enorme interesse dimostrato dagli enti locali per lo sviluppo della mobilità sostenibile si scontra con un'altrettanto evidente esiguità delle risorse. Preannuncia pertanto di voler intraprendere una iniziativa funzionale ad inserire nei prossimi provvedimenti riferiti alla manovra di bilancio, volte ad integrare le risorse per ampliare il novero dei soggetti beneficiari. In tal senso invita altresì Governo e maggioranza a non far mancare il loro contributo a questo scopo.

Sotto il diverso versante dell'effettivo impiego delle risorse, ricorda che nelle precedenti leggi di bilancio sono stati previsti novanta milioni, per il periodo 2016-2018 per la realizzazione di ciclovie e a favore della mobilità urbana ma che fino al 2017 non vi sono state erogazioni di fondi.

Sottolinea, inoltre, che le esigenze manifestatesi in materia provengono dal « basso », cioè dai comuni e ritiene che il Governo di ciò dovrebbe tenere conto. Peraltro investire maggiori risorse sui programmi di mobilità sostenibile avrebbe un particolare significato per quelle zone del Paese – ad esempio la Valle padana – che con l'approssimarsi della stagione invernale risentiranno particolarmente dell'inquinamento da emissioni.

Paolo GANDOLFI (PD), *relatore per la IX Commissione*, Nel richiamare gli impegni assunti nelle sedi parlamentari che hanno consentito lo stanziamento delle risorse ripartite con il provvedimento in esame, ritiene che i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, in specie per quello che riguarda il posizionamento dei comuni meridionali nella graduatoria relativa alla distribuzione delle risorse, siano stati esaurienti.

Le informazioni rese dalla rappresentante del Governo e la relativa documentazione rende più agevole alle Commissioni una effettiva conoscenza degli obiettivi perseguiti dai progetti finanziati.

Segnala, infine, che riterrebbe utile poter avere a disposizione maggiori informazioni sui restanti progetti affinché le Commissioni possano avere un'idea di quali tipologie d'intervento sono state immaginate dai partecipanti al programma in questione.

Michele MOGNATO (MDP) osserva che il provvedimento all'esame destina cinque milioni di euro al monitoraggio e alla verifica dei progetti. Considerato che tale cifra è rilevante in rapporto allo stanziamento totale ritiene opportuno avere maggiori informazioni sulle modalità di svol-

gimento delle verifiche al fine di avere la certezza che tali risorse siano impiegate in modo efficace.

Diego DE LORENZIS (M5S), integrando il suo precedente intervento, desidera rimarcare come gli enti locali siano ancora in attesa del decreto riguardante le linee guida sulla mobilità sostenibile. Per inciso, segnala come la documentazione consegnata alle Commissioni appaia il frutto di un documento scansionato, a testimonianza della lunga strada che deve ancora essere percorsa verso una reale digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD) apprezzando gli sforzi fatti in materia, invita i relatori a proporre un meccanismo che, in caso di aumento delle risorse disponibili, preveda lo scorrimento dell'attuale graduatoria.

Michele Pompeo META, *presidente*, condividendo l'osservazione riferita al rapporto tra il forte interesse degli enti locali osserva per il programma sperimentale, e l'esiguità delle risorse, invita le forze politiche a assumere un comune impegno per l'inserimento di misure condivise di finanziamento ulteriore in occasione dell'esame della prossima legge di bilancio.

Inoltre, a parte l'intervento straordinario dello Stato, considerato che la mobilità sostenibile è di competenza della regioni, formula l'invito e l'auspicio che queste ultime non si sottraggano ad intraprendere, anche loro, un maggiore sforzo in materia.

La sottosegretaria Silvia VELO, nel condividere le considerazioni avanzate nel corso della discussione e riservandosi di fornire gli ulteriori elementi documentali richiesti dalle Commissioni, ricorda quanti sforzi si siano resi necessari per reperire risorse, per quanto esigue, a copertura del Programma di mobilità sostenibile previsto dal « collegato ambientale », la cui approvazione, slittando di un anno, ha provocato l'ulteriore riduzione dell'originario

stanziamento, andato in economia per la parte relativa all'annualità soppressa.

Pur comprendendo l'amarezza per il mancato finanziamento di progetti importanti, espressione di realtà rilevanti del nostro territorio, sottolinea che il vincolo di destinazione delle risorse, che provengono dai proventi delle vendite all'asta delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, impone la loro utilizzazione per il finanziamento di azioni di contrasto ed adattamento ai cambiamenti climatici. Quale terzo elemento condizionante, evidenzia la gravità del livello di inquinamento atmosferico dell'Italia settentrionale, che ha determinato l'avvio di due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea.

Nel ricordare inoltre che lo schema di decreto ministeriale che ha dato attuazione al Programma sperimentale, definendo anche le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti, ha ottenuto il parere delle Commissioni competenti di

Camera e Senato, ritiene che, pur in presenza dei limiti segnalati, l'iniziativa in questione rappresenti un primo significativo passo in favore della mobilità sostenibile, che ha avuto il merito di stimolare le capacità progettuali degli enti locali.

Auspica dunque che gli enti locali che non sono risultati beneficiari del finanziamento colgano l'occasione per progettare interventi che, non limitandosi al solo aspetto infrastrutturale, si prefiggano l'abbattimento delle emissioni e il conseguente miglioramento del contesto ambientale. Quanto infine al mantenimento della graduatoria dei progetti ammissibili, in vista di un nuovo finanziamento, pur condividendo la richiesta sul piano politico, ritiene opportuna una verifica sulla fattibilità dell'intervento.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale. COM(2017) 183 final (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	27
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	29

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente della VIII Commissione, Tino IANNUZZI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale.

COM(2017) 183 final.

(*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 giugno 2017.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione*, anche a nome del relatore dell'VIII Commissione illustra la proposta

di documento finale sulla Comunicazione in esame (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI, *presidente della VIII Commissione*, avverte che la proposta di documento finale testé illustrata è stata posta in distribuzione, al fine di consentire ai colleghi di valutarne il contenuto e di avanzare eventuali osservazioni.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene di dover chiedere alcune delucidazioni ai relatori sulla proposta di documento finale. In primo luogo ritiene sia opportuno comprendere meglio il riferimento al concetto di estrazione dai fondali marini, contenuto nelle premesse, vale a dire se questo possa essere esteso all'estrazione petrolifera al fine di orientare la posizione europea su tali argomenti, sempre che questa sia l'intenzione del Governo e del Parlamento italiano.

Sottolinea inoltre la questione delle infrastrutture strategiche, chiedendo in particolare se vi sia l'intenzione di incentivare i trasporti elettrificati, privilegiando altresì combustibili come il gas, e di decidere che tipo di turismo si intenda

valorizzare. Al riguardo ritiene sia opportuno chiarire che posizione assumere con riferimento al turismo da crociera. Più in generale ritiene che l'Italia debba chiarire quali siano i settori strategici di intervento e di investimento nei settori richiamati.

Tiziano ARLOTTI (PD), *relatore per la X Commissione* intende chiarire che nel dibattito in corso saranno affrontati i temi contenuti nella Comunicazione in esame, quali le strategie relative all'economia blu, la politica marittima, il turismo marittimo e costiero e la crescita blu. Si dichiara quindi fin da ora disponibile a valutare le proposte di modifica ed i suggerimenti che i gruppi parlamentari vogliano avanzare sulla proposta di documento finale elaborata dai relatori.

Alberto BOMBASSEI (Misto-CIpI) sottolinea la necessità che le Commissioni individuino, oltre agli obiettivi specifici contenuti nella Comunicazione relativa all'economia blu, obiettivi diversi ed ulteriori sempre a carattere economico che riguardino le infrastrutture strategiche ed in particolare le aree del Sud, interventi che richiedono certamente una fase di coordinamento ed indirizzo e che esulano dai temi specifici oggetto del documento in esame.

Alberto ZOLEZZI (M5S), nell'avanzare un'obiezione di carattere semantico, ritenendo che sulla base dei contenuti il collega Arlotti avrebbe dovuto più correttamente parlare di « economia del mare » invece che di « economia blu », evidenzia l'opportunità di porre nella proposta di documento finale condizioni più incisive rispetto a quelle testé illustrate.

Tino IANNUZZI, *presidente della VIII Commissione*, nel ricordare che la definizione di « economia blu » è contenuta nel titolo della Comunicazione della Commissione europea, oggetto dell'esame, sottolinea che la proposta di documento finale presentata dai relatori potrà essere eventualmente integrata con le indicazioni che dovessero provenire dai colleghi. Sollecita pertanto i componenti delle Commissioni VIII e IX a sottoporre tempestivamente ai colleghi Arlotti e Borghi osservazioni e rilievi, ai fini di una loro preventiva valutazione.

Enrico BORGHI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, chiede in primo luogo agli uffici di recuperare il testo di uno studio del WWF sul Mediterraneo, che evidenzia come tale mare contribuisca, non solo al miglioramento dell'ambiente, ma anche alla crescita del prodotto interno lordo. Ritiene che si tratti di un documento che potrà utilmente integrare le considerazioni del collega Bombassei. Quanto all'osservazione del collega Crippa in merito all'estrazione dai fondali marini, cui si fa effettivamente riferimento nella strategia dell'Unione europea, ritiene che nel documento conclusivo possa comunque essere ribadita la posizione assunta sull'argomento a livello nazionale.

Tino IANNUZZI, *presidente della VIII Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale. COM(2017) 183 final.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

Le Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la comunicazione « Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale » (COM(2017)183);

premesso che:

la comunicazione in esame si affianca alla Strategia a lungo termine avviata dalla Commissione europea nel 2012 per una crescita sostenibile nei settori marino e marittimo (economia blu), la quale registra un valore aggiunto di circa 500 miliardi di euro l'anno. La Strategia individua cinque settori con potenziale elevato per l'occupazione e la crescita (acquacoltura, turismo, biotecnologia marina, energia oceanica, estrazione dai fondali marini) e afferma la necessità di adottare approcci su misura relativamente ai sette bacini marittimi europei (Mar Mediterraneo, Mari Adriatico e Ionio, Oceano Artico, Oceano Atlantico, Mar Baltico, Mar Nero e Mare del Nord), al fine di soddisfare le esigenze di ogni singolo bacino e incoraggiare i Paesi coinvolti a lavorare insieme;

va sicuramente apprezzato lo sforzo delle istituzioni europee di individuare alcune priorità, sulla base di una logica strategica e sistematica, allo scopo di rafforzare le prospettive di sviluppo di questa area geografica, puntando sulle vocazioni delle realtà territoriali interes-

sate valorizzandone le potenzialità attraverso un uso più razionale delle risorse disponibili e focalizzando gli interventi su specifici obiettivi in modo da evitare la frammentazione e le dispersioni;

in tale contesto, l'iniziativa in esame è destinata in particolare al sottobacino del Mediterraneo occidentale per il quale la Commissione europea intende promuovere una serie di azioni prioritarie al fine di: garantire maggiore sicurezza e protezione nello spazio marittimo; promuovere una crescita blu sostenibile e la creazione di posti di lavoro; preservare gli ecosistemi e la biodiversità;

secondo la Commissione europea, l'economia marittima della regione del Mediterraneo occidentale ha un enorme potenziale di sviluppo in diversi settori in quanto comprende importanti poli di attività economica e destinazioni turistiche e dispone di 200 porti e terminali dove transitano quasi il 40 per cento di tutte le merci (in termini di valore) del Mediterraneo. Inoltre, costituisce un *hotspot* di biodiversità, con 481 zone marine protette e rappresenta una ricca zona di pesca, con oltre il 30 per cento del valore totale degli sbarchi in prima vendita nel Mediterraneo e oltre 36.000 posti di lavoro diretti sui pescherecci;

ciononostante, la regione del Mediterraneo occidentale si trova ad affrontare una serie di sfide che vanno ad aggiungersi alla sua instabilità geopolitica

generale e in particolare: una crisi economica e finanziaria persistente, con un elevato tasso di disoccupazione, soprattutto giovanile; la crescente urbanizzazione delle zone costiere, che pregiudica la tutela delle coste; l'eccessivo sfruttamento degli stock ittici; l'inquinamento marino; la crisi dei rifugiati;

inoltre, secondo la Commissione europea, il cambiamento climatico incide pesantemente sulla regione e soprattutto l'innalzamento del livello del mare rappresenta una grave minaccia per gli ecosistemi e per le economie delle zone costiere. Infine, la crescita demografica e l'invecchiamento della popolazione, la migrazione e la crescente globalizzazione potrebbero aggravare lo scenario esistente;

l'iniziativa è stata lanciata dalla Commissione europea in accordo con l'Unione per il Mediterraneo (UpM) e mira a rafforzare il coordinamento e la cooperazione transfrontaliera nella regione. Coinvolge attualmente dieci Paesi dell'area del Mediterraneo occidentale: cinque Stati membri dell'UE (Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Malta) e cinque Paesi terzi (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia) ed è aperta alla partecipazione di altri partner;

il coordinamento operativo sarà assicurato da una *task force* WestMED dell'Unione per il Mediterraneo e comprenderà punti di contatto nazionali dei ministeri competenti, della Commissione europea e del segretariato dell'Unione per il Mediterraneo. Alla *task force* potrebbero essere invitati a partecipare anche rappresentanti delle organizzazioni regionali esistenti del Mediterraneo. Inoltre, viene stabilito che i Governi dei Paesi interessati controllino, riferiscano alla *task force*, valutino i progressi compiuti a livello nazionale e forniscano orientamenti in materia di attuazione;

l'iniziativa mira inoltre a un uso coordinato e più efficace degli strumenti finanziari, anche avvalendosi della piattaforma di investimento per il vicinato recentemente istituita dall'UE nell'ambito

del Piano europeo per gli investimenti esterni (PIE), che si propone di mobilitare investimenti privati combinando strumenti esistenti con una nuova garanzia nel contesto del nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), che sarà composto da due piattaforme regionali di investimento per l'Africa e per il vicinato dell'UE;

per quanto riguarda l'obiettivo di uno spazio marittimo più sicuro e protetto, la Commissione europea preannuncia una serie di azioni al fine di raggiungere due obiettivi principali: la copertura completa del sistema di identificazione automatica entro il 2018 per condividere un maggior numero di dati di monitoraggio del traffico marittimo a livello regionale; il rafforzamento della sorveglianza alle frontiere grazie al coinvolgimento dei Paesi vicini nella rete Seahorse per il Mediterraneo entro il 2018;

per quanto concerne l'obiettivo di un'economia blu intelligente e resiliente, la Commissione europea preannuncia una serie di azioni al fine di conseguire quattro risultati principali: includere i Paesi del Mediterraneo occidentale nell'iniziativa BLUEMED e nella sua agenda strategica di ricerca entro il 2017; aumentare del 25 per cento il numero di porti e porti turistici eco-certificati entro il 2022; aumentare del 20 per cento il valore della produzione acquicola sostenibile entro il 2022; aumentare del 20 per cento il numero di presenze turistiche fuori stagione entro il 2022;

circa l'obiettivo di una migliore *governance* del mare, la Commissione europea preannuncia una serie di azioni al fine di raggiungere sei risultati principali: garantire che la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere e i relativi meccanismi di attuazione coprano il 100 per cento delle acque soggette a giurisdizione nazionale e il 100 per cento dei litorali entro il 2021; garantire che almeno il 10 per cento delle zone costiere e marine sia coperto da zone marine protette e da altre efficaci misure

di conservazione basate sul territorio entro il 2020; ridurre del 20 per cento i rifiuti marini depositati sulle spiagge entro il 2024; includere i Paesi del Mediterraneo meridionale nella rete EMODNET entro il 2020; adoperarsi affinché tutti gli Stati dispongano di un quadro giuridico adeguato e delle capacità umane e tecniche necessarie per far fronte alle loro responsabilità in materia di controllo e di ispezione della pesca in qualità di Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo entro il 2020; garantire che il 100 per cento dei principali stock del Mediterraneo sia oggetto di un'adeguata raccolta dei dati e di valutazioni scientifiche periodiche e venga gestito mediante un piano di pesca pluriennale entro il 2020;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una valutazione positiva

con le seguenti osservazioni:

a) appare necessario definire con precisione, in modo da evitare incertezze ed equivoci, l'ambito geografico corrispondente al Mediterraneo occidentale, posto che almeno due dei Paesi interessati (Libia e Malta) potrebbero collocarsi più correttamente nel Mediterraneo centrale;

b) considerata l'ampiezza e la varietà degli obiettivi previsti, appare opportuno corredare la comunicazione di uno studio di impatto che quantifichi anche i fabbisogni finanziari per la realizzazione di ciascuna delle priorità indicate, confrontandoli con le risorse a disposizione e con quelle complessivamente attivabili, anche per valutare poi se esistono margini sufficienti a valere sui fondi e sulle disponibilità finanziarie;

c) inoltre, poiché in alcuni casi le azioni indicate sembrerebbero non comportare la necessità di individuare nuove risorse finanziarie in quanto realizzabili a

valere su disponibilità già esistenti, appare opportuno escludere che la previsione dell'utilizzo di fondi già iscritti a bilancio (Horizon 2020, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), lo Strumento europeo di vicinato (ENI), lo Strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI), il Meccanismo per collegare l'Europa (CEF), il Programma per la competitività delle imprese e delle PMI (COSME), il Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), il Fondo verde per il clima (GCF) e i fondi nazionali) possa pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati, che andrebbero conseguentemente defianziati;

d) occorre valutare se la soluzione prospettata di affidare i compiti operativi ad una *task force* da istituire nell'ambito dell'Unione per il Mediterraneo, che evidentemente si intende valorizzare in quanto partner dell'iniziativa, risponda pienamente all'esigenza di efficacia e di rapidità delle funzioni che tale organismo dovrebbe svolgere. Non appare peraltro chiaro se l'intervento della Commissione europea, che riferirebbe alle altre istituzioni dell'UE, dovrà basarsi sul lavoro istruttorio svolto dalla *task force* oppure procederà del tutto autonomamente;

e) per quanto concerne il primo degli obiettivi indicati (uno spazio marittimo più sicuro e protetto), occorre procedere in tempi rapidi a tradurre concretamente sul piano operativo alcune delle iniziative recentemente adottate, in particolare dall'UE, quali la costituzione della Guardia costiera e di frontiera europea e la realizzazione di partenariati operativi con i Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo per prevenire e contenere i flussi migratori verso la sponda settentrionale;

f) occorre, inoltre, assicurare un rafforzamento degli scambi di dati ed informazioni sul traffico marittimo, che appare in molte aree addirittura congestionato, anche al fine di prevenire e ridurre i danni dell'inquinamento marittimo, spesso provocati dagli incidenti occorsi;

g) per quanto concerne il secondo degli obiettivi indicati (un'economia blu intelligente e resiliente), occorre individuare e attivare tutti gli strumenti più efficaci e rapidi per promuovere un rinnovo delle flotte, in particolare delle imbarcazioni utilizzate per la pesca, così come aggiornare e modernizzare le strutture per l'accoglienza turistica, anche attraverso forme di partenariato tra le due sponde della regione e la definizione di pacchetti condivisi di servizi turistici;

h) sarebbe inoltre opportuno individuare programmi specifici, con relative risorse finanziarie, volti a promuovere l'ammodernamento, il potenziamento e la realizzazione di nuovi porti turistici, nel rispetto delle compatibilità ambientali, in

modo tale da favorire un aumento delle presenze nelle località di turismo costiero;

i) con riferimento ai profili di *governance* del mare, appare sicuramente condivisibile l'obiettivo che la Commissione europea si prefigge di creare un assetto istituzionale che garantisca una maggiore efficacia degli interventi e delle strategie, senza tuttavia pregiudicare le competenze e le conoscenze tecniche specifiche. A tal fine, potrebbe risultare opportuno pervenire ad una semplificazione degli assetti attraverso l'individuazione di moduli organizzativi che promuovano un effettivo coordinamento fra le diverse amministrazioni competenti evitando incoerenze, sovrapposizioni e conflitti.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 440 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	39

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico. Testo unificato C. 76 e abb. (<i>Parere alle Commissioni riunite II e XII (Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	40

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 440.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2017.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, presente una proposta di parere favorevole, di cui raccomanda l'approvazione.

Emanuele COZZOLINO (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo, richiamando le considerazioni svolte nella precedente seduta.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) chiede al relatore se altre associazioni abbiano richiesto di essere ammesse al riparto dei contributi.

Emanuele FIANO, (PD) rileva una certa differenza tra le associazioni, per quanto riguarda la loro natura sociale e le finalità perseguite, chiede informazioni al

relatore circa la modalità di ripartizione delle risorse tra di esse.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, fa notare che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere su un provvedimento che concerne un riparto di stanziamenti da erogare ad associazioni già individuate dalla disciplina legislativa vigente, la quale stabilisce, a tal fine, una specifica procedura. Precisato che tali stanziamenti, peraltro, sono quantificati annualmente nella legge di bilancio, evidenzia che il provvedimento, seguendo una prassi consolidata, ha fatto riferimento per il riparto degli stanziamenti alla proporzione prevista dalla normativa vigente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

La seduta comincia alle 14.35

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico.

Testo unificato C. 76 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD) *relatore*, rileva che il testo unificato in esame è stato adottato come testo base dalle commissioni riunite II e XII il 26 luglio scorso, dopo che l'Assemblea della Camera, nella seduta del 6 ottobre 2016, aveva deliberato il rinvio in commissione della proposta di legge C. 3235 iscritta in quota opposizione,

su richiesta del gruppo SI-SEL, nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In seguito a tale invio, le Commissioni riunite II e XII hanno deliberato di abbinare nuovamente alla proposta di legge C. 3235 le proposte di legge precedentemente disabbinata.

Avviato nuovamente l'esame in sede referente, il 26 luglio scorso le Commissioni riunite hanno deliberato l'adozione quale testo base della proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto, sul quale sono state approvate alcune proposte emendative.

Procede quindi all'illustrazione del contenuto del testo quale risultante dagli emendamenti approvati. Il provvedimento, composto da 10 articoli, disciplina l'utilizzazione della *cannabis* per uso terapeutico. Le finalità dell'intervento normativo, definite dall'articolo 1, comma 1, sono le seguenti: regolamentare l'uso dei medicinali a base di *cannabis*, garantendone l'equità nell'accesso da parte dei pazienti mediante la fissazione di criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della *cannabis*, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti. Le maggiori novità rispetto a quanto disposto dal decreto ministeriale 9 novembre 2015, che attualmente disciplina la materia, sono le seguenti: individuazione, con decreto del Ministro della salute, di altre strutture, oltre allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, per la coltivazione e trasformazione della *cannabis* ad uso medico; previsione che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore; promozione della conduzione di studi pre-clinici, clinici, osservazionali ed epidemio-

logici sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*; il loro finanziamento potrà essere previsto all'interno delle risorse che l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destina alla ricerca indipendente in materia di sperimentazione clinica. Vengono inoltre promossi studi di tecnica farmaceutica presso le università e studi di genetica delle varietà vegetali di *cannabis* presso istituti di ricerca; definizione di ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico sulla base delle evidenze scientifiche, e loro autorizzazione con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità; inserisce i preparati di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte) nell'Allegato III-bis del Testo unico sugli stupefacenti, in modo che possano usufruire delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore; riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento per i medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte).

Passando più nel dettaglio al contenuto del provvedimento, l'articolo 1, al comma 2, chiarisce che il provvedimento in esame si applica ai medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* sulla base delle indicazioni e delle garanzie stabilite dall'Organismo statale per la *cannabis*, di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2015, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.

L'articolo 2 specifica che per uso medico si intende l'assunzione di medicinali a base di *cannabis* che il medico curante prescrive dopo la valutazione del paziente e la diagnosi, per una opportuna terapia.

L'articolo 3 disciplina le modalità di prescrizione. Il comma 1 dell'articolo in esame chiarisce che il medico può prescrivere, a carico del Servizio sanitario nazionale, preparazioni magistrali a base di *cannabis* per la terapia del dolore (ai sensi della legge n. 38 del 2010) e per gli altri impieghi previsti dall'Allegato al decreto ministeriale 9 novembre 2015. L'articolo aggancia la rimborsabilità delle pre-

parazioni magistrali a base di *cannabis* alle disponibilità del Fondo sanitario ovvero al finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato. Attualmente, il decreto ministeriale 9 novembre 2015 subordina la rimborsabilità delle preparazioni magistrali a base di *cannabis* alle indicazioni emanate da parte delle regioni o province autonome. Sul punto, si ricorda che solo alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto) erogano a carico del SSN la *cannabis* ad uso terapeutico. Si segnala comunque, che anche le normative regionali che disciplinano l'erogazione dei medicinali a carico dei propri Servizi sanitari regionali (Ssr), presentano una notevole disomogeneità: in alcuni casi i provvedimenti si limitano a recepire quanto già stabilito dalla normativa nazionale, soprattutto dal decreto ministeriale 9 novembre 2015, in altri sono previste delle specifiche competenze regionali circa l'informazione al personale medico, in altri casi ancora vengono previste iniziative quali l'avvio di progetti pilota per la coltivazione a scopi terapeutici attraverso la stipula di convenzione con enti e soggetti autorizzati. La situazione è ancora più complessa rispetto alle modalità di richiesta all'estero dei preparati, in quanto alcune AUSL permettono l'importazione dei cannabinoidi direttamente dall'Olanda richiedendo al paziente solamente il pagamento di una quota per le spese burocratiche di importazione e gestione della richiesta. Pertanto, il comma in esame intende rendere uniforme su tutto il territorio nazionale il regime di rimborsabilità dei preparati ad uso medico della *cannabis*, purché gli stessi siano utilizzati per le indicazioni specificate nell'allegato al decreto ministeriale 9 novembre 2015.

Il secondo periodo del comma 1 chiarisce che il medico può prescrivere le predette preparazioni magistrali anche per altri impieghi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 1998, ma al di fuori del regime di rimborsabilità (prescri-

zione della *cannabis* terapeutica su ricettario privato del medico: ricetta « bianca » valida per l'acquisto esclusivamente a pagamento). Il successivo comma 2 disciplina le modalità di prescrizione, chiarendo che, nella ricetta, il medico deve indicare: il codice alfanumerico assegnato al paziente; la dose prescritta; la posologia; le modalità di assunzione. La prescrizione deve recare, altresì, la data di rilascio, la durata del trattamento, che in ogni caso non può essere superiore a tre mesi, nonché la firma e il timbro del medico che l'ha rilasciata.

L'articolo 4 disciplina le modalità di monitoraggio delle prescrizioni impegnando le regioni e le province autonome a fornire annualmente all'Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati per patologia, età e sesso dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di *cannabis*. Ogni regione e provincia autonoma potrà stabilire le modalità di trasmissione, da parte dei medici prescrittori, dei dati, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità alle disposizioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Le regioni e le province autonome provvedono alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di *cannabis*, con particolare riferimento ai risultati delle terapie, nell'ambito delle attività di monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza, coordinate dall'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 5 riguarda la programmazione del fabbisogno nazionale e impegna le regioni e le province autonome, a comunicare annualmente, entro il 31 maggio, all'Organismo statale per la *cannabis*, la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* di cui necessitano per l'anno successivo. In base alla Convenzione Unica sulle sostanze stupefacenti del 1961, ogni anno i governi hanno l'obbligo di fornire all'INCB (*International Narcotics Control Board*) la previsione del fabbisogno di sostanze stupefacenti necessarie per l'intero anno successivo (cosiddette stime). Attualmente, le regioni e le

province autonome, entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, predispongono la richiesta delle quote annuali necessarie di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* per la quota di fabbricazione per l'anno successivo, sulla base dei fabbisogni dei pazienti in trattamento e di eventuali incrementi per nuove esigenze di trattamento.

L'articolo 6 disciplina la produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico. Il comma 1 prevede che, sulla base dell'effettivo fabbisogno nazionale, determinato ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento in esame, lo SCFM, autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di *cannabis* in « *Good Manufacturing Practice* » (GMP), provveda alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici. Per assicurare la disponibilità sul territorio nazionale di *cannabis* ad uso medico e per garantire la continuità terapeutica dei pazienti in trattamento, il successivo comma 1-bis dispone che l'Organismo statale per la *cannabis* possa autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo SCFM di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie. Il comma 2 prevede che, qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo SCFM, con decreto del Ministro della salute, possono essere individuati uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione e alla trasformazione della *cannabis* ad uso medico. Tali strutture dovranno essere soggette all'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento. Ai sensi del comma 3, lo Stabilimento, al fine di agevolare l'assunzione da parte dei pazienti, provvede a sviluppare nuove preparazioni vegetali a base di *cannabis*; esso rimane l'unico responsabile della produzione delle preparazioni vegetali a base di

cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie per la dispensazione dietro ricetta medica non ripetibile.

L'articolo 7, in tema di campagne di informazione, prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e l'Istituto superiore di sanità (ISS) producano, con cadenza semestrale, contributi sullo stato dell'arte delle evidenze scientifiche in materia di uso medico della *cannabis*, finalizzati alla promozione della conoscenza e della diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*. Il Ministero della salute, attraverso l'Organismo statale per la *cannabis*, è tenuto a pubblicare tale contributi sul proprio portale istituzionale. L'allegato al decreto ministeriale del novembre 2015 già prevede che il Ministero della salute promuova la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato delle preparazioni magistrali a base di *cannabis*, sulla base dei pareri dell'AIFA e dell'Istituto superiore di sanità, per quanto di rispettiva competenza, al fine della formazione dei medici e dei farmacisti e dell'informazione ai pazienti.

L'articolo 7-bis in tema di formazione del personale medico, sanitario e socio-sanitario, prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua disponga che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e socio-sanitario, impegnato nella terapia del dolore (ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge n. 38 del 2010) sia realizzato anche attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

L'articolo 8 intende favorire la ricerca sull'uso appropriato dei preparati medicinali a base di *cannabis*. A tal fine, viene promossa la conduzione di studi pre-clinici, clinici, osservazionali ed epidemiologici sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* condotti, nell'ambito delle attività di ri-

cerca, da Università e società medico-scientifiche secondo la normativa vigente, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente in materia di sperimentazione clinica, di cui al decreto-legge n. 268 del 2003. Allo stesso fine, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le università e studi di genetica delle varietà vegetali di *cannabis* presso istituti di ricerca. Il comma 2 stabilisce che ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico, definiti sulla base delle evidenze scientifiche, devono essere autorizzati con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.

L'articolo 9 dispone alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Tutti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti in cinque tabelle che vengono aggiornate ogni qualvolta si presenti la necessità di inserire una nuova sostanza o di variarne la collocazione o di provvedere ad una eventuale cancellazione. I medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate sono inclusi nell'Allegato III bis. Nelle prime quattro tabelle, collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti, sono elencate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale e nazionale. Nella tabella dei medicinali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti e psicotrope di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario ed il regime di dispensazione ad uso di medici, farmacisti e operatori del settore farmaceutico.

L'articolo 10 assoggetta i medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture) all'aliquota IVA ridotta del 5 per cento. L'intervento legislativo è attuato aggiungendo il numero 1-*quater* alla tabella A, parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1972.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento è diretto a disciplinare la coltivazione e la somministrazione della

cannabis ad uso medico e la trasmissione di dati a tale fine. La materia trattata, pertanto, appare riconducibile da una parte alla materia « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*) e, dall'altra parte, alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà

legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (Atto n. 440).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel

capitolo 2309 – piano gestionale 1 (atto n. 440);

visti, in particolare, i rendiconti annuali dell'attività svolta dalle associazioni combattentistiche allegati all'atto in titolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico (Testo unificato C. 76 e abb.).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato C. 76 e abb., recante « Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico »;

considerato che le norme da esso recate appaiono riconducibili, da una parte, alla materia « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e

locale », che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*) e, dall'altra parte, alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari. COM (2017) 341 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	41
Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011. COM (2017) 344 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>) .	43
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	47

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari. COM (2017) 341.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIpI), *relatore*, fa presente che la Commissione

avvia, nella seduta odierna, l'esame di due provvedimenti della Commissione europea che ha per oggetto il funzionamento di ECRIS, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, entrato in funzione nell'aprile 2012 sulla base di due decisioni GAI del Consiglio del 2009. Il sistema si basa su una struttura decentrata di interconnessione che consente agli Stati membri di scambiarsi in tempi brevi informazioni relative alle condanne penali definitive adottate nell'UE a carico dei cittadini europei e, per lo meno in linea teorica, anche dei cittadini di Stati terzi.

Osserva che, in sintesi, il sistema prevede che lo Stato membro che emette una decisione definitiva penale debba comunicarlo allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata, il quale conserva a sua volta la notizia nel proprio casellario al fine di poter rendere acces-

sibile questo genere di informazione a tutti gli Stati membri che ne facciano richiesta; tale scambio di informazioni è, in realtà, consentito solo ai fini di un procedimento penale o ad altri fini previsti dal diritto nazionale (è il caso di richieste di casellari in sede di procedimenti amministrativi, come concorsi o bandi pubblici, o ancora in caso di assunzioni e concessioni di licenze).

Precisa che la Relazione sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari è stata realizzata sulla base di dati statistici raccolti automaticamente dal sistema e inviate dagli Stati membri alla Commissione europea con cadenza mensile.

Rammenta che l'analisi di ECRIS viene avviata dalla Commissione europea prendendo in considerazione anzitutto il livello di interconnessione raggiunto tra gli Stati membri che partecipano al sistema. La Commissione europea rileva che ciascuno Stato membro scambia informazioni almeno con un altro Stato membro ma, nel contempo, nessuno Stato membro scambia informazioni con tutti gli altri 27 Stati membri, essendo stato realizzato solo il 76 per cento del numero complessivo di interconnessioni possibili.

Fa presente che la Relazione si sofferma in modo diffuso sul volume degli scambi di messaggi tra Stati nel quinquennio 2012-2016: sono incluse tra i messaggi principalmente le notifiche di nuove condanne agli Stati di cittadinanza dell'interessato, le richieste di informazioni e le risposte a tali richieste. Dai 300.000 messaggi scambiati da tutti gli Stati membri interconnessi alla fine del 2012, il dato è salito a quasi 2 milioni nel 2016, con una media di 165.000 messaggi al mese. La Commissione europea, non manca di precisare che esistono tuttavia significative differenze tra gli Stati membri in termini di attività e di carico di lavoro in ambito ECRIS sia nel volume complessivo dei messaggi, sia con riferimento al tipo di informazioni prevalentemente scambiate.

Con riferimento ai dati relativi all'Italia, rammenta che la Relazione rileva nel 2016 una significativa differenza tra il volume delle notifiche di nuove decisioni finali trasmesse dall'Italia agli Stati di cittadinanza dei condannati (circa 63 mila), il dato relativo alle risposte a domande di casellari relativi a cittadini italiani da parte di altri Stati membri (circa 8 mila) e ancora più marcatamente quello concernente le richieste di informazioni che il nostro Paese trasmette agli altri Stati membri (meno di 40). Il disallineamento tra Stati membri nell'uso di ECRIS rappresenta per la Commissione europea un elemento di preoccupazione, atteso che l'eventualità di condanne non notificate e quindi non registrate negli Stati membri di cittadinanza consente agli autori dei reati di eludere le conseguenze del loro passato criminale.

Ricorda che la Relazione definisce, altresì, il rapporto tra le richieste ai fini di un procedimento penale e le richieste a fini diversi dal 2012 al 2016. In particolare, nel periodo di funzionamento di ECRIS, mediamente l'81 per cento delle richieste è stato trasmesso ai fini di procedimenti penali e il 19 per cento a fini diversi.

Emerge tuttavia un significativo aumento negli ultimi anni delle richieste di informazioni ai fini diversi dall'esistenza di un procedimento penale considerato che, mentre nel periodo 2012-2014 la percentuale di richieste a fini diversi è rimasta stabile, nel 2016 tale dato è salito dal 19 per cento al 22 per cento, per un volume di 79.000 richieste. La Commissione europea rileva, infine, che una risposta a una richiesta di informazioni su tre rivela l'esistenza di precedenti penali (nel 2016 si tratta, in valori assoluti, di 105 mila risposte).

Segnala che il dato sul quale la Commissione europea ha prodotto una riflessione maggiormente approfondita è senz'altro quello relativo allo scarso uso di ECRIS nei confronti dei cittadini di Stati terzi (solo il 10 per cento delle richieste degli Stati membri). La Commissione europea ritiene che ciò dipenda dalla man-

canza di una procedura o un meccanismo ad hoc che consenta di realizzare efficacemente tale genere di operazione. In particolare, gli Stati membri non sono attualmente in grado di stabilire *ex ante* quale Stato membro possieda informazioni relative a condanne penali definitive a carico di cittadini non UE, per cui sono obbligati a inoltrare « richieste generalizzate » a tutti gli altri Stati membri, anche a quelli (la maggioranza) non in possesso di informazioni utili, con un significativo onere amministrativo che finisce per scongiurare questo genere di istanze. All'atto pratico gli Stati membri finiscono per fare affidamento soltanto sulle informazioni contenute nei rispettivi casellari giudiziari nazionali.

Rammenta che la Commissione europea ha inizialmente elaborato un rimedio a tale disfunzione presentando, nel gennaio del 2016 una proposta di direttiva recante una disciplina istitutiva di un procedimento di scambio decentrato di informazioni sulle condanne a carico dei cittadini di paesi terzi. Tale approccio è stato successivamente rafforzato dalla Commissione europea, la quale, con la proposta di regolamento che la Commissione si accinge ad esaminare, mira a realizzare un sistema informativo centralizzato che consenta di risalire in tempi celeri allo Stato membro in possesso delle informazioni sulle condanne penali a carico di un cittadino extra UE.

Allo stato, le due proposte si completerebbero e integrerebbero a vicenda: da un lato, la proposta di regolamento creerebbe una nuova piattaforma informatica recante un archivio comune di dati relativi all'identità, con particolare riferimento ai dati biometrici (impronte digitali e immagini facciali), che, nel disegno della Commissione, dovrebbe rafforzare la cosiddetta interoperabilità dei sistemi nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria penale; dall'altro, la proposta di direttiva garantirebbe invece che lo scambio di informazioni sui casellari sia effettuato allo stesso modo sia per i cittadini di stati terzi sia per i cittadini UE.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011. COM (2017) 344.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano DAMBRUOSO (Misto-CIP), *relatore*, in riferimento al provvedimento in discussione rammenta che la proposta in esame è adottata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera *d*), del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ai sensi del quale il Parlamento e il Consiglio, secondo il procedimento legislativo ordinario (che attribuisce funzioni legislative di pari grado ad entrambe le istituzioni legislative), adottano misure intese a facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

Fa presente che il ricorso allo strumento del regolamento viene giustificato dalla Commissione europea in ragione del fatto che il sistema centrale di cui si prevede l'istituzione sarebbe gestito dall'Agenzia europea EU-LISA e la relativa disciplina modifica l'attuale regolamento (UE) n. 1077/2011. L'utilizzo del regolamento offre, inoltre, il duplice vantaggio di essere direttamente applicabile senza necessità di norme di trasposizione a livello nazionale, e di essere obbligatorio in tutti i suoi elementi, garantendo in tal modo un'applicazione uniforme delle relative norme e la loro simultanea entrata in vigore in tutta l'UE.

Venendo ai contenuti principali della proposta, e rinviando all'analisi di dettaglio contenuta nella documentazione predisposta dagli Uffici, rileva che la nuova disciplina include 39 articoli distribuiti in sei capi.

Precisa che le disposizioni generali, contenute nel primo capo, riguardano l'oggetto e l'ambito della disciplina, nonché le definizioni di riferimento e l'architettura tecnica del sistema ECRIS TN. In particolare, la proposta istituisce un sistema per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi (« sistema ECRIS-TCN »), e definisce le condizioni alle quali le autorità competenti possono usare tale piattaforma.

Rileva che la proposta precisa, inoltre, che il futuro regolamento si applicherà al trattamento delle informazioni sull'identità dei cittadini di paesi terzi e non alle informazioni relative alle loro condanne, disciplinate dalla decisione quadro 2009/315/GAI modificata dalla direttiva proposta dalla Commissione nel 2016. Le definizioni di riferimento replicano parzialmente quelle previste dall'attuale quadro giuridico di ECRIS. Sono previste, tra l'altro, le definizioni di « condanna », di « cittadino di paese terzo » e di « autorità competenti » (tra queste ultime le autorità centrali designate da ciascuno Stato membro e gli organi dell'Unione competenti per accedere al sistema ECRIS-TCN: Eurojust, Europol e – al momento prevista solo *de iure* condendo – la Procura europea).

Rammenta che il capo II disciplina l'inserimento e l'uso dei dati da parte delle autorità centrali. È in particolare previsto l'obbligo a carico dello Stato membro che emette la condanna, di creare per ciascun cittadino di paese terzo condannato un record di dati nel sistema ECRIS-TCN centrale non appena possibile dopo l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale nazionale (articolo 5). Le informazioni contenute nel record comprendono: i dati alfanumerici e i dati relativi alle impronte digitali (articolo 5). La proposta prevede che il record di dati possa con-

tenere anche le immagini del volto del cittadino di paese terzo condannato, definendo, altresì, un regime specifico per tale tipologia di informazione (articolo 6). L'articolo 7 disciplina le modalità di utilizzo del sistema ECRIS-TCN per individuare lo Stato membro o gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali, al fine di ottenere informazioni sulle precedenti condanne tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari. È previsto, in particolare, l'obbligo per gli Stati membri di avvalersi del sistema ECRIS-TCN in caso di richiesta di informazioni sulle precedenti condanne di cittadini di paesi terzi conformemente al diritto nazionale e di dar seguito a tutti i riscontri positivi (hit) con gli Stati membri individuati tramite il sistema ECRIS. Tale obbligo riguarda sia le richieste di informazioni ai fini di un procedimento penale sia quelle dirette ad altri scopi pertinenti.

Precisa che il capo III regola la conservazione e la modifica dei dati, essenzialmente confermando la stessa logica adottata dalla decisione quadro per i cittadini dell'UE. Ciascun record di dati individuale deve essere conservato nel sistema centrale fintanto che i dati relativi alla o alle condanne pronunciate a carico dell'interessato sono conservati nel casellario giudiziale nazionale (articolo 8); gli Stati membri devono inoltre verificare l'esattezza dei dati trasmessi al sistema centrale e di rettificarli, ovvero di aggiornarli in caso di modifiche dei casellari giudiziari nazionali apportate in un secondo tempo (articolo 9).

Rammenta che il capo IV contiene le disposizioni relative allo sviluppo, al funzionamento e alle responsabilità relative al sistema ECRIS-TN, ripartite tra l'Agenzia EU-LISA e gli Stati membri (articoli 11 e 12). La proposta conferisce, infine, alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi per il funzionamento del sistema ECRIS-TCN (articolo 10).

Fa presente che il capo V (Diritti e vigilanza in materia di protezione dei dati) contiene una serie di disposizioni volte a designare il titolare e il responsabile del

trattamento, a stabilire le finalità dello stesso, e a regolare il diritto di accesso, rettifica e cancellazione da parte dei cittadini di paesi terzi interessati (articoli 21-23). Sono previsti, in particolare, obblighi di cooperazione tra le autorità centrali e le autorità di controllo al fine di garantire tali diritti (articolo 24), e mezzi di ricorso a disposizione dei cittadini di paesi terzi interessati ai quali sia stato impedito l'esercizio di tali facoltà (articolo 25). Sono, infine, definite norme riguardanti la vigilanza da parte delle autorità di controllo e del Garante europeo della protezione dei dati (articoli 26, 27 e 28).

Rammenta, in fine, che il VI ed ultimo capo della proposta contiene le disposizioni finali. In particolare, è affidato ad EU-LISA il compito di predisporre statistiche riguardanti il sistema ECRIS-TCN, sostanzialmente sulla base dei dati forniti obbligatoriamente dagli Stati membri (articolo 30); l'articolo 31 regola, infine, la ripartizione delle spese circa l'istituzione e il funzionamento del sistema, le connessioni allo stesso, e le altre spese. Infine, gli Stati membri dovranno comunicare ad EU-LISA i nominativi delle rispettive autorità centrali (articolo 32), mentre la Commissione sarà obbligata a stabilire la data a decorrere dalla quale il sistema ECRIS-TCN entrerà in funzione, una volta che siano soddisfatte una serie di condizioni precisate dal regolamento (articolo 33). L'attuazione del regolamento a livello nazionale è prevista entro il termine di 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

Segnala, infine, che nella relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012 il Governo ha espresso un generale apprezzamento per la proposta di regolamento che risponderebbe alle sollecitazioni più volte espresse in sede di Consiglio europeo e di Consiglio giustizia e affari interni affinché si migliori l'attuale sistema ECRIS, e che sarebbe pienamente rispondente ai principi UE di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità. Il Governo considera la proposta conforme all'interesse nazionale anche alla luce della possibilità che essa offrirà all'Italia, come agli altri Paesi membri, di prendere in consi-

derazione eventuali precedenti condanne di cittadini di Paesi terzi anche in relazione a decisioni da assumere in materie di rimpatrio e respingimento di soggetti che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Il Governo afferma, dunque, di aver manifestato il proprio apprezzamento nelle sedi negoziali europee, pur consapevole della necessità che l'adozione del regolamento implicherà un aggiornamento del sistema informativo del casellario (SIC) e dovrà essere effettuata in stretta cooperazione con il Ministero dell'interno ai fini dell'acquisizione delle impronte digitali.

Evidenzia in conclusione, che tali misure, ove approvate, consentiranno al nostro Paese di accedere ad informazioni utili soprattutto nei procedimenti di rimpatrio e di respingimento di soggetti che possono costituire una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Precisa che l'adozione del regolamento richiederà certamente un aggiornamento del sistema informativo del casellario (SIC), da realizzare in stretta cooperazione con il Ministero dell'interno ai fini dell'acquisizione delle impronte digitali e con probabili costi aggiuntivi non quantificabili, ma l'obiettivo da raggiungere è troppo importante in un'ottica di sicurezza e prevenzione e occorre un impegno effettivo per realizzarlo nei prossimi due anni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva la necessità che l'Esecutivo fornisca elementi informativi in merito allo stato dei negoziati concernenti la proposta di regolamento in discussione ed allo svolgimento del relativo *iter*. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2017.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Mo-

rani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (*vedi allegato*), che tiene conto dei rilievi formulati dal deputato Ferraresi nel corso della seduta del 13 settembre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.C. 423-A ed abb.).

PROPOSTA DI PARERE

La II Commissione

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, che reca una serie di modifiche al Codice della Strada;

rilevato che:

l'articolo 7 del provvedimento interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 93-bis nel Codice della Strada. Tale nuovo articolo, al comma 1, prevede il divieto per i soggetti residenti in Italia da più di sessanta giorni di circolare alla guida di veicoli immatricolati all'estero, «salva l'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia (...), nel rispetto del codice doganale comunitario»;

tale ultimo inciso, considerato che la massima parte delle truffe in materia assicurativa è commessa proprio attraverso veicoli immatricolati all'estero, concessi in *leasing* o in locazione da parte di imprese straniere, non appare coerente con la *ratio* della disposizione, che è diretta ad assicurare il contrasto all'elusione della tassa automobilistica, nonché alle frodi assicurative;

sembra, infatti, non essere precluso dalla disciplina europea imporre l'imma-

tricolazione di un veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea, con il vincolo di prevedere termini ragionevoli per l'immatricolazione dello stesso;

ritenuto che:

la *ratio* dell'articolo 11 del nuovo testo unificato, che introduce disposizioni di contrasto all'uso improprio di *smartphone* e di altri dispositivi elettronici, è quella di sanzionare esclusivamente l'utilizzo di *smartphone* durante la marcia e pertanto in forme tali da compromettere l'attenzione alla guida e che implicino l'uso delle mani. L'utilizzo di un navigatore satellitare, che dovrebbe essere impostato prima della partenza per indicare il percorso da seguire, non costituisce, pertanto, alle condizioni sopra indicate, un pericolo per la circolazione;

osservato che:

l'articolo 13-ter del provvedimento, alla lettera g)-ter, modifica le modalità di accertamento e comunicazione della violazione delle norme in materia di revisione e di assicurazione obbligatoria, indicando i casi in cui le violazioni del codice della strada possono non essere oggetto di contestazione immediata e contestualmente prevedendo, in relazione a tali fattispecie, la possibilità di utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, omologate o approvate per il funzionamento completamente automatico, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati. La norma in discussione non pone alcuna questione di

violazione della *privacy*, limitandosi a definire il valore probatorio assunto dalla documentazione fotografica prodotta (che costituisce un atto di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981), in particolare in relazione al fatto che un veicolo, non coperto da assicurazione o non revisionato, abbia circolato su strada in un determinato momento. Si rammenta, peraltro, che la medesima *ratio* è già presente nell'attuale formulazione della lettera *g-ter*) del comma 1-*bis* dell'articolo 201 del Codice della strada, che viene novellato proprio dall'articolo 13-*ter*;

il medesimo articolo 13-*ter* novella altresì il contenuto dell'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (« Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività »), eliminando l'obbligo di regolarizzare, entro 15 giorni, la posizione assicurativa da parte di coloro che risultino proprietari dei veicoli inseriti nell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi. Si prevede, inoltre, in luogo della comunicazione ai rispettivi proprietari dei mezzi, la pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, dando sul medesimo sito l'informazione ai proprietari dei veicoli delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione. Si dispone, infine, che l'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione venga messo a disposizione delle prefetture e degli organi di polizia;

al riguardo, al fine di scongiurare la possibilità di equivoci interpretativi, appare opportuno chiarire le modalità ed i termini decorsi i quali, successivamente alla pubblicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posi-

zione debba essere trasmesso alle prefetture e agli organi di polizia. Qualora, invece, l'intento sia di pubblicare l'elenco e contestualmente inviare l'elenco agli organi sopra indicati, andrebbe prevista espressamente tale modalità;

osservato infine che:

l'articolo 13-*quater* del testo unificato, nel modificare l'articolo 206, comma 1, del Codice della strada, riduce l'interesse dovuto in caso di ritardo nel pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del medesimo Codice;

la disposizione oggetto di novella risale ad un'epoca nella quale il tasso di inflazione annuo in Italia era assai più elevato rispetto a quello attuale (nel 1981 l'inflazione si attestava, infatti, al 17,99 per cento). Si è pertanto ritenuto opportuno riponderare il tasso di interesse in considerazione dell'attuale livello di inflazione, al fine di evitare che l'effetto dell'applicazione dello stesso tasso sia obiettivamente sproporzionato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 7, capoverso articolo 93-*bis*, comma 1, sopprimere le parole da: « l'ipotesi » sino a « nonché »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 13-*ter*, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare se la trasmissione agli organi di polizia e delle prefetture dell'elenco dei proprietari dei veicoli a motore che risultino sprovvisti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi sia successiva alla pubblicazione del predetto elenco sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e trasporti e segua alla mancata regolarizzazione oppure se la trasmissione stessa sia contestuale, in tale ultimo caso precisandone tempi e modalità.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224-A Governo	49
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227-A Governo	49

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 27 settembre 2017.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	50
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	50
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	55
Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 80 (<i>Esame e rinvio</i>)	51
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	53
7-01326 Rizzo: Sull'utilizzo di droni per attività di deterrenza e prevenzione dei reati contro il patrimonio ambientale (<i>Discussione e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.
C. 679 Palmizio.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2015.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, ricorda che l'esame del

provvedimento è iniziato il 12 febbraio 2015 ed è proseguito nei mesi successivi fino alla discussione degli emendamenti. Quindi, il 18 novembre 2015, il testo, che non è stato modificato, è stato inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva. I lavori sono stati dunque sospesi in attesa dei pareri.

Comunica, quindi, che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con due osservazioni; la Commissione Finanze, parere favorevole con un'osservazione; la Commissione Lavoro, parere di nulla osta. La Commissione Bilancio ha invece chiesto al Governo una relazione tecnica sugli oneri finanziari del provvedimento, acquisita la quale ha espresso – il 13 settembre 2017 – parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Nella funzione di relatore presenta, dunque, quattro proposte emendative che recepiscono i pareri delle altre Commissioni (*vedi allegato*), ricordando che in questa fase non sono possibili altre modifiche del testo, a meno di voler riaprire il termine per la presentazione di emendamenti ed inviare nuovamente il testo alle Commissioni in sede consultiva.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ricorda che il rallentamento dell'esame del provvedimento è stato causato anche dall'esigenza di attendere, per ragioni di coordinamento, prima l'esito dell'*iter* del disegno di legge C. 4022, già approvato dal Senato, e poi l'entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, i quali due provvedimenti contengono norme sulla promozione a titolo onorifico dei militari in servizio permanente effettivo.

Ciò premesso, conferma l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di legge in esame, sottolineando che sarà tuttavia necessaria nelle fasi successive del dibattito una riflessione su alcuni punti del provvedimento, per assicurare il necessario equilibrio tra le promozioni degli ufficiali di complemento e quelle degli

ufficiali in servizio permanente. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti presentati dal presidente per il recepimento dei pareri delle altre Commissioni.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) accoglie con favore la disponibilità manifestata dal sottosegretario Rossi e, riservandosi di valutare le proposte di modifica che il Governo avanzerà, auspica una rapida e positiva conclusione dell'*iter* del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.1, 3.1, 4.1 e 4.2 (*vedi allegato*); delibera quindi di conferire al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.

Doc. XXII, n. 80.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Guido GALPERTI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione difesa ha esaminato nel 2015 due proposte – la prima presentata dal gruppo di Sinistra, ecologia, libertà (Doc. XXII, n. 9 Duranti e altri), la

seconda dal gruppo del Movimento 5 Stelle (Doc. XXII, n. 39 Lorefice e altri) – per l’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta in titolo. Ricorda, altresì, che all’esito di quel dibattito la Commissione approvò un testo unificato sul quale convennero tutti i gruppi. Successivamente, il 30 giugno 2015, l’Assemblea deliberò l’istituzione della Commissione d’inchiesta, fissando il termine per la conclusione dei suoi lavori a ventiquattro mesi dal momento della sua costituzione, avvenuta il 17 dicembre 2015. Allo stato, dunque, la Commissione cessa il suo mandato il 16 dicembre 2017.

Osserva che, al di là delle differenti opinioni che si possono avere sul merito dei risultati da essa raggiunti, è indubbio che la Commissione abbia lavorato in modo intenso e serio. Essa ha proceduto ai suoi lavori in questi due anni sulla base di un programma di lavoro articolato su specifici filoni di inchiesta ed è giunta all’approvazione di due relazioni intermedie: la prima, in data 26 maggio 2016, sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela previdenziale nelle Forze armate; la seconda, in data 19 luglio 2017, sull’attività d’inchiesta in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale nelle Forze armate. Al riguardo precisa che la delibera istitutiva prevedeva la presentazione di una sola relazione intermedia, alla scadenza del primo anno di attività, oltre che della relazione finale a conclusione dei lavori della Commissione.

Evidenzia, quindi, che – come emerge dalla relazione di accompagnamento dell’atto in esame – oggi, a meno di tre mesi dalla scadenza, la Commissione si trova ad aver concluso solo in parte l’istruttoria tecnica preliminare alla definizione delle conclusioni dell’inchiesta. Perché la Commissione possa disporre di un ulteriore periodo di lavori per mettere a punto la fase conclusiva della sua attività, alcuni componenti della Commissione, a cominciare dal suo presidente, il deputato Scanu, si sono fatti promotori di un’iniziativa – quella oggi in discussione – volta per l’appunto a prorogare la durata della Commissione fino al termine della legisla-

tura. In sintesi, l’atto in esame consiste nella proposta di modificare l’articolo 4, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati istitutiva della Commissione d’inchiesta, che contiene la disposizione sul termine dell’inchiesta, al fine di prorogare la durata della Commissione, che come detto scade il 16 dicembre, fino al termine della XVII legislatura. Conseguentemente viene proposta anche una modifica dell’articolo 6, comma 1, della stessa deliberazione, per attribuire alla Commissione le risorse finanziarie necessarie alla prosecuzione della sua attività fino alla fine della legislatura.

Conclude sottolineando che la proroga consentirebbe alla Commissione d’inchiesta di concludere agevolmente il lavoro finora svolto, approvando un documento finale riassuntivo dei vari filoni d’indagine vagliati.

Donatella DURANTI (MDP) ringrazia il relatore per aver riconosciuto la serietà del lavoro svolto dalla Commissione d’inchiesta, di cui fa parte, e per la sensibilità dimostrata nei confronti delle problematiche oggetto dell’indagine svolta.

Auspica, quindi, che l’esame della proposta possa proseguire speditamente, anche per dare alla Commissione d’inchiesta certezza sui tempi dei quali può effettivamente disporre per la conclusione del suo lavoro.

Gianluca RIZZO (M5S) si associa alle considerazioni della deputata Duranti, considerando fondamentale disporre la proroga della durata della Commissione d’inchiesta. Evidenzia, inoltre, come i lavori da questa condotti abbiano portato ad importanti risultati, che rappresentano un notevole passo in avanti anche rispetto a quanto appurato dalle precedenti Commissioni d’inchiesta sulla stessa materia.

Paola BOLDRINI (PD) ringrazia, a sua volta, il relatore per aver puntualmente focalizzato l’impegno profuso dalla Commissione d’inchiesta nello svolgimento dei suoi compiti. Ritiene che sia necessario e doveroso consentire alla Commissione di

portare a compimento l'attività finora compiuta, per lasciare agli atti le conclusioni del lavoro di questi due anni.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) dichiara l'orientamento favorevole della sua parte politica rispetto alla proroga della durata della Commissione.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ricorda che il dicastero della difesa ha sempre garantito la massima collaborazione con la Commissione d'inchiesta e assicura che si proseguirà su questa linea.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-01326 Rizzo: Sull'utilizzo di droni per attività di deterrenza e prevenzione dei reati contro il patrimonio ambientale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione.

Gianluca RIZZO (M5S) illustra l'atto di indirizzo di cui è primo firmatario, sottolineando le ragioni che lo hanno spinto a presentarlo. In particolare, ricorda la grave situazione che si è venuta a creare nell'estate appena trascorsa a causa dell'enorme quantità di incendi dolosi scoppiati in tutta la penisola.

Osserva come l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza mobile (aerei a pilotaggio remoto) o anche fissa (*Ground Based Operational Surveillance System G-BOSS*) in dotazione alle Forze armate potrebbe fornire un contributo importante nella lotta contro gli incendi dolosi e ricorda che una risoluzione di tenore analogo (n. 8-00093) fu approvata dalla Commissione nel dicembre 2014 per promuovere l'uso di tali sistemi a fini di prevenzione dei roghi di rifiuti tossici in Campania.

Conclude auspicando un *iter* celere e osservando che l'impegno richiesto al Governo appare di facile attuazione, consistendo nell'avvio di un'operazione di ricognizione aerea costante del territorio nazionale tramite gli APR e gli altri sistemi di videosorveglianza e sorveglianza passiva a fini di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio ambientale e le aree boschive.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO apprezza lo spirito dell'atto di indirizzo, che mira a contrastare un fenomeno inqualificabile, e la sua stessa formulazione in termini non strettamente vincolanti, in quanto l'impegno chiesto al Governo è di valutare l'opportunità di alcune azioni. Sottolinea quindi come la Difesa sia pronta a fare quel che è nelle proprie possibilità per contribuire al contrasto degli incendi dolosi e preannuncia la disponibilità ad accogliere l'impegno contenuto nella risoluzione, riservandosi di proporre alcune riformulazioni anche per assicurare il coordinamento con altri dicasteri interessati.

Donatella DURANTI (MDP) condivide i contenuti dell'atto di indirizzo. Ritiene importante dare un segnale di attenzione, approvando la risoluzione in tempi brevi e

senza stravolgerne l'impianto. Auspica, quindi, che già nella prossima seduta si possa giungere all'approvazione dell'atto.

Massimo ARTINI (Misto-AL-TIpI) dichiara di voler sottoscrivere l'atto di indirizzo, condividendone appieno la finalità. Rileva con grande favore come la Commissione difesa, nel corso della legislatura, abbia acquisito progressivamente specifiche competenze sui veicoli a pilotaggio remoto, rendendosi capace di definire indirizzi per il miglior utilizzo di questo strumento. Auspica, quindi, che già

nella prossima seduta si possa concludere positivamente l'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO

**Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico
agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (C.
679 Palmizio).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche nel caso di eventuale richiamo in servizio, ai sensi dell'articolo 987 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 674 del medesimo codice.

1. 1. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: La promozione di cui all'articolo 1 è concessa *aggiungere le seguenti:* , previa valutazione di idoneità da parte dell'amministrazione competente, da svolgersi nelle forme previste dall'ordinamento per l'avanzamento degli ufficiali,.

3. 1. Il relatore.

ART. 4.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: Alla somma dei costi è aggiunta una maggiorazione del 10 per cento, a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche. Le modalità di utilizzo del fondo incentivante sono definite mediante contrattazione decentrata e la corresponsione ai beneficiari è effettuata successivamente alla conclusione del procedimento amministrativo delle pratiche medesime.

4. 1. Il relatore.

Sopprimere il comma 4.

4. 2. Il relatore.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione*) 57

ALLEGATO 1 (*Proposte emendative presentate*) 63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 442.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 443.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 444.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati. Atto n. 445 (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) . 58

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 e abb.-A/R. (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) . 59

ALLEGATO 2 (*Relazione tecnica*) 70

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 59

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 60

Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 60

ALLEGATO 3 (*Documentazione depositata dal rappresentante del Governo*) 78

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 (Parere alla VII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 61

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato	62

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.45.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016.

C. 4638 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito dell'esame congiunto e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie in sede consultiva hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame. Comunica inoltre che le Commissioni assegnatarie non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame.

Avverte altresì che, con riferimento al disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016, non sono state presentate proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente

all'Assemblea sul disegno di legge C. 4638, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, con riferimento al disegno di legge C. 4639, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017, segnala che sono state presentate ventitré proposte emendative (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che è da considerarsi inammissibile per carenza di compensazione la proposta emendativa Mantero Tab.2.3, che prevede, a fronte di una variazione in aumento, in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, del programma di spesa 1.1 dello stato di previsione del Ministero della salute, una variazione in diminuzione del programma di spesa 23.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari a 900 mila euro per il medesimo anno 2017.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, su tutte le citate proposte emendative.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore, segnalando la volontà del Governo di non modificare il testo approvato dal Senato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palese Tab. 2.1, Colonnese Tab. 2.2, Lorefice Tab. 2.4 e Tab. 2.5, Nesci Tab. 2.6 e Tab. 2.7, Silvia

Giordano Tab. 2.8, Palese Tab. 4.1, Tab. 4.3 e Tab. 4.2, Guidesi Tab. 8.1, Tab. 8.2, Tab. 8.3, Tab. 8.4, Tab. 8.5, Tab. 8.6, Tab. 8.7 e Tab. 8.8, Cristian Iannuzzi Tab. 8.9, Tab. 9.1 e Tab. 10.1 e Grillo Tab. 14.1.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 4639, recante disposizioni per l'assetamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo.

Atto n. 442.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali.

Atto n. 443.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali.

Atto n. 444.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati.

Atto n. 445.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto in oggetto, rinviati nella seduta del 21 settembre 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole su ciascuno dei quattro schemi di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 all'esame odierno della Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con le proposte di parere del relatore.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), sottolineando come la maggioranza dei contribuenti, in misura pari al 54,56 per cento, non abbia espresso alcuna scelta in ordine alla destinazione dell'otto per mille nella dichiarazione dei redditi 2013, osserva che sarebbe opportuno modificare le disposizioni relative alla ripartizione delle quote inoptate, come segnalato anche dalla Corte dei conti.

Il Viceministro Enrico MORANDO osserva come le segnalazioni della Corte dei conti non riguardino l'attribuzione della quota dell'otto per mille per la quale non sia stata esercitata alcuna opzione ma la destinazione di una parte significativa delle risorse di competenza statale, a copertura degli oneri derivanti da nuove iniziative legislative e pertanto a finalità non coincidenti con quelle tassativamente indicate dalla legge n. 222 del 1985, che

disciplina la ripartizione della quota dell'otto per mille.

Evidenzia inoltre che, come già emerso nel corso del dibattito svoltosi lo scorso 21 settembre, per la modifica delle disposizioni relative alla ripartizione delle quote inoptate non si possa ricorrere alla legge ordinaria, stanti i vincoli di cui all'articolo 7 della Costituzione.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS) chiarisce che le sue osservazioni si riferiscono proprio al meccanismo previsto a legislazione vigente per l'assegnazione delle risorse inoptate, in base al quale vengono attribuite alla Chiesa cattolica risorse in misura molto maggiore a quelle corrispondenti alle scelte effettivamente operate dai contribuenti.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere favorevole formulate dal relatore sugli schemi di decreto in titolo, concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

C. 2305 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione bilancio è ancora in attesa dei chiarimenti richiesti al Governo sul testo del provvedimento in oggetto nella seduta del 9 maggio 2017. Segnala inoltre che, poiché la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento nella seduta del 21 settembre scorso, la Commissione bilancio è ora chiamata ad esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Chiede quindi al rappresentante del Governo se sia in grado di rispondere alle richieste di chiarimento a suo tempo formulate.

Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato in cui si evidenziano profili di criticità sia sul testo del provvedimento, sia sull'allegata relazione tecnica predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (*vedi allegato 2*).

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, si riserva di esaminare la documentazione depositata dal rappresentante del Governo ai fini del prosieguo dell'esame in sede consultiva.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro.

Nuovo testo C. 3211.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2017.

Ernesto PREZIOSI (PD), *relatore*, fa presente che, poiché alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nella seduta del 21 settembre 2017 emergono ancora alcuni profili problematici dal punto di vista finanziario che richiedono un ulteriore approfondimento, quali, ad esempio, quelli relativi alle conseguenze della soppressione dei limiti di spesa di cui all'articolo 11 della legge 143 del 1997, nonché quelli concernenti gli eventuali oneri che potrebbero scaturire dalla riduzione, disposta all'articolo 9, delle sanzioni previste a legislazione vigente, evidenzia l'opportunità di chiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica.

Il Viceministro Enrico MORANDO, anche in considerazione delle criticità emerse dalla nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, depositata nella seduta dello scorso 21 settembre, concorda con la richiesta formulata dal relatore.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine di dieci giorni, della relazione tecnica sul testo della proposta di legge in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007.

C. 3537.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2017.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 28 giugno 2017 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

Il Viceministro Enrico MORANDO fa presente che la relazione tecnica è stata predisposta ed è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene pertanto che la relazione tecnica possa essere trasmessa alla Commissione in tempi molto brevi.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 3411 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2017.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 28 giugno 2017 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

Il Viceministro Enrico MORANDO, nell'attesa della predisposizione della relazione tecnica, deposita una nota redatta dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 3*) in cui si evidenziano significative criticità concernenti i profili finanziari che potrebbero derivare dal provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

Nuovo testo C. 2546.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 settembre 2017.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta del 13 settembre 2017 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che la relazione tecnica sarà ultimata entro un brevissimo termine.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 19 settembre 2017 il Governo ha depositato la relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Alla luce dei contenuti della relazione tecnica, rileva l'opportunità di segnalare i profili problematici dal punto di vista finanziario, risultanti dalla medesima relazione tecnica, al presidente della XII Commissione, competente per il merito, ai fini del prosieguo dell'esame in sede referente.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in considerazione dei numerosi profili problematici dal punto di vista finanziario del provvedimento, esprime apprezzamento per la proposta del presidente.

La Commissione concorda con la proposta formulata dal presidente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme in materia di domini collettivi.

C. 4522.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2017.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, chiede al rappresentante del Governo se siano disponibili gli elementi richiesti ad integrazione della relazione tecnica di passaggio, preannunciati nella seduta dello scorso 20 settembre.

Il Viceministro Enrico MORANDO, evidenziando come non siano stati ancora

acquisiti gli elementi integrativi ai quali aveva fatto riferimento nella seduta del 20 settembre 2017, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.05.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.

C. 4639 Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 20.05 alle 20.10.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639
Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

TAB. 2.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -138.000.000;

CS: -138.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +138.000.000;

CS: +138.000.000.

Tab. 2. 1. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -5.000.000;

CS: -5.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +5.000.000;

CS: +5.000.000.

Tab. 2. 2. Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Loreface, Baroni.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -900.000;

CS: -900.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.1 – Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

Tab. 2. 3. Mantero, Grillo, Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Loreface, Baroni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: –2.500.000;
CS: –2.500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.7 – Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.

Tab. 2. 4. Loreface, Colonnese, Grillo, Nesci, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.7 – Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

Tab. 2. 5. Loreface, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Mantero, Grillo, Baroni.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 –

Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: –500.000;
CS: –500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.3 – Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

Tab. 2. 6. Nesci, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Grillo, Colonnese, Baroni.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: –500.000;
CS: –500.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1, Tutela della salute, programma 1.4 – Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +500.000;
CS: +500.000.

Tab. 2. 7. Nesci, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Grillo, Colonnese, Baroni.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 –

Fondi da ripartire, *programma 23.2* – Fondi di riserva e speciali, *apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: –1.000.000;

CS: –1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +1.000.000;

CS: +1.000.000.

Tab. 2. 8. Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Nesci, Grillo, Colonnese, Baroni.

TAB. 4.

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +600.000.000;

CS: +600.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: –600.000.000;

CS: –600.000.000.

Tab. 4. 1. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +500.000.000;

CS: +500.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: –500.000.000;

CS: –500.000.000.

Tab. 4. 3. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +100.000.000;

CS: +100.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migra-

tori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, *apportare le seguenti variazioni:*

2017:

CP: -100.000.000;
CS: -100.000.000.

Tab. 4. 2. Palese, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

TAB. 8.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 600.000.000;
CS: + 600.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -600.000.000;
CS: -600.000.000.

Tab. 8. 1. Guidesi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.1 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 450.000.000;
CS: + 450.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -450.000.000;
CS: -450.000.000.

Tab. 8. 2. Guidesi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.2 – Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 600.000.000;
CS: + 600.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -600.000.000;
CS: -600.000.000.

Tab. 8. 3. Guidesi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.2 – Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 450.000.000;
CS: + 450.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -450.000.000;
CS: -450.000.000.

Tab. 8. 4. Guidesi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.3 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 600.000.000;
CS: + 600.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -600.000.000;
CS: -600.000.000.

Tab. 8. 5. Guidesi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.3 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 450.000.000;
CS: + 450.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -450.000.000;
CS: -450.000.000.

Tab. 8. 6. Guidesi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 4 – Soccorso civile, programma 4.2 – Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 600.000.000;
CS: + 600.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -600.000.000;
CS: -600.000.000.

Tab. 8. 7. Guidesi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 4 – Soccorso civile, programma 4.2 – Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: + 450.000.000;
CS: + 450.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -450.000.000;
CS: -450.000.000.

Tab. 8. 8. Guidesi.

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.4 – Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubblica calamità, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

Tab. 8. 9. Cristian Iannuzzi.

TAB. 9.

Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.8 – Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici,

gestione ambientale ed energie rinnovabili, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.2 – Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.

Tab. 9. 1. Cristian Iannuzzi.

TAB. 10.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.4 – Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubblica calamità, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 2 – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.2 – Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -1.000.000;
CS: -1.000.000.

Tab. 10. 1. Cristian Iannuzzi.

TAB. 14.

Allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.3 – Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: +2.000.000;

CS: +2.000.000.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.7 – Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:

2017:

CP: -2.000.000;

CS: -2.000.000.

Tab. 14. 1. Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Colonnese, Baroni.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 e abb.-A/R.

RELAZIONE TECNICA

16083

*Ministero**dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VII

27 SET. 2017

Al Ufficio legislativo Economia

E p. c.

Ufficio del Coordinamento Legislativo

Ufficio legislativo Finanze

SEDE

Prot. Nr. 176143/2017

Rif. Prot. Entrata Nr. 175178/2017

OGGETTO: A.C. 2305 -A ed altri - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.- Relazione tecnica

Si fa riferimento alla relazione tecnica al disegno di legge di cui all'oggetto, come risultante dagli emendamenti approvati dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 22 marzo 2017.

In proposito, si fa presente che la stessa non risulta conforme alle disposizioni di cui all'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché della Circolare MEF-RGS n. 32 del 2010. La relazione tecnica, infatti, - come evidenziato da ultimo nella nota di questo Dipartimento n. 65926 del 21 aprile 2017 - deve recare la quantificazione degli oneri e la pertinente copertura finanziaria, o, comunque, in caso di asserita neutralità finanziaria, deve comprovare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Si precisa, inoltre, che la relazione tecnica dev'essere riferita all'intero complesso normativo in argomento, e deve esplicitare, tra l'altro, le attività già svolte dalle Amministrazioni interessate mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente e le nuove attività introdotte dal

provvedimento in esame, le quali, ai sensi della citata legge n. 196 del 2009, necessitano di adeguata quantificazione e idonea copertura finanziaria.

Posto quanto sopra, con riguardo ai singoli articoli, si rappresenta quanto segue.

Articolo 3, comma 3, lett. d): si prevede che il Piano generale della mobilità ciclistica individua gli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale Bicitalia con le altre modalità di trasporto - anche attraverso la realizzazione di aree destinate all'accoglienza delle biciclette nei parcheggi, stazioni ferroviarie, scali fluviali e lacustri, porti e aeroporti, nonché attraverso la predisposizione dei mezzi pubblici per il trasporto delle biciclette.

La RT evidenzia che “non è possibile quantificare gli oneri, se non attraverso una successiva pianificazione degli interventi la cui copertura finanziaria può essere rinvenuta all'interno degli accordi di programma con ANAS e RFI e nelle risorse di cui al dPCM del 21 luglio 2017 in attuazione del fondo art. 1 comma 140”.

Al riguardo si rileva che:

- *la realizzazione, all'interno territorio nazionale, di apposite aree per l'accoglienza delle biciclette e la predisposizione dei mezzi pubblici è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*
- *ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in “attuazione dell'articolo 81 della Costituzione,(...) ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri”;*
- *ferma la necessità della quantificazione degli oneri, la copertura a cui si fa riferimento appare generica, indeterminata nel quantum e nell'annualità. Si aggiunge, poi, che le risorse che si intendono utilizzare, quali quelle relative ai contratti ANAS e RFI, potrebbero essere già destinate ad altri fini.*

Articolo 4, comma 3): dispone che nel Piano generale della mobilità ciclistica siano stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della Rete ciclabile nazionale Bicitalia e i relativi oneri di competenza statale.

La RT evidenzia che gli oneri “non sono attualmente quantificabili, ma si provvederà nei limiti delle risorse individuate all'articolo 12 del provvedimento in esame come indicato nella

richiesta di ripartizione del fondo art. 1 comma 140 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e recepita con dPCM del 21 luglio 2017".

In proposito, si rinvia alle osservazioni di cui al punto precedente.

Articolo 5: istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la mobilità ciclistica per lo svolgimento delle attività e delle funzioni indicate al comma 1.

La RT afferma che l'istituzione della citata Direzione "sarà attuata utilizzando il personale che già opera per l'attuazione di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302.....e nel rispetto della dotazione organicao provvedendo alla riorganizzazione degli Uffici del Ministero o attribuendo la delega alla Direzione Generale per le Strade e le Autostrade..."

Al riguardo, si rileva che l'indicazione di soluzioni alternative di attuazione della disposizione determina incertezza e non risulta, pertanto, idonea a dimostrare l'asserita neutralità finanziaria.

Occorre, quindi, dare dimostrazione, nella relazione tecnica, che a tali attività si possa far fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente indicando puntualmente anche i capitoli di spesa che si intendono utilizzare ed eventuali risparmi da realizzare per far fronte ai nuovi interventi.

Risulta, in ogni caso, necessario che l'articolo 5, al comma 2, specifichi espressamente che resta fermo il rispetto del limite della vigente dotazione organica del personale di ruolo di cui alla Tabella A del DPCM n.72 dell'11 febbraio 2014.

Si segnala, infine, la presenza di un refuso relativo al riferimento normativo: il corretto richiamo infatti è alla legge n "208" e non "302", verosimilmente il numero della Gazzetta ufficiale di pubblicazione.

Articolo 7, comma 4: la disposizione prevede l'istituzione, nell'ambito dei Comuni e delle Città metropolitane, di un ufficio per la mobilità ciclistica, ai cui oneri si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti.

La RT si limita a riportare quanto previsto nel testo dell'articolato, senza alcuna dimostrazione di quanto ivi affermato.

Al riguardo, atteso che l'istituzione di detto ufficio è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in relazione tecnica occorre fornire evidenza dell'asserita invarianza finanziaria riportando i dati e gli elementi idonei a dimostrare che le

funzioni allo stesso assegnate possano essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8: si stabilisce che le Città metropolitane e le Province definiscono gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto nonché si attivano per garantire un'idonea attuazione della legge in esame attraverso gli Uffici di mobilità turistica.

In RT viene specificato che alle predette attività *"le Città metropolitane e le Province provvedono nei limiti delle risorse disponibili iscritte nei propri bilanci"*.

Al riguardo, si evidenzia la necessità che venga data dimostrazione dell'asserita assenza di effetti finanziari negativi e che nell'articolo venga inserita apposita clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale le province provvedono all'istituzione dell'Ufficio di mobilità turistica e alle relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 12 (Disposizioni finanziarie): Il comma 1 non indica la quantificazione degli oneri recati dall'intero provvedimento, contrariamente a quanto richiesto dall'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il medesimo comma 1 prevede, poi, che per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento vengano destinate le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dei settori di spesa di cui alla lettera a).

Al riguardo, in RT viene riportato che agli oneri *"si provvede mediante nuova ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come indicato nella richiesta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.."*

Ferma la necessità che vengano quantificati gli oneri derivanti dal provvedimento in esame, si rappresenta la genericità della copertura, indeterminata nel quantum e nell'annualità. Peraltro, si segnala che, a fronte di un onere previsto nel comma 1 "a decorrere", le risorse che si intendono utilizzare sono determinate temporalmente.

Il comma 1-bis dispone che agli oneri derivanti dalla realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata "Bicitalia" si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1,

comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come rifinanziata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La RT specifica solo che " *agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale "Bicitalia" sta già provvedendo il MIT a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302..* "


Al riguardo, si fa presente, preliminarmente, che non si comprende quanto ivi rappresentato, atteso che la rete ciclabile nazionale denominata "Bicitalia" viene individuata, ai sensi dell'articolo 4 del disegno in esame, nel Piano generale della mobilità ciclistica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3.

Ciò premesso, occorre fornire elementi circostanziati relativamente ai progetti individuati e alle risorse che si intendono utilizzare.

Si segnala, poi, la presenza di un refuso - sia nella RT che nel testo - relativo al riferimento normativo: il corretto richiamo infatti è alla legge n "208" e non "302".

Si rileva, da ultimo, l'assenza di relazione tecnica in merito ai commi 2 a 3.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Proposta di legge AC 2305 “Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” all’esame della IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati

RELAZIONE TECNICA

La proposta di legge persegue l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l’attività turistica.

La promozione dell’uso della bicicletta e lo sviluppo della mobilità ciclistica si inseriscono tra le misure che contribuiscono, soprattutto nelle aree urbane, oltre che alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti derivanti dal settore dei trasporti, anche nella promozione di forme di mobilità dolce che rientrano all’interno delle priorità politiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui lo sviluppo della mobilità sostenibile è intesa quale misura necessaria per implementare politiche e programmi, non solo in materia di clima ed energia, ma anche per migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Anche la previsione dell’adozione di un Piano generale della mobilità ciclistica, che dovrà costituire parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, di durata triennale e da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dei beni culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome, è assolutamente condivisa.

Il Piano dovrà essere articolato in due specifici settori di intervento:

1. sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano;
2. sviluppo della mobilità ciclistica su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo.

La Rete ciclabile nazionale configura la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea “Eurovelo”.

Con riferimento agli articoli della PDL, si riportano i seguenti elementi tecnico-finanziari:

Articolo 3

L’attività di cui all’articolo 3, comma 1, della proposta di legge determina un coinvolgimento delle strutture tecniche del MATTM, che devono essere sentite ai fini della approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica che deve avvenire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Per tali attività la proposta di legge non prefigura oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e relativamente agli adempimenti che saranno assunti in carico al MATTM, questi ultimi saranno pertanto svolti avvalendosi delle risorse umane e dei beni strumentali disponibili.

In merito al comma 3, lettera d), che prevede che il Piano generale della mobilità ciclistica reca l’individuazione degli interventi prioritari per assicurare le connessioni della Rete ciclabile nazionale denominata «Bicitalia» con le altre modalità di trasporto, anche attraverso la realizzazione di aree destinate all’accoglienza delle biciclette nei parcheggi, nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, negli scali fluviali e lacustri, nei porti e aeroporti, nonché attraverso la predisposizione dei mezzi pubblici per il trasporto delle biciclette, si evidenzia che non è possibile quantificare gli oneri, se non attraverso una successiva pianificazione degli interventi la cui copertura finanziaria può essere rinvenuta all’interno degli accordi di programma con ANAS e RFI e nelle risorse di cui al dPCM del 21 luglio 2017 in attuazione del fondo art. 1 comma 140.

Articolo 4

L'articolo 4, comma 1, sebbene non lo indichi espressamente, può prevedere il coinvolgimento delle stesse strutture del MATTM al fine di aggiornare la Rete ciclabile nazionale definita all'articolo 3, comma 3, della proposta di legge e prevista all'interno del Piano generale della mobilità ciclistica.

Per tali attività la proposta di legge non prefigura oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e relativamente agli adempimenti che saranno assunti in carico al MATTM, questi ultimi saranno pertanto svolti avvalendosi delle risorse umane e dei beni strumentali disponibili.

Per quanto riguarda il comma 3, gli oneri riferibili agli aspetti di rilevanza sovregionale e di competenza statale ai fini della realizzazione e della gestione della Rete ciclabile nazionale "Bicitalia" non sono attualmente quantificabili, ma si provvederà nei limiti delle risorse individuate all'articolo 12 del provvedimento in esame come indicato nella richiesta di ripartizione del fondo art. 1 comma 140 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e recepita con dPCM del 21 luglio 2017.

Articolo 5

L'articolo 5, comma 1, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Direzione generale per la mobilità ciclistica, prevedendone alle lettere da a) a l) diverse funzioni.

In particolare, alla lettera b) si prevede che la citata Direzione generale segua, in raccordo con gli altri Ministeri competenti, con le regioni, con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici interessati, l'attuazione degli interventi previsti nel Piano generale della mobilità ciclistica e nei relativi aggiornamenti e la realizzazione della Rete ciclabile nazionale "Bicitalia", per quanto attiene ai profili di competenza statale.

Nel rilevare che l'articolazione interna dei ministeri è rimessa ad appositi regolamenti, l'istituzione della Direzione generale per la mobilità ciclistica sarà attuata utilizzando il personale che già opera per l'attuazione di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella A del dPCM 11 febbraio 2014, n.72 o provvedendo alla riorganizzazione degli Uffici del Ministero o attribuendo la delega alla Direzione Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali.

In particolare, per la predisposizione di un sistema informativo con specifiche sezioni regionali e per la promozione dell'uso della bicicletta e dell'educazione dei giovani, non si rilevano effetti finanziari negativi in quanto vi si farà fronte con le risorse previste a legislazione vigente.

Articoli 6 e 7

Ai rispettivi commi 8 e 4 dispone che all'istituzione dell'ufficio per la mobilità ciclistica nell'ambito dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In merito si evidenzia che alle attività derivanti dalla presente disposizione provvedono nei limiti delle risorse disponibili iscritte nei propri bilanci.

Articolo 8

Il comma 2, in particolare, prevede che le Città metropolitane e le Province definiscono, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica, gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica. In merito, alle attività derivanti dal presente articolo le Città metropolitane e le Province provvedono nei limiti delle risorse disponibili iscritte nei propri bilanci.

Articolo 12

Per quanto riguarda il comma 1, stante il rilievo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si provvede mediante nuova ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come indicato nella richiesta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti quando è stato predisposto il dPCM del 21 luglio 2017.

Per quel che riguarda il comma 1-bis, agli oneri relativi alla realizzazione della rete ciclabile nazionale “Bicitalia” sta già provvedendo il MIT a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 30 dicembre 2015, n. 302, come integrata dall'articolo 1, comma 144, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinata alla realizzazione delle ciclovie turistiche Verona-Firenze, Venezia-Torino, Caposele-Santa Maria di Leuca e GRAB, nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni ed interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

La proposta normativa in esame ha la finalità di consentire di utilizzare in compensazione tramite modello F24, ai fini del pagamento di qualunque debito tributario e contributivo (anche corrente), i crediti vantati dai contribuenti per forniture di beni e servizi (c.d. crediti commerciali) verso la P.A. e le società a prevalente partecipazione pubblica. La proposta, pertanto, estende in misura molto significativa l'attuale sistema di compensabilità tra crediti commerciali e debiti fiscali e contributivi, di cui agli articoli 28-quater e 28-quinquies del DPR n. 602/73.

A legislazione vigente, i crediti commerciali verso la P.A. (non anche quelli verso le società partecipate) possono essere utilizzati in compensazione solo per pagare i debiti fiscali e contributivi dovuti a seguito di accertamento (art. 28-quinquies) oppure iscritti a ruolo (art. 28-quater). Non possono, invece, essere "pagati" tramite compensazione i debiti "correnti" (ad es. versamenti in autotassazione).

Inoltre si precisa che i crediti vantati nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica non sono certificabili ai sensi della normativa vigente; l'estensione dell'istituto della compensazione anche a crediti verso tali soggetti comporterebbe difficoltà applicative in merito alle modalità di verifica dell'esistenza e congruità del credito.

In concreto la proposta di legge in argomento prevede, qualora un contribuente vanti crediti commerciali nei confronti della P.A., quanto segue:

- il contribuente presenta il modello F24 all'Agenzia delle Entrate, per comunicare la compensazione effettuata;
- l'Agenzia delle Entrate verifica, presso la piattaforma di certificazione dei crediti, che i crediti stessi siano esistenti e non già utilizzati in compensazione dal contribuente (o pagati);
- entro 60 giorni dal termine indicato nella certificazione, la P.A. debitrice provvede a riversare l'importo del credito certificato utilizzato in compensazione;
- in mancanza del riversamento di cui al punto precedente, l'Agenzia delle Entrate provvede a recuperare l'importo del credito certificato a valere sul gettito dei tributi, riscossi tramite F24, spettanti alla P.A. che ha emesso la certificazione. Nel caso in cui tale recupero non fosse possibile, l'importo dovuto dalla P.A. verrebbe iscritto a ruolo, ai fini della riscossione coattiva.

A tal proposito, si evidenzia che un sistema di compensazione universale tra crediti e debiti verso le PP.AA., ivi compresi i crediti verso le società partecipate, comporta l'elisione di partite creditorie e debitorie di notevole entità intestate ad enti diversi.

In tale contesto, a seguito dell'avvenuta compensazione, dal punto di vista contabile sono ipotizzabili due soluzioni:

1. la prima prevede che gli enti creditori, compreso lo Stato, dei tributi e contributi estinti per compensazione non ricevano materialmente le corrispondenti somme fino a quando le PP.AA. (e le società partecipate) non abbiano restituito l'importo del credito commerciale certificato utilizzato in compensazione, oppure fino a quando non sia stato completato il recupero a loro carico, in caso di mancata restituzione. In tale ipotesi sono evidenti gli effetti finanziari negativi per gli enti creditori dei tributi e dei contributi (in prevalenza, Stato, INPS e INAIL), che spesso non coincidono con le PP.AA. debentrici (in prevalenza, Regioni, enti locali, enti del SSN, società partecipate). Gli enti creditori, infatti, a differenza di quanto avviene con gli attuali sistemi di pagamento, non riceverebbero con immediatezza le somme corrispondenti ai tributi e contributi pagati;

2. la seconda prevede che lo Stato anticipi (anche agli altri enti creditori dei tributi e contributi, quali INPS e INAIL) le somme corrispondenti ai tributi e contributi pagati con compensazione, in attesa della restituzione da parte delle PP.AA. (o delle società partecipate) o del recupero a carico delle medesime. In tale ipotesi, sono evidenti gli effetti finanziari negativi per lo Stato, derivanti dall'anticipazione finanziaria.

In sintesi, entrambe le soluzioni presentano effetti negativi in ragione:

- della non coincidenza tra gli enti creditori dei tributi e dei contributi pagati dai contribuenti e gli enti debitori verso i medesimi contribuenti per forniture di beni e servizi;
- del differimento temporale tra l'avvenuta compensazione e la restituzione, da parte delle P.A. e delle società partecipate, delle somme compensate.

A ciò deve aggiungersi che la prevista estensione dell'istituto della compensazione si mostra suscettibile di generare pure effetti negativi in termini di nuovi e maggiori oneri, non quantificati e privi di copertura, per la finanza pubblica, per l'implementazione dei servizi e delle strutture telematiche coinvolti (Agenzia delle entrate, INPS, INAIL, ecc).

Peraltro, dalla predetta estensione discenderebbero ulteriori aggravii a carico della pubblica amministrazione in termini di maggiori costi amministrativi inerenti alla gestione del verosimile flusso massivo dei dati per gestire e riconciliare migliaia di partite creditorie e debitorie intestate a enti diversi, nonché alla necessità di un adeguato sistema di monitoraggio e controllo, stante la vasta platea delle amministrazioni pubbliche implicate e la varietà delle tipologie di debiti (tributari, anche di spettanza regionale e comunale, contributivi, assicurativi) interessate.

Dal punto di vista quantitativo, soprattutto in fase di prima applicazione, il fenomeno compensativo coinvolgerà crediti e debiti di ammontare elevatissimo.

Per dare conto dell'entità del fenomeno, si fa presente che il Dipartimento delle Finanze ha fornito una stima dei debiti fiscali (anche correnti, con le imposte da versarsi nel corso dell'anno alle previste scadenze, ossia Irpef, Ires, Iva, Irap) delle imprese - circa 190 miliardi di euro - potenzialmente coinvolti dalle compensazioni relative ai crediti commerciali vantati dalle medesime imprese nei confronti delle PP.AA. e delle società a prevalente partecipazione pubblica.

Per la parte contributiva e previdenziale, INPS ed INAIL, pur senza fornire alcuna quantificazione dei debiti delle imprese potenzialmente interessati dalla "compensazione universale" prevista dalla proposta di legge in oggetto, hanno segnalato che l'introduzione dell'istituto della compensazione "universale", così come disciplinata dalla presente proposta di legge, essendo destinata ad operare nei confronti della contribuzione corrente, determinerà un differimento dei termini di riscossione delle somme dovute. Inoltre, al fine di assicurare la trasmissione dei flussi correlati alle operazioni di compensazione, sarà necessaria la costruzione di una infrastruttura informatica di colloquio telematico tra gli Istituti previdenziali e l'Agenzia delle Entrate.

Non si omette di rilevare, inoltre, che nella suddetta ipotesi di ampliamento, sul conto disponibilità gestito da Banca d'Italia per lo svolgimento del servizio di tesoreria potrebbe venire a

mancare un gettito di considerevole entità, compromettendo il servizio stesso e quindi i pagamenti dei debiti della PA.

Nella sostanza, l'estensione dell'istituto della compensazione ai debiti tributari e contributivi maturati correntemente, determina rilevanti effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica, in termini di minori entrate fiscali e contributive, non quantificate e non coperte, in quanto la prospettiva di siffatta compensazione generalizzata, oltre a poter costituire un indiretto incentivo al mancato versamento da parte di taluni contribuenti, nella prospettiva della compensazione con i crediti commerciali vantati verso la pubblica amministrazione, ritarderebbe, nella migliore delle ipotesi, l'effettivo incasso da parte degli enti pubblici impositori. Tale incasso avverrebbe, infatti, solo a seguito del successivo, eventuale, recupero presso l'ente debitore commerciale, con effetti negativi sul bilancio degli stessi enti impositori, in particolare per il bilancio dello Stato, e sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, poiché ai fini dell'indebitamento netto le entrate sono contabilizzate per cassa e l'eventuale recupero presso l'ente debitore si realizzerebbe solo in un secondo tempo, vale a dire, entro sessanta giorni dal termine di pagamento indicato nella certificazione (si ricorda che tale termine non può essere successivo ai dodici mesi dalla data dell'istanza di certificazione, come previsto dal D.M. 22 maggio 2012 e dal D.M. 25 giugno 2012, allegati 2 e 2-bis, facenti parte integrante dei medesimi decreti), la registrazione degli incassi tributari e contributivi si verificherebbe in ritardo, anche in esercizi successivi a quello di riferimento.

A ciò si aggiunga la possibilità che, in taluni casi, l'ente debitore commerciale non provveda a versare le somme alla data prevista di pagamento indicata nella certificazione: tale circostanza darebbe origine ad un processo di recupero — da effettuarsi secondo le modalità previste dall'articolo 28-quinquies, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 — dall'esito incerto e comunque con tempi ulteriormente dilatati.

In conseguenza di quanto sopra, la proposta di legge in esame determina effetti peggiorativi sui bilanci degli enti impositori e, conseguentemente, sui saldi di finanza pubblica, con un impatto negativo particolarmente rilevante soprattutto nel primo anno, nel quale, alla perdita di gettito derivante dal ricorso alla compensazione, non si contrapporrebbe, se non in misura molto ridotta, considerata la durata delle procedure previste, il recupero delle somme presso gli enti debitori commerciali.

Attualmente, l'importo dei soli crediti commerciali certificati verso la PA mediante la piattaforma dei crediti commerciali PCC (istituita dal 2012 dal MEF, per certificare e tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, somministrazioni, etc.), disponibile per operazioni di compensazione o di smobilizzo, ammonta a poco meno di 2 miliardi di euro.

In conclusione, pur non essendo in possesso di dati sull'esatta quantificazione ex ante degli impatti sulla finanza pubblica della proposta di legge in oggetto (la RGS fa riferimento alla necessità del ricorso ad ipotesi, presumibilmente di non facile formulazione, sul comportamento dei diversi soggetti coinvolti a vario titolo nel processo, ossia contribuenti, enti debitori, enti impositori), dai dati forniti dagli Uffici competenti, risultano debiti fiscali delle imprese potenzialmente compensabili per circa 190 miliardi di euro, mentre l'importo dei crediti commerciali certificati mediante la piattaforma PCC, ancora disponibile per operazioni di compensazione o di smobilizzo, ammonta a quasi 2 miliardi di euro (a cui però andrebbe aggiunto l'ammontare dei crediti commerciali delle imprese vantati nei confronti dei nuovi soggetti -Regioni, enti locali, società partecipate- ricompresi dalla presente proposta di legge).

L'entità delle somme in gioco e l'aggravio per la pubblica amministrazione in termini di oneri amministrativi e di implementazione dei servizi e delle strutture telematiche porta a concludere circa l'impossibilità di poter esprimere un parere favorevole sulla proposta in esame.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. Testo unificato C. 76 e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) 82

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 92

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 83

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 93

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5*) 84

ALLEGATO 3 (*Emendamenti*) 95

ALLEGATO 4 (*Relazione approvata dalla Commissione*) 96

ALLEGATO 5 (*Parere approvato dalla Commissione*) 98

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 85

RISOLUZIONI:

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate (*Discussione e rinvio*) 90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione della professor Leonardo Becchetti, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali 91

AVVERTENZA 91

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

Testo unificato C. 76 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Currò, nella precedente seduta di esame ha illustrato i contenuti del provvedimento.

Tommaso CURRÒ (PD), *relatore*, avverte che nel pomeriggio di ieri le Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) hanno trasmesso nuovamente il testo unificato delle proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati dalle stesse Commissioni riunite nel corso dell'esame in sede referente.

In merito segnala innanzitutto come l'unica disposizione del provvedimento attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, costituita dall'articolo 10, il quale interviene sul trattamento fiscale dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, non abbia subito modifiche.

Per quanto riguarda invece le principali modifiche alla altre parti del provvedimento, estranee ai profili di interesse della VI Commissione, all'articolo 1, comma 1, recante le finalità e l'oggetto dell'intervento legislativo, nel corso dell'esame in sede referente si è precisato che la finalità di regolamentare l'uso dei medicinali a base di *cannabis* riguarda medicinali di origine vegetale.

All'articolo 3, comma 1, laddove si disciplinano le modalità di prescrizione, con una modifica apportate dalle Commissioni riunite si è specificato che la possibilità per il medico di prescrivere preparazioni magistrali a base di *cannabis* riguarda la terapia del dolore, oltre che gli impieghi previsti dall'Allegato al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015, precisando altresì che la prescrivibilità di tali preparati a carico del Servizio sanitario nazionale avviene nei limiti del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* cui concorre lo Stato.

Al comma 2 è stato altresì specificato che nella prescrizione di tali preparati il medico, oltre a indicare il codice alfanumerico assegnato al paziente, la dose prescritta e la posologia, deve indicare anche le modalità di assunzione.

All'articolo 4, il quale disciplina il monitoraggio delle prescrizioni, al comma 1 è stato specificato che i dati forniti in merito annualmente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano all'Istituto superiore di sanità sono aggregati per patologia, oltre che per età e per sesso dei pazienti trattati.

All'articolo 5, relativo alla programmazione del fabbisogno di sostanza attiva a base di *cannabis*, si è precisato che la relativa comunicazione annuale da parte delle regioni e delle province autonome all'Organismo statale per la *cannabis* riguarda l'anno successivo.

Con riferimento all'articolo 6, il quale disciplina la produzione e trasformazione di *cannabis* ad uso medico, le Commissioni riunite II e XII hanno introdotto un nuovo comma 1-bis, il quale prevede che, per assicurare la disponibilità di *cannabis* ad uso medico sul territorio nazionale, anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, l'Organismo statale per la *cannabis* può autorizzare l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, ai fini della trasformazione e della distribuzione presso le farmacie.

Inoltre è stato modificato il comma 2, il quale ora prevede che, nel caso risulti

necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possono essere individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione, nonché alla trasformazione della *cannabis*, con l'obbligo di operare in « *Good agricultural and collecting practice* » (GACP) in base alle procedure indicate dallo stesso Stabilimento.

Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì introdotto un nuovo articolo 7-bis, concernente la formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario, il quale stabilisce che, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, la Commissione nazionale per la formazione continua dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e in particolare sul trattamento del dolore.

All'articolo 9, il quale introduce modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, è stato inserito un nuovo comma 3, ai sensi del quale nella tabella medicinali sezione D di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 309 è inserita la voce: « Composizioni medicinali di origine vegetale a base di *cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte)** ».

Avverte quindi di aver formulato sul provvedimento una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) sottolinea innanzitutto come il testo della pro-

posta di legge, come risultante dall'esame in sede referente, abbia una portata più limitata e molto meno innovativa rispetto alle ambizioni originarie dei proponenti delle proposte di legge, essendo volto a disciplinare soltanto l'impiego dei medicinali a base di *cannabis* a scopo medico.

Al riguardo rammenta che le proposte di legge inizialmente sottoposte all'esame parlamentare interessavano in modo molto più ampio gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, in quanto contenevano misure le quali, attraverso la legalizzazione della *cannabis*, avrebbero sostanzialmente introdotto un regime di monopolio statale nella vendita di tale sostanza, con conseguenti maggiori entrate, molto consistenti, a favore dell'Era-

rio. Nell'esprimere il proprio rammarico per il mancato coinvolgimento della Commissione Finanze su tali aspetti di natura fiscale, durante la definizione del testo nel corso l'esame in sede referente, reputa che l'approvazione del provvedimento in esame, sebbene costituisca comunque un passo in avanti nella giusta direzione, andando a regolamentare ambiti che fino ad ora non era stati oggetto di un intervento legislativo, risulti comunque insufficiente.

Preannuncia quindi l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la relatrice, Moretto, ha illustrato i contenuti del provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*) la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella mattinata di oggi.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva in primo luogo come le osservazioni contenute nella propria proposta di parere vertano sulla necessità di chiarire, anche alla luce dei rilievi fatti pervenire in merito dal Ministero dell'economia e delle finanze, taluni aspetti tecnici inerenti alle innovazioni alla legge n. 323 del 2000 introdotte dal provvedimento in esame, in materia di agevolazioni di fiscali e, segnatamente, relativamente all'inserimento di un credito d'imposta riconosciuto alle aziende del settore termale per i costi di ristrutturazione sostenuti dalle stesse aziende.

Evidenzia quindi come la proposta di legge, che contiene rilevanti misure finalizzate a rilanciare il settore delle terme, risulti molto attesa da parte degli operatori e auspica che la Commissione possa procedere ad esprimere il parere su di essa già nella seduta odierna.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, nella seduta odierna, la Commissione esaminerà e voterà gli emendamenti (*vedi allegato 3*), presentati direttamente presso la VI Commissione, riferiti alle parti del disegno di legge C. 4620 di competenza della medesima Commissione.

Ricorda che gli emendamenti eventualmente approvati dalla VI Commissione saranno trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale, mentre gli emendamenti respinti non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, e potranno invece essere ripresentati in Assemblea.

Avverte quindi che il relatore, Petrini, ha formulato una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 4*) sul disegno di legge C. 4620 e una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*) sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016, le quali sono state trasmesse informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Sottanelli 5.1, 5.2 e 5.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sottanelli 5.1, 5.2 e 5.3; approva quindi, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, Legge di delegazione europea 2016-2017 e la proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016, formulate dal relatore.

La Commissione nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la XIV Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, coglie l'occasione per avvertire che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea trasmetterà nei prossimi giorni gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 4620, presentati direttamente presso la XIV Commissione, attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, sui quali la stessa Commissione Finanze dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 ottobre prossimo.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

Atto n. 454.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF, *European Long-Term Investment Funds*) (Atto del Governo n. 454), il quale provvede ad adeguare la normativa nazionale, in particolare il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF, di cui al decreto legislativo n. 58 del

1998, alle disposizioni del citato regolamento n. 2015/760.

Per quanto riguarda il regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, di cui lo schema di decreto legislativo prevede il recepimento nell'ordinamento italiano, esso riguarda i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), i quali svolgono la funzione di finanziare sul lungo periodo progetti infrastrutturali di varia natura da parte di società non quotate ovvero piccole e medie imprese (PMI) quotate che emettono strumenti rappresentativi di *equity* o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Gli ELTIF sono rivolti a investitori istituzionali (fondi pensione, imprese di assicurazione, fondazioni) e anche a singoli investitori (*mercato retail*).

Al riguardo l'atto normativo europeo intende stimolare gli investimenti a lungo termine nell'economia reale, creando fonti europee di finanziamento *ad hoc*. I fondi possono essere utilizzati per progetti infrastrutturali di varia natura (trasporto, energia, ma anche infrastrutture sociali) o per progetti volti alla crescita delle PMI. Le attività in cui investono gli ELTIF sono qualificate come « investimenti alternativi », ad esempio: immobili, *venture capital*, *private equity*, fondi speculativi, società non quotate; gli ELTIF si concentreranno su quelle attività che, per essere sviluppate con successo, richiedono un impegno a lungo termine degli investitori.

Il regolamento n. 2015/760 disciplina in particolare i seguenti aspetti:

la commercializzazione transfrontaliera;

la procedura armonizzata per l'autorizzazione;

la definizione delle politiche di investimento, con specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere (ad esempio divieto di vendite allo scoperto o con patti di riacquisto);

la prevenzione dei conflitti di interessi;

gli obblighi stringenti di trasparenza e le condizioni di commercializzazione.

L'articolo 3 del regolamento n. 2015/760 specifica che la commercializzazione di un ELTIF nell'Unione europea può avere luogo solo previa autorizzazione rilasciata a livello nazionale, valida per tutti gli Stati membri. L'istanza può essere presentata esclusivamente dai gestori di Fondi di investimento alternativi (FIA) UE, autorizzati come tali dalla direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo n. 44 del 2014. Come specificato dal considerando n. 8 al regolamento (UE) 2015/760, infatti, gli ELTIF sono essi stessi dei fondi di investimenti alternativi dell'UE (FIA UE) ed i loro gestori sono quindi gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) ai sensi della direttiva 2011/61.

L'articolo 9 del regolamento preclude agli ELTIF alcuni tipi di attività, tra cui:

la vendita allo scoperto;

l'assunzione di esposizioni dirette o indirette verso merci, anche mediante strumenti finanziari derivati;

la concessione o l'assunzione di titoli in prestito, operazioni di vendita con patto di riacquisto o altri accordi equivalenti che incidano su oltre il 10 per cento delle attività;

l'uso di strumenti finanziari derivati.

Tra le varie attività di investimento ammissibili indicate dall'articolo 10 segnala, in particolare, la partecipazione diretta o indiretta, attraverso imprese di portafoglio ammissibili, in singole attività reali per un valore di almeno 10.000.000 euro. Le imprese di portafoglio ammissibili, definite dall'articolo 11, sono quelle diverse da un organismo di investimento collettivo non di natura finanziaria, con una capitalizzazione di mercato inferiore a 500.000.000 euro e, in linea di massima, stabilita in uno Stato membro.

Specifiche norme sono dettate dall'articolo 13 in tema di composizione e di

versificazione del portafoglio: le attività di investimento ammissibili devono costituire almeno il 70 per cento del capitale. Tra le altre limitazioni, ricorda che una percentuale non superiore al 10 per cento del capitale può essere investita:

in strumenti emessi o prestiti erogati a una singola impresa di portafoglio ammissibile;

direttamente o indirettamente in una singola attività reale;

in quote o azioni di un singolo ELTIF, EuVECA (Fondi europei di *venture capital*) o EuSEF (Fondi europei per l'imprenditoria sociale).

L'articolo 18, al paragrafo 1, specifica che, in linea di massima, « gli investitori (...) non possono chiedere il rimborso delle quote o delle azioni detenute prima della fine del ciclo di vita dell'ELTIF ». I limitati casi in cui i rimborsi possano avere luogo anticipatamente sono elencati dal paragrafo 2 del medesimo articolo 18.

L'articolo 19 specifica che le azioni e le quote sono pienamente commerciabili in un mercato secondario e gli investitori possono liberamente trasferire a terzi quanto da loro detenuto.

Gli articoli da 23 a 25 introducono obblighi di trasparenza, disciplinando il contenuto minimo dei prospetti informativi sulla commercializzazione di azioni o quote, con particolare riferimento all'informativa sui costi sostenuti dagli investitori.

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, la vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel regolamento è condivisa tra autorità nazionali (autorità competente dell'ELTIF e autorità competente del gestore dell'ELTIF), che possono anche non coincidere, e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a livello europeo. Esse dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del regolamento n. 2015/760 e della direttiva 2011/61/UE.

L'articolo 35 stabilisce, per le autorità coinvolte, l'obbligo di collaborare nell'espletamento dei loro compiti. L'articolo 3, paragrafo 3, comma 2, affida altresì all'ESMA il compito di tenere un registro pubblico centrale in cui sono iscritti tutti gli ELTIF autorizzati, il relativo gestore e la relativa autorità competente.

Per assicurare un grado di armonizzazione quanto più elevato possibile, il regolamento attribuisce altresì all'ESMA il potere di emanare norme tecniche di regolamentazione direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, volte in particolare a definire le caratteristiche di dettaglio degli ELTIF.

In tale contesto rammenta che la normativa europea disciplina numerose forme di gestione collettiva, ovvero i fondi istituiti, gestiti e commercializzati nell'UE e i relativi gestori, tra le quali ricorda in particolare:

gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), disciplinati dalle Direttive 2009/65/UE (UCITS IV) e 2014/91/UE (UCITS V);

i gestori di fondi di investimento alternativi (FIA), che investono in attività diverse da quelle degli OICVM (ad esempio immobili, *hedge fund*, crediti) e non rientrano quindi nell'ambito di applicazione della direttiva UCITS, disciplinati dalla Direttiva 2011/61/UE (AIFMD);

i fondi europei di *venture capital* (EuVECA), fondi alternativi gestiti da gestori di FIA (GEFIA) le cui attività non superano la soglia di 500 milioni di euro, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 345/2013;

i fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), anch'essi fondi alternativi gestiti da GEFIA le cui attività non superano la soglia di 500 milioni di euro, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 346/2013.

Come anticipato, anche i fondi ELTIF (come i fondi EuVECA ed EuSEF) sono una particolare categoria di fondi di investimento alternativi europei (FIA UE), e

pertanto devono essere gestiti nell'Unione europea da società di gestione di fondi alternativi (GEFIA UE), disciplinate dalla citata direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, attuata nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 44 del 2014 e dalla disciplina di regolamentazione secondaria emanata da MEF, Banca d'Italia e CONSOB.

Per quanto attiene ai termini di recepimento del Regolamento n. 2015/760, esso è direttamente applicabile negli Stati membri a decorrere dal 9 dicembre 2015.

In merito alla normativa di delega ai sensi della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, essa è contenuta nell'articolo 13 della legge n. 170 del 2016 – Legge di delegazione europea 2015; i principi e criteri direttivi specifici di delega sono recati dal comma 2 del predetto articolo 13, e prevedono:

alla lettera *a*), di apportare al TUF le modificazioni necessarie all'applicazione del regolamento (UE) 2015/760, prevenendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri di vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze stabilite dal citato TUF;

alla lettera *b*), di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti dal regolamento, in coerenza con quelle già stabilite dalla parte V, titolo II, del TUF in materia di disciplina degli intermediari;

alla lettera *c*), di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Il comma 3 dell'articolo 13 autorizza il Governo a emanare disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nel rispetto

dei principi e criteri direttivi illustrati, mentre il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relativamente ai termini di esercizio della delega segnala come essa avrebbe dovuto essere esercitata entro il 16 settembre 2017: tuttavia, dato che lo schema di decreto è stato presentato alle Camere il 13 settembre 2017 e quindi nei trenta giorni antecedenti la scadenza della delega, si applica l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi: pertanto il termine di delega risulta prorogato al 16 dicembre, mentre il termine per l'espressione del parere parlamentare scade il 24 ottobre 2017.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto, l'articolo 1 dispone modifiche alla parte I del TUF.

In particolare il comma 1, modificando le definizioni contenute all'articolo 1, comma 1, del TUF, introduce in tale ambito una nuova lettera *m-octies.1*, recante la nuova nozione di ELTIF: organismo di investimento collettivo del risparmio rientrando nell'ambito di applicazione del regolamento n. 2015/760; inoltre, inserendo una nuova lettera *q-bis*, viene integrata la definizione di « gestore », includendovi il gestore di ELTIF.

Il comma 2 modifica invece l'articolo 4-*quinquies*, comma 2, del TUF, e ha finalità di coordinamento delle disposizioni in materia di fondi di investimento alternativi (FIA). In dettaglio, la modifica precisa che il parere della CONSOB alla Banca d'Italia per la registrazione e la cancellazione dei gestori di fondi EuVECA e di fondi EuSEF (sottocategorie di fondi alternativi, come i fondi ELTIF) nell'apposito registro è richiesto solo per i gestori che non risultano già iscritti agli albi dei gestori autorizzati (previsti agli articoli 35 e 35-*ter* del TUF).

Il comma 3 inserisce nel TUF un nuovo articolo 4-*quinquies.1*, il quale, al comma

1, individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2015/760 e ne definisce compiti e poteri.

Il comma 2 del nuovo articolo 4-*quinquies.1* individua la Banca d'Italia come l'autorità competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformità all'articolo 5 del regolamento n. 2015/760, il quale prevede che solo i GEFIA UE autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (AIFMD) in uno Stato membro, e che dunque godono del passaporto del gestore, possono presentare domanda per la gestione di un ELTIF all'autorità competente dell'ELTIF. Pertanto in Italia potranno essere commercializzati, previa notifica alla CONSOB, sia ELTIF autorizzati in Italia e gestiti da GEFIA italiani (Sgr o Sicaf), sia ELTIF autorizzati nell'Unione e gestiti da GEFIA UE.

Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore, l'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (ovvero in merito alla descrizione delle informazioni da mettere a disposizione degli investitori, inclusa una descrizione dei meccanismi per la gestione dei reclami degli investitori al dettaglio). La Banca d'Italia provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui agli articoli 35 (SGR) e 35-*ter* (Sicav e Sicaf) del TUF e comunica alla CONSOB le iscrizioni all'albo effettuate. I soggetti gestori sono invece tenuti a indicare, negli atti e nella corrispondenza, gli estremi dell'iscrizione all'albo (ai sensi dei richiamati articoli 35, commi 2 e 3, e 35-*ter*, commi 2 e 3, del TUF).

Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 4-*quinquies.1* la Banca d'Italia autorizza la proroga (prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento) del termine entro il quale deve essere applicato il limite di investimento.

In base al comma 4 del nuovo articolo 4-*quinquies.1* la CONSOB è l'autorità competente a:

a) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista per

la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio (ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento);

b) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio (ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento);

c) ricevere dall'autorità dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF la notifica prevista per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio (ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento);

d) adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento);

e) ricevere il prospetto, e le relative modifiche, con le modalità e nei termini stabiliti con proprio regolamento (ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento).

In base al comma 5 del nuovo articolo 4-*quinq*ues.1 alle procedure per la notifica si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal TUF in tema di commercializzazione di FIA riservati (articolo 43 e relative disposizioni attuative). Non è richiesta l'intesa della Banca d'Italia né l'acquisizione del parere.

Il comma 6 del nuovo articolo 4-*quinq*ues.1 stabilisce che la CONSOB individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi.

Il comma 7 del nuovo articolo 4-*quinq*ues.1 prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e finalità, dei poteri loro at-

tribuiti dal TUF in materia di gestione collettiva del risparmio, nonché dei poteri previsti dal regolamento.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del TUF.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 188, comma 1, del TUF, in tema di abuso di denominazione (articolo che è stato recentemente sostituito dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 129 del 2017, attuativo della direttiva 2014/65/UE – cosiddetta direttiva MiFID 2 –, al fine di differenziare il trattamento sanzionatorio di persone fisiche e giuridiche e rideterminare le relative sanzioni).

La modifica recata dal comma 1 riguarda l'estensione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste ai casi di abuso della denominazione di « ELTIF » da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati ai sensi del regolamento 2015/760.

Il comma 2 dell'articolo 2 dello schema modifica invece l'articolo 190, comma 2-*bis*, del TUF, prevedendo l'applicazione ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e delle relative disposizioni attuative, della medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la mancata osservanza delle norme del TUF che li riguardano, ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse.

Inoltre la disposizione inserisce nell'articolo 190 del TUF un nuovo comma 2-*bis*.1, al fine di sanzionare anche l'inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ESMA e adottate tramite regolamento o decisione della Commissione europea. Tali prescrizioni, che sono direttamente applicabili a tutti gli intermediari indicati al comma 2-*bis*, richiedono un'esplicita previsione sanzionatoria tramite una norma di legge, senza la quale eventuali inadempimenti non potrebbero essere punite.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che

dallo schema di decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.55.

7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfetario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione dell'estensione delle misure di indennizzo forfetario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate.

Al riguardo ricorda che l'articolo 6 del decreto-legge n. 99 del 2017 introduce misure di ristoro per gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti, o i loro successori *mortis causa*, i quali, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal medesimo decreto-legge n. 99, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi da Veneto Banca e dalla Banca popolare di Vicenza e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, prevedendo in tal caso la possibilità, per i

titolari stessi, di accedere alle prestazioni del fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015, secondo le modalità stabilite dai commi da 856 a 861 della medesima legge.

Inoltre, ai predetti investitori si applicano le disposizioni in materia di accesso al fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016, in base al quale l'indennizzo forfetario è limitato all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato.

Al riguardo rammenta inoltre che le misure di ristoro disciplinate dall'articolo 6 del citato decreto-legge n. 99 del 2017, al pari di quanto previsto per gli investitori detentori di strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalla Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e dalla Cassa di Risparmio di Chieti, sono limitate agli strumenti finanziari di debito subordinato sottoscritti o acquistati entro il 12 giugno 2014, data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* europea della direttiva per il risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie 2014/59/UE « BRRD ».

Ritiene quindi doveroso precisare che la problematica del « *misselling* » dei prodotti finanziari distribuiti ai risparmiatori *retail* privi di un adeguato profilo di rischio prescinde da ogni genere di presunzione di conoscenza del grado di rischio degli strumenti finanziari – che si fa risalire alla data del 12 giugno 2014. Ciò soprattutto se la prestazione dei servizi di investimento viene posta in essere dagli addetti del settore in violazione della normativa di riferimento. Sottolinea quindi come la limitazione dell'indennizzo forfetario all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato rappresenti un'irragionevole violazione del principio di tutela del risparmio, di cui all'articolo 47 della Costituzione, soprattutto se gli strumenti finanziari sono stati sottoscritti o acquistati in violazione della normativa in materia prestazione di servizi di investimento.

Evidenzia inoltre come il predetto principio di tutela del risparmio appaia essere ulteriormente violato dalla limitazione del citato indennizzo forfetario agli strumenti finanziari di debito subordinato, sottoscritti o acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le banche emittenti, in quanto la circolazione degli strumenti finanziari non è subordinata ad alcuna forma di restrizione e, per tale motivo, tali strumenti possono essere collocati anche da intermediari diversi dalle banche emittenti stesse. Tale limitazione non risulta dunque giustificata da nessuna *ratio legis*, né da alcuna valutazione di carattere finanziario e regolamentare.

In aggiunta a quanto appena precisato, reputa ancora più grave e irragionevole la limitazione dell'indennizzo forfetario agli strumenti finanziari di debito subordinato, collocati da banche o da società di investimento annoverate nel gruppo bancario dell'emittente.

Alla luce delle considerazioni svolte, la risoluzione impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta ad aumentare la percentuale di indennizzo forfetario di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 al 100 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari di debito subordinato, nonché a estendere l'indennizzo forfetario di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 anche agli strumenti finanziari di debito subordinato sottoscritti o acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale indiretto con le banche emittenti.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 settembre 2017.

Audizione della professor Leonardo Becchetti, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernenti la deducibilità dei compensi per intermediazione corrisposti dalle società sportive professionistiche agli effetti dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

C. 4365 Bernardo.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati (Testo unificato C. 76 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 76 Realacci e abbinato, recante disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita

della *cannabis* e dei suoi derivati, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite II e XII nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia (Nuovo testo C. 4407).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo della proposta di legge C. 4407, recante « Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia », nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Attività produttive nel corso dell'esame in sede referente;

condivisi gli obiettivi fondamentali dell'intervento legislativo, che intende modificare la legge n. 323 del 2000, di riordino del settore termale, integrando le relative finalità e dettando norme relative agli investimenti nel settore idrotermale, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico, ai percorsi di specializzazione in medicina termale, nonché in materia di rapporto di lavoro dei medici termalisti, di marchio di qualità termale, di promozione del termalismo e di sanzioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), della proposta di legge, la quale introduce un nuovo articolo 11-*bis* nella legge n. 323 del 2000, in materia di agevolazioni di carattere fiscale, valuti la Commissione di merito l'oppor-

tunità di specificare, in relazione al credito d'imposta per le spese di ristrutturazione sostenute dalle aziende termali istituito dal comma 1 del predetto articolo 11-*bis*, le tipologie di interventi di ristrutturazione assistiti dall'agevolazione, ovvero di rinviare alla disciplina primaria e secondaria delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie recata dall'articolo 16-*bis* del Testo unico delle imposte sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (che prevede la detraibilità a fini IRPEF delle spese di ristrutturazione), e dall'articolo 1, comma 18, della legge n. 244 del 2007 (che prevede per tali fattispecie l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento);

b) ancora con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 11-*bis* della legge n. 323 del 2000, ai sensi del quale il credito d'imposta istituito dal medesimo comma è concesso alle « aziende termali esistenti » valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire in termini più precisi l'ambito di applicazione soggettivo e temporale della misura agevolativa, facendo a tal fine riferimento alle aziende termali esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, nonché facendo riferimento a ciascuno dei periodi di imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019;

c) sempre relativamente alla disciplina del credito d'imposta istituito dal comma 1 del nuovo articolo 11-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

prevedere la notifica alla Commissione europea della misura agevolativa, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

d) con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 11-*bis*, il quale prevede che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che il predetto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione;

e) con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 11-*bis*, il quale affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del credito d'imposta istituito dal comma 1 del medesimo articolo 11-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di demandare la definizione di tali criteri e modalità a un decreto interministeriale di iniziativa del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere i commi 6 e 7 del nuovo articolo 11-*bis* (i quali prevedono, rispettivamente, la deducibilità dell'IVA per i costi sostenuti allo scopo di acquisire, realizzare, ampliare, ristrutturare o rimodernare immobili e impianti

destinati all'esercizio dell'attività delle aziende termali e la detraibilità ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dell'IVA assolta sugli investimenti di cui al medesimo comma 6), in considerazione del fatto che il credito d'imposta previsto dal comma 1 del medesimo articolo 11-*bis* appare più vantaggioso rispetto alle agevolazioni tributarie prospettate nei medesimi commi 6 e 7, le quali peraltro appaiono prefigurare una duplicazione delle agevolazioni sui medesimi investimenti suscettibile di dar luogo ad effetti negativi in termini di gettito;

g) in ogni caso, con riferimento specifico al comma 6 del nuovo articolo 11-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la portata dell'agevolazione, specificando che si tratta di una detrazione e definendone meglio il meccanismo applicativo;

h) con riferimento specifico al comma 7 del nuovo articolo 11-*bis*, valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra la deduzione prevista dal predetto comma 6 del nuovo articolo 11-*bis*, e la norma relativa alla detraibilità IVA di cui al medesimo comma 7, facendo confluire il contenuto del comma 7 nell'ambito del comma 6, al fine di rendere organiche le due disposizioni, che appaiono riferite alla medesima finalità agevolativa.

ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

ART. 5.

Al comma 1, sopprimere le lettere m) e p).

5. 1. Sottanelli.

Al comma 1, lettera o), apportare le seguenti modificazioni:

sopprimere le parole da: « . Realizzare » fino a: « 1° settembre 1993, n. 385 »;

al numero 3.1), sopprimere le parole da: « e, per le violazioni diverse » fino a: « 1° settembre 1993, n. 385 »;

sopprimere il numero 4) ed i numeri 4.1), 4.2), 4.3).

5. 2. Sottanelli.

Al comma 1, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: « , evitando, in ogni caso, per la medesima fattispecie, il cumulo della sanzione relativa alla persona giuridica con quella relativa alle persone fisiche ritenute responsabili della violazione ».

5. 3. Sottanelli.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4620, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 »;

evidenziato come il provvedimento investa alcuni profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze;

considerata l'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento, al fine di garantire una tempestiva e adeguata attuazione degli atti normativi comunitari ivi contemplati, alcuni dei quali devono essere recepiti in tempi piuttosto ravvicinati;

segnalato in particolare come l'articolo 5, modificato nel corso dell'esame al Senato, rechi la delega per l'attuazione della direttiva 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicurativa), stabilendo in tale contesto una serie molto articolata e puntuale di principi e criteri direttivi specifici, volti in particolare: ad assicurare il coordinamento con la normativa europea della disciplina vigente in ambito assicurativo e finanziari; a garantire il coordinamento tra le autorità competenti, costituiti dall'IVASS e dalla CONSOB; ad attribuire loro poteri di monitoraggio, di vigilanza, di indagine e sanzionatori; a rafforzare l'informativa alla clientela, a introdurre procedure di reclamo e di risoluzione stra-

giudiziale delle controversie; a modificare e rafforzare, con riguardo alle imprese di assicurazione e ai distributori assicurativi e riassicurativi, l'impianto relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie;

evidenziato come l'articolo 8, anch'esso modificato nel corso dell'esame al Senato, deleghi il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014 (cosiddetto regolamento MAR), relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE, definendo a tal fine una serie di principi e criteri direttivi specifici i quali sottolineano, in particolare, la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, la tutela della stabilità finanziaria e l'integrità dei mercati finanziari;

rilevato come l'articolo 9 conferisca una delega al Governo per la predisposizione di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, definendo alcuni principi e criteri direttivi specifici i quali prevedono, in particolare, di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonché di assicurare l'integrità dei mercati finanziari, la stabilità finanziaria e un appropriato grado di

tutela degli investitori, attribuendo in tale contesto alla CONSOB e alle altre autorità nazionali competenti il potere di imporre sanzioni per le relative violazioni;

segnalato come l'articolo 10 conferisce una delega al Governo per la predisposizione di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, il quale completa le disposizioni della direttiva 2009/65/CE riguardante gli OICVM e della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA, conferendo inoltre al Governo la delega ad emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 176 del 2016, il quale adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 sui depositari centrali di titoli (cosiddetto regolamento CSD – *Central Securities Depositories Regulation*); completa l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 (cosiddetto regolamento EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*), sugli strumenti derivati OTC (ossia fuori dai mercati regolamentati); traspone nell'ordinamento interno le modifiche apportate alla direttiva 98/26/UE dai citati regolamenti (UE) n. 909/2014 e n. 648/2012;

rilevato come tra le direttive contenute nell'Allegato A attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, si annoverino, oltre alla direttiva (UE) 2016/97, oggetto della specifica norma di delega di cui all'articolo 5; la direttiva (UE) 2016/881, recante modifica della direttiva

2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; la direttiva (UE) 2016/1034, che, allo scopo di garantire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, ha prorogato la data di applicazione del nuovo quadro normativo relativo alla disciplina dei mercati finanziari, posticipando la data di applicazione della direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID II) al 3 gennaio 2018; la direttiva (UE) 2016/1065, la quale modifica la direttiva sul sistema comune dell'IVA (direttiva 2006/112/CE) con riferimento alle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, introducendo allo scopo una specifica normativa avente la finalità principale di evitare l'elusione fiscale in materia; la direttiva 2016/1164/UE (cosiddetta *Anti Tax Avoidance Directive – ATAD 3*), facente parte del pacchetto antielusione (*Anti Tax Avoidance Package*) adottato dalla Commissione europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contrasto alle pratiche di elusione fiscale; la direttiva (UE) 2016/2258, la quale, nell'ambito del programma della Commissione europea contro l'evasione e l'elusione fiscali, intende rafforzare la trasparenza in materia fiscale, con particolare riferimento alle tematiche del contrasto al riciclaggio; la direttiva (UE) 2017/828, che reca una vasta serie di modifiche alla direttiva 2007/36/CE, relativamente all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

ALLEGATO 5

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5);

sottolineato come la Relazione sia stata tempestivamente trasmessa alle Camere, consentendo pertanto al Parlamento di svolgere la sua fondamentale funzione di controllo *ex post* sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

ribadita l'esigenza di rendere più tempestiva, trasparente ed efficace l'interlocuzione tra Governo e Parlamento, nonché la collaborazione e il coordinamento sulle tematiche europee tra tutte le istituzioni nazionali coinvolte, al fine di assicurare la massima tempestività e qualità alla partecipazione dell'Italia nei processi di formazione e attuazione delle norme e delle politiche europee, rafforzando in tal modo l'autorevolezza delle posizioni negoziali italiane in tutte le sedi decisionali, nonché migliorando ulteriormente i meccanismi di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa UE;

segnalata, in particolare, sotto il profilo del merito, l'esigenza di compiere ogni sforzo per concludere il complesso *iter* di approvazione della proposta di regolamento volta a istituire uno schema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586), i cui negoziati sono sostanzialmente bloccati per la ferma opposizione di alcuni Stati membri, tra i quali segnatamente la Germania, in considerazione del fatto che tale proposta costitui-

sce un elemento fondamentale per dare compimento al disegno complessivo dell'Unione bancaria europea, salvaguardando la stabilità di tutti i sistemi bancari europei, nonché evitando squilibri e turbolenze finanziarie che potrebbero compromettere il futuro della stessa costruzione europea;

valutato positivamente l'impegno del Governo nei negoziati relativi alla proposta di regolamento del 15 giugno 2016, volta a istituire un programma dell'Unione europea a sostegno di attività specifiche per rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM(2016)388);

condivisa l'esigenza di completare il Piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, introducendo un sistema europeo più semplice, standardizzato e trasparente per le cartolarizzazioni, aggiornando la direttiva europea 2003/71/CE, afferente ai prospetti informativi per l'emissione di valori mobiliari, rivedendo la regolamentazione dei fondi di *venture capital*;

segnalata l'opportunità di sostenere le iniziative in corso a livello europeo sulla fiscalità societaria, rilanciando in particolare la proposta di direttiva per stabilire una base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società (CCCTB – *Common Consolidated Corporate Tax Base*);

condiviso l'obiettivo, indicato dalla Commissione europea, di adottare una

serie di misure contro la pianificazione fiscale aggressiva e l'elusione fiscale, al fine di assicurare l'attuazione coordinata in ambito UE dei risultati del progetto OCSE/G20 *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), così da rafforzare e coordinare a livello europeo le iniziative per il contrasto dell'elusione fiscale e per una maggiore trasparenza fiscale;

rilevata altresì la necessità di portare a conclusione, adottando soluzioni condivise ed equilibrate che non pregiudichino la crescita di settori e processi innovativi, il dibattito sulle problematiche attinenti all'imposizione fiscale sull'economia digitale, al fine di adeguare i sistemi tributari ai nuovi scenari tecnologici, economici e geopolitici derivanti dalle evoluzioni in questo campo e dalle conseguenze che queste hanno determinato e continuano a sviluppare sulle economie di tutti i Paesi, sulla conformazione dei processi allocativi, produttivi e distributivi, nonché sui sistemi fiscali;

valutati positivamente gli avanzamenti nelle discussioni sulla proposta di direttiva COM(2013)71 che attua una cooperazione rafforzata tra dieci Stati membri della UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna), nel settore dell'imposta sulle transazioni finanziarie, grazie ai quali è stato possibile raggiungere un accordo di massima sui principi generali che regolano la futura imposta in materia;

sottolineata l'importanza, per quanto attiene ai temi della fiscalità indiretta, di

procedere nell'attuazione del Piano d'azione di riforma dell'attuale sistema dell'IVA comunitaria, al fine di: riformare i principi fondamentali di applicazione dell'IVA agli scambi intracomunitari; introdurre misure a breve termine per combattere le frodi IVA; rivedere le aliquote IVA ridotte; semplificare il meccanismo dell'IVA in materia di commercio elettronico;

segnalata l'esigenza di procedere nella sperimentazione, già avviata, di un *ruling* transnazionale in materia di IVA, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti cooperativi di lotta alle frodi che si registrano in riferimento a tale imposta, nonché di verificare l'ipotesi di introdurre in tale settore l'istituto della mediazione fiscale e di definire un *memorandum* d'intesa tra amministrazioni e operatori;

richiamata l'opportunità, per quanto riguarda le tematiche di diritto societario, di porre rimedio ad alcune lacune in materia di governo societario delle società quotate, in particolare al fine di aumentare l'impegno e la partecipazione attiva degli investitori istituzionali e degli *asset managers*, di migliorare la correlazione tra remunerazione degli amministratori e performance delle società, di rafforzare la trasparenza delle operazioni con le parti correlate e di agevolare la trasmissione transfrontaliera delle informazioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. Testo unificato C. 76 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 100

ATTI DEL GOVERNO:

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2017. Atto n. 436 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 101

ALLEGATO (*Parere approvato*) 102

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della *cannabis* e dei suoi derivati.

Testo unificato C. 76 Realacci e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Nell'illustrare, in sostituzione della relatrice, il testo elaborato in sede referente dalle Commissioni riunite II e XII, sulla disciplina per la regolamentazione della colti-

vazione, lavorazione e vendita della *cannabis* e dei suoi derivati, sottolinea che le finalità della proposta di legge sono volte a regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, al fine di garantire un equo accesso a tali medicinali da parte dei pazienti, fissando criteri uniformi sul territorio nazionale; promuovere la ricerca scientifica sui possibili ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico; sostenere lo sviluppo di tecniche di produzione e trasformazione della *cannabis*, per semplificare le modalità di assunzione dei medicinali a base di *cannabis* da parte dei pazienti. Per quel che attiene agli ambiti di competenza della VII Commissione, segnala che l'articolo 7-bis – introdotto a seguito dell'approvazione di un emendamento nel corso dell'esame in sede referente – reca disposizioni concernenti la formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario. In particolare, esso stabilisce che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38, in sede di attuazione dei programmi obbligatori di formazione continua in medicina, la Commissione nazionale per la

formazione continua dispone che l'aggiornamento periodico del personale medico, sanitario e sociosanitario sia realizzato attraverso il conseguimento di crediti formativi per acquisire una specifica conoscenza professionale sulle potenzialità terapeutiche delle preparazioni di origine vegetale a base di *cannabis* nelle diverse patologie e, in particolare, sul trattamento del dolore. Segnala, inoltre, che l'articolo 8 (Promozione della ricerca) dispone che, nell'ambito delle attività di ricerca, le Università e le società medico-scientifiche possono promuovere la conduzione di studi pre-clinici, clinici, osservazionali, epidemiologici, sull'uso appropriato dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, condotti secondo la normativa vigente in materia di sperimentazione clinica, nell'ambito delle risorse dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) destinate al finanziamento della ricerca indipendente. Allo stesso fine, possono essere promossi studi di tecnica farmaceutica presso le università e studi di genetica delle varietà vegetali di *cannabis* presso gli istituti di ricerca. Il comma 2 stabilisce che con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti ulteriori impieghi della *cannabis* ad uso medico, sulla base delle evidenze scientifiche. Conclude proponendo l'espressione di un nulla osta.

Marisa NICCHI (MDP) voterà a favore del nulla osta perché esso viene proposto con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione. Coglie tuttavia l'occasione per dolersi che le Commissioni riunite in sede referente non abbiano scelto la strada più limpida e radicale della legalizzazione delle droghe leggere. Tale soluzione non solo avrebbe risolto i problemi terapeutici, ma avrebbe altresì in-

ferto alla criminalità organizzata un duro colpo, che sarebbe derivato dal sottrarre il lucroso traffico dell'*hashish*. La situazione attuale, invece, continua a vedere sotto scacco numerosi adolescenti per fatti che dovrebbero essere depenalizzati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, mette ai voti la proposta di nulla osta.

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2017.

Atto n. 436.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto del Governo, rinviato nella seduta del 21 settembre 2017.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

La Commissione l'approva.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2017 (Atto n. 436).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 21 e del 27 settembre 2017, lo schema di decreto relativo ai contributi per i comitati e le edizioni nazionali;

udita la relazione della deputata Narduolo nella seduta del 21 settembre 2017;

considerato che le risorse assegnate sul cap. 3631/pag. 2 dello stato di previsione del Mibact (*Missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria*), in base alla legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) e al conseguente decreto ministeriale 27 dicembre 2016, recante la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare, erano pari a 1.463.256 euro e non a 444.193 euro, come indicato nel dodicesimo capoverso della premessa;

tenuto conto che, successivamente, lo stanziamento è stato ridotto di 1 milione

di euro, a decorrere dal 2017, dal decreto-legge cosiddetto «milleproroghe» e che il decreto-legge n. 50 del 2017 ha autorizzato, per le finalità previste dalla legge n. 420 del 1997, l'importo di 0,5 milioni per il 2017;

considerato, altresì, che il medesimo decreto-legge n. 50 ha inoltre previsto la riduzione, per l'anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al dodicesimo capoverso della premessa dello schema di decreto sia indicato correttamente l'importo della somma assegnata dal decreto ministeriale 27 dicembre 2016 e siano evidenziati i successivi atti in base ai quali la somma originariamente stanziata è stata ridotta a 444.193 euro.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 27 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.20 alle 15.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	105
Proposte di nomina del dottor Stefano Commini, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine n. 112, 113 e 114 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	105
Proposte di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI). Nomina n. 115 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	105

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	106
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea C. 4620 – Parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	112

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	107
Sull'ordine dei lavori	107
7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.	
7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00931 – Reiezione della risoluzione n. 7-00936</i>)	107

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	109
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. Testo unificato C. 76 Realacci ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	109
AVVERTENZA	110

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.30.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposte di nomina del dottor Stefano Commini, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Nomine n. 112, 113 e 114.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 settembre erano state formulate talune richieste di chiarimenti da parte da parte di una componente della Commissione, alle quali aveva ritenuto opportuno consentire una replica al Governo, assente in quell'occasione.

Il rappresentante è però stato impossibilitato a partecipare sia all'ultima seduta che a quella odierna. Ritene quindi opportuno che l'esame delle proposte in oggetto figurì all'ordine del escludere dall'ordine del giorno della Commissione solo che allorquando il rappresentante del Governo potrà assicurare la sua presenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, concorde la Commissione, rinvia quindi il seguito dell'esame.

Proposte di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

Nomina n. 115.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in oggetto, rinviato nella seduta del 26 settembre.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il vicepresidente Garofalo, in sostituzione del relatore, Pagani, ha svolto la relazione introduttiva formulando una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione procede, quindi, alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	32
Votanti	32
Maggioranza	17
Astenuti	0
Hanno votato sì	22
Hanno votato no	10

(La Commissione approva).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Bianchi Nicola, Bissotti, Bordo Franco, Brandolin, Bruno,

Bruno Bossio, Cardinale, Carinelli, Carloni, Castricone, Cesaro Luigi, Coppola, Crivellari, Culotta, De Lorenzis, Dell'Orco, Di Stefano Marco, Ferro, Folino, Furnari, Gandolfi, Garofalo, Marguerettaz, Minnucci, Mognato, Mura, Pagani, Palladino, Romano Paolo Nicolò, Spessotto, Tullo.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea C. 4620 – Parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 26 settembre la relatrice ha svolto la relazione introduttiva e comunica che non sono stati presentati emendamenti. Nessun chiedendo di intervenire, invita pertanto la relatrice a formulare la proposta di relazione sul disegno di legge C. 4620 Governo nonché a formulare la propria proposta di parere sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016.

Magda CULOTTA (PD), *relatrice*, propone di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole sul disegno di legge C. 4620 Governo (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta della relatrice di riferire alla XIV Commissione in senso favorevole sul disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (*vedi allegato 1*).

Magda CULOTTA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2016 – 2017 (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta della relatrice (*vedi allegato 2*) e nomina, all'unanimità, la deputata Culotta quale relatrice per riferire presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'ordine dei lavori.

Arianna SPESSOTTO (M5S), in ragione della presenza del rappresentante del Governo, invita a valutare la possibilità di riprendere l'esame delle proposte di nomina del dottor Stefano Commini, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rinviate poc'anzi proprio a causa della sua assenza.

Michele Pompeo META, *presidente*, ritiene opportuno acquisire preliminarmente le valutazioni del sottosegretario di Stato.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, con riguardo alle proposte di nomina, per le quali peraltro gli risulta essere ormai scaduto il termine di espressione del parere parlamentare, precisa di non avere acquisito i necessari elementi per dare un qualificato contributo al dibattito.

Arianna SPESSOTTO (M5S) critica l'atteggiamento del rappresentante dell'Esecutivo, che si dimostra poco rispettoso delle prerogative parlamentari.

Michele Pompeo META, *presidente*, prende atto della posizione largamente condivisa dai gruppi in Commissione di avviare una interlocuzione con il Governo per invitarlo a valutare la richiesta di non dare ulteriore corso alle suddette procedure di nomina fino all'effettiva espres-

sione del parere parlamentare, che avrà luogo nella prima seduta della Commissione in cui il rappresentante del Governo potrà assicurare la sua presenza. Si farà quindi carico di rappresentare tale richiesta.

7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.

7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00931 – Reiezione della risoluzione n. 7-00936).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 ottobre 2016 l'onorevole Tullo ha illustrato la risoluzione 7-00931 a propria prima firma.

Chiede alla presentatrice della risoluzione 7-00936, onorevole Bergamini, se intende illustrarla o se rinvia al testo presentato.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) rinvia al testo della risoluzione a sua firma presentato in attesa di conoscere le valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO, per quanto riguarda la risoluzione 7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante, che impegna il Governo ad assumere le iniziative di competenza con la massima urgenza al fine di rimuovere gli ostacoli interpretativi e consentire che i mezzi autorizzati possano continuare a circolare sulle autostrade, esprime parere favorevole.

Sulla risoluzione 7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di

revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante, per quanto riguarda il primo punto rileva che l'articolo 10 del Codice della strada riguarda i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, ovvero veicoli che per dimensioni o per massa superano i limiti vigenti per gli ordinari veicoli e i trasporti di cose indivisibili che determinano un'eccedenza rispetto ai limiti di sagoma degli ordinari veicoli e quindi, per evidenti ragioni di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale non possono essere sottratti alla specifica regolamentazione veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità ancorché destinati a spettacoli viaggianti. Pertanto, sul predetto punto esprime parere contrario.

Per quanto riguarda i punti secondo e terzo, ricorda che la revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi è regolamentata da norme comunitarie, in regime di armonizzazione, che stabiliscono minimi inderogabili in materia di controlli e perciò non modificabili dalle legislazioni nazionali dei singolo Stati membri. In applicazione delle norme comunitarie detta revisione deve essere effettuata necessariamente in presenza delle attrezzature e delle apparecchiature che consentono di effettuare tutti i controlli strumentali e visivi previsti. Rileva, inoltre, che rispetto al periodo di riferimento della circolare del 5 marzo 1998 (citata nell'impegno) sono diventati obbligatori (per tutte le categorie di veicoli) ulteriori controlli che richiedono attrezzature ed apparecchiature prima non previste. Per tali motivi esprime parere contrario sui predetti punti secondo e terzo.

Esprime, infine, parere contrario anche sul quarto. Rileva che la questione riguarda i carri carovana, costruiti *ante* 1980 e non immatricolati quali rimorchi, probabilmente in difetto dei requisiti richiesti dalle specifiche disposizioni adottate dalla Amministrazione alla fine degli anni '80. In proposito segnala che la regolarizzazione di tali carri non può risolversi con l'adozione di una circolare, ma è necessaria una specifica norma (primaria) che, al fine di sanare tale questione

e senza alcun pregiudizio per la salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, definisca i requisiti tecnici minimi e le necessarie procedure.

Deborah BERGAMINI (FI-PdL) ricorda che quella contro le inadempienze dello Stato verso il settore delle attività di spettacolo viaggiante è una battaglia che, personalmente, combatte da molto tempo.

Esprime amarezza perché il Governo non ha voluto accogliere la risoluzione a sua firma che è molto più articolata di quella su cui invece è stato espresso parere favorevole, che ritiene alquanto generica, e che sarebbe andata incontro alle molteplici esigenze delle imprese del settore.

Ritiene che il Governo potrebbe fare molto di più in materia. Tra le diverse difficoltà degli operatori del settore ricorda, ad esempio, che, per quanto riguarda i carri, essi devono rinnovare di anno in anno il certificato di circolazione perché, dalla normativa, non sono considerati rimorchi.

Sul punto ricorda che il Governo stesso era sembrato avere un diversa opinione quando, rispondendo nel marzo 2016 alla interrogazione a risposta immediata in commissione n. 5-08265, presentata con il collega Biasotti, aveva riferito che la naturale soluzione della questione sollevata coinciderebbe con la regolarizzazione dei carri carovana attraverso la loro immatricolazione, ciò che avrebbe comportato il possesso della carta di circolazione e la presenza della targa consentendo il transito sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali. Ricorda che sempre nella sua risposta, inoltre, il Governo segnalava che con l'immatricolazione si approderebbe anche ad una regolarizzazione di tali veicoli sotto il profilo fiscale e assicurativo. Sottolinea che la sua risoluzione andava incontro a quanto, appunto, dichiarato in quella sede dal Governo.

Rileva, inoltre, che quando il Governo per giustificare il parere contrario afferma che si può intervenire solo attraverso norma primaria, altro non significa se non che non intende fare nulla.

Ritiene, peraltro, che stabilire che la revisione si possa eseguire ogni due anni invece che tutti gli anni sia una misura ragionevole volta a far cessare una inutile vessazione per le imprese coinvolte.

Invita quindi il Governo a parlare chiaramente e ad ammettere che non si cura della sorte di quelle realtà produttive e che ne è interessato solo nella misura in cui sono occasione per fare cassa.

Conclude chiedendo al Governo un maggiore impegno per farsi carico di risolvere questioni che, ritiene, sono facilmente risolvibili, dichiarandosi comunque disponibile, da parte sua, a valutare eventuali proposte di riformulazione degli impegni.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro intendendo intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di risoluzione Tullo n. 7-00931 sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole.

La Commissione approva la risoluzione Tullo n. 7-00931.

Michele Pompeo META, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di risoluzione Bergamini n. 7-00936 sulla quale il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario.

La Commissione respinge la risoluzione Bergamini n. 7-00936.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico.

Testo unificato C. 76 Realacci ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, ricorda che il testo all'esame affronta tematiche estremamente sensibili, nel tentativo di trovare una sintesi tra pratiche terapeutiche e il divieto dell'uso di stupefacenti.

A seguito dei lavori del Comitato ristretto, il testo adottato dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali si riferisce esclusivamente alla disciplina dell'utilizzazione della *cannabis* per uso terapeutico, e non anche alla legalizzazione della coltivazione, lavorazione e vendita della *cannabis* e dei suoi derivati. Non sono quindi presenti nel testo modifiche alle sanzioni accessorie applicabili ai soggetti condannati per detenzione di sostanze stupefacenti, tra le quali il ritiro della patente di guida, contenute in alcune delle proposte di legge originarie, tra cui la proposta di legge a prima firma Bruno Bossio.

I contenuti del provvedimento sono finalizzati a creare un quadro regolatorio certo per l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, garantendo l'accesso a tali medicinali e lo sviluppo delle relative conoscenze terapeutiche.

Al fine di poter disporre della materia prima, viene demandato allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, la coltivazione e la trasformazione della *cannabis* salva la necessità di importazione di quote di *cannabis* da conferire al medesimo.

Per assicurare un'adeguata informazione, è altresì previsto che il Ministero della salute, attraverso l'Organismo statale per la *cannabis*, pubblici nel proprio portale istituzionale i contributi scientifici in materia di uso medico della *cannabis*, finalizzati alla promozione della conoscenza e alla diffusione di informazioni nei confronti dei medici e dei farmacisti sull'impiego dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*.

Nel rinviare alla documentazione degli uffici l'analisi dei contenuti, non sembrano esservi nel testo in esame, a seguito della scelta delle Commissioni di focalizzare l'attenzione sulla regolamentazione dell'utilizzo della *cannabis* per le sole finalità terapeutiche, argomenti di specifica competenza della Commissione e, pertanto, invito i colleghi ad esprimersi con un nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento.

Michele DELL'ORCO (M5S) non avendo rilevato profili di competenza della Commissione sul provvedimento in oggetto chiede il motivo del suo esame, peraltro in tempi così stringenti.

Michele Pompeo META, *presidente*, segnala che la competenza a rilasciare il parere alle Commissioni di merito sul provvedimento discende dal fatto che vi

sono progetti di legge ad esso abbinati che coinvolgono in modo diretto e specifico materie di competenza della IX Commissione.

Quanto ai tempi di esame, ricorda come il provvedimento figuri già nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani.

Pone quindi in votazione la proposta di nulla osta formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Emendamenti C. 2305-73-111-2566-2827-3166-A/R.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato);

premesso che il disegno di legge conferisce al Governo la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, per la quale sono esplicitati specifici principi e criteri direttivi all'articolo 14;

valutato positivamente che essa si propone il ravvicinamento delle misure nazionali in materia e che tra i principi e criteri direttivi vi è l'obbligo di assicurare

un livello minimo di accessibilità dei siti *web* pubblici nonché l'obbligo di definire apposite linee guida nazionali volte a individuare limitate eccezioni;

preso atto del conferimento delle deleghe per il recepimento delle direttive che attuano il « quarto pacchetto ferroviario », finalizzato a completare la definizione sia del pilastro « tecnico » che del pilastro « politico », la cui reciproca conciliazione è considerata uno degli obiettivi perseguiti dallo Stato italiano;

segnalate altresì le deleghe riferite al settore marittimo e segnatamente la direttiva (UE) 2016/844, la direttiva (UE) 2016/1629, nonché la direttiva (UE) 2015/1794

considerata infine la direttiva (UE) 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione,

**DELIBERA DI
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5.**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5), per le parti di competenza;

preso atto dell'impegno del Governo diretto alla rapida realizzazione della Strategia per il mercato unico digitale;

apprezzata l'attività svolta in materia di servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, con riguardo ai negoziati relativi all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz volti a differire i termini per un massimo di due anni per il cambio di destinazione delle suddette frequenze dal digitale terrestre alla banda larga senza fili;

considerato il lavoro svolto nel corso del 2016 nelle sedi unionali finalizzato a riformare i settori dei trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, al fine di introdurre misure volte a tutelare la trasparenza dei mercati e a realizzare una loro maggiore liberalizzazione;

valutata favorevolmente l'attività del Governo in materia di trasporti, in specie per quanto riguarda la revisione della normativa sul trasporto stradale di cabotaggio merci, sulla omologazione e sulla vigilanza del mercato dei veicoli a motore nonché per le proposte relative al « Quarto pacchetto ferroviario », per gli interventi relativi al trasporto marittimo, e per il trasporto aereo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4610*) ... 113

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido 115

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo.

C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4610).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, segnala che in data 14 settembre 2017 è stata assegnata alla XI Commissione la proposta di legge Atto Camera n. 4610, a prima firma del deputato Airaudo, che verte su materia identica a quella affrontata dalla

proposta Atto Camera n. 4388, già all'esame della Commissione. Avverte, pertanto, che ne è stato disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Segnala, inoltre, che nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi nella giornata di ieri è stato stabilito che l'esame delle proposte di legge da parte dell'Assemblea abbia inizio il prossimo 30 ottobre.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, illustrando succintamente la proposta di legge Atto Camera n. 4610, rileva preliminarmente che essa si compone di sei articoli, suddivisi in due Capi e, in particolare, che l'articolo 1, intervenendo sull'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, modifica la disciplina vigente in materia di licenziamento illegittimo applicabile ai lavoratori, che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Assumendo come riferimento il contenuto della proposta di legge Atto Camera n. 4388, di cui la proposta di legge

Atto Camera n. 4610 ricalca il contenuto, fa presente che l'articolo 1 di tale ultima proposta precisa che la nuova disciplina si applica a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, inclusi quelli che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, alla pubblica amministrazione, ai soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro a tempo subordinato e ai dirigenti, limitatamente alla tutela contro il licenziamento illegittimo discriminatorio. Fa presente che un'ulteriore differenza tra i due testi riguarda l'estensione all'utilizzatore o al somministratore della disciplina che prevede, oltre alla condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, anche il risarcimento al lavoratore del danno subito e l'obbligo dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Infine, segnala che, sulla base del comma 2, il nuovo regime di tutela contro il licenziamento illegittimo si applica anche ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento.

Rileva, quindi, che gli articoli 2, 3, 4 e 5 hanno un contenuto analogo a quello dei medesimi articoli della proposta di legge Atto Camera n. 4388. In particolare, l'articolo 2 reca modifiche alla disciplina relativa ai licenziamenti individuali per motivi economici, di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 1966; l'articolo 3 modifica l'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, riguardante le procedure per la dichiarazione di mobilità; l'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 5 della medesima legge n. 223 del 1991, in particolare con riferimento alla disciplina dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare e degli oneri a carico delle imprese che procedono al licenziamento collettivo. Fa presente, infine, che l'articolo 5 modifica, all'articolo

24 della richiamata legge n. 223 del 1991, la disciplina relativa alla riduzione del personale. Segnala, infine, che l'articolo 6 dispone, al comma 1, l'abrogazione dei commi da 47 a 69 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012, applicabili alle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, nonché del decreto legislativo n. 23 del 2015, che disciplina il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, ai sensi della legge n. 83 del 2014. Il successivo comma 2, modificando l'articolo 2, comma 1, della legge n. 142 del 2001, estende ai soci di lavoratori di cooperativa l'applicazione dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in concomitanza della cessazione del rapporto associativo.

Giuseppe ZAPPULLA (MDP), pur riconoscendo lo sforzo fatto dai presentatori della proposta di legge Atto Camera n. 4610 per individuare un punto di sintesi con la proposta già all'esame della Commissione, osserva che tra le due proposte esistono apprezzabili differenze, che gli fanno ritenere preferibile il testo della proposta di legge Atto Camera n. 4388.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva che, in esito all'abbinamento dell'esame delle proposte di legge, che vertono su identica materia, la Commissione potrà definire, secondo le procedure previste dal Regolamento della Camera, il testo che meglio rifletta le posizioni in essa rappresentate.

Giovanna MARTELLI (MDP) auspica che la Commissione possa quanto prima stabilire il testo base per la prosecuzione dell'esame in sede referente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 settembre 2017.

Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.30.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-11533 Gelli: Iniziative volte a consentire al medico di medicina generale la prescrizione delle terapie orali innovative per il trattamento del diabete	116
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	122
5-09523 Grillo: Completamento dell'ospedale San Marco di Librino di Catania	117
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	124

SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino (Seguito dell'esame e rinvio)	117
ALLEGATO 3 (Emendamento approvato)	126

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.05.

5-11533 Gelli: Iniziative volte a consentire al medico di medicina generale la prescrizione delle terapie orali innovative per il trattamento del diabete.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Federico GELLI (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per gli elementi di valutazione forniti, sottolinea nuovamente la criticità rappresentata dal fatto che l'Italia è l'unico Paese europeo in cui non è possibile la prescrizione, da parte dei medici di medicina generale, dei farmaci innovativi per il trattamento del diabete. Ricorda che tali farmaci, seppure più costosi, permettono di ridurre la frequenza dell'autovalutazione della glicemia da parte dei malati e riducono le complicanze. Complessivamente, oltre a permettere una migliore gestione di una patologia fortemente invalidante, un maggiore utilizzo dei farmaci innovativi consentirebbe notevoli risparmi, riducendo l'impatto sociale di una malattia a larga diffusione. Auspica, pertanto, che il

percorso di revisione avviato dall'AIFA possa condurre a un esito positivo in tempi rapidi.

5-09523 Grillo: Completamento dell'ospedale San Marco di Librino di Catania.

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta delle risposta che conferma, contrariamente a quanto assicurato dalla Ministra Lorenzin nel corso di una recente visita a Catania, che l'apertura del nuovo ospedale San Marco di Librino subirà un ulteriore rinvio. Osserva in proposito che tale rinvio ha come indiretta conseguenza anche l'obsolescenza dei macchinari sanitari nel frattempo acquisitati.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 14.20.

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.

C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C.

2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, avverte che prima della seduta sono state ritirate le seguenti proposte emendative riferite all'articolo 13: Lenzi 13.5, Miotto 13.11, Fregolent 13.2, 13.3 e 13.4.

Avverte, inoltre, che, a seguito della riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo svoltasi nella giornata di ieri, il provvedimento in oggetto risulta calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 9 ottobre. Pertanto, il testo risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente sarà trasmesso quanto prima alle Commissioni competenti in sede consultiva, affinché possano esaminarlo compiutamente, considerata l'oggettiva complessità del testo, e far pervenire i rispettivi pareri entro la seduta di giovedì 5 ottobre, nella quale potrà essere conferito il mandato al relatore, dopo il recepimento dei predetti pareri.

Ricorda, quindi, che nella seduta precedente sono stati accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 9 e sono state esaminate le proposte emendative riferite agli articoli 10, 11 e 12, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Palese 10.01, accantonato per essere esaminato nell'ambito delle proposte emendative riferite all'articolo 13, in quanto concernente il tema dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche.

La Commissione procederà, dunque, in primo luogo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9

In relazione a tale articolo, esprime parere favorevole sull'emendamento Giuseppe Guerini 9.3, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*). Al riguardo, specifica che,

rispetto al testo originario dell'emendamento, la nuova formulazione mantiene i commi 3 e 4 dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato e non comprende l'articolo aggiuntivo 9-bis, in quanto il tema da esso affrontato è stato oggetto di una specifica disposizione inserita nella legge n. 124 del 2017, sulla concorrenza. Invita, quindi, al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori degli emendamenti Brignone 9.1 e Lorefice 9.2.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Massimo Enrico BARONI (M5S), in relazione alla proposta di riformulazione dell'emendamento Guerini 9.3, ribadisce l'opportunità, già evidenziata nel corso dell'esame di altri provvedimenti, in caso di proposte di riformulazione che modificano in maniera ampia il testo di un emendamento, della presentazione di un nuovo emendamento da parte del relatore, anche al fine di consentire la presentazione di subemendamenti.

Marco RONDINI (LNA), ricordando che nella quasi totalità dei casi l'esercizio abusivo della professione da parte degli odontotecnici avviene con la copertura di un odontoiatra che si assicura la maggior parte dei guadagni, rileva che la nuova formulazione dell'emendamento 9.3 non prevede sanzioni adeguate per i soggetti che assicurano tale copertura. Propone, quindi, un accantonamento dell'emendamento, al fine di individuare una soluzione adeguata.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, in relazione a quanto rilevato dal deputato Rondini, rileva che il tema da lui posto presenta un'indubbia rilevanza e ritiene che esso potrebbe essere valutato anche alla luce del parere che sarà espresso dalla Commissione giustizia sul provvedimento in titolo.

In merito ai rilievi del deputato Baroni, ribadisce che la proposta di riformula-

zione dell'emendamento Guerini 9.3 reca solo le modifiche da lui stesso illustrate, soppressive di una parte dell'emendamento originario, senza introdurre alcuna variazione per quanto riguarda il contenuto.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'emendamento Giuseppe Guerini 9.3 e ne accetta la riformulazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) preannuncia l'astensione dei deputati del Movimento 5 Stelle sulla nuova formulazione dell'emendamento 9.3, pur condividendone il contenuto, in quanto, rispetto al testo originario, essa non contiene la soppressione del comma 4 dell'articolo 9 del disegno di legge.

La Commissione approva l'emendamento Giuseppe Guerini 9.3 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 3), fatto proprio dalla deputata D'Incecco.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Giuseppe Guerini 9.3 (*Nuova formulazione*), l'emendamento Brignone 9.1 risulta precluso e, pertanto, non sarà posto in votazione.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si riserva di intervenire più diffusamente in Assemblea per illustrare l'opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 9, come proposto attraverso l'emendamento Lorefice 9.2, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Lorefice 9.2 e passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 13, nonché dell'articolo aggiuntivo Palese 10.01, precedentemente accantonato per essere esaminato nell'ambito delle proposte emendative riferite a tale articolo, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi

contrario. Pur rilevando che la finalità di alcuni emendamenti appare condivisibile, motiva l'invito al ritiro sulla base della considerazione che non è ancora stato possibile trovare una soluzione complessiva al tema delicato del rapporto tra farmacie e parafarmacie, esprimendo il timore che l'approvazione di singole proposte emendative possa compromettere il raggiungimento di un punto di equilibrio. Segnala, quindi, la possibilità di trovare una soluzione condivisa nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea, anche attraverso un confronto da svolgere all'interno del Comitato dei nove. Evidenzia che in tale sede potrebbe essere trovata una soluzione anche al rilevante problema del contenzioso che riguarda le farmacie rurali in merito al concorso straordinario per l'apertura di nuove farmacie previsto dal decreto-legge n. 1 del 2012.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Giulia GRILLO (M5S), nel ricordare la contrarietà del suo gruppo alle norme sulle farmacie inserite nella legge n. 124 del 2017, chiede chiarimenti al relatore sul perimetro dei possibili interventi correttivi da apportare nel corso dell'esame in Assemblea, avendo egli richiamato anche il tema del concorso straordinario, non contenuto nel testo dell'articolo 13 e nelle relative proposte emendative.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, nel ribadire che è in corso un'istruttoria volta all'individuazione di una soluzione equilibrata al complesso rapporto tra farmacie e parafarmacie e che tale soluzione rappresenta l'oggetto del lavoro che potrà essere svolto dal Comitato dei nove nel corso dell'esame in Assemblea, chiarisce che il tema del contenzioso relativo al concorso straordinario rappresenta un aspetto specifico, rispetto al quale appare opportuna l'individuazione di una soluzione in tempi rapidi.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ribadisce la forte contrarietà del suo gruppo al

contenuto dell'articolo 13 nel testo licenziato dal Senato in quanto verrebbe affievolita l'attuale incompatibilità tra l'esercizio dell'attività sanitaria e quello della farmacia e si consentirebbe la trasformazione delle farmacie in strutture sanitarie che operano in regime privatistico. Segnala inoltre la criticità delle disposizioni relative alle sostituzioni temporanee, nonché di quelle relative all'ampliamento temporale della deroga in caso di decesso del titolare che contribuisce a conservare un sistema familistico.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel ricordare di avere presentato un emendamento soppressivo rispetto dell'articolo 13 in ragione delle forti perplessità rispetto al suo contenuto, condivide l'ipotesi di lavoro prospettata dal presidente Marazziti, che ha portato al ritiro di tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo a tale articolo. Ricorda che, in ogni caso, è possibile ripresentare tutti gli emendamenti, inclusi quelli interamente soppressivi, in sede di esame in Assemblea.

Filippo FOSSATI (MDP), rileva che, pur non avendo il suo gruppo presentato emendamenti all'articolo 13, la proposta del relatore offre le necessarie garanzie rispetto alla possibilità di modificare l'articolo in discussione

Rosanna SCOPELLITI (AP-CpE-NCD) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Calabrò 13.02.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ribadisce la totale contrarietà del suo gruppo al contenuto dell'articolo 13 del testo approvato dal Senato di cui ritiene necessaria la soppressione. Coglie l'occasione per sottolineare ancora una volta la gravità della presenza, nonostante una palese situazione di incompatibilità, del presidente e del vicepresidente dell'ordine dei farmacisti all'interno della Commissione igiene e sanità del Senato. Rilevando che tale presenza appare in grado di condizionare la normazione di un settore delicato come quello delle farmacie, si riserva di valutare

l'opportunità di presentare una denuncia nelle sedi competenti.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda nuovamente che in Assemblea è sempre possibile la presentazione di emendamenti interamente soppressivi dell'articolo 13, segnalando peraltro che una proposta in tal senso è stata presentata in Commissione anche da deputati del gruppo Partito Democratico. Ricorda, altresì, che nel corso dell'esame in Assemblea, in fase emendativa si dovrà tenere conto delle novità intervenute in seguito alla sopravvenuta approvazione della legge n. 124 del 2017, in materia di concorrenza.

Giulia GRILLO (M5S) ritira gli emendamenti Grillo 13.9 e Nesci 13.10 e l'articolo aggiuntivo Grillo 13.07.

Marco RONDINI (LNA) ritira gli articoli aggiuntivi Gullo 13.03, di cui è cofirmatario, e Rondini 13.04.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Brignone 13.1 e degli articoli aggiuntivi Gigli 13.05 e 13.08 nonché degli articoli aggiuntivi Abrignani 13.01 e Vargiu 13.06: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. In particolare, per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi relativi alla sicurezza sanitaria e alla tutela degli animali, rileva che, pur comprendendo le motivazioni che hanno portato alla loro presentazione, essendo stato tale tema stralciato dal testo presentato dal Governo nel corso dell'esame al Senato, la loro reintroduzione diminuirebbe le possibilità di un completamento dell'*iter* del

provvedimento entro la fine della legislatura.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme a quello del relatore.

Massimo Enrico BARONI (M5S) insite per la votazione dell'emendamento Colonnese 14.2, di cui è cofirmatario, interamente soppressivo dell'articolo 14, rilevando che esso appare in contrasto con quanto previsto dalla cosiddetta legge Madia, la n. 124 del 2015, e consente una discrezionalità eccessiva al Ministero della salute in materia di dirigenza.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ricorda che il testo in esame precede l'approvazione della legge Madia e mira a trovare una soluzione alla difficoltà che il Ministero della salute incontra nell'utilizzare i dirigenti medici all'interno della struttura dirigenziale del ministero. Andrebbe, quindi, individuata una soluzione per tale problema senza entrare in conflitto con la normativa nel frattempo sopravvenuta.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, rileva che il tema, che presenta un'indubbia rilevanza, potrà essere affrontato soprattutto alla luce del parere sul testo in esame che sarà espresso dalla I Commissione, competente in materia di dirigenza.

La Commissione respinge l'emendamento Colonnese 14.2.

Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra l'emendamento Silvia Giordano 14.4, di cui è cofirmatario, che sostituisce interamente l'articolo 14, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001, in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Ribadisce l'inopportunità di prevedere una procedura derogatoria per il solo Ministero della salute.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 14.4 e Nesci 14.3.

Filippo FOSSATI (MDP) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 14.1, con il quale si intende assicurare un adeguato controllo, in ragione della discrezionalità che verrebbe concessa al Ministero della salute in assenza di procedure concorsuali.

La Commissione respinge l'emendamento Fossati 14.1

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Brignone 14.05: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Filippo FOSSATI (MDP) sottolinea l'urgenza del tema oggetto degli articoli aggiuntivi a 14.03 sua prima firma e Murer 14.02, di cui è cofirmatario, rispetto al quale vi è una larga aspettativa nel Paese.

Mario MARAZZITI, *presidente* e relatore, ribadisce quanto già segnalato in merito all'inopportunità di reintrodurre le norme stralciate dal Senato.

Paola BINETTI (Misto-UDC- IDEA) ritiene che il rappresentante del Governo potrebbe fornire assicurazioni circa un impegno concreto sui temi sollevati dal collega Fossati.

Il sottosegretario Davide FARAONE ribadisce l'impegno del Governo a trovare una soluzione rispetto alle problematiche oggetto delle proposte emendative presentate dal deputato Fossati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fossati 14.03.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Brignone 14.01: s'intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Murer 14.02.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il testo C. 3868 Governo, approvato dal Senato, risultante dagli emendamenti approvati, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute », sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-11533 Gelli: Iniziative volte a consentire al medico di medicina generale la prescrizione delle terapie orali innovative per il trattamento del diabete.

TESTO DELLA RISPOSTA

Desidero ringraziare l'onorevole interrogante poiché con questo atto ispettivo mi consente di fornire elementi aggiornati in merito ad un tema sul quale è stata riposta massima attenzione da parte del Ministero della salute e di AIFA.

Preliminarmente, occorre ricordare che il trattamento del diabete con i farmaci richiamati dall'onorevole interrogante, appartenenti alla classe degli inibitori DPP-4, è indicato come monoterapia o in associazione ad altri farmaci ipoglicemizzanti nei pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2 il cui esito del controllo glicemico sia risultato inadeguato.

In merito all'efficacia di tali farmaci, l'AIFA ha peraltro ritenuto di precisare quanto segue.

Sebbene essi comportino, quali principali benefici, la dimostrata sicurezza cardiovascolare, il basso rischio di ipoglicemie, le ridotte interazioni farmacologiche e la facilità di gestione della posologia, tuttavia non è stata dimostrata una efficacia ipoglicemizzante superiore agli altri ipoglicemizzanti orali e non sono emersi, ad oggi, benefici maggiori nel lungo periodo. Inoltre, non vi sono prove sufficienti a favore di una efficacia aggiuntiva in pazienti con grave deficit beta cellulare e che richiedano regimi insulinici multi-iniettivi.

Tali considerazioni riverberano i propri effetti, come per tutti gli altri farmaci, sui contenuti del Piano Terapeutico.

Occorre ricordare che il Piano Terapeutico costituisce una misura di carattere regolatorio, valida a livello nazionale, che, sulla base di dati scientifici, individua la popolazione *target* per la quale, risultando più favorevole il rapporto Beneficio/Rischio, è garantita la rimborsabilità da

parte del SSN. In buona sostanza, esso rappresenta lo strumento che consente la definizione di un percorso di prescrizione e rivalutazione clinica volto a modificare o confermare la strategia terapeutica. Ciò, peraltro, è ancor più evidente nel caso del diabete, il cui decorso cronico impone la costante rivalutazione del paziente e della relativa terapia, che viene, infatti, costantemente adattata alle varie circostanze della vita del paziente, al fine di ottenere il massimo beneficio.

Ebbene, mi preme evidenziare, a tal riguardo, che, nel corso del 2016, l'AIFA, con il supporto della Commissione Tecnico Scientifica, ha dato avvio ad un percorso di revisione dei criteri di rimborsabilità dei farmaci antidiabetici DPP-4 e dei GLP-1, nonché ad un percorso di aggiornamento del relativo « Piano terapeutico per l'utilizzo appropriato dei farmaci "incretino-mimetici" nel diabete tipo 2 ».

In particolare, la validità temporale del Piano Terapeutico è stata fissata in sei mesi con possibile estensione automatica sino a dodici mesi per i pazienti con livelli adeguati di emoglobina glicata rilevati a seguito di controllo semestrale svolto dal Medico di Medicina Generale. Pertanto, con tali modifiche del Piano Terapeutico è stato di fatto incrementato il coinvolgimento del medico di medicina generale nella continuità prescrittiva di questa categoria di farmaci.

Inoltre, è in corso di valutazione una ulteriore revisione dei criteri di rimborsabilità e delle modalità di prescrizione dei farmaci anti-diabetici, con il relativo aggiornamento del piano terapeutico. Contestualmente, è stato recentemente istituito un Tavolo di lavoro con l'obiettivo di coin-

volgere maggiormente detti medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i farmacisti territoriali nella prescrizione di alcune categorie di farmaci tramite una modalità prescrittiva cosiddetto « *web based* » dei Piani terapeutici AIFA.

Tutto ciò premesso, a conferma dell'attenzione riposta da questo Ministero e dall'AIFA al tema del coinvolgimento dei

medici di medicina generale nel trattamento del diabete, se del caso attraverso l'utilizzo anche di farmaci più innovativi, desidero rassicurare l'onorevole interrogante che nell'ambito della predetta fase sperimentale è stato già previsto che potranno far parte proprio i farmaci indicati dall'atto ispettivo (quali le incretine e gli altri anti-diabetici).

ALLEGATO 2

5-09523 Grillo: Completamento dell'ospedale San Marco di Librino di Catania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Prima di entrare nel merito del quesito posto dagli On.li interroganti, devo rammentare – come già avvenuto in occasione di altri atti ispettivi riguardanti problematiche di rilievo locale – che in tali ambiti, di norma, il Ministero della salute deve limitarsi ad un ruolo di verifica, secondo quanto previsto, nello specifico, dal Decreto Ministeriale n. 70/2015.

Devo infatti ricordare che le scelte programmatiche e organizzativo/gestionali rientrano nella piena autonomia riconosciuta alle Regioni, le quali, in tale ambito, hanno ampia facoltà di definire le caratteristiche delle strutture che compongono la rete dell'emergenza-urgenza e la rete ospedaliera. Rimane in capo al Ministero della Salute, invece, il compito di verificare l'adesione agli standard previsti dal citato Decreto 70 (mi riferisco, in particolare, al rispetto dello standard del numero dei posti letto; al possesso dei requisiti da parte delle strutture della rete; al rispetto degli standard dei volumi ed esiti) non essendo possibile ingerirsi nelle singole scelte organizzative, come detto, proprie delle Regioni.

Tutto ciò premesso, relativamente alla realizzazione e consegna dell'ospedale di San Marco in Librino di Catania, posso rispondere con gli elementi acquisiti dall'Assessorato alla salute della Regione Sicilia.

A tal riguardo, la Regione ha comunicato che dopo la stipula del contratto (avvenuta il 28.07.2008) e la conseguente consegna dei lavori all'Impresa esecutrice avvenuta in data 11 settembre del medesimo anno, si è palesata, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 5/2009 di riordino del SSR, la necessità di un ridi-

mensionamento, ovvero di un adeguamento, dell'opera alle nuove e diverse esigenze dell'Azienda: ciò ha comportato una modifica del progetto originario con l'adozione di una prima Perizia di variante (approvata in Conferenza dei servizi) seguita da una seconda Perizia di variante adottata al fine di consentire un maggiore risparmio energetico attraverso un migliore assetto della centrale termo-cogenerativa. Tutto ciò con conseguente slittamento della chiusura dei lavori al 31 maggio 2015.

Successivamente, in considerazione delle difficoltà, riscontrate dalla impresa, nel garantire il rispetto della tempistica programmata e delle modalità previste dal contratto di appalto nonché dai successivi atti integrativi (difficoltà strettamente collegate ad una ridotta capacità economico-finanziaria della stessa impresa che non aveva potuto più agire se non dopo la nomina del Commissario prefettizio), al fine di tutelare l'interesse pubblico della completa definizione dell'opera nonché dei risvolti, pure rilevanti, di natura occupazionale, si è tenuta, in data 22 gennaio 2016, la Conferenza dei servizi alla quale hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti nella vicenda e durante la quale si è convenuto di accordare alla medesima impresa una proroga di quattro mesi a decorrere dal 21 febbraio 2016, anche in ragione delle criticità riscontrate e degli ostacoli di natura oggettiva che impedivano il rispetto del previsto termine di scadenza per la realizzazione dell'opera.

Peraltro, in sede di Conferenza, il Prefetto di Catania, pur rilevando la necessità inderogabile di portare a compimento l'opera con il contratto in corso di esecu-

zione, rappresentava che non era possibile operare uno scorrimento di graduatoria della gara di appalto a suo tempo svolta, non essendoci una seconda ditta in graduatoria e non potendosi ragionevolmente ipotizzare una nuova gara di appalto per i lavori residui.

Preme evidenziare, inoltre, che tale vicenda ha visto il coinvolgimento anche dell'ANAC che ha manifestato la propria condivisione di quanto concordato in sede di Conferenza.

Successivamente, con deliberazione n. 1270 del 3 agosto 2016, l'Azienda Policlinico di Catania ha approvato l'atto di novazione contrattuale (sottoscritto tra le parti il 4 agosto) prevedendo, tra le altre cose, un ulteriore slittamento della conclusione dei lavori al 9 febbraio 2017.

In merito al prosieguo dell'appalto, il Responsabile Unico del Procedimento ha rappresentato che sono state avviate alcune nuove variazioni di opere rispetto alle originarie previsioni progettuali al fine di soddisfare, su richiesta dei primari, le specifiche esigenze proprie del pronto soc-

corso, dei laboratori, delle attrezzature ecc. A seguito di ciò, pertanto, l'impresa aveva avanzato richiesta di protrazione dei termini di ulteriori 120 giorni, con scadenza ultima, quindi, al 9 giugno del corrente anno.

Infine, con deliberazione n. 1161 del 17 luglio 2017, l'ente appaltante ha preso atto della perizia di assestamento finale redatta dalla Direzione dei lavori nonché della proroga concessa di 105 giorni decorrenti dalla data della medesima deliberazione.

Concludo, pertanto, rassicurando gli onorevoli interroganti che, pur nella consapevolezza che la competenza primaria, in materia di organizzazione della rete ospedaliera, spetta alla Regione, il Ministero della salute monitorerà l'evolversi della vicenda al fine di garantire la piena tutela del diritto alla salute nonché pieno riconoscimento dei livelli essenziali di assistenza in favore di tutti i cittadini locali, in considerazione anche dei numerosi risvolti di natura assistenziale che la vicenda in questione presenta.

ALLEGATO 3

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 9.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente: « ART. 348. – (*Esercizio abusivo di una professione*). – Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 euro a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo ».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: « La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio

abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria ».

2-bis. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente: « Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni ».

2-ter. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: « La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 euro a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio ».

2-quater. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione ri-

chiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro ».

2-quinquies. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le

parole: « siano incorsi per tre volte » sono sostituite dalle seguenti: « siano già incorsi ».

9. 3. (Nuova formulazione) Giuseppe Guerini, D'Incecco.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. Nuovo testo unificato C. 76 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	128
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	137

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136

AUDIZIONI:

Audizione in videoconferenza della vicepresidente della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo, on. Renata Briano, e degli europarlamentari italiani componenti la medesima Commissione, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017) 368 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	136
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico.

Nuovo testo unificato C. 76 Realacci e abb.
(Parere alle Commissioni II e XII)

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Luca SANI, *presidente* e relatore, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza entro la giornata odierna e che, nella seduta di ieri, in qualità di relatore, ha introdotto la discussione, riservandosi di integrare la relazione svolta alla luce delle proposte emendative che sarebbero state eventualmente approvate dalle Commissioni di merito.

In proposito, fa presente che il testo sul quale la Commissione è chiamata oggi ad

esprimersi è stato in alcuni punti modificato. Per ciò che interessa più da vicino la Commissione, segnala le modifiche apportate all'articolo 6 che disciplina la produzione e la trasformazione di *cannabis* ad uso medico. La disposizione in oggetto è stata integrata introducendo la possibilità che, per assicurare la disponibilità di *cannabis* ad uso medico sul territorio nazionale, possa essere autorizzata l'importazione di quote di *cannabis* da conferire allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, a fini di trasformazione e distribuzione. Sempre al fine di incrementare la disponibilità di *cannabis* e dei medicinali a base di *cannabis* sul territorio nazionale, è stata prevista la possibilità che siano individuati, con decreto del Ministro della salute, uno o più enti o imprese, da autorizzare alla coltivazione, nonché alla trasformazione della *cannabis*, con l'obbligo di operare sulla base delle procedure indicate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Non essendovi richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) dopo aver dichiarato che il Gruppo al quale appartiene è favorevole alla coltivazione e alla somministrazione della *cannabis* ad uso medico, esprime rammarico per la scelta, operata dalle Commissioni di merito con l'adozione del testo base in esame, di restringere il campo dell'intervento legislativo al solo ambito terapeutico. Esprime inoltre rammarico per la mancata previsione di un coinvolgimento dell'ente di ricerca CREA nel sistema delineato dalla disciplina in esame.

Preannuncia pertanto che il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione sulla proposta di parere favorevole testé formulata dal presidente Sani.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) rimarca che il testo base sottoposto al parere della Commissione rappresenta uno stravolgimento del contenuto, da lui apprezzato, di alcune proposte di legge originariamente

all'esame delle Commissioni di merito, nella misura in cui si è deciso di limitare l'intervento legislativo al solo utilizzo terapeutico della *cannabis*, senza peraltro prevedere la possibilità dell'autoproduzione da parte dei pazienti.

Reputa inoltre opportuno – eventualmente presentando un ordine del giorno d'istruzione al Governo – sollecitare l'Esecutivo affinché promuova, avvalendosi del CREA, la selezione delle sementi utilizzabili per la coltivazione della *cannabis*, attualmente soggetta al monopolio di Stato, allo scopo di aumentare la resa dei livelli del principio attivo THC, che ad oggi sono scarsi.

Preannuncia quindi un voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Atto n. 453.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a cir-

cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 24 ottobre 2017. Ricorda peraltro che sullo schema di decreto legislativo non è stato ancora acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e che pertanto la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente prima che tale parere sia stato trasmesso.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto, ai sensi dell'articolo 3 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Il suddetto regolamento (UE) n. 1143/2014, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia.

Per « specie esotiche invasive » si intendono le specie di animali e di piante originarie di altre regioni geografiche introdotte volontariamente o accidentalmente in un ambiente naturale nel quale normalmente non risiedono e che si insediano talmente bene da rappresentare una vera e propria minaccia per l'ambiente nel quale vengono a trovarsi.

Questo fenomeno – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo. Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle specie autoctone, possono alterare lo stato degli *habitat* e degli ecosistemi naturali e, a volte, provocare ingenti danni economici ad attività produttive,

quali l'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali. « A titolo di esempio, i danni provocati dalle specie esotiche invasive nella sola Gran Bretagna nel 2015 sono stati stimati intorno ai 2 miliardi di euro. In Europa sono presenti circa 12.000 specie esotiche, delle quali approssimativamente il 10-15 per cento è ritenuto invasivo. Sono queste le specie di cui si occupa il regolamento (UE) n. 1143/2014 per proteggere la biodiversità ed i servizi ecosistemici e per minimizzare o mitigare l'impatto che potrebbero avere sulla salute umana o sull'economia ».

Il citato regolamento (UE) n. 1143/2014 prevede, in sintesi, i seguenti tipi di interventi: la prevenzione, la diagnosi precoce e l'eradicazione rapida e, infine, la gestione.

Esso inoltre stabilisce, all'articolo 4, che sia redatto, a cura della Commissione europea, l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, che deve essere interamente riesaminato almeno ogni sei anni e, nel frattempo, se necessario, aggiornato. Il primo elenco, adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016, è stato aggiornato con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 del 12 luglio 2017.

Con riferimento all'eradicazione o controllo delle cosiddette specie alloctone (specie che non appartengono alla fauna o alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi giungono per l'intervento diretto – intenzionale o accidentale – dell'uomo) ricordo che la legge n. 157 del 1992 (recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio ») già prevede, all'articolo 2, comma 2, l'obbligo di eradicazione o comunque di controllo delle specie alloctone, con l'eccezione di quelle contenute nell'Elenco delle specie alloctone escluse da tale previsione (indicate nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015).

Venendo al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, faccio presente che esso si compone di 30 articoli,

suddivisi in 8 titoli: Disposizioni generali (Titolo I – artt. 1-5); Prevenzione (Titolo II – artt. 6-7); Permessi e autorizzazioni in deroga (Titolo III – artt. 8-14); Controlli all'importazione Titolo IV – articoli 15-17); Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida (Titolo V artt. 18-21); Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse (Titolo VI – artt. 22-24); Sanzioni (Titolo VII – articolo 25); Norme transitorie e finali (Titolo VIII – artt. 26-30).

Gli articoli 1 e 2 indicano, rispettivamente, le finalità del provvedimento e recano le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello stesso.

L'articolo 3, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettere *a*) e *b*), della legge delega, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Ministero) è l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento (comma 1). Tale articolo prevede, inoltre, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sia l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'applicazione del regolamento (comma 2).

Infine, il medesimo articolo prevede che, per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal provvedimento in esame, il Ministero dell'ambiente possa avvalersi del supporto del Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare (*rectius* Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) dell'Arma dei Carabinieri.

L'articolo 4 contiene le disposizioni di coordinamento con le norme dell'ordinamento vigenti in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi, rilevanti ai fini dell'esecuzione del regolamento. In particolare, esso fa riferimento alle dispo-

sizioni relative al « Punto di entrata », cioè il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale dell'Unione europea dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci ufficialmente riconosciuto, ed al « Posto di ispezione frontaliere », vale a dire il posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In particolare, si prevede che i posti di ispezione frontaliere effettuino i controlli ufficiali di competenza necessari a prevenire l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in linea con quanto previsto all'articolo 12 del regolamento, che prevede che ciascuno Stato membro possa istituire un elenco nazionale, comunicando, in tal caso, alla Commissione e agli altri Stati membri le specie considerate esotiche invasive di rilevanza nazionale e le relative misure applicate.

Tale elenco, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, è quindi adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e successivamente aggiornato, sulla base delle informazioni raccolte mediante il sistema di sorveglianza di cui all'articolo 18 del provvedimento in esame. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano svolgono il monitoraggio del territorio e delle acque (interne e marine territoriali) e raccolgono i dati relativi alle specie esotiche invasive presenti nel Paese, sia di rilevanza unionale che nazionale.

L'articolo 6, in materia di divieti vieta – fatto salvo quanto previsto ai titoli III e IV del presente provvedimento – che gli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o na-

zionale (come definite all'articolo 3 del regolamento) possano essere: *a)* introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche sotto sorveglianza doganale; *b)* detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o eradicazione disposte ai sensi dello schema di decreto in esame; *c)* allevati o coltivati, anche in confinamento; *d)* trasportati o fatti trasportare, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o eradicazione disposte ai sensi del presente provvedimento; *e)* venduti o immessi sul mercato; *f)* utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati; *g)* posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente, anche in confinamento; *h)* rilasciati nell'ambiente.

L'articolo 7, nel riferirsi al « Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive » stabilisce che sia il Ministero dell'ambiente, con il supporto tecnico dell'ISPRA e in collaborazione con i Ministeri interessati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (dopo 18 mesi dall'adozione del suddetto elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale), ad identificare i vettori che richiedono azioni prioritarie in ragione della quantità delle specie che entrano nell'Unione attraverso tali vettori o dell'entità dei potenziali danni da esse causati, nel rispetto dei termini e dei contenuti previsti all'articolo 13 del regolamento europeo (comma 1).

Il medesimo articolo 7 prevede, al comma 2, che, entro tre anni dall'adozione del citato elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (successivamente all'identificazione dei vettori), l'ISPRA elabori uno o più piani d'azione, come richiesto dal regolamento, che devono essere poi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per « trattare » (con un termine che appare, forse, più appropriato la relazione illustrativa utilizza il verbo « disciplinare »)

i vettori che richiedono le azioni prioritarie richiamate all'articolo 13 del regolamento europeo.

La relazione illustrativa ricorda che il predetto piano può essere aggiornato con nuove misure o aggiornato secondo le risultanze del monitoraggio svolto dal sistema di sorveglianza: in ogni caso, esso è sottoposto a revisione almeno ogni sei anni.

L'articolo 8 regola l'istruttoria per il rilascio dei permessi in deroga ai divieti indicati all'articolo 6 del provvedimento in esame; la deroga è ammessa previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 8 del regolamento, sentite le regioni e le province autonome interessate. La deroga è ammessa in caso di abilitazione di istituti a svolgere attività di ricerca o conservazione *ex situ* o in caso di produzione scientifica e conseguente uso medico. L'autorizzazione in deroga può essere concessa anche per le specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

L'articolo 9 attua l'articolo 8 del regolamento e delinea la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria per il rilascio dei permessi.

L'articolo 10 del provvedimento in esame regola l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento il quale prevede che, in casi eccezionali, per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, gli Stati membri possano rilasciare autorizzazioni che consentano a istituti di svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, previa autorizzazione della Commissione europea.

La disposizione stabilisce che, in ogni fase del procedimento di valutazione, il Ministero si avvalga dell'ISPRA.

A tal riguardo, rimarca la rilevanza delle disposizioni recate all'articolo 10, che potrebbero prestarsi a risolvere alcuni profili legati alla lotta biologica, tema sul quale la Commissione Agricoltura si è più volte soffermata.

L'articolo 11 è relativo al rilascio delle autorizzazioni, stabilendo la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria.

L'articolo 12 concerne il registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale e gli obblighi dei soggetti autorizzati o a cui sono stati rilasciati permessi ai sensi del provvedimento in esame.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati e disciplina conseguentemente i casi di diffida, sospensione e revoca del permesso o dell'autorizzazione nel caso di accertato pericolo per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico.

L'articolo 14 contiene norme relative ai giardini zoologici ed agli orti botanici.

L'articolo 15 attua quanto disposto all'articolo 15 del regolamento, relativo ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e stabilisce che stabilisce che gli esemplari appartenenti alle specie (animali e vegetali) incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (attualmente – si ricorda – indicate nei regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione 2016/1141 e 2017/1263) o in quello nazionale (da adottare ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento), provenienti dai Paesi terzi, anche se contenuti in pacchi postali: *a*) possano essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che l'importatore abbia già ottenuto il permesso o l'autorizzazione; *b*) siano sottoposti a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea.

L'articolo 16 reca disposizioni sugli obblighi degli importatori, disciplinando la procedura relativa alle formalità da espletarsi presso i punti di entrata, i posti di ispezione frontaliera e le dogane e gli obblighi a carico degli importatori, individuando gli adempimenti che i Servizi fitosanitari regionali devono porre in essere.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di misure ufficiali all'importazione,

in attuazione di quanto disposto all'articolo 15, paragrafi 4 e 5, del regolamento.

In particolare, il comma 1, prevede che le autorità competenti di cui all'articolo 15, comma 2 del presente schema di decreto: autorizzino l'introduzione degli esemplari nel territorio della Repubblica italiana, qualora risulti, a seguito dei controlli di cui ai precedenti articoli, che le condizioni stabilite dal regolamento e dal presente schema di decreto siano soddisfatte, rilasciando l'apposito documento veterinario comune di entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorità doganale competente, per il completamento dei relativi adempimenti; respingano, oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimano o distruggano gli esemplari, applicando le misure previste dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 214 del 2005 (recante misure ufficiali all'importazione), dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 93 del 1993 (recante misure da parte dei veterinari responsabili del posto d'ispezione frontaliero) o dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 80 del 2000 (recante misure sanitarie cautelari).

L'articolo 18 è relativo al sistema di sorveglianza, disponendo, al comma 1, che presso il Ministero dell'ambiente sia istituito il sistema di sorveglianza degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale. Esso ha la finalità di assicurare il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali, al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale (comma 2). Il sistema di sorveglianza è coordinato dal Ministero, con il supporto dell'ISPRA ed il monitoraggio è condotto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle disposizioni contenute ai successivi commi dell'articolo 18.

L'articolo 19 regola il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida, in attuazione di quanto disposto, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 del regolamento, stabilendo la procedura che il Ministero dell'ambiente e le regioni e le province au-

tonome di Trento e Bolzano interessate devono seguire in casi di rilevamento precoce e di successiva eradicazione rapida, ripartendo tra i predetti soggetti competenze e compiti. La disposizione prevede in particolare obblighi di comunicazione immediata in capo agli enti territoriali nel caso di comparsa o ricomparsa sul proprio territorio di specie esotiche invasive.

Il comma 2 dell'articolo stabilisce, nella fase iniziale dell'invasione, un coinvolgimento del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ragione dei potenziati effetti sulla salute umana o sul patrimonio agrotecnico.

Il comma 3 stabilisce poi che le regioni e le province autonome interessate e le aree protette nazionali: *a)* applicano le misure di eradicazione rapida (disposte dal Ministero) con il supporto dell'ISPRA, avvalendosi, se del caso, della collaborazione di altre amministrazioni, che devono svolgere la loro attività con le risorse disponibili a legislazione vigente nei propri bilanci, o di soggetti privati; *b)* assicurano l'eliminazione completa e permanente della popolazione di specie esotica invasiva risparmiando agli esemplari oggetto di eradicazione dolore, angoscia o sofferenza evitabili, limitando l'impatto sulle specie non destinatarie delle misure e sull'ambiente e tenendo in debita considerazione la tutela della salute pubblica e della sanità animale, del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente; *c)* informano il Ministero in merito all'applicazione delle misure nonché ai risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione degli esemplari.

L'articolo 20 disciplina le deroghe all'obbligo di eradicazione rapida, attuando l'articolo 18 del regolamento, nel quale è previsto che gli Stati membri possano decidere, sulla base di solide prove scientifiche ed entro due mesi dal rilevamento di una specie esotica invasiva, di non applicare le misure di eradicazione qualora sia soddisfatta almeno una delle condizioni previste dalla norma stessa.

L'articolo 21 attua quanto disposto all'articolo 10 del regolamento ed attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza all'adozione delle misure di emergenza

prevista dal menzionato articolo, nonché l'adempimento degli oneri di comunicazione in esso previsti.

L'articolo 22, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 19 del regolamento, prevede che gli Stati membri predispongano misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati e sulla salute umana o sull'economia. Le misure di gestione – rileva la relazione illustrativa – sono applicabili anche alle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, stando quanto disposto all'articolo 12 del regolamento.

L'articolo 22, pertanto, stabilisce – al comma 1 – che le misure di gestione siano disposte con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito, tra gli altri, il Ministro delle politiche agricole, al fine di rendere minimi gli effetti della diffusione delle specie esotiche invasive (di rilevanza unionale o nazionale) sulla biodiversità, i servizi eco-sistemici collegati e sulla salute umana, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia. L'articolo dispone poi in merito alla possibile determinazione degli interventi di ripristino degli ecosistemi danneggiati, stabilisce che gli enti territoriali e le aree protette nazionali applichino le misure con il supporto dell'ISPRA e disciplina le modalità di accesso a fondi privati.

L'articolo 23 attua quanto disposto all'articolo 20 del regolamento, nel quale è stabilito che gli Stati membri adottino misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, tranne nel caso in cui un'analisi costi/benefici dimostri, sulla base dei dati disponibili e con ragionevole certezza, che i costi di dette misure sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici del ripristino.

L'adozione delle misure di ripristino viene affidata alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano o alle aree nazionali protette, previo nulla osta del Mini-

stero, ed esse devono includere almeno misure volte ad accrescere la capacità dell'ecosistema di resistere agli effetti della diffusione delle specie esotiche invasive, assorbirli, adattarvisi e ricostituirsi e misure volte a sostenere la prevenzione dalla reinvasione dopo una campagna di eradicazione.

L'articolo 24 attua quanto disposto all'articolo 21 del regolamento e stabilisce che i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive, ivi compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, nonché i costi di ripristino, siano a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di dette specie, qualora individuate.

L'articolo 25 attua quanto disposto all'articolo 30 del regolamento e all'articolo 3, comma 2, lettera *c*) della legge delega in materia di sanzioni penali e amministrative per le violazioni del regolamento. Si tratta, a seconda della gravità della violazione, delle sanzioni penali dell'arresto (fino a un massimo di tre anni) o dell'ammenda (fino ad un massimo di 150.000 euro) e delle sanzioni amministrative pecuniarie sino ad un massimo di euro 50.000.

L'articolo prevede altresì l'applicazione della misura di sicurezza della confisca obbligatoria degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, stabilisce che gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo siano custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero.

Sempre in base all'articolo 25, a seguito della confisca, il Ministero può rinviare gli esemplari allo Stato di provenienza, se possibile; affidarli a strutture pubbliche o private, anche estere, in possesso dell'autorizzazione prevista dal regolamento; sopprimere gli animali o distruggere i vegetali per i quali non è stato possibile l'affidamento.

L'articolo 26, al comma 1, introduce in capo ai detentori di uno o più esemplari

di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale l'obbligo di farne denuncia al Ministero entro 180 giorni.

L'articolo 27 reca disposizioni transitorie per i proprietari di animali da compagnia tenuti per scopi non commerciali, attuando quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento.

L'articolo 28 attua quanto disposto all'articolo 32 del regolamento, il quale autorizza i detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o al trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'articolo 8 del presente schema di decreto, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.

L'articolo 29 introduce le tariffe per la copertura delle spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti e all'espletamento dei controlli presso gli impianti autorizzati.

L'articolo 30 reca la clausola di invarianza della spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge delega (n. 170 del 2016).

Invita, conclusivamente, i colleghi a fargli pervenire eventuali suggerimenti ed osservazioni dei quali terrà conto nella predisporre una proposta di parere.

Paolo PARENTELA (M5S) nel riservarsi di svolgere un'analisi più approfondita dell'atto in esame, esprime soddisfazione per il contenuto complessivo dello schema di decreto legislativo, con particolare riferimento a quelle disposizioni che potrebbero risolvere alcuni profili problematici legati alla lotta biologica e, quindi, al recepimento della direttiva Habitat.

Adriano ZACCAGNINI (MDP) chiede al relatore di sapere se le misure recate dallo schema di decreto legislativo in oggetto possano produrre l'effetto di superare le criticità legate al mancato completo recepimento della direttiva così detta Habitat.

Giorgio ZANIN (PD) chiede chiarimenti in ordine ai criteri in base ai quali lo Stato debba optare per l'adozione delle misure di gestione o per quelle di eradicazione. Sottolinea, infatti, che si tratta di un tema estremamente rilevante per alcuni settori, ed in particolare per quello della pesca sportiva, con riferimento al quale si è posto il problema del ricorso alla semina di trote la cui introduzione, essendo considerate specie alloctone, è vietata in alcune aree del Paese. Rimarca, tuttavia, come ha avuto modo di sottolineare nel corso di un'audizione, che tale misura è divenuta ormai necessaria.

Luca SANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.55.

Audizione in videoconferenza della vicepresidente della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo, on. Renata Briano, e degli europarlamentari italiani componenti la medesima Commissione, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018. (COM(2017) 368 final).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Renata BRIANO, *vicepresidente della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo*, Marco AFFRONTI, *membro della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo* e Remo SERNAGIOTTO, *membro della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo*, Elisabetta GARDINI, *membro sostituto della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo* intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Silvia BENEDETTI (M5S), Laura VENITTELLI (PD), Adriano ZACCAGNINI (MDP), Gessica ROSTELATO (PD) e Luciano AGOSTINI (PD).

Renata BRIANO, *vicepresidente della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo*, Remo SERNAGIOTTO, *membro della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo* e Marco AFFRONTI, *membro della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo*, ed Elisabetta GARDINI, *membro sostituto della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo* forniscono ulteriori precisazioni.

Luca SANI, *presidente*, ringrazia gli europarlamentari e i colleghi intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis ad uso medico. (Nuovo Testo unificato C. 76 Realacci e abb.).

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.76 e abbinate, recante « Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico », come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito nella seduta del 26 settembre 2017;

richiamata la legge n. 242 del 2 dicembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2016, recante Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, che prevede forme di sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa (*Cannabis sativa* L.) anche al fine di assicurare un ulteriore incremento dell'importanza e della vitalità del settore primario;

richiamata altresì la normativa vigente in alcune regioni italiane nelle quali è già consentita l'erogazione e, in alcuni casi, la produzione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche;

ricordato che, attualmente, il principale farmaco impiegato in Italia a base di

cannabis è il Sativex, che ha costi di acquisto molto elevati;

ritenuto pertanto che l'adozione di iniziative volte a consentire, su scala nazionale, la coltivazione, la trasformazione e la distribuzione della *cannabis* ad uso medico, consentirebbe al nostro Paese di beneficiare di considerevoli risparmi di spesa;

preso dunque atto con particolare favore delle disposizioni contenute all'articolo 6, che assicura la produzione e la trasformazione di *cannabis* ad uso medico sul territorio nazionale, affidandola allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze e prevede che, qualora risulti necessaria la coltivazione di ulteriori quote di *cannabis* oltre quelle coltivate dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, possano essere autorizzati alla coltivazione, nonché alla trasformazione della *cannabis*, anche altri enti o imprese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	138
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	147

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	144
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
---	-----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 settembre 2017.

Michele BORDO, *presidente*, avverte innanzitutto che la Conferenza dei presi-

denti di Gruppo svoltasi ieri pomeriggio ha fissato l'esame del provvedimento in Assemblea a partire da lunedì 9 ottobre.

Segnala quindi che sul disegno di legge di delegazione europea si sono sinora espresse con relazioni favorevoli tutte le Commissioni di merito, ad eccezione della Commissione Finanze, della Commissione Trasporti e della Commissione parlamentare per le Questioni regionali, che dovrebbero rendere il previsto parere entro la settimana corrente.

Avverte inoltre che sul provvedimento sono state presentate presso la XIV Commissione 20 proposte emendative, che sono poste in distribuzione e che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Le proposte emendative debbono ritenersi tutte ammissibili, ad eccezione del-

l'articolo aggiuntivo 10.01 Taricco, non rientrante nell'oggetto proprio della Legge di delegazione europea, come definito dall'articolo 30, comma 2, della Legge n. 234 del 2012. L'articolo aggiuntivo non reca infatti alcuna norma di delega finalizzata ad adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, ma interviene sulla disciplina della reintroduzione e del ripopolamento di specie animali e vegetali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

Avverte che il termine per la presentazione di ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 15 della giornata odierna.

Informa infine la Commissione che provvederà a trasmettere le proposte emendative alle Commissioni di merito per l'espressione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.10.

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.

Nuovo testo C. 4302 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, rammenta che la XIV Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive – del disegno di legge recante Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle con-

cessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle citate Commissioni nel corso dell'esame in sede referente.

Il provvedimento è composto da due soli articoli. Le norme in esame indicano i principi e i criteri direttivi cui improntare la riforma (articolo 1, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*).

È inoltre definita la disciplina procedurale per l'adozione delle norme delegate (articolo 1, commi 2 e 3).

Viene infine introdotta la consueta clausola di invarianza finanziaria (articolo 2).

Quanto in primo luogo ai principi e criteri direttivi cui deve adeguarsi il Governo nell'esercizio della delega, il provvedimento, all'articolo 1, comma 1, richiama il rispetto della normativa europea, con riguardo anche alle previsioni dell'articolo 12, comma 3, della direttiva 2006/123/CE e al principio del legittimo affidamento.

La direttiva citata è la nota direttiva Servizi (cosiddetta direttiva Bolkestein), che all'articolo 12, comma 3 specifica che: « gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario ».

Sono quindi elencati – sulla base di tali criteri ispiratori – i principi e criteri direttivi cui deve adeguarsi il Governo:

a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali e delle forme di gestione integrata dei beni e delle attività aziendali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, me-

dianche procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità, la salvaguardia dei livelli occupazionali e tengano conto della professionalità acquisita, sia in qualità di concessionario che di gestore, nonché criteri premianti per strutture a basso impatto ambientale e per le strutture che offrono servizi di fruibilità della infrastruttura e della spiaggia ulteriori rispetto a quelli già previsti per legge a favore delle persone disabili;

b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;

c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso, con le dovute forme di garanzia a carico dei soggetti privati subentranti;

d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dal disegno di legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporti contrattuali in corso tra concessionari e gestori;

d-bis) regolamentare gli effetti giuridici, durante il periodo transitorio, degli atti di pianificazione territoriale e dei relativi strumenti di programmazione negoziata stipulati, ai fini del miglioramento dell'offerta turistica e della riqualificazione dei beni demaniali, tra le amministrazioni competenti e le associazioni maggiormente rappresentative su base nazionale delle imprese del settore;

e) rideterminare la misura dei canoni concessori, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota a favore della regione di riferimento, nonché dei comuni in ragione dei costi sostenuti per la gestione amministrativa del demanio marittimo, da destinare al sostegno delle attività del settore turistico-ricreativo;

e-bis) prevedere il riordino delle concessioni ad uso abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità;

e-ter) prevedere l'obbligo per i comuni di rendere pubblici, tramite i propri siti internet, i dati concernenti l'oggetto delle concessioni ed i relativi canoni, nonché l'obbligo per i concessionari di pubblicizzare tali dati sui propri siti internet, stabilendo la relativa disciplina sanzionatoria amministrativa;

f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;

g) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo;

g-bis) definire la facile e difficile rimozione dei beni realizzati dai concessionari.

Si stabilisce quindi, ai sensi del comma 1-*bis*, che le norme sulle concessioni ad uso turistico-ricreativo, anche introdotte in attuazione della proposta di legge, con esclusione della disciplina riguardante i canoni concessori, non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Con il comma 1-ter vengono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi di attuazione devono essere adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il comma 3 consente al Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega, di adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni sopra illustrate, disposizioni integrative e correttive.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria (comma 1), disponendo tra l'altro che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

Richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che la disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative risulta, nel nostro ordinamento, assai complessa, a causa dei numerosi interventi normativi che si sono succeduti negli anni, in mancanza di una disciplina generale di riordino della materia. Tali interventi si sono inoltre intrecciati, e talvolta ne sono stati la conseguenza di-

retta, con la normativa e con le procedure di contenzioso aperte in sede europea, che hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente: il c.d. diritto di insistenza, previsto dall'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, poi abrogato nel 2009.

A livello normativo europeo, un elemento che ha inciso sulla questione è stato l'entrata in vigore della direttiva Servizi n. 2006/123/CE (direttiva Bolkestein), in quanto la direttiva si applica anche alla materia delle concessioni demaniali marittime in particolare per quanto riguarda la durata e la procedura di rinnovo delle concessioni. La direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, integrato dal decreto legislativo n. 147 del 2012.

L'articolo 12 della direttiva prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento. In tali casi l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

Come richiamato prima, gli Stati membri possono però tenere conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

Nelle ultime due legislature pertanto, si è intervenuti a più riprese sulla disciplina legislativa di tali concessioni, da ultimo con la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 179/2012).

La Corte di Giustizia dell'Unione europea si è inoltre recentemente pronunciata, con sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14), stabilendo che il diritto comunitario (articolo 49 TFUE) non consente che le concessioni per l'esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.

Altra questione che ha registrato un susseguirsi di interventi normativi è stata quella dell'entità dei canoni demaniali marittimi, su cui si sono instaurate numerose procedure di contenzioso in sede nazionale, che hanno portato a sanatorie legislative ed a sospensioni dei relativi procedimenti pendenti.

Le norme italiane hanno più volte previsto il riordino complessivo della materia, ma tale riordino è stato via via rinviato; recentemente il rinvio è stato disposto fino al 30 settembre 2016, dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, comma 484), che ha anche sospeso fino al 30 settembre 2016 i procedimenti pendenti, alla data del 15 novembre 2015, relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative esclusivamente riferibili alla conduzione delle pertinenze demaniali e a procedimenti rispetto ai quali vi fossero contenziosi sull'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. Il termine per il riordino è stato poi definitivamente abrogato dal decreto-legge (c.d. «enti locali») n.113 del 2016. In tale decreto-legge si prevede anche che conservino validità i rapporti già instaurati e pendenti, relativi alle concessioni demaniali in essere, nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea.

La problematica connessa alle distorsioni alla concorrenza, conseguente alla durata e al rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, è stata evidenziata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nella segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008.

La Commissione europea è intervenuta, successivamente alla segnalazione dell'AGCM, inviando all'Italia il 29 gennaio 2009, una lettera di messa in mora (procedura di infrazione n. 2008/4908) con riferimento alle medesime norme nazionali e regionali sopra illustrate, contestandone la compatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento.

La Commissione ha ritenuto che tali norme costituissero una discriminazione per le imprese provenienti da altri Stati membri, trovandosi nella condizione di essere ostacolati dalla preferenza accordata al concessionario uscente.

Facendo seguito all'avvio della procedura di infrazione, il 21 gennaio 2010 il Governo italiano ha notificato alla Commissione l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, volto ad adeguare le disposizioni del codice della navigazione oggetto di rilievi, eliminando, in particolare, la preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di attribuzione delle concessioni.

Il comma 18 prevedeva inoltre che le concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015 fossero prorogate fino a tale data.

Dopo aver esaminato la disposizione, la Commissione ha tuttavia tenuto ferma la procedura di infrazione, formulando ulteriori contestazioni all'Italia. In particolare, la Commissione ha rilevato alcune discrepanze tra il testo originario del decreto-legge n. 194/2009 e quello della relativa legge di conversione n. 25/2010, la quale recava, in particolare, un rinvio indiretto (non previsto nel testo del decreto-legge) all'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 400/1993. La Commissione ha ritenuto che tale rinvio, stabilendo il rinnovo au-

tomatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungessero a scadenza, privasse nella sostanza di effetto il decreto-legge n. 194/2009 e fosse contrario alla normativa UE, in particolare con riferimento all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e con l'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento.

Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ha deciso, il 5 maggio 2010, di inviare all'Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale chiedeva di trasmetterle, entro due mesi, le proprie osservazioni sui nuovi rilievi formulati.

In seguito agli ulteriori rilievi, con l'articolo 11 della legge n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010), è quindi stato abrogato il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400/1993. Lo stesso articolo 11 ha inoltre delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012.

È successivamente intervenuto l'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179/2012 che, novellando l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, ha disposto la proroga attualmente vigente, sino al 31 dicembre 2020, delle concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente l'articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto: il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive; il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive; i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

Il decreto-legge n. 78 del 2015 (articolo 7, commi 9-*septiesdecies*-9-*duodevicies*) ha demandato quindi alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori.

Tale adempimento è considerato propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate al 31 dicembre 2020 relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

Anche la Corte Costituzionale è intervenuta in più occasioni sulla problematica, dichiarando costituzionalmente illegittime alcune disposizioni regionali per mancato rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della Costituzione) e, in alcuni casi, anche per violazione degli articoli 3 e 117, secondo comma, lettere *a*) ed *e*), della Costituzione. Le norme censurate prevedevano proroghe delle concessioni demaniali marittime in favore dei concessionari in essere.

Rileva in conclusione come con questo provvedimento il Governo cerchi finalmente di offrire una sistemazione definitiva alla questione delle concessioni demaniali marittime. Attraverso lo strumento della delega si intende infatti costruire un impianto normativo che consenta di applicare correttamente la disciplina definita a livello europeo e, nel contempo, assicurare il rispetto per il lavoro svolto da coloro che già operano nel settore, e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e dell'imprenditorialità.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 9.15.

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Atto n. 453.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame – del quale la XIV Commissione avvia l'esame ai fini del parere da rendere al Governo – è stato predisposto ai sensi dell'articolo 3 della Legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Tale regolamento stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive all'interno dell'Unione, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia.

Il fenomeno delle specie esotiche invasive – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – rappresenta una delle principali cause di perdita di biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo. Queste specie, infatti, oltre ad entrare in concorrenza diretta con alcune delle spe-

cie autoctone, possono alterare lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali e, a volte, provocare ingenti danni economici ad attività produttive, quali l'agricoltura e lo sfruttamento delle risorse silvo-pastorali.

Lo schema di decreto legislativo è composto di 30 articoli.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione dello schema di decreto, che stabilisce le misure di esecuzione del regolamento (UE) n. 1143/2014.

L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello schema di decreto.

L'articolo 3 individua nel Ministero dell'ambiente l'Autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'attuazione del regolamento, e per il coordinamento delle attività necessarie per l'attuazione del medesimo, nonché per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento. Il Ministero può avvalersi del supporto del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) dell'Arma dei Carabinieri.

Si prevede, inoltre, che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sia l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero dell'ambiente per l'applicazione del regolamento.

L'articolo 4 contiene le disposizioni di coordinamento con le norme dell'ordinamento vigenti in materia di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali provenienti da Paesi terzi, che debbono essere effettuati dai posti di ispezione frontaliera.

L'articolo 5 disciplina l'istituzione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, in linea con quanto previsto all'articolo 12 del regolamento.

L'articolo 6 vieta che gli esemplari delle specie esotiche invasive possano essere introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, detenuti, allevati o coltivati, trasportati, venduti o immessi sul mercato, utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati, posti in condizione di riprodursi, rilasciati nell'ambiente.

L'articolo 7 si riferisce al « Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive », volto ad identificare – a cura del Ministero dell'ambiente, con il supporto tecnico dell'ISPRA e in collaborazione con i Ministeri interessati, le regioni e le province autonome – i vettori che richiedono le menzionate azioni, nel rispetto dei termini e dei contenuti previsti all'articolo 13 del regolamento europeo.

L'articolo 8 regola l'istruttoria per il rilascio dei permessi in deroga ai divieti indicati all'articolo 6 del provvedimento in esame.

L'articolo 9 attua l'articolo 8 del regolamento e stabilisce la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria.

L'articolo 10 regola l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni previste all'articolo 9 del regolamento.

L'articolo 11 è relativo al rilascio delle autorizzazioni previste al citato articolo 9 del regolamento, stabilendo la procedura relativa alla conclusione positiva dell'istruttoria.

L'articolo 12 è relativo al registro di detenzione degli esemplari delle specie esotiche invasive e agli obblighi dei soggetti autorizzati o a cui sono stati rilasciati permessi ai sensi del provvedimento in esame.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di accessi ed ispezioni agli impianti autorizzati, attuando quanto disposto all'articolo 8 del regolamento.

L'articolo 14 contiene norme relative ai giardini zoologici ed agli orti botanici.

L'articolo 15 attua quanto disposto all'articolo 15 del regolamento, relativo ai controlli ufficiali necessari a prevenire l'introduzione deliberata nell'Unione di specie esotiche invasive.

L'articolo 16 reca disposizioni sugli obblighi degli importatori, disciplinando la procedura relativa alle formalità da espletarsi presso i punti di entrata, i posti di ispezione frontaliera e le dogane.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di misure ufficiali all'importazione, in attuazione di quanto disposto all'articolo 15 del regolamento.

L'articolo 18 è relativo al sistema di sorveglianza, attuando quanto disposto all'articolo 14 del regolamento e all'articolo 3, comma 4, della legge delega.

L'articolo 19 regola il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida, in attuazione di quanto disposto agli articoli 16 e 17 del regolamento.

L'articolo 20 disciplina le deroghe all'obbligo di eradicazione rapida.

L'articolo 21 attua quanto disposto all'articolo 10 del regolamento in materia di misure di emergenza, nonché di oneri di comunicazione.

L'articolo 22, in linea con quanto stabilito dall'articolo 19 del regolamento, prevede che gli Stati membri predispongano misure di gestione efficaci per le specie esotiche invasive di cui hanno constatato l'ampia diffusione nel proprio territorio, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati e sulla salute umana o sull'economia.

L'articolo 23 attua quanto disposto all'articolo 20 del regolamento, nel quale è stabilito che gli Stati membri adottino misure di ripristino appropriate per favorire la ricostituzione di un ecosistema degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive.

L'articolo 24 attua quanto disposto all'articolo 21 del regolamento e stabilisce che i costi delle misure necessarie a prevenire, ridurre al minimo o mitigare gli aspetti negativi delle specie esotiche invasive siano a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione e diffusione sul territorio di tali specie.

L'articolo 25 attua quanto disposto all'articolo 30 del regolamento e all'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge delega in materia di sanzioni penali e amministrative per le violazioni del regolamento.

L'articolo 26 introduce in capo ai detentori di esemplari di specie esotiche invasive l'obbligo di farne denuncia al Ministero entro 180 giorni, al fine di accertare il numero e le specie di esemplari presenti nel territorio della Repubblica.

L'articolo 27 reca disposizioni transitorie per i proprietari di animali da com-

pagnia tenuti per scopi non commerciali, attuando quanto disposto dall'articolo 31 del regolamento.

L'articolo 28 attua quanto disposto all'articolo 32 del regolamento, il quale autorizza i detentori di scorte commerciali di esemplari di specie esotiche invasive, acquisiti prima della loro iscrizione nell'elenco dell'Unione o nell'elenco nazionale, a tenerli e trasportarli a scopo di vendita o trasferimento agli istituti autorizzati, entro il termine massimo di due anni dalla suddetta iscrizione.

L'articolo 29 introduce le tariffe per la copertura delle spese relative alle procedure finalizzate al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti e all'espletamento dei controlli presso gli impianti autorizzati.

L'articolo 30 reca la clausola di invarianza della spesa, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge delega (n. 170 del 2016).

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 (C. 4620 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

ART. 3.

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) prevedere, conformemente agli articoli 11 e 10, comma 4, della direttiva (UE) 2015/2436, il diritto del titolare del marchio d'impresa di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello Stato membro di registrazione del marchio, senza la loro immissione in libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballaggio, provengono da Paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, nonché il diritto del medesimo titolare di vietare atti preparatori in relazione all'uso di imballaggi o altri mezzi;

3. 1. Matarrelli.

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: la provenienza geografica, inserire le seguenti: e l'origine.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera e), dopo le parole: o dei servizi, inserire le seguenti: e la tracciabilità.

3. 2. Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 3, lettera f), numero 1), dopo le parole: la provenienza geografica, inserire le seguenti: e l'origine.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera f), dopo le parole: o dei servizi, inserire le seguenti: e la tracciabilità.

3. 4. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 4.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, che il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico.

*** 4. 1.** Matarrelli.

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) prevedere nel caso di controversie riguardanti brevetti europei con effetto unitario, che il titolare del brevetto fornisca, su richiesta del tribunale competente, la traduzione integrale del brevetto europeo nella lingua utilizzata nel procedimento giudiziario, senza oneri a suo carico.

*** 4. 2.** Gianluca Pini, Bossi.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo che i

relativi decreti legislativi siano adottati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS).

5. 6. Elvira Savino.

Al comma 1, lettera l), dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: e rendere obbligatoria.

5. 1. Battelli.

Al comma 1, sopprimere le lettere m) e p).

5. 5. Elvira Savino.

Al comma 1, lettera o), numero 3.2), sostituire le parole: arco temporale costituiscono con le seguenti: arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costituiscono.

5. 3. Battelli.

Al comma 3, lettera o), punto 3.2), dopo la parola: indole inserire le seguenti: compiute all'interno di un determinato arco temporale.

5. 4. Battelli.

Al comma 1, lettera o), dopo il numero 6), aggiungere il seguente: 6-bis) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.

5. 2. Battelli.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione).

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e ai criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri specifici:

a) prevedere una disciplina dei seguenti aspetti:

1) l'istituzione e l'organizzazione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica;

2) l'attuazione delle contromisure cibernetiche;

3) i principi per il raggiungimento della piena sovranità nazionale nel settore scientifico e industriale relativo alla sicurezza cibernetica, al fine di garantire il completo controllo sulle infrastrutture strategiche cibernetiche del Paese;

4) l'istituzione e le funzioni dell'Alta scuola di formazione cibernetica, al fine di garantire l'uniformità della formazione in materia cibernetica nell'ambito della pubblica amministrazione;

5) il controllo parlamentare sul sistema nazionale di sicurezza cibernetica,

b) inserire le seguenti definizioni:

1) « spazio cibernetico »: l'insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, comprendente *hardware*, *software*, dati e utenti, nonché delle relazioni logiche, comunque stabilite, tra essi;

2) « sicurezza cibernetica »: la condizione per la quale lo spazio cibernetico risulta protetto mediante l'adozione di

idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto a eventi, di natura volontaria o accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro illegittima modifica o distruzione ovvero nel danneggiamento, nella distruzione o nel blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;

3) « minaccia cibernetica »: il complesso delle condotte che possono essere realizzate nello spazio cibernetico o tramite esso, ovvero in danno dello stesso e dei suoi elementi costitutivi, che si sostanzia, in particolare, nelle azioni di singoli individui od organizzazioni, statali e no, pubbliche o private, finalizzate all'acquisizione e al trasferimento indebiti di dati, alla loro illegittima modifica o distruzione ovvero a danneggiare, distruggere od ostacolare il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;

4) « sovranità cibernetica »: la capacità dello Stato di essere autosufficiente nella costruzione, nel controllo e nella certificazione in ambito sia di *software*, sia di *hardware*;

5) « evento cibernetico »: l'avvenimento significativo, di natura volontaria o accidentale, consistente nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro illegittima modifica o distruzione ovvero nel danneggiamento, nella distruzione o nel blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;

6) « allarme cibernetico »: la comunicazione di avviso di un evento cibernetico da valutare ai fini dell'attivazione di misure di risposta pianificate;

7) « situazione di crisi cibernetica »: la situazione in cui l'evento cibernetico assume dimensioni, intensità o natura tali da incidere sulla sicurezza nazionale o da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, bensì con l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale;

8) « contromisure cibernetiche »: le azioni mirate alla risposta a una minaccia cibernetica, che possono produrre effetti anche al di fuori del territorio nazionale, effettuate al fine di eliminare la situazione di crisi;

9) *InfoSharing*: il sistema costituito da una piattaforma informatica per la condivisione delle informazioni sugli allarmi e sugli eventi cibernetici, contenente altresì le soluzioni relative agli allarmi e agli eventi cibernetici;

10) « LGC »: le linee guida comuni;

11) « IS »: le infrastrutture strategiche;

12) « operatori di servizi essenziali »: gli operatori di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS);

13) « fornitori di servizi digitali »: i fornitori di cui all'allegato III della direttiva NIS;

14) « CERT »: il *computer emergency response team*;

15) « SOC »: il *Security operations center*;

16) « NSC »: il Nucleo per la sicurezza cibernetica, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2013;

17) « CISR »: il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

18) « DIS »: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

19) « AISE »: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

20) « AISI »: l'Agenzia informazioni e sicurezza interna, di cui all'articolo 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

21) « ISCOM »: l'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, istituito dalla legge 24 marzo 1907, n. 111;

22) « CNAIPIC »: il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture strategiche, istituito dal decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 7 agosto 2008;

23) « CERT-IT »: il CERT di cui all'articolo 10 nel quale confluiscono le competenze di CERT-Nazionale e CERT-PA;

24) « CERT-Nazionale »: il CERT di cui all'articolo 16-*bis* del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; abrogato in base all'articolo 10, comma 2, della presente legge;

25) « CERT-PA »: il CERT della pubblica amministrazione, istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 2013; abrogato in base all'articolo 10, comma 2, della presente legge;

26) « CERT-Difesa »: il CERT istituito presso lo stato maggiore della Difesa, ai sensi della direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 16 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 2002;

27) « DACI »: il Direttore per l'analisi cibernetica internazionale;

28) « RIS »: il reparto informazioni e sicurezza dello stato maggiore della Difesa;

29) « CIOC »: il Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche, di cui all'articolo 15, comma 2;

30) « ANSC »: l'Agenzia Nazionale per lo Spazio Cibernetico, di cui all'articolo 7;

c) riformare l'istituzione e l'organizzazione del sistema nazionale di sicurezza cibernetica prevedendo che sia composto dai seguenti organi dotati di determinate funzioni:

1) l'Autorità Delegata coordina politicamente gli uffici ministeriali preposti alla sicurezza cibernetica;

2) il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il CISR, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e per il funzionamento del sistema nazionale di sicurezza cibernetica, nonché per lo sviluppo e la sostenibilità delle capacità nazionali nello spazio cibernetico;

3) al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in via esclusiva:

a) l'alta direzione e la responsabilità generale della politica di sicurezza cibernetica nazionale, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;

b) l'adozione e l'aggiornamento almeno annuale, su proposta dell'ANSC, del Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, contenente l'indicazione dei profili e delle tendenze evolutive delle minacce cibernetiche e dei fattori di vulnerabilità dei sistemi e delle reti di interesse nazionale, l'indicazione dei criteri per lo sviluppo degli strumenti e delle procedure con cui si provvede all'incremento delle capacità di prevenzione e di risposta rispetto ad eventi occorrenti nello spazio cibernetico, al fine di diffondere la cultura della sicurezza;

c) l'adozione, previa deliberazione dell'ANSC, sentito il CISR, del Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, contenente gli obiettivi da conseguire e le linee

di azione da porre in essere per realizzare il Quadro strategico nazionale di cui alla lettera *b*);

d) l'emanazione delle direttive e degli atti d'indirizzo necessari per l'attuazione del Piano di cui alla lettera *c*);

e) la nomina e la revoca, sentito il CISR, del direttore dell'ANSC;

f) la determinazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie destinate all'attività del sistema nazionale di sicurezza cibernetica a valere sul fondo di cui alla lettera *t*);

4) il Presidente del Consiglio dei ministri, delega le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva all'Autorità delegata. Il Presidente del Consiglio dei ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e sui risultati conseguiti. Fermo restando il potere di direttiva, egli può comunque avocare a sé in qualsiasi momento l'esercizio di tutte le funzioni delegate o di alcune di esse. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio;

5) l'Autorità delegata esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione del Piano nazionale;

6) l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Cibernetica svolge attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale. Essa opera al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali. L'ANSC ha piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza dell'Autorità Delegata. All'ANSC

sono attribuiti, nell'ambito del sistema nazionale di sicurezza cibernetica, i seguenti compiti:

a) proporre al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione del Quadro strategico nazionale;

b) deliberare, sentito il CISR, il Piano nazionale, ai fini della sua adozione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

c) esprimere parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *h*), della legge 23 agosto, 1988, n. 400, sulle direttive e sugli atti d'indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri;

d) esprimere parere, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ai fini dell'adozione delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri destinate al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza in materia di sicurezza cibernetica;

e) approvare le LGC per favorire l'efficace e strutturata collaborazione tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla sicurezza cibernetica, nonché per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di buone pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della sicurezza cibernetica;

f) elaborare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124, gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali, da perseguire nel quadro della politica dell'informazione per la sicurezza da parte degli organismi di informazione per la sicurezza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza;

g) promuovere, tramite il CERT-IT e il CERT-Difesa, l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare, in forma coordinata, la piena partecipazione dell'Italia ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale o multilaterale, sia negli ambiti dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, al fine

della definizione e dell'adozione di politiche e strategie comuni di prevenzione e di risposta alla minaccia cibernetica;

h) formulare le proposte di intervento normativo e organizzativo ritenute necessarie al fine del potenziamento delle misure di prevenzione e di risposta alla minaccia cibernetica e quelle per la gestione delle situazioni di crisi;

i) partecipare, con funzioni di consulenza e di proposta, alle decisioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di situazioni di crisi. Alle riunioni del CISR aventi ad oggetto la materia della sicurezza cibernetica partecipa, con funzioni di consulenza, il direttore dell'ANSC. Si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

7) il DIS, l'AISE e l'AISI svolgono la propria attività nel campo della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalità e le procedure previsti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, avvalendosi, quando opportuno, del supporto e del coordinamento dell'ANSC. Il direttore generale del DIS, sulla base delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali individuati dall'ANSC, cura, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della citata legge n. 124 del 2007, il coordinamento delle attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali.

Il DIS, sulla base delle informazioni raccolte e delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all'articolo 4, comma 3, lettere c) ed e), della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché degli elementi acquisiti ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, della medesima legge n. 124 del 2007, trasmette al CERT-IT informazioni e analisi su eventi cibernetici. Il DIS e il CERT-IT provvedono a trattare tempestivamente le informazioni e a pubblicarle, con le garanzie necessarie in base

alla loro classificazione di segretezza, nella piattaforma *InfoSharing*. Per lo svolgimento delle attività di coordinamento, il direttore generale del DIS si avvale delle strutture del medesimo DIS nonché, ove necessario, della collaborazione del CERT-IT. Il DIS, sulla base delle informazioni raccolte e delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all'articolo 4, comma 3, lettere c) ed e), della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché degli elementi acquisiti ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, della medesima legge n. 124 del 2007, cura altresì la formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede inoltre, secondo le disposizioni della presente legge, alla trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica all'ANSC, alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti, anche privati, interessati all'acquisizione di informazioni medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera f), della citata legge n. 124 del 2007;

8) L'AISE e l'AISI, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e le linee di coordinamento delle attività di ricerca informativa stabilite dal direttore generale del DIS, le attività di ricerca e di elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il DIS, l'AISE e l'AISI corrispondono con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, le università e gli enti di ricerca; per il medesimo fine possono stipulare convenzioni con tali soggetti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, previa comunicazione all'ANSC. Per le stesse finalità, le pubbliche amministrazioni e i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità consentono l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI ai propri archivi informatici, per il tramite degli uffici per la sicurezza cibernetica e la digitalizzazione ai sensi dell'articolo 28, secondo le modalità e con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 2.

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nomina, sentita l'AISE, il Direttore per l'analisi cibernetica internazionale (DACI), con il compito di fornire ai competenti organi politici una visione geopolitica complessiva rispetto agli eventi cibernetici. L'AISE collabora con il DACI per l'analisi degli eventi cibernetici pertinenti agli interessi italiani all'estero e ne comunica i risultati al direttore dell'ANSC;

9) presso l'ANSC è costituito, in via permanente, il Nucleo per la sicurezza cibernetica, a supporto del Direttore dell'ANSC, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. Il NSC è presieduto da un direttore dell'ANSC ed è composto da un rappresentante, rispettivamente, del DIS, dell'AISE, dell'AISI, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per l'Italia digitale nonché dal direttore del CERT-IT.

I rappresentanti degli organi ed enti di cui al primo periodo sono designati secondo quanto previsto dalle LGC approvate.

Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate, il NSC è integrato da un rappresentante dell'ufficio centrale per la segretezza, di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

L'incarico di Direttore dell'ANSC ha durata triennale, rinnovabile una sola volta, ed è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, a un soggetto dotato di adeguata qualificazione e affidato ad un dirigente di prima fascia o equiparato, appartenente al DIS, al Ministero della difesa, al Ministero dell'interno o al Ministero dello sviluppo economico.

I rappresentanti degli organi ed enti competenti, nelle riunioni del NSC, sono coadiuvati da esperti appartenenti alle strutture operative del rispettivo organo o ente. Il Direttore del NSC può autorizzare la partecipazione di rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della sicurezza cibernetica.

Il NSC si riunisce su iniziativa del direttore dell'ANSC o su richiesta di almeno uno dei suoi componenti;

10) presso l'ANSC è istituito il CERT-IT, il CERT-PA e il CERT Nazionale sono abrogati e le loro competenze e strutture sono trasferite al CERT-IT cui sono attribuiti i seguenti compiti:

a) valutare e promuovere, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della sicurezza cibernetica, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi cibernetiche;

b) acquisire e coordinare, tramite il Ministero dello sviluppo economico, gli organismi di informazione per la sicurezza, le Forze di polizia e le strutture del Ministero della difesa, le comunicazioni circa i casi di violazione o i tentativi di violazione della sicurezza cibernetica e i casi di perdita dell'integrità di dati significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi;

c) esercitare le funzioni di punto di riferimento nazionale per i rapporti con le organizzazioni internazionali e con gli altri Stati, nell'ambito della sicurezza cibernetica, ferme restando le specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e delle altre amministrazioni competenti, assicurando il necessario coordinamento;

d) mantenere un costante scambio di informazioni e coordinare le proprie atti-

vità con il CNAIPIC e con il CERT-Difesa, al fine di conseguire la massima efficacia delle rispettive azioni;

e) attivare un unico sito internet istituzionale per gli organi competenti, nel quale sono pubblicate le informazioni sullo stato della sicurezza cibernetica;

f) promuovere e coordinare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con l'Agenzia per l'Italia digitale per i profili di rispettiva competenza, lo svolgimento di esercitazioni che coinvolgono amministrazioni diverse nonché la partecipazione nazionale a esercitazioni internazionali con la simulazione di eventi cibernetici;

g) definire la base di dati, il sistema di accesso e il mantenimento del sistema di *InfoSharing* unico; la definizione delle caratteristiche tecniche relative alla conservazione e all'accesso alle informazioni classificate è effettuata d'intesa con il CNAIPIC, il CERT-Difesa e il DIS;

Il CERT-IT inoltre:

aa) individua una sede unica per gli operatori del CERT-IT, del CERT-Difesa e del CNAIPIC;

bb) redige un protocollo per l'integrazione delle funzioni degli organi interessati, al fine di rendere più efficace e temporalmente completo il controllo delle IS;

cc) attiva un sistema di *InfoSharing* unico, che consenta di memorizzare dati, con distinte autorizzazioni all'accesso in relazione al livello di segretezza del dato inserito, nel rispetto delle disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124. L'accesso al sistema di *InfoSharing* unico nonché l'inserimento dei dati da parte di enti diversi dal CERT-IT sono gratuiti. Il sistema di *InfoSharing* unico è certificato dall'ISCOM;

dd) definisce le LGC per la gestione delle simulazioni di eventi cibernetici;

ee) redige protocolli per la comunicazione e lo scambio di dati con i CERT

interni delle pubbliche amministrazioni e degli enti privati tenuti a tale adempimento secondo le disposizioni della presente legge;

ff) stabilisce i criteri in base ai quali gli organi della pubblica amministrazione sono tenuti a dotarsi di un CERT interno;

gg) stabilisce i criteri in base ai quali un'amministrazione può usufruire dei CERT di altre amministrazioni;

hh) adotta le regole per la gestione, l'inserimento dei dati e la consultazione del sistema di *InfoSharing* unico;

11) nell'ambito del sistema nazionale di sicurezza cibernetica, il CNAIPIC esercita le funzioni di autorità di pubblica sicurezza, in coordinamento con il CERT-IT.

Al CNAIPIC sono attribuiti i seguenti compiti:

a) disporre l'interruzione dei pubblici servizi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, qualora sia necessario per contrastare un evento cibernetico di gravità tale da poter evolvere in una crisi cibernetica nazionale;

b) ricevere o produrre le informazioni classificate relative a eventi cibernetici e trattarle, provvedendo nel più breve tempo possibile alla rimozione dei dati e degli elementi classificati allo scopo di condividere con gli altri soggetti del sistema nazionale di sicurezza cibernetica le notizie necessarie alla risoluzione della crisi cibernetica o dell'evento cibernetico;

c) raccogliere e trasmettere ai soggetti interessati, in collaborazione con il DIS e nel rispetto delle disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124, le informazioni classificate o riservate o la cui divulgazione potrebbe comunque costituire un pericolo per la sicurezza nazionale;

d) garantire al CERT-IT l'integrazione del personale necessario ad assicurare la piena e ininterrotta operatività dei servizi di difesa cibernetica.

Il CNAIPIC inoltre:

aa) compila l'elenco delle IS;

bb) definisce le LGC per l'integrazione dell'elenco di cui alla lettera *a)*;

12) All'ISCOM sono attribuiti i seguenti compiti:

a) elaborare, convalidare, controllare e certificare le caratteristiche dei sistemi *software* e *hardware* distribuiti nel territorio nazionale;

b) elaborare e proporre al Presidente del Consiglio dei ministri le soluzioni per raggiungimento della completa sovranità cibernetica.

L'ISCOM, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

aa) definisce le LGC per la certificazione delle procedure operative dei CERT, adottando le regole comuni e i criteri da applicare;

bb) definisce le LGC per la certificazione dei sistemi hardware e software per garantire la sovranità cibernetica;

cc) coadiuva tecnicamente l'attività del CERT-IT nella realizzazione del sistema di *InfoSharing* unico;

13) nell'ambito del sistema nazionale di sicurezza cibernetica, il CERT-Difesa opera nel campo della sicurezza militare, alle dipendenze del Ministro della difesa, in coordinamento con il DIS e con il RIS. Nell'ambito dello Stato maggiore della difesa è istituito il Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC), al quale spettano l'organizzazione e la direzione operativa delle attività relative alla difesa cibernetica. Le attribuzioni, la struttura e l'organizzazione del CIOC sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al CIOC spetta la direzione delle operazioni relative alle contromisure cibernetiche di cui all'articolo 19. Al CERT-Difesa sono attribuiti i seguenti compiti:

a) organizzare il sistema di protezione dei sistemi cibernetici delle Forze armate;

b) esercitare le funzioni di punto di riferimento nazionale per i rapporti con le organizzazioni internazionali e con altri Stati, nell'ambito della sicurezza cibernetica nel settore militare.

Il CERT-Difesa opera alle dipendenze del CIOC con la finalità di fornire informazioni sugli eventi cibernetici nel settore cibernetico militare.

Con decreto del Ministro della difesa è definita l'organizzazione del CERT-Difesa nell'ambito del CIOC;

14) presso l'Alta scuola di formazione cibernetica di cui all'articolo 21 è istituito un comitato scientifico composto da esperti nelle discipline inerenti alla sicurezza cibernetica provenienti dalle università, dagli enti di ricerca, dalle pubbliche amministrazioni e dal settore privato. Il comitato predispone programmi di intervento volti a migliorare i parametri e i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, al fine di coadiuvare il sistema nazionale di sicurezza cibernetica;

d) definire le disposizioni in materia di personale garantendo la riservatezza delle informazioni raccolte dagli organi di cui fanno parte, il personale civile impiegato per le funzioni svolte dai medesimi organi può essere assunto soltanto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il personale civile da destinare agli organi suddetti è scelto in via prioritaria tra coloro che hanno conseguito l'attestato di qualificazione presso l'Alta scuola di formazione cibernetica. Ci si può avvalere di consulenti esterni scelti tra cittadini italiani che possiedono comprovate capacità nelle attività cibernetiche;

e) disciplinare e programmare l'assunzione di personale definendo per ogni triennio le modalità di assunzione del personale civile da assegnare e programmare annualmente il fabbisogno del personale civile necessario indicando i requisiti necessari per ciascun ruolo individuato

e definire gli ambiti della difesa cibernetica per i quali si possono stipulare contratti di consulenza di durata non superiore a un anno con soggetti esterni alla pubblica amministrazione;

f) disciplinare la classificazione dei dati attribuendo al DIS l'esercizio, la gestione e il trattamento dei dati classificati nel settore della sicurezza cibernetica con gli strumenti e secondo le modalità e le procedure stabiliti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il CERT-Difesa e il CNAIPIC collaborano con il DIS per il trattamento dei dati classificati nel campo della sicurezza cibernetica;

g) definire la gestione di eventi cibernetici classificati secondo i seguenti principi:

1) Il CNAIPIC d'intesa con il DIS e con gli organi competenti definisce le LGC per la presa in carico e la gestione degli eventi cibernetici classificati e per la pubblicazione, mediante la piattaforma *Info-Sharing*, delle informazioni utili a ridurre l'eventuale crisi cibernetica o la sua propagazione;

2) Nelle LGC predisposte ai sensi del comma 1 sono stabiliti:

a) il termine, non superiore a tre ore, per la presa in carico delle informazioni da parte del CNAIPIC e per la valutazione della necessità di pubblicazione delle stesse, previa rimozione dei dati e degli elementi classificati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b);

b) il termine decorso il quale, senza che il CNAIPIC abbia proceduto alla pubblicazione delle informazioni, gli organi di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 11 possono reiterare la richiesta ai fini della presa in

h) stabilire gli organi e le funzioni degli operatori di contromisure cibernetiche prevedendo che:

1) le Forze armate sono autorizzate all'uso e alla gestione delle contromisure cibernetiche;

2) le Forze armate possono sviluppare programmi di contromisure cibernetiche finalizzati alla verifica della funzionalità dei sistemi di difesa cibernetica previsti ai sensi della presente legge;

3) per le finalità di cui al numero 2, le Forze armate possono avvalersi delle imprese iscritte presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'elenco delle imprese certificate per lo sviluppo negli ambiti cibernetici;

4) le attività di cui ai numeri 1 e 2 sono finanziate a valere sul Fondo di cui alla lettera u);

h) stabilire la competenza a deliberare le contromisure cibernetiche secondo i seguenti principi:

1) fuori dei casi previsti dagli articoli 78 e 87, non comma, della Costituzione, l'uso delle contromisure cibernetiche è consentito, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale penale;

2) l'uso delle contromisure cibernetiche è deliberato dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove il Presidente della Repubblica o il Governo ne ravvisi la necessità, può essere convocato il Consiglio supremo di difesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 13 marzo 2010, n. 66;

3) il Governo comunica al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell'articolo 44, le misure deliberate ai sensi del numero 2;

4) agli operatori che attuano le deliberazioni di cui ai numeri 2 e 6, sono riconosciute le garanzie funzionali di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 2007, n. 124, alle condizioni ivi previste. La deliberazione di cui al numero 2 del

presente articolo tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 16 della citata legge n. 124 del 2007;

5) le garanzie di cui al numero 4 non si applicano in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli da 5 a 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 15 luglio 1998, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232;

6) le disposizioni di cui ai numeri 1 e 2, non si applicano per le contromisure cibernetiche impiegate nell'ambito della protezione delle forze impegnate nelle missioni internazionali autorizzate ai sensi della legge n. 147 del 2016;

i) prevedere un'alta scuola di formazione cibernetica disciplinata secondo i seguenti principi:

1) è istituita presso l'ANSC l'Alta scuola di formazione cibernetica, di seguito denominata «Alta scuola», con il compito di curare la formazione:

a) del personale della pubblica amministrazione da inquadrare presso gli organi di cui alle lettere precedenti;

b) del personale della pubblica amministrazione competente per l'ambito cibernetic;

2) il funzionamento dell'Alta scuola è assicurato a valere sulle risorse del Fondo di cui alla lettera *t)*;

3) l'Alta scuola può istituire corsi destinati a personale della pubblica amministrazione, diverso dai soggetti indicati al numero 1, nonché a personale delle università, degli enti di ricerca e di enti e imprese privati, al fine di diffondere e incrementare la cultura e la formazione nel settore della sicurezza cibernetica;

4) al termine dei corsi di formazione, l'Alta scuola rilascia il corrispondente attestato di qualificazione ai partecipanti che hanno superato l'esame finale;

5) l'Alta scuola si avvale oltre che del personale competente anche di docenti e ricercatori delle università, sulla base di contratti di consulenza;

6) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dello sviluppo economico e sentito l'ISCOM, sono definite la struttura, l'organizzazione e la disciplina dei corsi dell'Alta scuola, nonché gli ambiti della formazione da essa impartita;

7) i percorsi di studio dell'Alta scuola, uniformi per il personale di tutte le pubbliche amministrazioni, sono distinti in base alle funzioni dirigenziali od operative esercitate e al livello di qualificazione richiesto. Per il personale che esercita funzioni operative sono previste esercitazioni e verifiche pratiche secondo la specificità della materia cibernetica;

l) prevedere una Scuola di formazione per la gestione dei dati classificati in materia cibernetica disciplinata secondo i seguenti principi:

1) alla formazione cibernetica del personale degli organi di cui agli articoli 11 e 13, nell'ambito riguardante dati classificati, provvede la Scuola di formazione del DIS, istituita ai sensi dell'articolo della legge 3 agosto 2007, n. 124;

2) la Scuola di formazione del DIS provvede alla formazione del personale necessario a svolgere le funzioni relative alla gestione e all'uso delle contromisure cibernetiche in collaborazione con il RIS;

3) l'Alta scuola assicura il coordinamento e il collegamento con le università ai fini di:

a) selezionare i docenti e i ricercatori universitari da impiegare per lo svolgimento dei corsi di formazione;

b) attivare corsi di formazione nell'ambito cibernetic per gli studenti universitari meritevoli;

c) attivare corsi di aggiornamento permanente per il personale docente e i ricercatori universitari nel settore della sicurezza cibernetica;

m) prevedere un ente di definizione degli standard cibernetici disciplinato secondo i seguenti principi:

1) è istituito presso l'ISCOM l'Ente per la definizione degli standard in ambito cibernetico (EDSC), con il compito di:

a) definire gli standard relativi a *hardware*, *software* e *firmware* per garantire il corretto funzionamento dei sistemi nell'ambito della sicurezza cibernetica;

b) definire annualmente, in collaborazione con l'Alta scuola, le LGC per la formazione nel settore della difesa cibernetica;

2) in caso di definizione di nuovi *standard* ai sensi del numero 1 che comportino oneri di adeguamento per i soggetti privati, gli oneri conseguenti a carico di questi ultimi sono ristorati, anche parzialmente, a valere sul Fondo di cui alla lettera *t*);

n) predisporre dei programmi di diffusione della cultura cibernetica seguendo i seguenti principi:

1) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, sono disciplinati:

a) un programma di diffusione della cultura della sicurezza cibernetica, anche tramite appositi corsi da attivare nelle università e nelle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado;

b) una campagna di informazione, tramite i mezzi di comunicazione di massa e la rete *internet*, finalizzata alla diffusione della cultura della sicurezza cibernetica;

2) il programma e la campagna di cui al numero 1 sono aggiornati con cadenza almeno annuale;

o) prevedere le disposizioni per gli enti pubblici e privati in particolare:

1) per i ministeri e le Agenzie:

a) presso tutti i ministeri e le agenzie dello Stato è istituito un ufficio per la sicurezza cibernetica e la digitalizzazione, alle dirette dipendenze dell'ANSC;

b) nell'ambito delle attività del ministero in cui sono istituiti, gli uffici per la sicurezza cibernetica e la digitalizzazione provvedono a:

1) predisporre il piano di digitalizzazione del rispettivo ministero;

2) vigilare sull'applicazione delle norme di sicurezza cibernetica;

3) predisporre l'istituzione di un SOC e garantire il pieno e costante funzionamento, anche in collaborazione con il CERT-IT.

2) per le Regioni ed Enti locali:

a) entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, regioni ed enti locali istituiscono un proprio SOC e ne garantiscono il pieno e costante funzionamento. A tale scopo gli enti locali possono avvalersi anche di forme di gestione associata;

b) i SOC di cui al comma 1 collaborano direttamente con il CERT-IT e provvedono a popolarne la piattaforma di *InfoSharing*, secondo le modalità definite dall'ANSC;

3) per gli enti privati di interesse strategico:

a) Ai fini della presente legge, sono considerati enti privati di interesse strategico gli enti privati gestori o responsabili delle IS definite dal CNAIPIC;

b) Per il supporto e l'aggiornamento dei sistemi di difesa cibernetica è consentito agli enti privati di interesse strategico l'accesso alle risorse del Fondo di cui alla lettera *u*);

c) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo di cui alla lettera *u*);

4) per gli enti privati di rilevanza cibernetica:

a) sono considerati enti privati di rilevanza cibernetica per la pubblica amministrazione i soggetti privati che hanno rapporti con essa;

b) con decreti dei Ministri competenti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati gli elenchi degli enti di cui al comma 1, previa valutazione della rilevanza cibernetica, della natura e della frequenza dei rapporti tra gli enti privati interessati e la pubblica amministrazione. Gli elenchi sono aggiornati con le stesse modalità ogni volta che il Ministro lo ritenga necessario e, comunque, annualmente;

c) il CERT-IT definisce le LGC per la fissazione dei livelli di sicurezza da applicare agli enti privati che hanno rapporti con la pubblica amministrazione. Le LGC sono rese pubbliche nel sito internet istituzionale del CERT-IT;

d) ai soggetti di cui al numero 2 che hanno rapporti con la pubblica amministrazione non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c). Ad essi si applicano le disposizioni del numero 10;

5) per gli altri enti privati:

a) l'Alta scuola organizza corsi di formazione finalizzati a rafforzare la cultura della sicurezza cibernetica, ai quali può partecipare il personale degli enti privati diversi da quelli di cui ai numeri 3 e 4, selezionato in base ad appositi bandi pubblici. I corsi di formazione sono gratuiti. Restano a carico degli enti privati di appartenenza tutte le spese relative alla frequenza dei partecipanti, compreso il costo dell'eventuale materiale didattico necessario per il corso ceduto in proprietà al partecipante;

6) stabilire un obbligo di comunicazione e accesso alla piattaforma *InfoSharing*:

a) agli enti privati di cui ai numeri 3 e 4 è consentito l'accesso gratuito alla piat-

taforma *InfoSharing*, in modalità di lettura e scrittura e con il supporto degli organi competenti, limitatamente alle informazioni non classificate;

b) agli enti privati di cui al numero 4 è consentito l'accesso gratuito alla piattaforma *InfoSharing*, in modalità di lettura e scrittura, limitatamente alle informazioni non classificate;

c) gli enti privati di cui ai numeri 3, 4 e 5 che accedono alla piattaforma *InfoSharing* devono comunicare, con le necessarie garanzie di tutela della riservatezza, tramite la medesima piattaforma *InfoSharing*, gli eventuali attacchi ai propri sistemi informatici entro ventiquattro ore dal momento in cui sono stati rilevati;

7) definire il livello di sicurezza di base per gli enti privati:

a) gli enti privati di cui all'articolo 5 devono adottare le misure minime definite dall'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

8) stabilire il livello di sicurezza medio per gli enti privati:

a) gli enti privati individuati ai sensi del numero 4 devono adottare le seguenti misure per la sicurezza cibernetica:

1) definire un responsabile della sicurezza cibernetica, dipendente dell'ente privato stesso o di un ente fornitore;

2) qualora abbiano più di 100 dipendenti, computati indipendentemente dalla forma del rapporto di lavoro instaurato, dotarsi di un SOC, i cui componenti devono essere formati annualmente mediante appositi corsi organizzati dall'Alta scuola;

3) garantire ai dipendenti adibiti a mansioni che prevedono l'impiego di sistemi cibernetici un aggiornamento, almeno annuale, sulla sicurezza cibernetica.

Gli oneri di adeguamento a carico degli enti privati sono ristorati, anche parzial-

mente, a valere sul Fondo di cui alla lettera *t*);

9) stabilire il livello di sicurezza alto per enti privati:

a) agli enti privati individuati ai sensi del numero 4, che hanno più di mille *host IP* nell'azienda e i cui proventi derivano almeno per il 5 per cento da soggetti aventi sede in uno Stato estero si applicano le disposizioni del medesimo numero. Tali enti devono adottare le seguenti misure per la sicurezza cibernetica:

aa) istituire un CERT interno all'ente, che opera secondo i protocolli definiti dal CERT-IT;

bb) realizzare un sistema di scambio dei dati prioritario e garantito dal CERT-IT tramite la piattaforma *InfoSharing*;

cc) assicurare la formazione dei componenti del CERT interno di cui alla lettera *a*) mediante la partecipazione ad appositi corsi organizzati presso l'Alta scuola.

Gli oneri di adeguamento a carico degli enti privati sono ristorati, anche parzialmente, a valere sul Fondo di cui alla lettera *t*);

10) definire il livello di sicurezza per gli enti privati di interesse strategico:

a) gli enti privati di cui al numero 3, devono:

1) individuare un responsabile per i rapporti con gli organi competenti;

2) organizzare una squadra di tecnici, con il compito di garantire ininterrottamente l'operatività del CERT;

11) predisporre criteri di formazione del personale degli enti privati:

a) con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della

ricerca, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

1) l'organizzazione di corsi di formazione di base sulla sicurezza cibernetica presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sotto la supervisione formativa dell'Alta scuola;

2) la pubblicazione di materiali informativi e la predisposizione di corsi di formazione sulla sicurezza cibernetica fruibili tramite la rete internet;

p) definire le regole di sovranità cibernetica prevedendo:

1) una certificazione delle aziende cibernetiche secondo i seguenti principi:

a) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'elenco delle imprese certificate per lo sviluppo negli ambiti cibernetici ai fini del mantenimento della sovranità cibernetica. A tali imprese spetta, in via prioritaria, l'accesso alle risorse del Fondo di cui alla lettera *u*). La certificazione delle aziende è effettuata dal CERT-Nazionale;

2) una definizione di sistemi operativi e *software antivirus* per le infrastrutture strategiche secondo i seguenti principi:

a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, L'ANSC, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, provvede, anche mediante accordi con le imprese certificate, alla realizzazione di un sistema operativo sovrano, basato su codice libero e aperto, da utilizzare nelle IS informatiche. Il sistema operativo è mantenuto e aggiornato costantemente;

b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico provvede, anche mediante accordi con le imprese certificate, alla realizzazione di un *software antivirus* di protezione sovrano, da utilizzare nelle IS informatiche, distribuito in forma gratuita. Il software è mantenuto e aggiornato costantemente.

c) la certificazione della sicurezza cibernetica dei software prodotti in Italia è rilasciata dall'ISCOM, su richiesta del produttore. Il rilascio della certificazione è soggetto al pagamento di un contributo nella misura determinata e aggiornata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

3) una definizione di *hardware* e *firmware* secondo i seguenti principi:

a) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico provvede, anche mediante accordi con le imprese certificate, allo sviluppo di un sistema sovrano di comunicazione e reindirizzamento dei dati internet (IP), costituito da componenti progettati e prodotti in Italia, da utilizzare nelle IS informatiche. Il sistema è mantenuto e aggiornato costantemente utilizzando componenti prodotti esclusivamente da imprese certificate;

b) la certificazione relativa alla sicurezza cibernetica degli *hardware* e dei *firmware* prodotti in Italia è rilasciata dall'ISCOM, su richiesta del produttore. Il rilascio della certificazione è soggetto a un contributo nella misura determinata e aggiornata con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

4) una disciplina della Ricerca e sviluppo nel settore cibernetico:

a) il Governo predispone un piano per la ricerca e lo sviluppo nel settore cibernetico, la cui attuazione inizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con l'ISCOM e con le università. All'attuazione del piano partecipano, ove possibile, le imprese certificate;

b) il Ministro della difesa, anche in collaborazione con le imprese certificate, redige un piano per la ricerca e lo sviluppo di contromisure cibernetiche in ambito militare;

c) l'attuazione del piano di cui al comma 1 è finanziata a valere sul Fondo di cui alla lettera t);

5) disciplinare le *Start-up* e la proprietà intellettuale:

a) al fine di incrementare la capacità di sviluppo industriale del settore cibernetico nazionale, le imprese start-up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, possono accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 48, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del medesimo articolo;

b) le imprese di cui alla lettera a) sono esonerate dal pagamento dei diritti e di ogni altro onere dovuto per la registrazione dei brevetti relativi ai progetti cibernetici da esse realizzati;

q) disciplinare il controllo parlamentare secondo i seguenti principi:

1) prevedere il parere delle Commissioni parlamentari conformemente ai seguenti principi:

a) gli schemi dei decreti previsti dalla presente legge trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, con le modalità e nelle forme stabilite dai Regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Ove tale termine decorra senza che le Commissioni si siano pronunciate i decreti sono comunque emanati;

b) gli schemi delle LGC previste dalla presente legge sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, le LGC possono essere comunque adottate;

2) prevedere una riforma del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica secondo i seguenti principi:

a) il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, esercita il controllo parlamentare sull'attività del sistema nazionale di sicurezza cibernetica, verificando che essa si svolga nel rispetto della Costituzione e delle leggi, nell'esclusivo interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni;

b) Oltre alle audizioni previste dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ascolta periodicamente il direttore del ANSC e il vicedirettore dell'ANSC, il direttore del CERT-IT e il comandante del CERT-Difesa;

r) aggiornare la disciplina della tutela della riservatezza prevedendo che:

1) il Garante per la protezione dei dati personali può disporre, ai sensi dell'articolo 157 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, accessi a banche di dati e archivi nonché ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento di dati inerenti alla sicurezza cibernetica;

s) disciplinare la divulgazione e la pubblicità secondo i seguenti principi:

1) entro il 31 dicembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sulla sicurezza cibernetica. La relazione è predisposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Direttore dell'ANSC e il Ministro della Difesa, ed è integrata con i pertinenti elementi di valutazione trasmessi dagli organi competenti;

2) il CERT-IT pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto e con aggiornamento almeno giornaliero, i dati relativi agli eventi cibernetici

non classificati. Agli oneri derivanti si provvede a carico del Fondo di cui alla lettera t);

t) predisporre un Fondo per la sicurezza cibernetica istituito secondo i seguenti principi:

1) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per la sicurezza cibernetica;

2) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di impiego del fondo di cui al comma 1;

u) disciplinare l'approvvigionamento di servizi, lavori, materiali e strumenti del sistema nazionale di sicurezza cibernetica secondo i seguenti principi:

1) al fine di assicurare il funzionamento ottimale e ininterrotto del sistema nazionale di sicurezza cibernetica, gli organi che lo compongono procedono a un'attenta e puntuale programmazione a medio e a lungo termine degli approvvigionamenti di servizi, lavori, materiali e strumenti necessari a tale fine;

2) in caso di situazioni di crisi che richiedano il rapido approvvigionamento di servizi, lavori, materiali e strumenti per evitare il rischio di interruzione del servizio o per provvedere all'integrazione della capacità operativa, gli organi che compongono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica possono impiegare le procedure disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

3) per l'approvvigionamento dei servizi, lavori, materiali e strumenti, nei casi di cui al numero 2, gli organi che

compongono il sistema nazionale di sicurezza cibernetica, possono accedere alle risorse del Fondo di cui alla lettera *u*) per un importo complessivo, riferito a ciascun esercizio finanziario, non eccedente il 10 per cento dell'importo che l'organo stesso ha destinato all'approvvigionamento di servizi, lavori, materiali e strumenti nell'esercizio finanziario precedente e, comunque, non superiore a un milione di euro;

4) l'organo che utilizza risorse del Fondo di cui alla lettera *u*) ai sensi del numero 3 della presente lettera deve reintegrare l'importo ricevuto mediante versamento al Fondo, da effettuare entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data del prelevamento:

v) prevedere un regime sanzionatorio secondo i seguenti principi:

1) introdurre il seguente articolo 280-ter del codice penale, in materia di terrorismo cibernetico:

«ART. 280-ter. – (*Terrorismo cibernetico*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, per finalità di terrorismo, anche internazionale, di cui all'articolo 270-sexies, provoca un evento cibernetico rilevante, consistente nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima ovvero nel danneggiamento, nella distruzione o nel blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni »;

2) relativamente alle sanzioni amministrative prevedere quanto segue:

a) agli enti privati di cui al numero 4, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del numero 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 100 mila euro e non superiore a un milione di euro;

b) agli enti privati individuati ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, in caso di

mancato adeguamento alle disposizioni del numero 8 e, ricorrendone le condizioni, del numero 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 10 mila euro e non superiore a 100.000 euro;

3) agli enti di cui al numero 6, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del numero 9, si applicano le sanzioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

4) in caso di violazione della disposizione del numero 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 10 mila euro e non superiore a 100 mila euro per ciascuna segnalazione omessa o non inviata nel termine ivi previsto;

5) l'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui numeri 1,2 e 4 è il prefetto competente per territorio. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al numero 3 è il Garante per la protezione dei dati personali. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni irrogate ai sensi dei numeri 1, 2 e 4 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui alla lettera *t*);

z) prevedere che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 965, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

zz) predisporre l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2017 e che l'ANSC subentra nella titolarità delle convenzioni stipulate da enti pubblici, ad eccezione degli enti istituiti dalla

legge 124/2007, con enti privati e Università, in materia di sicurezza cibernetica.

5. 01. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

ART. 8.

Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente:

« *h-bis*) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento annualmente, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate ».

8. 1. Galgano, Mazziotti di Celso.

Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: « m) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate ».

8. 2. Battelli.

ART. 9.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

« *g-bis*) nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata l'obbligo di riferire in Parlamento annualmente, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate ».

9. 1. Galgano, Mazziotti di Celso.

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: g-bis. nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in capo all'autorità di vigilanza designata

l'obbligo di riferire in Parlamento con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e alle sanzioni amministrative comminate.

9. 2. Battelli.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Introduzione e reintroduzione di specie animali e vegetali).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, e delle specie di cui all'allegato 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nonché per l'introduzione in deroga a quanto disposto dal comma 3 del presente articolo, nel rispetto delle finalità del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e della salute e del benessere delle specie, tenendo conto di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione o di ripopolamento sulla

base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie di cui al citato comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero della salute, nonché presentando agli stessi Ministeri un apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione o ripopolamento contribuisce in modo soddisfacente al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

3. È vietata l'introduzione in natura di specie e di popolazioni non autoctone. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area della loro presenza naturale.

4. Su istanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti di gestione delle aree protette nazionali.

L'introduzione delle specie e delle popolazioni di cui al comma 3 può essere autorizzata in deroga dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, per quanto di competenza, previo parere dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.

5. Per l'introduzione e la traslocazione di specie e di popolazioni faunistiche alloctone per l'impiego ai fini di acquacoltura si applica il regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007.

6. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio, comprendente un'analisi dei rischi ambientali, predisposto dai soggetti

privati ovvero dagli enti territoriali richiedenti, i quali vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che evidenzino l'assenza di pregiudizi per le specie e gli habitat naturali. Qualora lo studio evidenzia l'inadeguatezza delle informazioni scientifiche disponibili, devono essere applicati principi di prevenzione e di precauzione, compreso il divieto dell'introduzione.

I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni.

7. Nel decreto di cui al comma 1 è specificata la procedura per l'autorizzazione in deroga al divieto di cui al comma 3.

8. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

10. 01. Taricco.

(Inammissibile)

ART. 14.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: prendendo come riferimento fino alla fine della lettera.

14. 2. Coppola.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: linee guida nazionali aggiungere le seguenti: avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

14. 1. Coppola.

Al comma 1, lettera b) sopprimere gli ultimi due periodi.

14. 3. Coppola.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. Testo unificato C. 76 ed abb. Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	174
Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. S. 2308, approvato dalla Camera. Parere alla 10 ^a Commissione del Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	167
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	175
Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali. S. 2837 Mauro Maria Marino. Parere alla 6 ^a Commissione del Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	176
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620, approvato dal Senato.	
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	177
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5). Parere alla XIV Commissione della Camera (<i>Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	169
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	178
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. S. 2886, approvato dalla Camera. Parere alla 14 ^a Commissione del Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato)</i>	179
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud ». Atto n. 446. (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	172
AVVERTENZA	173

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

La seduta comincia alle 8.15.

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico.

Testo unificato C. 76 ed abb.

Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Albert LANIÈCE, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a par-

tecipare ai lavori, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite II Giustizia e XII Affari sociali della Camera dei deputati, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 76, recante « Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico », come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.

La proposta di legge è volta a regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, fissando criteri uniformi sul territorio nazionale, e a promuovere la ricerca scientifica in materia.

L'articolo 1 individua in tal senso la finalità e l'oggetto.

L'articolo 2 reca la definizione di uso medico dei medicinali a base di *cannabis*.

L'articolo 3 regola le modalità di prescrizione delle preparazioni magistrali a base di *cannabis* per la terapia del dolore.

L'articolo 4 disciplina il monitoraggio da parte delle Regioni e delle Province autonome. In particolare, le Regioni e le Province autonome forniscono annualmente all'Istituto superiore di sanità (ISS) i dati aggregati dei pazienti trattati con preparazioni magistrali a base di *cannabis*. Ogni Regione e Provincia autonoma stabilisce le modalità di trasmissione, da parte dei medici che hanno prescritto *cannabis* ad uso terapeutico, dei predetti dati, assicurando comunque che la trasmissione avvenga in forma anonima, in conformità al Codice della *privacy*. Le Regioni e le Province autonome provvedono altresì alla raccolta di informazioni relative ai pazienti ai quali sono erogati medicinali a base di *cannabis*, con particolare riferimento ai risultati delle terapie, nell'ambito delle attività di monitoraggio a fini epidemiologici e di sorveglianza, coordinate dall'Istituto superiore di sanità.

L'articolo 5 interviene in materia di programmazione della produzione nazionale da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, disponendo che le Regioni e le Province autonome comunicano annualmente, entro il

31 maggio, all'Organismo statale per la *cannabis* la quantità di sostanza attiva di origine vegetale a base di *cannabis* di cui necessitano per l'anno successivo.

L'articolo 6 reca disposizioni volte ad assicurare la disponibilità di *cannabis* ad uso medico sul territorio nazionale.

L'articolo 7 disciplina le campagne di informazione del Ministero della salute.

L'articolo 7-bis interviene in ordine alla formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario, richiamando la vigente disciplina in materia di cure palliative e di terapia del dolore.

L'articolo 8 prevede la promozione della ricerca in materia da parte di università e società medico-scientifiche.

L'articolo 9 modifica le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

L'articolo 10 interviene infine in materia di trattamento fiscale.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta sospesa alle 8.20 è ripresa alle 8.25.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

S. 2308, approvato dalla Camera.

Parere alla 10^a Commissione del Senato.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Ivan CATALANO (Misto-CIpI), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, sul disegno di legge S.2308, recante « Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore », già approvato dalla Camera.

La Commissione aveva già esaminato il provvedimento in prima lettura, esprimendo un parere favorevole il 26 novembre 2015.

Rileva che, rispetto al testo già esaminato, quello ora in esame presenta solo minori modifiche, di cui da conto in questa sede, rinviando per gli altri aspetti alla relazione già svolta.

All'articolo 3, che disciplina contributi (e non più « agevolazioni » come nel testo originario) in favore delle imprese che aderiscono al sistema di tracciabilità dei propri prodotti, si specifica che fra i beneficiari sono ricomprese anche le imprese agricole e della pesca, ferme restando le disposizioni già vigenti relative alle indicazioni obbligatorie in materia di tracciabilità.

L'articolo 4, recante la disciplina sanzionatoria, è stato modificato nel senso di stabilire che a chiunque appone a prodotti destinati al commercio i codici contenenti riferimenti non corrispondenti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 517 del codice penale (per la vendita dei prodotti industriali con segni mendaci) solo nel caso in cui il fatto non costituisce più grave reato.

È stato infine introdotto l'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali.

S. 2837 Mauro Maria Marino.

Parere alla 6^a Commissione del Senato.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 6a Commis-

sione Finanze e Tesoro del Senato, sul disegno di legge S. 2837, recante « Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali ».

Il provvedimento in esame reca misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, che vengono dotate di maggiore autonomia finanziaria, organizzativa e di personale, rafforzando, al tempo stesso, la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1 enuncia le finalità del provvedimento diretto a potenziare l'autonomia e l'efficienza delle agenzie fiscali con l'obiettivo di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

L'articolo 2 apporta modificazioni alle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 in materia di agenzie fiscali. In particolare, esso prevede che – tra gli obiettivi da raggiungere, fissati dalla convenzione stipulata tra il Ministro dell'economia e ciascuna agenzia – risultino l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, nonché del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti. Si stabilisce, inoltre, che, per la misurazione di tali obiettivi, le convenzioni definiscano, per ciascuna agenzia fiscale, indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività, nonché indicatori della complessiva efficacia ed efficienza gestionale. Viene introdotta, infine, una nuova disciplina di finanziamento delle agenzie fiscali e viene ampliata la loro autonomia regolamentare.

L'articolo 3 apporta modificazioni al decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, limitandone l'applicabilità alle agenzie fiscali per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999.

L'articolo 4 prevede che le agenzie fiscali adeguino i propri statuti e regola-

menti alle disposizioni del provvedimento in esame entro 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 5 reca disposizioni abrogative e di coordinamento, mentre l'articolo 6 reca disposizioni transitorie e finali.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).

Parere alla XIV Commissione della Camera.

(*Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere i propri pareri, per gli aspetti di competenza, alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera sul disegno di legge C.4620, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 », e sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5).

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere sulla legge di delegazione europea in data 12 luglio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.

Richiamando per il resto la relazione già svolta in quella sede, *mi soffermo* sulle principali modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato.

Sono stati inseriti 4 nuovi articoli: l'articolo 4 che reca una delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e per il coordinamento e il raccordo tra la normativa nazionale e le disposizioni dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti;

l'articolo 13 che delega il Governo a provvedere all'adeguamento del quadro normativo interno al regolamento (UE) n. 2016/679 al fine di garantire un sistema armonizzato in materia di *privacy*;

l'articolo 14 che definisce i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (già contenuta nell'allegato A);

l'articolo 15 che contiene i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'adozione di decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione dei segreti commerciali e per il contrasto agli illeciti in materia (già contenuta nell'allegato A).

È stato invece soppresso l'articolo relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Passando all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2016), fa presente che il documento in esame è articolato in quattro parti.

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta, di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo.

La parte seconda illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione.

La parte terza è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e

territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione.

Per quanto concerne i risultati raggiunti dalla politica di coesione nel 2016, la relazione rileva in primo luogo come, nel corso dell'anno, sia stato completato il percorso di riorganizzazione della *governance* nazionale, avviato con la legge n. 125 del 2013 con l'obiettivo di garantire l'avvio tempestivo dei progetti del ciclo di programmazione 2014-2020 e di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno.

Sempre nel 2016, in attuazione dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2015, è entrato a regime il Comitato di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi ed è stato istituito il Sottocomitato per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di « favorire il confronto partenariale sullo stato di attuazione dei programmi operativi nazionali e regionali coordinandosi, nell'ambito della Programmazione unitaria, con i Comitati di indirizzo per l'attuazione dei Patti per il Sud ». È stato infine istituito il Sottocomitato per il monitoraggio e controllo, con il compito di coordinare le attività connesse al monitoraggio dei programmi operativi 2014-2020 e garantire il rafforzamento del presidio centrale sul corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo.

La relazione si sofferma quindi, più nel dettaglio: – sul dibattito europeo intorno al futuro della politica di coesione, culminato con la riunione del Consiglio affari generali del 16 novembre 2016 e con l'approvazione, in quella sede, di conclusioni « sui risultati e sui nuovi elementi della politica di coesione e dei fondi strutturali e di investimento europei ». Nel proprio contributo alla discussione tematica, l'Italia ha sempre sostenuto la necessità di semplificare, di rendere più chiare e comprensibili le regole, di snellire i controlli, di passare « da un sistema fondato sulla verifica del rispetto formale delle regole ad uno fondato sull'effettivo raggiungimento dei risultati attesi »;

sull'avvio dei progetti del ciclo di programmazione 2014-2020;

sugli esiti dell'esercizio di riesame del Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2016. La relazione evidenzia come la Commissione europea abbia attribuito all'Italia ulteriori risorse aggiuntive per 1,645 miliardi di euro, da destinare all'iniziativa « Occupazione giovani », alla specializzazione intelligente, a misure per l'inserimento dei migranti e per la lotta contro la marginalità sociale e al rafforzamento della competitività delle piccole e medie imprese.

Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole sul disegno di legge C. 4620, recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017 », e un parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII n. 5) (*vedi allegati 4 e 5*).

La Commissione approva, con distinte votazioni, le proposte di parere della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017.

S. 2886, approvato dalla Camera.

Parere alla 14^a Commissione del Senato.

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere

alla 14a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato sul disegno di legge S. 2886, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricorda che sul disegno di legge la Commissione si è già espressa in prima lettura lo scorso 14 giugno, con un parere favorevole, e che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso il proprio parere favorevole sul testo del governo, senza formulare osservazioni.

Si sofferma dunque solo sulle principali novità introdotte nel corso dell'esame del disegno di legge presso la Camera, rinviando per il resto all'illustrazione già svolta in sede di esame del provvedimento in prima lettura.

Innanzitutto è stato introdotto l'articolo 2, in materia di tutela dei diritti d'autore contro le violazioni commesse su *internet*.

Nell'ambito dell'articolo 3, che disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta sanitaria elettronica, nel corso dell'esame alla Camera è stata introdotta una sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato, per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari. È stato inoltre previsto, sempre a decorrere dal 1° settembre 2018, l'obbligo di redigere in formato elettronico le ricette per i mangimi medicati.

È stato introdotto altresì l'articolo 4, che dispone sanzioni per alcune violazioni del regolamento (UE) n. 531/2012, relativo al *roaming* sulle reti di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, e del regolamento (UE) n. 2015/2120, relativo all'accesso « a un'*internet* aperta ».

Vengono modificati, rispetto al testo presentato dal Governo, l'articolo 6, relativo alla disciplina di accesso al fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, previsto dalla legge europea 2015/2016 in attuazione della

direttiva 2004/80/CE; l'articolo 7, che introduce una nuova disciplina dei rimborsi IVA; l'articolo 10, concernente il regime fiscale delle navi iscritte nei Registri dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico europeo.

Sono stati inoltre introdotti gli articoli 8, 13, 14 e 15.

L'articolo 8 reca modifiche alla disciplina delle restituzioni dell'IVA non dovuta.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di anagrafe equina, volte all'adeguamento ai regolamenti (UE) nn. 2016/429 e 2015/262. Viene stabilito che l'anagrafe degli equidi, precedentemente gestita dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), sia organizzata e gestita dal Ministero della salute.

L'articolo 14 dispone che la proroga della validità di un certificato medico scaduto, prevista per il caso in cui il lavoratore marittimo si trovi in viaggio in quanto imbarcato, non possa superare i tre mesi.

L'articolo 15 contiene disposizioni sanzionatorie per la violazione dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele pericolose.

Sono state poi introdotte modifiche all'articolo 16, che, in materia di requisiti minimi di prestazione per i metodi di analisi delle acque, prevede che le autorità di bacino distrettuali promuovano intese con le Regioni e le Province autonome al fine di garantire l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze chimiche.

Sono stati altresì introdotti gli articoli da 18 a 21, 23, 24, da 26 a 29.

L'articolo 18 reca numerose modifiche al codice dell'ambiente in materia di emissioni industriali, al fine del corretto recepimento della direttiva 2010/75/UE.

L'articolo 19 dispone la revisione del vigente sistema tariffario di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

L'articolo 20 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina i criteri e i meccanismi di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

L'articolo 21 opera la revisione del vigente sistema di corrispettivi pagati dalle imprese industriali attraverso la tariffa di trasporto gas.

L'articolo 23 contiene disposizioni per l'integrale attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e alla sicurezza dei relativi componenti. Si stabilisce, in particolare, la competenza del Prefetto al rilascio del certificato di abilitazione di manutentore degli ascensori e si disciplina la prova-teorico pratica per il suo conseguimento, svolta dinnanzi ad una commissione esaminatrice composta da 5 funzionari, dei quali uno designato da un'azienda sanitaria locale (ovvero da un'agenzia regionale per la protezione ambientale, qualora le disposizioni regionali attribuiscono a tale agenzia le competenze in materia).

L'articolo 24 modifica la disciplina sui termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci in considerazione delle straordinarie esigenze di contrasto del terrorismo e degli altri gravi reati indicati.

L'articolo 26 individua l'ENAC quale autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (UE) n. 139/2014.

L'articolo 27 prevede che, per realizzare e monitorare interventi di cooperazione allo sviluppo con il finanziamento dell'Unione europea, le rappresentanze diplomatiche e consolari possano avvalersi, nei limiti del suddetto finanziamento, di personale non appartenente alla pubblica amministrazione, alle medesime condizioni previste per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 28 apporta modifiche al codice della *privacy* in attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679, di cui anticipa talune disposizioni.

L'articolo 29 dispone in materia di funzionamento del Garante dei dati personali, finalizzate a potenziarne la struttura e gli uffici in vista dell'attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 8.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE.

La seduta comincia alle 8.20.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud ». Atto n. 446.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a pronunciarsi nell'ambito del procedimento previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, per la localizzazione delle opere di interesse statale. Il comma 4 del predetto articolo prevede infatti che nel caso in cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità ovvero dalla Re-

gione interessata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il richiamato articolo 81, quarto comma, dispone a sua volta che, in caso di mancata intesa tra Stato e Regione, ove il Consiglio dei Ministri ritenga che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il procedimento ha ad oggetto la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud » (cd. complanare di Modena).

Premette che osta alla conclusione del procedimento non il dissenso della Regione o di un ente locale interessato, ma il dissenso di un'amministrazione statale preposta alla tutela del patrimonio storico-artistico. Risulta infatti agli atti il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Il tracciato dell'infrastruttura interferisce infatti con Villa San Donnino Lonardi, area tutelata con un vincolo di interesse storico-architettonico.

Rileva, in particolare, che l'infrastruttura interessa la parte finale del terreno di pertinenza della Villa, con il taglio di una porzione (circa 889 mq. su 47.000 mq. di area soggetta a vincolo) consistente in prati a verde antistanti il giardino storico.

La Regione Emilia Romagna, con delibera 9 novembre 2016, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, tra le quali quella di acquisire le necessarie autorizzazioni paesaggistiche per le parti dell'opera

che interferiscono con aree sottoposte a tutela ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Nella riunione di coordinamento istruttorio tenutasi il 2 marzo 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Emilia Romagna ha espresso parere favorevole sul progetto, atteso che sullo stesso è stata svolta un'attenta concertazione sul territorio.

Gli enti locali interessati – la provincia di Modena, il comune di Modena, il comune di Spilamberto e il comune di Castelnuovo Rangone – hanno espresso parere favorevole.

Nella riunione di coordinamento istruttorio del 2 marzo 2017 il comune di Modena ha riferito di aver approvato, nel 2003, una variante urbanistica che prevedeva il passaggio del tracciato della complanare a sud della Villa, al di fuori della zona tutelata. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con successivo provvedimento della competente Soprintendenza adottato nel 2004, ha tuttavia esteso il vincolo anche alle porzioni di verde, di proprietà della Villa, antistanti lo spazio organizzato a giardino, comprendendo quindi nell'area tutelata la zona in cui la variante urbanistica del 2003 prevedeva la realizzazione della complanare di Modena sud.

Ricorda infine che la Commissione parlamentare per le questioni regionali è tenuta ad esprimere una valutazione di garanzia della salvaguardia delle prerogative e competenze riconosciute ai distinti livelli di governo del territorio interessati e coinvolti nello svolgimento del procedimento.

Albert LANIÈCE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico. Testo unificato C. 76 ed abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 76 ed abbinate, recante « Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della *cannabis* ad uso medico », come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il testo unificato è volto a regolamentare l'uso dei medicinali di origine vegetale a base di *cannabis*, fissando criteri uniformi sul territorio nazionale;

considerato che il contenuto del provvedimento risulta nel suo complesso riconducibile alla materia « tutela della

salute », di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché alla materia « coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale », di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. *r*), Cost.);

rilevato infine che l'articolo 7-*bis*, che interviene in ordine alla formazione del personale medico, sanitario e sociosanitario, richiama la vigente disciplina in materia di cure palliative e di terapia del dolore,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. S. 2308, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2308, recante « Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore », già approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 26 novembre 2015, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia « tutela della concorrenza », ascritta alla competenza esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali. S. 2837 Mauro Maria Marino.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2837, recante « Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali », d'iniziativa del senatore Mauro Maria Marino ed altri;

rilevato che il provvedimento interviene prevalentemente nelle materie « sistema tributario e contabile dello Stato » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e) e g)),

nonché, per taluni aspetti, nella materia « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario », di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma);

preso atto delle finalità del disegno di legge consistenti nell'assicurare maggiore autonomia alle agenzie fiscali in materia finanziaria, organizzativa e di risorse umane e, più in generale, nel rendere più efficiente il sistema fiscale, in coerenza con le indicazioni provenienti dall'OCSE e dal Fondo monetario internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4620, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017»;

richiamato il proprio parere espresso in data 12 luglio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla ma-

teria «rapporti dello Stato con l'Unione europea», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), Cost.);

preso atto del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di disegno di legge, espresso lo scorso 6 aprile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea,

relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. S. 2886, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S.2886, recante « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 »;

richiamato il proprio parere espresso in data 14 giugno 2017, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso

alla materia « rapporti dello Stato con l'Unione europea », attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *a*), Cost.);

preso atto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso parere favorevole sul testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	180
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	184

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.20.

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.

(Esame e approvazione del documento conclusivo).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che la bozza del documento è stata illustrata nella riunione dell'ufficio di presidenza svoltasi martedì scorso ed è stata inviata a tutti i componenti della Commissione. Nel redigerla, ha avuto modo di misurare l'importante lavoro svolto in pochi mesi e di apprezzare particolarmente l'attiva partecipazione di diversi componenti della Commissione, che con le loro domande e le loro osservazioni hanno consentito di approfondire diversi temi. Rispetto alla bozza presen-

tata la settimana scorsa, ha apportato poche modifiche, per aggiornare il quadro conoscitivo, tenendo conto, in particolare, dei rapporti allegati alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017.

Sintetizza i contenuti del documento, che si articola in 7 paragrafi: la premessa inquadra l'indagine nell'ambito delle altre iniziative assunte dalla Commissione; viene quindi riportato il programma dell'indagine; nel terzo paragrafo si dà conto delle audizioni svolte e delle memorie presentate; il paragrafo 4, molto corposo, contiene le sintesi delle audizioni svolte; il paragrafo 5 delinea gli elementi di contesto, individuando le questioni attorno alle quali ha ruotato l'indagine conoscitiva; il paragrafo 6 indica alcune delle semplificazioni possibili e necessarie; il paragrafo 7 trae le conclusioni.

Soffermandosi sugli ultimi tre paragrafi, segnala che il paragrafo 5, dedicato agli elementi di contesto, evidenzia il quadro in chiaroscuro delineato dall'indagine, affrontando due questioni: quella culturale e quella strutturale del sistema impositivo italiano. Nella questione culturale rientra la reciproca diffidenza tra cittadini e Stato: i primi hanno spesso difficoltà ad accettare senza riserve il

loro ruolo di contribuenti. Da tale difficoltà derivano una diffusa elusione ed evasione fiscale, che a loro volta determinano un atteggiamento di diffidenza delle istituzioni, spesso portate a trattare i contribuenti come potenziali evasori. Il documento individua gli elementi fondamentali su cui poggia questo circolo vizioso nella non eccelsa qualità media dei servizi pubblici erogati e nella reazione dello Stato e degli enti locali alla diffusa elusione ed evasione fiscale, che si traduce in un aggravio impositivo per coloro che si comportano correttamente e in un sistema fiscale estremamente complesso, caratterizzato da una vasta quantità di tributi, di adempimenti e di scadenze. La chiave di lettura offerta dal documento è sostanzialmente questa: la questione culturale si traduce in una complessità strutturale difficilmente aggredibile, perché una seria, complessiva riforma del sistema impone un orizzonte temporale lungo per poter condurre un'analisi scrupolosa ed esaustiva dello stato dell'arte e un equilibrato bilanciamento degli interessi. Prevale invece – come per certi versi è fisiologico – la ricerca del gettito, procedendo per aggiustamenti successivi e con misure il cui impatto non sempre viene accuratamente valutato prima. Di qui nascono il moltiplicarsi degli adempimenti e delle scadenze, la volatilità delle norme e la loro stratificazione, nonché la sostanziale disapplicazione dello Statuto del contribuente. In più, «l'eterna transizione» nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali si traduce in «instabilità e provvisorietà dei rapporti finanziari e della distribuzione del potere di entrata e di quello di spesa. [...] Alla transizione consegue incertezza e alla incertezza si accompagna la indeterminazione delle responsabilità». Sotto questo profilo – annota il documento – la vecchia imposta di famiglia, applicata nel periodo 1868-1974, pur non senza criticità, aveva il vantaggio di consentire ai comuni di avere una fotografia dell'agiatezza dei nuclei familiari e ai contribuenti di valutare come i comuni di residenza impiegavano i soldi percepiti

con l'imposta. Ancora, a rendere ancora più complesso il quadro, si aggiunge «l'area della amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la regola (il principio generale dell'imposizione fiscale) e l'eccezione (la deviazione legale da questo principio, via esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, etc.)»: il documento richiama in particolare la relazione finale redatta da un gruppo di lavoro sull'erosione fiscale, chiamato dal Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* Giulio Tremonti ad analizzare questo ambito, il quale ha censito e classificato ben 720 misure che costituiscono eccezioni alle regole, in quanto prevedono esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore. Infine, non vanno dimenticate le clausole di salvaguardia che devono essere disinnescate ogni anno con la legge di bilancio per scongiurare aumenti sostanziosi dell'aliquota IVA e delle accise. Le risorse assorbite dalle clausole di salvaguardia – puntualmente indicate nel documento – pregiudicano risolutivi interventi riformatori.

Dà atto che quasi tutti questi elementi sono emersi nel corso delle audizioni, unitamente alla percezione delle novità registrate negli ultimi anni, già segnalate nel programma dell'indagine, che consistono in un cambio di paradigma nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuenti, ispirato a quella che con termine anglosassone si definisce *compliance*, che si potrebbe forse tradurre come una reciproca, piena lealtà. Tutte le misure in campo per assicurare rapporti leali dovrebbero consentire di ridurre l'estesa area dell'evasione fiscale. Il documento sottolinea come la questione sia diventata di qualche interesse per la politica soltanto negli ultimi anni, con un primo monitoraggio di quella che viene definita «economia non osservata», cui concorrono l'economia malavitosa, l'economia irregolare e l'economia informale. Il documento richiama in proposito la seconda relazione redatta nel 2017 dalla Commissione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, che stima in oltre 35 miliardi il mancato

gettito IVA per il 2015, pari al 26,4 per cento dell'imposta che potenzialmente si sarebbe dovuta riscuotere, con un'incidenza sul PIL pari al 2,1 per cento. Su questo fronte il documento richiama le positive esperienze in cui si è instaurato un conflitto di interesse tra acquirente e venditore (garantendo al primo ampie detrazioni fiscali).

Evidenzia che il paragrafo 6, sul presupposto che la semplificazione è la porta di ingresso al cambiamento culturale e alla rivisitazione del sistema fiscale, suggerisce i seguenti obiettivi di carattere generale: ridurre il numero dei tributi a livello statale e locale, evitando le sostanziali duplicazioni oggi esistenti e compiendo una riflessione sulle addizionali, che per loro natura non evidenziano il nesso pagamento delle imposte – erogazione dei servizi e quindi non consentono l'emersione delle responsabilità; accorpate le scadenze; rivisitare le misure che costituiscono eccezioni alle regole, in quanto prevedono esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, al fine di valutarne una razionalizzazione e una stabilizzazione; generalizzare – anche con regimi di carattere sperimentale – il conflitto di interessi tra contribuenti per favorire l'emersione dell'evasione fiscale; portare avanti il processo di digitalizzazione, che già ha prodotto importanti risultati anche nel settore doganale, e che è fondamentale sia per la migliore erogazione dei servizi fiscali sia a presidio della legalità. Nell'implementare la digitalizzazione sarà indispensabile evitare le disfunzioni, le duplicazioni e le complicazioni da più parti denunciate; rispettare le previsioni dello Statuto del contribuente, la cui costante elusione è stata richiamata in quasi tutte le audizioni.

Segnala infine che le conclusioni rilanciano il tema del rispetto delle regole contenute nello Statuto del contribuente, dalle quali sembra anche emergere una netta preferenza per gli strumenti legislativi ordinari, che invece costituiscono l'eccezione rispetto all'uso consolidato e intrecciato di decretazione d'urgenza e legislazione delegata. Anche su questo, il do-

documento invita ad una riflessione, per ricondurre alla normalità un settore cruciale e indubbiamente sotto stress, soprattutto dopo la prolungata crisi economico-finanziaria degli ultimi anni. Il ritorno ad una situazione più serena sotto questo profilo potrebbe e dovrebbe indurre il legislatore ad interventi più ordinati e meditati, per le vie ordinarie, al fine di dare stabilità e univoca direzione alla normativa in materia fiscale.

Invita i colleghi che lo desiderino ad intervenire.

Pasquale SOLLO (PD) ritiene che il documento ben sintetizzi il lavoro compiuto dalla Commissione, dando ascolto a tutte le voci interessate al tema del fisco.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che la proposta di svolgere l'indagine è stata formulata dal senatore Angioni, che con altri componenti della Commissione ha costituito uno dei motori del lavoro svolto.

Mino TARICCO (PD) esprime apprezzamento per l'opera di sintesi compiuta dal presidente al termine di mesi di confronto con tutti i soggetti interessati. Il paragrafo delle conclusioni – a suo avviso – ben evidenzia le correzioni da apportare al sistema, che negli ultimi anni ha fatto registrare sviluppi positivi ma necessita di aggiustamenti. Si dice infine convinto che il documento conclusivo dell'indagine possa rappresentare un elemento utile per migliorare il quadro.

Ignazio ANGIONI (PD) ritiene che la Commissione sia riuscita ad avere uno spaccato di alcune tra le più gravi sofferenze del tessuto sociale, produttivo ed economico italiano. L'indagine è nata con l'obiettivo di chiarire come si possano conciliare un sistema tra i più farraginosi al mondo ed un altissimo tasso di evasione. Il documento conclusivo mostra bene le intime connessioni tra i due aspetti, evidenziando le patologie del sistema fiscale, che hanno indotto perfino i tecnici del settore – commercialisti e tri-

butaristi – a scendere in piazza, per dare un segnale forte e per sollecitare una decisa azione di riforma. Quest’ultima è indispensabile, anche per sfoltire la selva delle norme, la cui utilità non sempre è dimostrata. In questi anni si sono registrati progressi importanti, ma occorre proseguire in un percorso che richiede tempo, serietà, determinazione e anche coraggio, avendo come obiettivi un sistema che assicuri nel contempo l’equità contributiva e la certezza che tutti concorrano al finanziamento della macchina pubblica. A tale fine occorre un’amministrazione efficiente e amica del cittadino – come quella delineata da ultimo nell’audizione del direttore dell’Agenzia delle entrate – che assicuri costante supporto al contribuente e non si limiti ad azioni di repressione.

Preannuncia in conclusione il voto favorevole del gruppo del Partito democratico, ringraziando il presidente per la dimostrata capacità di ascolto e di sintesi.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia i parlamentari intervenuti e pone in votazione il documento conclusivo.

La Commissione approva all’unanimità il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale, che è pubblicato in allegato.

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che, come in occasione delle precedenti indagini, il documento appena approvato potrà essere presentato e dibattuto in un convegno, la cui organizzazione potrà essere oggetto di una prossima riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta termina alle 8.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale.**DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE***1. Premessa*

L'indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale segue immediatamente la precedente indagine svolta dalla Commissione sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con i risparmiatori nel comparto finanziario, bancario e assicurativo. A distanza di due mesi dalla conclusione della precedente, la Commissione ha deliberato di avviare questa nuova indagine in un settore per certi versi contiguo, sicuramente cruciale e soggetto a notevole instabilità.

Come già nei precedenti casi, il tema è stato suggerito dall'attualità delle questioni e da talune indicazioni ricavate nelle precedenti indagini, di cui dà puntualmente conto il programma dell'indagine.

2. Il programma dell'indagine conoscitiva

Il programma esordisce per l'appunto ricapitolando l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione nel corso della legislatura, richiamando le tre indagini conoscitive già svolte, rispettivamente dedicate alla semplificazione legislativa e amministrativa, alle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze e alla semplificazione e trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

In tutte le tre indagini è stato sfiorato il tema della complessità del sistema fiscale e delle semplificazioni possibili.

Nel corso della legislatura, questo tema è stato oggetto di una duplice linea di intervento, legislativa e amministrativa:

sotto il primo profilo, si segnala, in particolare, l'attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, *Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita*; sotto il secondo profilo, l'Agenda per la semplificazione, che la Commissione sta monitorando nella sua attuazione.

L'articolo 7 della legge n. 23 del 2014, con l'obiettivo della semplificazione, ha delegato il Governo a provvedere: a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue; b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità; c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In attuazione della delega, è stato emanato il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Sempre sul piano legislativo, il tema delle semplificazioni è stato poi oggetto del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, *Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*, nel testo convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Lo stesso decreto-legge, all'articolo 4, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA, l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute; la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Successivamente, mentre l'indagine conoscitiva era in pieno svolgimento, è intervenuto il decreto-legge n. 50 del 2017, la cosiddetta « manovrina ».

L'Agenda per la semplificazione indica il fisco tra i cinque settori chiave di intervento (gli altri sono: cittadinanza digitale; *welfare* e salute; edilizia; impresa) e individua 9 obiettivi, taluni dei quali già conseguiti: 1. un'unica tassa sulla casa; 2. la messa a regime della dichiarazione dei redditi precompilata; 3. il completamento della dichiarazione dei redditi precompilata con i dati relativi alle spese sanitarie; 4. la presentazione telematica della dichiarazione di successione e delle domande di voltura catastale; 5. la semplificazione e razionalizzazione delle comunicazioni tra fisco e contribuenti e la riduzione e riorganizzazione degli adempimenti; 6. nuove modalità di controllo fiscale, atte a favorire l'incontro con il contribuente; 7. la verifica delle misure di semplificazione già adottate e la progressiva estensione di ulteriori misure all'intera organizzazione; 8. la catalogazione e schematizzazione delle delibere comunali; 9. l'evoluzione delle procedure di aggiornamento delle banche dati catastali tramite canale telematico.

Il decreto legislativo n. 175 del 2014 ha dunque istituito, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata, della quale l'Agenda prevede l'implementazione.

La dichiarazione dei redditi precompilata è stata assunta dal programma dell'indagine come un significativo paradigma degli sforzi e – nel contempo – delle difficoltà e delle ambiguità della semplificazione e ha costituito oggetto di contrastanti giudizi nel corso delle audizioni.

Più in generale, l'indagine della Commissione ha cercato di verificare le implicazioni della digitalizzazione sulla semplificazione.

Un altro tema che al momento è rimasto fuori sia della delega sia dell'Agenda riguarda la moltiplicazione delle scadenze, nel corso di tutto l'anno, che tiene impegnati cittadini e imprese per molti giorni, incidendo negativamente sulla produttività di queste ultime.

Infine, anche il settore fiscale, seppure organizzato in una serie di testi unici, presenta quei fenomeni di stratificazione e volatilità normativa che contraddistinguono la produzione normativa degli ultimi anni, in questo ambito accentuati da misure *una tantum* o ad efficacia annuale e quindi soggette a conferma (spesso con modifiche, come nel caso delle detrazioni fiscali).

L'indagine, ovviamente nel rispetto delle attribuzioni delle Commissioni della Camera e del Senato competenti in materia, ha investito un settore cruciale per la vita dello Stato e i suoi rapporti con i cittadini e le imprese, ove i fattori di complicazione rendono ancora più difficile e osteggiato il dovere di contribuire alle spese pubbliche. Non a caso, la legge 27 luglio 2000, n. 212 ha definito uno statuto dei diritti del contribuente, dedicando particolare attenzione alla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie (articolo 2), alla loro efficacia temporale (articolo 3), all'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria (articolo 4), all'informazione del contribuente (articolo 5), alla conoscenza degli atti e semplificazione (articolo 6) e alla chiarezza e motivazione degli atti (articolo 7). Le previsioni dello Statuto del contribuente – e la loro quasi generalizzata disapplicazione – sono state costantemente richiamate nel ciclo di audizioni.

Ai fini dell'indagine, l'intento esplicitato nel programma consiste nell'ascolto di tutti i soggetti interessati, in base ad un ordine inteso a dare priorità cronologica alle esposizioni dei diretti interessati e quindi ad esperti e istituzioni.

3. Le audizioni svolte nel corso dell'indagine

Le audizioni sono iniziate il 28 febbraio e sono proseguite fino al 12 settembre 2017. Nel corso di poco più di sei mesi, nonostante la sospensione estiva dei lavori, la Commissione ha effettuato 19 sedute, procedendo all'audizione di una vasta platea di soggetti:

una delegazione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU);

rappresentanti di Confprofessioni e delle professioni più direttamente interessate: dottori commercialisti e esperti contabili (CNDEC); tributaristi (Istituto nazionale tributaristi e Associazione nazionale tributaristi); avvocati (Consiglio nazionale forense); notai (Consiglio nazionale del notariato); veterinari (Federazione nazionale degli ordini veterinari italiani); farmacisti (Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiana; Federazione ordini farmacisti italiani); medici chirurghi e odontoiatri (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri); dentisti (Associazione nazionale dentisti italiani); spedizionieri doganali (Federazione nazionale spedizionieri doganali); promotori finanziari (Associazione nazionale promotori finanziari), professionisti delle pratiche amministrative (Unione nazionale professionisti pratiche amministrative) e rappresentanti del Coordinamento delle libere associazioni professionali;

in rappresentanza delle banche, l'Associazione bancaria italiana (ABI);

esperti: i professori Pietro Boria (docente di diritto tributario presso l'univer-

sità di Roma « La Sapienza ») e Giuseppe Marini (docente di diritto tributario presso l'Università di Roma Tre);

rappresentanze del mondo imprenditoriale: Re.t.e. Imprese Italia; Confedeltizia e ANCE; Coordinamento associativo Agrinsieme e Confederazione nazionale Coldiretti, Confindustria;

organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL e UGL);

rappresentanti della Federazione nazionale manager (Federmanagaer); rappresentanti della Consulta nazionale dei Caf; rappresentanti delle istituzioni: Agenzie delle entrate e Agenzia delle dogane e del monopolio; Guardia di finanza;

il Vice Ministro Luigi Casero.

La Commissione ha acquisito un ricco materiale documentario e diverse memorie, che saranno pubblicate nel volume contenente gli atti dell'indagine.

4. Gli argomenti delle audizioni

Come già accennato, nel volume degli atti saranno pubblicati i resoconti stenografici delle audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva e le memorie depositate. Il presente paragrafo si limita pertanto ad una sintesi degli argomenti principali trattati nelle audizioni, utile per avere un quadro complessivo delle questioni emerse nel corso dell'indagine.

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU):

Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali del Centro per i diritti del cittadino (CODICI- ASSOUTENTI), ha evidenziato come il rapporto tra il contribuente e il fisco sia soprattutto di natura conflittuale e spinga il consumatore verso associazioni o professionisti. Il consumatore contribuente è visto dal fisco come un soggetto in errore e mai come una persona in buona fede e lo Statuto del contri-

buente, pur pieno di principi e disposizioni astrattamente in difesa del contribuente, rimane inattuato. Ha quindi ricordato che il CNCU aveva anticipato al legislatore alcune criticità presenti nella delega fiscale, le quali si sono effettivamente verificate; ad esempio, le scadenze delle dichiarazioni IVA, divenute da annuali trimestrali: per un contribuente con partita IVA o per una organizzazione micro questo comporta un numero maggiore di adempimenti ed un aggravio dei costi. Analogamente, si è verificata l'inadeguatezza dello spesometro per verificare la corrispondenza del rapporto tra consumatore e fisco; e così anche il regime semplificato per cassa, che ha aumentato i costi soprattutto per i soggetti piccoli. Infatti, le grandi aziende possono tutelarsi e difendersi anche facendo pressioni sulle riforme legislative e necessitano di semplici aggiornamenti dei *software* fiscali per adeguarsi ai repentini cambi di normativa, mentre il piccolo contribuente deve pagare, per qualsiasi adempimento ulteriore, un soggetto titolato che sia in grado di farlo.

A suo giudizio, inoltre, l'Agenzia delle entrate si attribuisce un potere regolatorio che in teoria non le spetterebbe: per diventare un'Authority a tutti gli effetti si dovrebbe intervenire con idonee misure legislative, determinandone poteri e limitazioni.

Una soluzione a tali problemi tra fisco e contribuente ed ai problemi inerenti la materia fiscale potrebbe essere l'introduzione della tecnologia cosiddetta *blockchain*, la quale prevede la certificazione di una transazione tra due soggetti, indispensabile per un fisco informato.

Le transazioni in moneta elettronica potrebbero, poi, essere adottate per tutte le transazioni di natura fiscale, in modo tale che si avrebbe un sistema ineludibile.

Ha concluso con l'auspicio dell'istituzione di una apposita Commissione parlamentare per la realizzazione di un nuovo Statuto del contribuente e per l'analisi dei nuovi stili di vita dei consumatori, ai fini della determinazione corretta delle spese deducibili.

Isabella Mori, *responsabile per la trasparenza di Cittadinanzattiva*, ha sottolineato l'asimmetria tra fisco e contribuente, con quest'ultimo in posizione più debole, dovuta anche alla mancata applicazione dello Statuto del contribuente, alla complessità ed alla frammentarietà delle procedure, al doversi rivolgere ad una pletora di referenti ed alla mancanza di trasparenti informazioni sui procedimenti.

È esemplare il caso di cittadini che si rivolgono a Cittadinanzattiva per poter accedere ad alcuni benefici fiscali ai quali avevano rinunciato, non essendo in grado di provvedervi autonomamente.

Cittadinanzattiva propone di semplificare le procedure, di prevedere un sistema di informazioni trasparente, di garantire in modo rapido ed efficace l'accesso alle informazioni e, dove possibile, di individuare un referente unico per i cittadini; sarebbe, infine, opportuno, avere scadenze fiscali unificate.

Michela D'Elia, *esperta dell'Unione difesa consumatori (UDICON)*, ha posto l'attenzione sulle difficoltà pratiche che il contribuente incontra nel presentare la dichiarazione dei redditi, in seguito all'introduzione del modello 730 precompilato. La prima difficoltà riguarda l'ottenimento, in due fasi, del PIN e dello SPID (sistema pubblico di identità digitale); vi è, poi, alla base, la scarsa conoscenza informatica di una parte notevole della popolazione, che viene così costretta a rivolgersi a terzi; inoltre, la dichiarazione non risulta del tutto precompilata e va integrata a cura del contribuente, come nel caso dei calcoli degli interessi relativi ai mutui; infine, le diverse scadenze aggravano gli adempimenti del contribuente. È quindi davvero indispensabile una semplificazione dell'intero sistema fiscale.

Antonio Serafini, *delegato Roma nord dell'Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi (ADUSBEP)*, ha rilevato come le complicazioni dei numerosi adempimenti facciano aumentare la disaffezione dei cittadini nei confronti dello Stato. Un esempio

in tal senso riguarda le comunicazioni Intrastat, eliminate nel 2016 con il decreto legislativo sulla semplificazione e quindi reintrodotte nel decreto-legge cosiddetto «milleproroghe» due giorni prima della scadenza del relativo adempimento; lo Statuto del contribuente, all'articolo 3, comma 2, prevede che un nuovo obbligo per i contribuenti possa essere introdotto non prima di 60 giorni, quindi in tal caso esso risulta inapplicato, come lo sono spesso gli altri principi che ne fanno parte.

Per dare effettività alle previsioni dello Statuto del Contribuente, occorrerebbe agire sulla gerarchia delle fonti e sulla sua valenza normativa: in quanto legge ordinaria, lo Statuto è infatti soggetto ad essere derogato o superato da qualunque altra legge successiva, mentre dovrebbe essere portato ad un rango superiore, per evitare questo ed anche ardite costruzioni giurisprudenziali in merito.

Infine, ha suggerito di introdurre, insieme a norme di adempimento telematico, la previsione di periodi di sperimentazione, durante i quali evitare di agire con pesanti sanzioni tributarie in merito agli inevitabili errori dei contribuenti e dei professionisti.

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e Consiglio nazionale forense (CNF):

Davide Di Russo, *Vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)*, ha esordito sottolineando come la semplificazione fiscale costituisca uno degli obiettivi prioritari del Paese; infatti, interventi normativi plurimi e molto ravvicinati sulla materia fiscale portano a fenomeni di stratificazione e volatilità del settore.

L'introduzione del Fisco telematico e il processo di digitalizzazione e di informatizzazione degli adempimenti tributari hanno costituito una rivoluzione nel Paese: secondo il rapporto *Tax Administration 2015* dell'OCSE, la spesa aggregata sostenuta dal sistema pubblico italiano per le

funzioni fiscali si è ridotta del 50,3% tra il 2007 e il 2011, passando da 4.571 a 2.270 milioni di euro, risalendo poi a 2.930 milioni di euro nel 2013, mentre nello stesso periodo la stessa spesa è cresciuta in Germania del 9,7%, negli USA del 19% e nel Regno Unito è diminuita del 14%. Tali risparmi di spesa, pari a circa due miliardi di euro, sono dovuti principalmente all'introduzione del fisco telematico. Tuttavia parte di queste spese sono traslate sui cittadini contribuenti a causa della pluralità degli adempimenti contestualmente introdotti.

Il Fondo Monetario Internazionale, nel rapporto sul «Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali», pubblicato nel dicembre 2015, ha evidenziato, in riferimento al settore dell'IVA, che «*per ridurre i costi sia per il contribuente che per l'amministrazione, la quantità di informazioni richieste nelle dichiarazioni deve essere ridotta al minimo*» e che «*il costo totale per le imprese per la preparazione e l'invio delle dichiarazioni IVA è stimato in 8,8 miliardi di euro, che è il più alto in Europa, sia in valore assoluto che per ogni dichiarazione dei redditi*». In nessun punto del Rapporto del Fondo Monetario internazionale viene sostenuta la necessità di introdurre un obbligo di comunicazione periodica dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute; l'introduzione del cosiddetto «spesometro», con cadenza trimestrale, è stata del tutto inaspettata, tenuto conto che il legislatore aveva già previsto tale obbligo, anche se con periodicità soltanto annuale e con possibilità di trasmettere dati aggregati per ciascun cliente e fornitore; l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'Economia e delle finanze hanno reso lo spesometro semestrale per l'anno 2017, ma nel 2018 dovrebbe tornare trimestrale. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili propone di modificare l'attuale obbligo comunicativo dei dati delle fatture emesse e ricevute, stabilendo che detto obbligo: abbia una periodicità annuale; possa essere assolto anche in forma semplificata, valutando l'opportunità di aggregare i dati delle operazioni

per singolo cliente/fornitore; assicuri tutte le premialità previste dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015 e quindi anche la priorità nell'esecuzione dei rimborsi IVA e la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte dirette, in quest'ultimo caso soltanto per coloro che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti.

Un tema ricorrente nel dibattito sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale è quello dell'eventuale estensione dell'obbligo di fatturazione esclusiva in forma elettronica alle operazioni tra privati esercenti attività economiche (c.d. B2B), il quale è attualmente previsto soltanto per le operazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il CNDCEC ha espresso il proprio apprezzamento per l'approccio che il legislatore delegato ha scelto di adottare per la diffusione dello strumento della fatturazione elettronica tra privati, ossia quello di lasciare assolutamente facoltativo l'utilizzo di detti strumenti e di incentivarlo attraverso la previsione di riduzioni degli adempimenti amministrativi e contabili per i soggetti che decidano di adottare gli stessi. Tuttavia, alla fatturazione elettronica dovrebbe accompagnarsi un meccanismo di verifica della corrispondenza tra i dati contenuti nel flusso telematico trasmesso all'Agenzia delle entrate e la documentazione di base a supporto dell'operazione, nonché della loro successiva corretta contabilizzazione; tali verifiche potrebbero essere affidate a « certificatori » dotati di specifiche competenze nel settore fiscale e nella tenuta della contabilità, ovvero alla figura professionale del commercialista. Anche nel settore bancario un flusso certificato potrebbe creare e garantire meccanismi preferenziali per l'accesso al credito.

Per quanto concerne l'attuazione della delega fiscale, oltre i meriti che ad essa vanno riconosciuti, occorre sottolineare alcune criticità irrisolte, con particolare riguardo, in primo luogo, alla fase di transizione necessaria per l'allineamento delle regole fiscali ai nuovi criteri civilistici di redazione del bilancio. In secondo luogo, problematico è il regime di deter-

minazione del reddito per le imprese in contabilità semplificata. Un altro punto che richiederebbe un intervento di riforma è la disciplina del reddito di lavoro autonomo per quanto concerne i rapporti con la disciplina del reddito d'impresa, rivedendo l'articolo 54 del TUIR. Infine, un ultimo problema derivante da difficoltà interpretative della normativa vigente si riferisce allo scomputo delle ritenute d'acconto non versate dal sostituto. La giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione ha raggiunto un orientamento che è in contrasto con la prassi dell'Agenzia delle entrate, la quale ha riconosciuto al sostituto il diritto allo scomputo delle ritenute di acconto subite, anche in assenza della certificazione delle stesse da parte del sostituto, sulla base di apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del compenso al netto della ritenuta.

Ulteriori semplificazioni che il Consiglio propone riguardano la redazione di un codice tributario, costituito da una parte generale, che comprenda pochi e chiari principi fondamentali, che possa divenire il nuovo Statuto dei diritti e dei doveri del contribuente, e una parte speciale, che riprenda le disposizioni dei testi unici nei quali vengano raccolte tutte le disposizioni tributarie, eliminando quelle superflue e coordinando tutto per materia, che comprendano sia le norme sostanziali sia quelle procedurali/processuali applicabili.

È inoltre necessaria la chiarezza delle disposizioni normative e la conoscenza degli atti: le norme devono essere chiare e correttamente titolate e rubricate e i contribuenti devono poter conoscere ogni tipo di comunicazione in tempi utili per l'adempimento nei termini degli obblighi tributari; parimenti, ai contribuenti e ai loro consulenti non possono essere richiesti documenti e/o informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.

Ulteriori aspetti che richiedono un processo di semplificazione riguardano le deduzioni dalla base imponibile IRAP legate al fattore lavoro: se la volontà del legisla-

tore è quella di escludere dalla base imponibile il costo del lavoro a tempo indeterminato, è opportuno prevederlo con un'unica disposizione positiva, semplificando anche con abrogazioni l'attuale intricato corpus normativo; in merito alla fiscalità locale, sarebbero opportune l'unificazione di IMU e TASI, la standardizzazione delle delibere comunali, la previsione che le aliquote dell'addizionale regionale IRPEF acquisiscano validità con la pubblicazione nel sito ministeriale, così come già previsto per l'addizionale comunale; la razionalizzazione del calendario delle scadenze fiscali e la proroga automatica dei termini degli adempimenti tributari – in presenza di ritardi nella pubblicazione *on line* dell'Agenzia delle entrate di quanto necessario per l'effettuazione degli adempimenti –, oltre all'eliminazione dell'obbligo della stampa su carta dei libri contabili, costituirebbero, infine, validi strumenti di semplificazione.

Carlo Allorio, *Consigliere nazionale del Consiglio nazionale forense*, ha condiviso le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il Consiglio nazionale forense ritiene che solo con una più generale revisione delle norme si possa ovviare agli inconvenienti dati da una stratificazione delle regole che in campo fiscale raggiunge livelli quasi parossistici, compromettendone la chiarezza e la stessa applicazione. In moltissimi casi ad una disposizione fiscale segue una deroga, quindi un'eccezione alla deroga e una deroga alla stessa eccezione, con il risultato di grande incertezza, che diviene anche incertezza interpretativa, a seguito delle circolari, delle risoluzioni ministeriali e delle sentenze dei giudici, con grande danno per il cittadino e per il Paese. Manca uniformità nei tanti sistemi previsti, ad esempio per i tempi ed i modi delle rateizzazioni dei pagamenti nei vari istituti alternativi al contenzioso. Il processo tributario è al collasso e dovrà essere riformato urgentemente.

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI).

Carla Bernasconi, *Vice Presidente della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI)*, ha esordito evidenziando che la professione veterinaria è costituita all'80 per cento da liberi professionisti, per i quali tutte le novità fiscali hanno un rilevante impatto gestionale ed economico.

Alcune delle semplificazioni introdotte nel sistema fiscale negli ultimi anni si sono rilevate un aggravio di adempimenti e di costi; ad esempio, lo spesometro, semestrale per il 2017, diventerà trimestrale dal 2018, con una moltiplicazione dei costi dovuti alla necessaria collaborazione di professionisti fiscali, ed è stata eliminata la possibilità di non registrare nello spesometro le fatture già registrate con il sistema «semplificato», previsto per quelle fatture di importo inferiore a 300 euro: questo implica dover inserire singolarmente tali fatture sia nello spesometro sia nel Sistema Tessera Sanitaria (STS).

A proposito del Sistema Tessera Sanitaria, ha rilevato che le grandi strutture che erogano prestazioni professionali in un certo senso ne sono state esentate, poiché non erano state previste le Srl e le società tra professionisti. Tale sistema di invio dei dati fiscali, obbligatorio anche per chi si avvale dei regimi forfetari e minimi, che sono invece esonerati da ogni altro adempimento, assorbe parzialmente lo spesometro per le fatture già in esso inserite. L'introduzione di questo sistema ha rappresentato, anche a causa della mancata possibilità di invio massivo delle fatture, un aggravio economico notevole per i medici veterinari, a fronte di una detrazione massima pari a 49 euro per il contribuente.

Altra criticità è l'invio quadrimestrale delle liquidazioni IVA: questo adempimento è obbligatorio anche se la liquidazione chiude a credito, comportando, oltre alla consueta liquidazione IVA, anche l'invio della liquidazione per tutti.

Le scadenze in continuo cambiamento costituiscono un ulteriore problema, poi-

ché vanno aggiornati i relativi *software*, con un costo che, inevitabilmente, si ripercuote sull'utenza e che si aggiunge ai costi dovuti alle spese per la necessaria assistenza fiscale ad opera di professionisti. La semplificazione dovrebbe garantire la possibilità per ogni cittadino di fare una dichiarazione da solo, senza la necessità di rivolgersi, a pagamento, ad un gruppo di professionisti fiscali.

Infine, oltre alla duplicazione dei dati tra spesometro e Sistema Tessera Sanitaria, vi è quella per chi ha collaboratori: bisogna – entro una determinata scadenza – inviare la Certificazione unica e poi rifare il 770, il quale, rispetto all'invio delle certificazioni uniche, prevede in più solo l'elenco degli F24 inviati.

La possibilità di semplificazione, certamente necessaria sia per i professionisti che per i cittadini in generale, non può realizzarsi senza un coordinamento e una seria programmazione fra tutti gli enti interessati, anche per evitare sovrapposizioni e invio di dati già in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti della PA. Altrettanto importante è la condivisione di informazioni corrette e pubblicate sui portali istituzionali e le scadenze devono essere coerenti e quanto più stabili per non aumentare la difficoltà e confusione nell'adempiimento degli obblighi.

Gianfranco Prada, *Presidente Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI)*, ha rilevato che il decreto legislativo n. 175/2014 ha introdotto l'obbligo per medici ed odontoiatri di inviare i dati delle fatture emesse al Sistema Tessera Sanitaria (STS), in modo da renderli disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata. Ad aprile 2017 scatta un nuovo obbligo di trasmissione dei medesimi dati, attraverso il cosiddetto « Spesometro », escluso, per il solo anno 2016, dalla legge di Stabilità 2016 per coloro che avevano già trasmesso i dati al Sistema Tessera Sanitaria: sarebbe a suo avviso opportuno un rapido intervento ai fini di ribadire anche per il 2017 e per gli anni a venire l'esenzione della trasmissione dei dati dello Spesometro, se già inviati al

Sistema Tessera Sanitaria. Del resto, a norma dell'articolo 6 dello Statuto del contribuente, non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, in quanto tali documenti ed informazioni possono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle entrate.

In merito all'introduzione della fatturazione elettronica, ha giudicato apprezzabile il passo avanti verso una maggiore trasparenza della contabilità pubblica e privata, tuttavia, appare ancora troppo complesso il sistema predisposto dall'amministrazione finanziaria. L'Associazione chiede quindi un rinvio della data prevista attualmente per aderire alla possibilità di effettuare la fatturazione elettronica, in attesa di una necessaria semplificazione.

Di particolare interesse per l'Associazione è la cosiddetta « riscossione accentrata dei compensi dovuti per l'attività medica », introdotta dalla legge finanziaria 2007: la norma prevede che, nel caso in cui attività di lavoro autonomo medico vengano svolte in « strutture sanitarie private », sia necessaria la « riscossione accentrata dei compensi dovuti per l'attività medica »: in pratica, questa norma obbliga coloro che hanno collaboratori in uno studio ad incassare, in nome e per conto del collaboratore, i compensi che il collaboratore fattura direttamente ai pazienti; a scrivere questi dati su un apposito registro e a trasmetterli all'amministrazione finanziaria; il problema è che anche gli studi odontoiatrici mono professionali sono stati inclusi tra le « strutture sanitarie private » e devono attenersi alla normativa con relativi oneri burocratici e amministrativi che impattano negativamente sui costi e quindi sui pazienti.

L'ultimo tema che l'Associazione ha posto in rilievo è quello dell'evoluzione degli studi di settore nei nuovi « indicatori sintetici di affidabilità fiscale »: questi nuovi indicatori sembrano non tenere in adeguata considerazione molte delle specificità della professione odontoiatrica, nella quale vi è un unico operatore abi-

litato a curare il paziente, anche se lo studio è strutturato in maniera più ampia.

Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI) e Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO)

Annarosa Racca, *Presidente della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA)* ha esordito sottolineando come Federfarma abbia da sempre partecipato attivamente, collaborando costantemente e proficuamente con la Ragioneria Generale dello Stato e la Sogei, a perseguire l'obiettivo di governo della spesa farmaceutica pubblica. L'ulteriore collaborazione sviluppata da Federfarma ha riguardato la diffusione sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata, la quale supera ormai l'80% del totale ed oltrepassa il 90% in quattro Regioni, raggiungendo il traguardo fissato a suo tempo dall'Agenda per l'Italia digitale come obiettivo ultimo della dematerializzazione.

La collaborazione è stata assicurata anche relativamente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, ovvero tramite l'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, grazie alla società di servizi Promofarma, che ha messo a disposizione delle farmacie un servizio di trasmissione dei dati.

La fatturazione elettronica nei confronti della PA è entrata nella sua piena operatività dal 31 marzo 2015, con la sua estensione a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Aziende sanitarie locali. Federfarma, sempre attraverso Promofarma, ha predisposto un servizio di fatturazione elettronica riservato alle farmacie aderenti. Tramite tale servizio, attivo da subito, oltre 8.600 farmacie sul territorio sono state in grado di inviare alla PA oltre 500.000 fatture. Con l'inizio del 2017, la fatturazione elettronica è stata

estesa, per opzione, anche alle transazioni tra privati (B2B) e le farmacie si sono fatte trovare pronte anche a questo ulteriore passo, che consente altresì la possibilità di accesso dei commercialisti ai dati delle fatture elettroniche emesse e ricevute dalle farmacie loro clienti, che hanno aderito al servizio stesso.

Le farmacie, infine, guardano con interesse all'opportunità offerta dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 127/2015, per aderire all'esercizio dell'opzione per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, tuttavia, si registra l'attuale indisponibilità dei registratori telematici omologati a tale scopo, che ritarderà la prevista scadenza del 31 marzo 2017.

Alfonso Misasi, *Segretario Nazionale Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA)*, riguardo ai citati registratori telematici, ha osservato che la messa in uso di tali apparecchi, con la conseguente trasmissione telematica dei corrispettivi, insieme all'invio telematico delle fatture emesse e ricevute, avrebbe consentito, oltre ad una considerevole semplificazione degli adempimenti originari, di poter godere degli incentivi previsti dalla normativa e di dare adeguata soluzione alla problematica relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi realizzati, eventualmente, dalle farmacie con l'impiego di un distributore automatico, il cui possesso obbligherà, al contrario, dal 1° aprile 2017 ad osservare, in ogni caso, le disposizioni stabilite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 giugno 2016 ed a subirne i connessi oneri. L'adeguamento delle *vending machine* è previsto tra il 1° luglio e il 1° ottobre 2017. La Federazione ha auspicato che venga tenuta in considerazione la possibilità di rendere compatibili i sopra richiamati termini, come già suggerito all'Agenzia delle entrate.

Maurizio Pace, *Segretario della Federazione Ordini Farmacisti Italiani (FOFI)*, ha richiamato l'attenzione sul fatto che il contribuente spesso non è in grado di avere certezza sulle regole da applicare,

sia per la complessità dell'attuale sistema fiscale e per il gran numero di leggi che lo regolano, sia per le molte disposizioni emanate con finalità antielusive e di contrasto all'evasione, che inducono l'amministrazione fiscale a giudicare non conformi situazioni e atti che, invece, lo sono. Un esempio in tal senso riguarda i requisiti della detraibilità IVA, sovente lasciati alla prassi e alla giurisprudenza.

Sarebbe utile snellire il dialogo con l'amministrazione fiscale, affiancando all'istituto specifico dell'interpello altri strumenti di intervento a livello periferico, ad esempio un dialogo con l'Ufficio provinciale dell'Agenzia delle entrate.

Per quel che riguarda l'evoluzione degli studi di settore, questa sembra aver raggiunto un soddisfacente grado di aderenza alle singole realtà economiche e ci si augura che la loro prossima sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità raggiunga analogo congruità e coerenza.

Con lo sviluppo della digitalizzazione dei rapporti con la pubblica amministrazione si assiste spesso al non corretto funzionamento o all'inadeguatezza dei portali degli enti interessati. Sarebbe, pertanto, opportuno imporre agli stessi uniformità di adozione e il parallelo uso del cartaceo finché gli enti non saranno operativi a pieno regime.

In materia di finanza locale la giungla dei contenuti delle delibere dei comuni rende difficoltoso il calcolo delle imposte quali IMU e TASI, sicché è auspicabile un intervento di catalogazione e schematizzazione delle delibere comunali, come previsto dall'Agenda per la semplificazione.

In merito al regime di cassa, diventato naturale per le imprese in contabilità semplificata, quali piccole farmacie e parafarmacie, questo presenta una elevata complessità nel monitoraggio degli incassi e dei pagamenti, se rapportato alle strutture amministrative delle piccole imprese; lo scopo della legge, ovvero evitare il pagamento o l'anticipazione di imposte rispetto all'effettivo incasso, è nella realtà difficilmente realizzabile e poco appetibile.

In riferimento alla mancata abolizione del divieto di detrarre dal reddito delle

imprese che agiscono in regime di trasparenza fiscale le somme corrisposte agli associati in partecipazione di capitale, in base all'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, ha evidenziato che il trattamento fiscale riservato a tale strumento finanziario non è compatibile con le ditte individuali e le società di persone, in quanto si genera una duplicazione di tassazione insostenibile per l'associante.

Infine, ha giudicato troppo onerose le sanzioni riguardanti errori e violazioni dell'obbligo di trasmissione dei dati relativi alle prestazioni erogate, da inviare telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria, a causa delle impostazioni del sistema di trasmissione, che non permette di evidenziare e correggere eventuali errori prima dell'invio dei *file* stessi.

Sanvenero Sandro, *Consigliere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO)*, ha premesso che gli iscritti alla Federazione sono suddivisi in tre gruppi: lavoratori dipendenti; professionisti con partita IVA; associazioni tra professionisti e piccole strutture sanitarie organizzate in altre forme societarie. Le problematiche fiscali degli iscritti riguardano, quindi, la raccolta dei dati per il 730 precompilato; la modifica del sistema di raccolta dei dati contabili e IVA; il superamento degli studi di settore.

La raccolta dei dati per il 730 precompilato è un adempimento non coordinato con le altre trasmissioni di dati tributari. La scelta di separare i dati delle spese mediche deriva da una precisa scelta del Garante per la protezione dei dati personali, tuttavia in tal modo si manca l'obiettivo del legislatore di raggruppare e coordinare la raccolta dei dati presso i contribuenti. Il sistema è anche scoordinato con le disposizioni del decreto-legge n. 193/2016, che prevede la trasmissione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute. L'unica soluzione sarebbe quella di unificare la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria con quella all'Anagrafe tributaria di tutti i dati.

In merito alla modifica del sistema degli adempimenti periodici e al superamento degli studi di settore, la scelta di unificare gli adempimenti è logica più in un'ottica di accertamento che di semplificazione: l'unica attività semplificata risulta quella dell'Agenzia delle entrate e non quella dei contribuenti. È necessario che le trasmissioni periodiche dei dati delle fatture e delle liquidazioni incorporino ogni altro elemento periodico, quali Intrastat e trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria, perché, se non sarà così, non si potrà parlare di semplificazione.

La Federazione ritiene che gli studi di settore siano stati uno strumento inadeguato e complessivamente dannoso, in quanto hanno determinato un rilevante contenzioso, a causa di accertamenti a carico dei contribuenti marginali o in condizioni peculiari, quali i medici di medicina generale che avevano studi in centri storici dei capoluoghi oppure contribuenti effettivamente in difficoltà; in secondo luogo, gli studi di settore sono stati lo strumento che ha permesso a contribuenti infedeli di misurare preventivamente il proprio grado di rischio con documento per l'attività di accertamento dell'Agenzia delle entrate.

Per gli iscritti alla Federazione i maggiori problemi in ambito tributario sono legati alla normativa secondaria e ai rapporti con la Pubblica Amministrazione. A volte l'amministrazione finanziaria ha risolto incertezze interpretative a vantaggio degli assistiti, come nel caso del trattamento tributario dei compensi corrisposti a medici chiamati ad erogare prestazioni nell'ambito dei servizi di comunità assistenziale, i quali sono stati fatti correttamente rientrare tra i redditi da lavoro dipendente. Un caso negativo riguarda i giovani medici neolaureati, che devono essere iscritti all'Ordine per poter esercitare la professione, ma che non possono essere trattati come prestatori occasionali quando rendono servizi di sostituzione nel periodo compreso fra l'iscrizione all'Ordine e il momento nel quale sono ammessi ai corsi di specializzazione: il neolaureato deve, dunque, aprire la partita IVA ed

effettuare poche sostituzioni per qualche mese, ma poi chiuderla, perché, una volta entrato in specialità, ha il divieto di esercitare la professione o, in alcuni casi, l'espresso divieto di avere una partita IVA. Tale criticità si risolverebbe consentendo che i piccoli redditi del periodo compreso fra la laurea e l'ingresso in specialità siano considerati come prestazioni occasionali.

Altro caso di semplificazione possibile senza alcun onere per l'Amministrazione Finanziaria riguarda i bolli da 2 euro da applicare sulle fatture esenti IVA. La soluzione percorribile sarebbe di abolire il bollo o abbracciare il regime già in vigore per le fatture elettroniche: con un F24 da pagare entro aprile dell'anno successivo anche per le fatture trasmesse al sistema TS o con le trasmissioni periodiche introdotte dal DL 193/2016.

Un altro esempio di complessità riguarda il regime delle detrazioni degli oneri, che è complicatissimo, o le duplicazioni per i dati del 730 precompilato o l'introduzione del nuovo spesometro, che comporta obblighi di comunicazione analitica con periodicità troppo ravvicinate. A tale proposito vale la pena ricordare che, in base alla norma contenuta all'articolo 6, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, in quanto tali documenti e informazioni possono essere acquisiti d'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Istituto nazionale Tributaristi (INT) e Associazione Nazionale Tributaristi (LANPET)

Riccardo Alemanno, *Presidente nazionale dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT)*, ha rilevato come sia indispensabile che la semplificazione in ambito fiscale vada di pari passo con l'equità. Alla base della complessità del sistema vi è la continua produzione normativa in materia fiscale, la quale crea una stratificazione

che rende ardua la comprensione e l'applicazione delle varie disposizioni.

Sarebbe, poi, opportuno evitare funzioni esclusive, ad esempio di certificazione, per singole categorie di intermediari fiscali, come si proponeva riguardo alla fattura elettronica, che è comunque una importante innovazione; il ricorso ai sistemi telematici sicuramente semplifica gli adempimenti per il contribuente, ma ancora vi sono nel Paese zone prive dell'accesso alla necessaria banda larga, quindi si auspica la realizzazione nell'immediato futuro di infrastrutture che colmino tale divario.

In merito ai problemi di evasione ed elusione, una soluzione sarebbe l'utilizzo della moneta elettronica, che è tracciabile: è stato introdotto l'uso obbligatorio del POS per i professionisti, ma non si è prevista alcuna sanzione, vanificando così la norma. In altri Paesi l'utilizzo della moneta elettronica in forma molto diffusa ha abbassato o annullato i relativi costi.

Infine, sarebbe necessario un confronto preventivo, realizzabile anche in via telematica, tra i tecnici ministeriali e dell'Agenzia delle entrate e le rappresentanze degli intermediari fiscali, prima dell'emanazione di nuove norme fiscali.

Giuseppe Zambon, *Consigliere nazionale e coordinatore commissione fiscalità dell'Istituto nazionale Tributaristi (INT)*, ha richiamato un recente rapporto dell'OCSE, dal quale risulta che l'Italia ha modificato ben trentadue volte negli ultimi trenta anni la tassazione delle imprese. Per attrarre investimenti esteri, secondo l'OCSE, occorre ridurre la frequenza di tali modifiche, ridurre parimenti il livello di burocrazia ed incentivare la trasparenza e la certezza del diritto.

Ha quindi suggerito alcuni punti per una possibile semplificazione: adottare una corretta tecnica legislativa; evitare il ricorso a deroghe dello Statuto del contribuente; evitare funzioni esclusive per singole categorie di intermediari fiscali; ricorrere a sistemi telematici; porre in

atto, in vista dell'adozione di disposizioni fiscali, un confronto preventivo con gli intermediari fiscali.

Riguardo alla tecnica legislativa, occorrerebbe far diventare vincolante per il legislatore la circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Presidente del Consiglio sulla corretta formulazione tecnica dei testi legislativi, istituendo, nel contempo, una Commissione bicamerale di controllo preventivo dei testi legislativi. In tal senso anche l'effettiva e puntuale applicazione delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, che sarebbe auspicabile elevare a rango costituzionale, appare non ulteriormente rinviabile. Fondamentale sarebbe, poi, la predisposizione di testi unici di tutte le disposizioni fiscali per aree tematiche o per tipologia di soggetto.

Superare l'obbligo del visto di conformità alla dichiarazione annuale IVA sarebbe un ulteriore passo verso la semplificazione, tanto più che la legge di stabilità 2014 ha esteso tale obbligo anche alle imposte dirette e all'IRAP; in tale ottica, poi, non appare comprensibile il motivo per il quale non tutti gli intermediari fiscali autorizzati possano apporre tale visto: l'estensione di tale possibilità comporterebbe una riduzione dei costi per i contribuenti. Obiettivo della semplificazione dovrebbe essere quello di fare in modo che il contribuente in prima istanza riesca da solo ad assolvere agli obblighi fiscali e che si rivolga agli intermediari, a tutti gli intermediari, senza distinzione, solo per casi particolarmente complessi. L'estensione della fatturazione elettronica tra privati, la cosiddetta B2B, attraverso l'istituzione di un elenco di soggetti certificatori, quali i dottori commercialisti e gli esperti contabili, non costituirebbe una semplificazione, bensì l'istituzione di un nuovo visto di conformità.

Correlato alla fatturazione elettronica è il cosiddetto spesometro: sarebbe opportuno mantenere semestrale la cadenza dell'invio dei dati anche per il 2018 e per gli anni successivi. Se, poi, occorrerà inviare trimestralmente le liquidazioni IVA, sarebbe utile permettere l'utilizzo di un

eventuale credito IVA, mensile o trimestrale, derivante da liquidazione, senza dover inviare anche il modello TR per chiedere di poter utilizzare il credito o di poterne chiedere il rimborso, visto che l'Agenzia delle entrate possiede tutti gli strumenti per controllare e verificare se esista o meno tale credito.

Infine, un'altra problematica sulla quale sarebbe necessario intervenire è quella della giurisdizione delle Commissioni tributarie. È stata ormai riconosciuta la natura fiscale e la competenza dell'Agenzia delle entrate per i debiti relativi ai contributi INPS dovuti da commercianti, artigiani e iscritti alla gestione separata, già calcolati nel quadro RR della dichiarazione dei redditi. Sarebbe utile trasferire la giurisdizione delle controversie relative a questa tipologia di contributi INPS alle Commissioni tributarie, in vista della loro riforma, lasciando al giudice del lavoro la sola competenza sulla contribuzione relativa al lavoro dipendente.

Roberto Falcone, *Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Tributaristi (LAPET)*, ha segnalato che in ambito fiscale il legislatore spesso non tiene adeguatamente in conto alcuni aspetti, quale la concorrenza fiscale degli altri Paesi europei, più competitivi non tanto per la misura della tassazione imposta, quanto per la certezza del diritto che è alla base dei loro sistemi fiscali. Sembra che la semplificazione fiscale sia vissuta dal legislatore e dall'Agenzia delle entrate come un tentativo di allentare la lotta all'evasione. Alla base della semplificazione vi deve essere la chiara e corretta formulazione delle disposizioni tributarie, spesso assente nella decretazione d'urgenza ed anche nella decretazione delegata, attraverso le quali il Governo legifera in materia fiscale. Appare fondamentale recuperare il consenso all'imposizione fiscale, smarrito anche a causa di una legislazione farraginosa e incomprensibile.

I nuovi adempimenti quali lo spesometro, le dichiarazioni e le liquidazioni periodiche IVA non vanno nella direzione della semplificazione. Nella gestione dei

rimborsi IVA, secondo il rapporto *Paying Taxes*, redatto dalla Banca Mondiale e basato sui dati del 2015, l'Italia risulta la peggiore in Europa, con 51 ore di *time to comply*, contro 1,5 ore di Austria e Regno Unito o 4 ore del Portogallo, e 86 settimane per ottenere il rimborso, contro le 5,2 della Germania, le 6,2 della Francia e le 27,2 della Grecia. Sono invece diminuite le ore impiegate per la gestione degli adempimenti fiscali, passando da 269 a 240.

Per quanto riguarda il programma di *Cooperative compliance* («adempimento collaborativo»), attualmente valido per le grandi imprese, ha auspicato che esso possa essere adattato anche alle piccole e medie imprese, che costituiscono la maggioranza delle imprese italiane.

Infine, un mezzo sicuro e vantaggioso per far diminuire evasione ed elusione è il ricorso ai sistemi informatici e telematici: la telematizzazione delle *vending machine* che erogano beni o servizi, secondo le procedure che hanno avuto inizio dal 1° aprile 2017, ne è un esempio. Anche telematizzare i tassametri dei tassisti porterebbe ad una ragguardevole emersione: è importante controllare telematicamente incassi che oggi non sono nemmeno certificati e dove oggi mancano o sono insufficienti i controlli.

Confprofessioni:

Luigi Carunchio, *Responsabile del settore fiscale di Confprofessioni*, ritiene che la materia fiscale sia lo specchio del rapporto tra Stato e cittadini ed il termometro della qualità della democrazia. Gran parte del disagio espresso dai cittadini nei confronti delle istituzioni e della politica, così come la sfiducia dei soggetti economici italiani e degli investitori internazionali nei confronti del sistema Paese, derivano dalla complessità del sistema fiscale. È soprattutto un problema di eccesso di intermediazione burocratica e di complessità del quadro normativo.

L'obiettivo della semplificazione può essere raggiunto soltanto a due condizioni:

la prima riguarda gli adempimenti di attuazione ed esecuzione delle norme generali: quando non assenti o ignorati, i decreti attuativi vengono rinviati a interventi diluiti nel tempo o risultano parziali e contraddittori rispetto agli intenti delle riforme; la seconda condizione riguarda il mancato coinvolgimento dei professionisti intermediari nella formazione dei processi amministrativi e fiscali, mentre questi dovrebbero essere considerati un *partner* strategico per il Governo e il Parlamento, soprattutto quando si vogliono progettare misure di semplificazione in materia fiscale.

L'alleggerimento di attività amministrative si è finora tradotto in un aggravio delle incombenze a carico dei professionisti, spesso senza alcuna contropartita e, soprattutto, senza alcun beneficio reale per i cittadini.

Primo punto delle proposte di Confprofessioni per una reale semplificazione in ambito fiscale è una efficace programmazione delle politiche fiscali. Occorre perseguire una programmazione di lungo periodo, condividendo le politiche fiscali con le forze sociali e tra i partiti politici; nello specifico, ha segnalato l'urgenza di definire con certezza le aliquote IVA, la tassazione sugli immobili e le detrazioni fiscali, nel tempo stesso ponendo fine al ricorso a vari *bonus*, in favore di una effettiva riduzione del costo del lavoro e dello sviluppo di adeguate strutture di *welfare*. In merito alla recente riforma degli studi di settore, sostituiti dagli indici di affidabilità, giudica più opportuno per i soggetti « affidabili » non la riduzione dei termini per l'accertamento fiscale, bensì l'esonero da adempimenti ulteriori. Altro punto di intervento, nell'ambito delle politiche fiscali, è quello dei regimi fiscali agevolati: il ricorso alla riforma fiscale come leva per le politiche economiche contingenti non è lungimirante, favorisce la crescita nel breve periodo, ma indebolisce la chiarezza del sistema regolativo, inducendo la percezione della precarietà e scoraggiando gli investimenti di lungo periodo; le manovre finanziarie devono intervenire sull'economia più che sulla fiscalità.

Secondo punto delle proposte di Confprofessioni è la manutenzione del sistema normativo fiscale: occorre recuperare ed attuare realmente lo Statuto del contribuente, dando vita ad uno sforzo di ricompilazione e sistemazione della normativa in materia fiscale, attraverso testi unici per materia e per soggetti, imponendo, altresì, al legislatore vincoli di corretta tecnica legislativa, quale l'uso dell'abrogazione espressa e del coordinamento con i suddetti testi unici. In tale prospettiva è imprescindibile stabilire un rigoroso calendario degli adempimenti fiscali, concertato con le rappresentanze istituzionali e associative dei professionisti.

Una terza linea di azione riguarda la semplificazione degli adempimenti e l'informatizzazione: si potrebbe iniziare dall'esenzione della trasmissione dei dati dello spesometro per tutti coloro che assolvono già alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate; anche l'ulteriore semplificazione del 730 precompilato, per il quale si potrebbero introdurre premialità per i contribuenti che optino per strumenti digitali; sarebbe necessaria anche la sistematizzazione dei carichi di famiglia, conferendo la possibilità di riportare il credito incapiente nella dichiarazione successiva o di ottenere un rimborso di imposta. Altri settori prioritari di intervento sono il sistema sanzionatorio e il contenzioso: reputa necessario semplificare il meccanismo del cumulo giuridico e disciplinare in maniera più immediata le ipotesi del ravvedimento operoso; sarebbe utile anche sviluppare ulteriormente lo strumento dell'interpello; rendere obbligatorio il contraddittorio preventivo per ogni forma di accertamento; estendere la mediazione obbligatoria preventiva; eliminare le iscrizioni a ruolo provvisorie in primo grado di giudizio, stabilendo che queste possano operarsi solo a seguito della sentenza di primo grado.

Infine, in merito all'economia sommersa, sarebbe importante eliminare la parte burocratica, giacché l'eliminazione del contante produrrebbe, invece, un'economia parallela; sarebbe forse risolutiva, invece, l'adozione del sistema della fattu-

razione elettronica, con premialità per i contribuenti che la scelgano; di pari passo occorrerebbe, in caso di evasione, la certezza della pena.

Consiglio Nazionale del Notariato:

Enrico Sironi, *Consigliere del Consiglio nazionale del Notariato*, ha ricordato che il notaio tradizionalmente collabora al procedimento di riscossione delle imposte ed è anche soggetto obbligato, quale sostituto di imposta, al pagamento dell'imposta liquidata al momento della registrazione. Su richiesta del contribuente, attraverso il Modello Unico Informatico, il notaio può procedere alla liquidazione e al versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione a titolo oneroso di terreni agricoli e fabbricati. Sarebbe auspicabile una più ampia utilizzazione di tale strumento informatico, prevedendo la possibilità di utilizzare questo meccanismo anche per il versamento dell'imposta sulle plusvalenze nei trasferimenti dei terreni edificabili. Per tali plusvalenze ogni anno la legge finanziaria/di stabilità/di bilancio negli ultimi quattordici anni ha proposto una finestra di sei mesi nella quale vi è la possibilità di pagare un'imposta sostitutiva, forfetizzandola; questo ha comportato ogni anno una corsa a chiudere le operazioni di trasferimento dei terreni edificabili entro il mese di giugno per poter sfruttare questa possibilità. Prevedere una imposta sostitutiva riscossa dal notaio con una riduzione di aliquota, come oggi avviene per i fabbricati, darebbe la possibilità di non sospendere il mercato per quei sei mesi e consentire allo Stato di riscuotere nell'anno in cui effettivamente l'operazione viene concepita, magari graduando questa possibile riduzione di imposta in relazione alla tipologia di terreno edificabile. Con riguardo all'Anagrafe Immobiliare Integrata (AII), sarebbe utile far sì che il citato Modello Unico Informatico la alimentasse direttamente, consentendo un accesso diretto ad essa da parte dei notai.

Una seconda proposta è quella dell'estensione del cosiddetto « sistema del prez-

zo-valore ». Dal 2005 è consentito alle parti dell'atto, se siano persone fisiche che non agiscono nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, di chiedere che il trasferimento degli immobili ad uso abitativo tra privati venga tassato sul valore catastale e non sul prezzo; la proposta è di estendere l'applicazione di questo meccanismo cosiddetto « del prezzo-valore » a tutte le tipologie di fabbricati, per le quali la rendita catastale esiste, su scelta del cittadino. L'estensione della opzione prezzo-valore ai fabbricati non abitativi ed ai terreni diversi da quelli aventi destinazione edificatoria comporterebbe una reale semplificazione ed anche risparmi di costi per l'Amministrazione pubblica.

In attesa della riforma degli estimi catastali, il risultato di una tassazione sui trasferimenti immobiliari ancorata a valori certi e non suscettibili di accertamento potrebbe essere ottenuto facendo riferimento ai valori emergenti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare ed alle valutazioni medie in agricoltura, prevedendo che non siano soggetti ad accertamento di valore da parte degli uffici finanziari i trasferimenti immobiliari nei quali il contribuente opti per l'adozione, quale base imponibile, del valore medio risultante da tali banche dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.

Infine, si propone di disciplinare il certificato di successione, un documento che esiste in alcuni ordinamenti europei e che è stato recepito dal regolamento comunitario n. 650/2012 in relazione alle successioni con rilievo transnazionale. Tale regolamento è stato implementato nel nostro ordinamento con la legge n. 161/2014 e la proposta del Consiglio Nazionale è che tale strumento, su scelta del contribuente, possa diventare sostitutivo della dichiarazione di successione, divenendo esso un unico atto nel quale siano inseriti tutti i passaggi ereditari, compreso il contenuto della dichiarazione di successione, prevedendo che il notaio liquidi e riscuota l'imposta per conto dello Stato, versandola, come per i trasferimenti immobiliari, con il Modello Unico.

Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF), Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA)

Gian Franco Giannini Guazzugli, *Componente del Comitato Esecutivo e responsabile dell'Area tutele dell'Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF)*, ha rilevato come talora alcune disposizioni « di semplificazione » complichino ulteriormente la vita del contribuente: un esempio è l'introduzione dello spesometro, che obbliga ad inviare dati che l'Agenzia delle entrate potrebbe acquisire tramite l'anagrafe tributaria.

Un sistema fiscale efficace si deve caratterizzare per la sua semplicità e comporterebbe minori costi per gli utenti e più rapidi ed agevoli controlli per l'Agenzia delle entrate. L'obiettivo di recuperare l'evasione fiscale si potrebbe perseguire con un sistema di premialità che avvantaggi la virtuosità fiscale. La categoria dei consulenti finanziari per legge instaura un rapporto esclusivo, il cosiddetto monomandato, con un solo intermediario, che è un soggetto istituzionale, quindi risultano più semplice eventuali controlli e verifiche, perché non si esercita un'attività diretta nei confronti di clientela privata.

Un importante tema che riguarda i consulenti finanziari è quello dell'IRAP: tale imposta è stata pensata per attività industriali e commerciali o per società di servizi molto strutturate e la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 della Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha stabilito il principio secondo il quale l'attività del consulente finanziario non si configura come autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, anche nel caso questi si avvalga di un collaboratore; sarebbe opportuno che tale interpretazione sia tradotta in un testo normativo, anche al fine di porre fine al contenzioso tributario che riguarda sovente i consulenti finanziari.

Massimo De Gregorio, *Presidente della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED)*, ha sottolineato che i

doganalisti sono impegnati a stringere la rete dei controlli per debellare il diffondersi dei fenomeni della contraffazione, della sotto fatturazione, dell'evasione IVA, delle accise e della violazione delle norme doganali. Le disposizioni in materia fiscale presenti nel decreto-legge n. 193/2016 hanno interessato l'attività delle dogane, in particolare riguardo al regime dei depositi IVA e all'abolizione degli Intra acquisti.

In merito a quest'ultimo punto, il citato decreto-legge ha disposto la soppressione degli elenchi Intrastat limitatamente agli acquisti di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute a partire, secondo le modifiche apportate dal decreto-legge n. 244/2016, il cosiddetto milleproroghe, dal 1° gennaio 2018. In tal modo i dati fiscali relativi agli acquisti intra-UE dovrebbero confluire all'interno della dichiarazione IVA trimestrale, ma la soppressione di tali elenchi non potrà che rilevare ai soli fini fiscali: i dati statistici che contestualmente debbono essere inviati ad Eurostat continueranno ad esserlo su base mensile, come previsto dalle norme europee, o trimestrale, a seconda del volume di affari intra-UE di ciascun operatore.

Diretta conseguenza sarà che una misura di semplificazione produrrà una duplicazione di adempimenti, ovvero l'inserimento dei dati fiscali relativi agli acquisti intra-UE nella dichiarazione IVA trimestrale e l'inserimento dei dati statistici relativi agli acquisti intra-UE in nuovi modelli Intrastat e si disporrà dei dati fiscali con un ritardo sino a cinque mesi dalla data di effettuazione della transazione. Ritiene che tale circostanza possa recare pregiudizio alla lotta all'evasione fiscale dell'IVA, se si pensa, per esempio, alle cosiddette « frodi carosello ».

Emiliana Alessandrucchi, *Presidente del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP)*, si è soffermata su alcune novità in ambito fiscale introdotte recentemente, analizzando innanzi tutto l'obbligo di dichiarazione trimestrale dell'IVA, che è frutto dei richiami europei per il ritardo delle comunicazioni relative agli

incassi IVA. Le nuove disposizioni aumentano il numero delle volte in un anno nelle quali è obbligatorio procedere con la comunicazione, denominata «spesometro»; aumentano il dettaglio dei dati da inviare; non costituiscono una semplificazione nei rapporti tra contribuente e Agenzia delle entrate. Ha quindi suggerito di mantenere semestrali o annuali tali comunicazioni, sfrondate dei dati già in possesso dell'Agenzia, almeno per le partite IVA che fatturano sotto i cinquantamila euro.

Analogamente l'introduzione dello *split payment* «allargato», ovvero non solo verso le pubbliche amministrazioni che utilizzano la fattura elettronica, ma anche verso tutte le società partecipate e le «grandi quotate», ha come effetto immediato una riduzione della capacità finanziaria del libero professionista e del piccolo o piccolissimo imprenditore, ai quali arreca problemi di liquidità, laddove il cliente unico o il cliente più grande è costituito da pubbliche amministrazioni, società partecipate o grandi società quotate. Questo comporta un aumento del credito fiscale del professionista e la conseguente difficoltà a recuperare e compensare il credito IVA. Occorrerebbe un metodo nuovo e più veloce per il recupero dei crediti IVA. Anche la revisione e l'ampliamento delle detrazioni costituirebbe una importante misura di recupero dell'evasione fiscale.

L'introduzione di strumenti elettronici e di digitalizzazione nel rapporto con la PA è importante e va incentivata, incentivando di pari passo la cultura digitale dei cittadini e rendendo tali innovazioni in qualche modo «convenienti» per i contribuenti.

Il problema principale rimane la volatilità e la stratificazione delle norme in ambito fiscale, oltre ad un approccio punitivo verso il contribuente e ad un'eccessiva presenza di condoni e sconti fiscali, soprattutto per i grandi evasori.

Nicola Testa, *Presidente dell'Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA)*, ha evidenziato che la stratificazione normativa in materia fiscale

rende il sistema particolarmente complesso; ad essa si aggiunge la difformità interpretativa da parte dei vari uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, ai quali manca anche una adeguata capacità di ascolto del contribuente. Questo si può rilevare anche dal fallimento dei protocolli collaborativi con i professionisti che ha voluto adottare l'Agenzia delle entrate: ad oggi non esiste alcuna forma di collaborazione applicativa.

La digitalizzazione di molti processi che intercorrono tra il fisco e il contribuente è un passo avanti verso la semplificazione, ma, data la scarsa diffusione della cultura informatica, ancora risulta indispensabile per moltissimi contribuenti la figura dell'intermediario semplificatore. Suggestisce, allora, l'istituzione della figura del procuratore telematico, che consenta di delegare la funzione di gestore e presentatore delle pratiche verso la pubblica amministrazione interessata; due ordini del giorno presentati al Senato suggeriscono questa soluzione.

Tra le azioni suggerite per la semplificazione, si evidenziano: l'eliminazione della possibilità di richiedere documentazione già presente negli archivi o database dell'amministrazione fiscale; l'eliminazione della dichiarazione IVA annuale e l'uso delle dichiarazioni periodiche per correggere errori e rettificare; la razionalizzazione dei pagamenti e delle scadenze; l'eliminazione della stampa dei registri IVA.

Reteimprese Italia:

Cesare Fumagalli, *segretario generale di Confartigianato Imprese*, ha osservato che l'attuale sistema fiscale è spesso utilizzato non come strumento di politica economica a favore della crescita e dell'equità, ma come mera fonte di maggiori entrate per un riequilibrio dei conti pubblici, richiesto dall'Unione europea. Per questo motivo la pressione fiscale torna a salire, interrompendo il percorso di diminuzione che era stato intrapreso nel 2014. L'elevata pressione fiscale comprime la domanda interna e fa diminuire la competitività delle

imprese e l'appetibilità degli investimenti nel nostro Paese, spingendo, inoltre, le imprese più strutturate alla delocalizzazione.

Il federalismo fiscale ha prodotto finora soltanto un aumento di pressione fiscale locale, alla quale non è corrisposta alcuna riduzione di quella erariale. L'economia sommersa, secondo l'ISTAT, è pari ormai al 13% del PIL e questo provoca un disallineamento tra la pressione fiscale nominale calcolata dall'ISTAT e quella effettiva, quando il PIL sia depurato dell'ammontare dell'economia non osservata.

A questo si aggiunge la complessità degli adempimenti in ambito fiscale e la stratificazione e volatilità di tale settore normativo. La legge delega di riforma del sistema fiscale, la n. 23 del 2014, si prefiggeva ambiziosi obiettivi di semplificazione, ma questo ha comportato nuovi oneri e nuovi obblighi in capo ai soggetti che devono trasmettere le informazioni all'Agenzia delle entrate, ai quali è riservato anche un trattamento sanzionatorio eccessivo. Il successivo decreto legislativo n. 175 del 2014 non ha realmente semplificato le addizionali comunali e regionali all'IRPEF. Nella citata legge delega era prevista anche la riforma della tassazione della micro e piccola impresa ed è stato in effetti introdotto dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) il regime di tassazione forfetario, che ha semplificato la tassazione per le imprese di ridottissime dimensioni. Il decreto-legge n. 193/2016 è intervenuto in materia di semplificazioni, realizzando alcuni degli auspici del sistema delle imprese, ma la strada verso la semplificazione è ancora lunga.

Quattro sono le linee di intervento proposte da Reteimprese: un riordino in testi unici di tutte le disposizioni fiscali per tipologia di soggetto; la stabilità nelle disposizioni che impongono adempimenti fiscali; la reale irretroattività delle disposizioni tributarie, secondo quanto già stabilito nello Statuto del contribuente, troppo spesso violato; la garanzia che i controlli fiscali non incrementino gli oneri burocratici per le imprese.

Reputa altresì necessario introdurre a tutti gli effetti una valutazione d'impatto

preventiva delle norme tributarie ed una verifica periodica in tema di adempimenti fiscali. Lo Statuto delle imprese (legge n. 180 del 2011) impone un obbligo di verifica di impatto per l'introduzione di nuove normative in materia fiscale che gravino sulle imprese e anche una valutazione *ex post* per l'efficacia degli adempimenti in questo ambito, ma risulta finora inapplicata.

Alcuni recenti provvedimenti varati in ambito fiscale comportano ulteriori complicazioni: il decreto-legge n. 193/2016 reintroduce l'obbligo di trasmissione periodica di tutte le fatture emesse e ricevute ed estende l'obbligo di fatturazione elettronica ad un numero più elevato di soggetti; il decreto-legge n. 50/2017, la cosiddetta «manovrina», abbassa il limite entro il quale si può fare compensazione senza essere assistiti da costosi visti e certificazioni. Sono soprattutto le microimprese a subire un innalzamento dei costi in conseguenza di tali misure.

Ai fini di una concreta semplificazione, occorre intervenire in modo sistematico sui tributi comunali che vertono sul valore degli immobili (IMU e TASI) per evitare alle imprese, ed in generale ai cittadini, di dover gestire due tributi con discipline separate che sostanzialmente hanno il medesimo presupposto impositivo e la medesima base imponibile (cioè il valore catastale degli immobili). Serve, pertanto, procedere all'unificazione dei due tributi evitando, in ogni modo, qualsiasi aumento della pressione fiscale e facendo riferimento alla disciplina dell'IMU.

Infine, sarebbe opportuno introdurre, in modo strutturale, la compensazione delle imposte dovute dalle imprese con i crediti commerciali che le medesime vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) e Confedilizia:

Giorgio Spaziani Testa, *presidente della Confedilizia*, ha premesso che il settore edilizio rappresenta un chiaro esempio

degli aspetti deterioranti del sistema fiscale italiano, a causa di regole fiscali così complesse, da rendere sempre necessario l'ausilio di uno specialista della normativa del settore.

La sistematica violazione dello Statuto del contribuente da parte del legislatore e la diffusa prassi di non inserire le modifiche legislative riguardanti i vari tributi nel corpo normativo specifico, oltre alle continue variazioni nella normativa fiscale, rendono il quadro molto complesso per gli operatori economici.

Sarebbe da rivedere e riorganizzare la tassazione locale sugli immobili, prevedendo, in luogo di IMU e TASI, un tributo che preveda un'imposizione fondata sull'immobile e non un semplice tributo patrimoniale: il tributo deve essere effettivamente collegato ai servizi forniti dall'ente locale e pertanto deve essere riferito a chi occupa il bene e ne usufruisce, sul modello della *council tax* britannica.

Un altro problema è quello della tassazione dei canoni non riscossi, che determina una discriminazione fra settore abitativo e settore non abitativo: nel primo la questione è stata affrontata, nel secondo non ancora.

Francesco Veroi, *responsabile Coordinamento tributario della Confedilizia*, si è soffermato su due aspetti: il condominio e la cedolare secca.

Si è inteso realizzare la responsabilizzazione del condominio, che ha l'obbligo di comunicare entro febbraio le quote dei lavori condominiali ai fini della dichiarazione precompilata: per tale adempimento sono state previste sanzioni in misura di una per ogni certificazione errata o incompleta; per tutte le altre violazioni si applica il principio del cumulo giuridico: se la medesima violazione è reiterata per tanti condòmini, si applica una sorta di cumulo. Potrebbe rappresentare una semplificazione riconoscere l'applicazione del cumulo anche per la comunicazione degli amministratori di condominio ed abolire il «quadro AC» che nella dichiarazione dei

redditi dell'amministratore di condominio riporta alcuni dati relativi ai pagamenti dei condòmini.

In merito alla cedolare secca sugli affitti, occorrerebbe estenderla anche all'uso foresteria ed all'affitto dell'eventuale appartamento condominiale, quando non ci sia più il portiere.

Infine, in merito alle dichiarazioni IMU e TASI, l'Agenzia delle entrate non deve richiedere al contribuente informazioni già in suo possesso o in possesso di altre amministrazioni.

Giuliano Campana, *vicepresidente dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)*, ha posto l'attenzione sulla complessità del sistema fiscale e sulle relative criticità.

Una prima criticità è data dal meccanismo del cosiddetto *split payment*, prorogato fino al 2020 ed esteso a tutte le pubbliche amministrazioni, a tutte le società controllate in ambito pubblico, alle società quotate in borsa ed ai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito; l'obbligo di fatturazione elettronica è già un elemento sufficiente per contrastare l'evasione dell'IVA, mentre il citato meccanismo di scissione dei pagamenti porta ad un incremento esponenziale del credito IVA. Quando i lavori sono realizzati tramite strutture consortili, il credito IVA si forma in capo al Consorzio che, per sua natura, è destinato a sciogliersi ad opera ultimata, per cui il recupero del credito diventa veramente difficoltoso. Si è ancora in attesa di una specifica autorizzazione della Commissione europea che renda applicativa la disposizione recata dall'articolo 1, comma 128, della legge n. 208/2015, che farebbe sì che il credito IVA non si formi in capo al Consorzio ma, come avviene ordinariamente, in capo alle singole imprese consorziate.

Vi è poi il problema dell'assolvimento dell'imposta di bollo sugli atti da produrre sia in sede di partecipazione sia di aggiudicazione dei lavori nelle procedure di gara per appalti pubblici: occorre un ri-

ordine di tale materia, in quanto le amministrazioni pubbliche – nell'esercizio delle proprie funzioni di stazioni appaltanti – assumono comportamenti spesso contraddittori e difforni da territorio a territorio. Ha proposto, quindi, l'introduzione di un'imposta d'atto sostitutiva dell'imposta di bollo sugli atti relativi alla partecipazione alle gare d'appalto di lavori pubblici, applicata in misura proporzionale sull'importo dei lavori posto a base d'asta.

Riguardo alla tassazione locale degli immobili, ha rilevato che l'introduzione della TASI ha comportato effetti deleteri su tutti i « beni merce » delle imprese edili, sui quali, dopo l'esclusione dalla tassazione IMU, è stata introdotta un'imposta patrimoniale, camuffata da imposta sui servizi, che tra l'altro non sono fruiti da tale tipologia di fabbricati. L'esclusione dal prelievo IMU e TASI non si applica alle aree destinate alla costruzione per la successiva vendita, facenti parte anch'esse del « magazzino » delle imprese edili. Si tratta di aree costituenti « beni merci » delle imprese di costruzione, per le quali la tassazione immobiliare si ritiene illegittima. Ha quindi auspicato una tassazione unica sugli immobili e l'esenzione integrale dal prelievo IMU/TASI per gli immobili « beni merce », alla cui produzione e scambio è diretta l'attività delle imprese di costruzioni.

Infine, vi è una grossa discriminazione tra chi acquista un immobile abitativo da un privato e chi lo acquista da un'impresa di costruzioni, in quanto nel primo caso è ammessa la regola del cosiddetto « prezzo-valore », in base alla quale agli acquisti di abitazioni e relative pertinenze effettuati da persone fisiche non esercenti attività commerciali possono applicarsi, su opzione dell'acquirente, l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali calcolate sul valore catastale dell'immobile, a prescindere dal prezzo di cessione dichiarato nel rogito. È auspicabile un'estensione del suddetto meccanismo ai fabbricati non abitativi ed ai terreni, laddove la vendita sconta l'applicazione dell'imposta di registro.

Coordinamento associativo Agrinsieme e Confederazione nazionale Coldiretti

Nicola Caputo, *Direttore area fiscale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (CONFAGRICOLTURA)*, nota come non si sia ancora giunti ad un sistema normativo che tenda ad un equilibrio tra l'esigenza di difesa del contribuente e quello della lotta all'evasione fiscale. La crescita esponenziale degli adempimenti formali ha reso ancora più complessa l'attività professionale degli intermediari fiscali ed ha registrato un sensibile aumento dei costi che gravano sulle imprese, in maniera sproporzionatamente maggiore per le imprese più piccole.

Tra gli adempimenti più onerosi ha segnalato quello introdotto con il decreto-legge n. 193/2016 riguardante l'invio all'Agenzia delle entrate dell'elenco delle fatture attive e passive con periodicità trimestrale, assieme all'invio trimestrale delle liquidazioni periodiche ai fini IVA. A questo sono sottoposti anche gli agricoltori in regime di esonero IVA: sembra non razionale che soggetti in regime forfetario, i quali non annotano le fatture, non addebitano l'IVA in fattura ai propri clienti, non detraggono l'IVA sugli acquisti, non liquidano l'imposta, non la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA, debbano comunque comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute.

Sembra dunque necessario applicare realmente quanto previsto nello Statuto del contribuente, troppo spesso derogato: le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo; relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si possono applicare solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono; le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. In particolare, è necessario

prevedere tempi di adeguamento materiale, per rinnovare ed implementare i *software* necessari ai nuovi calcoli richiesti.

Massimo Bagnoli, *amministratore unico del Caf della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA)*, dopo aver richiamato le difficoltà dei CAF di fronte alla dichiarazione dei redditi precompilata, ha posto l'attenzione sulla necessità di unificare IMU e TASI, prevedendo altresì che i Comuni non si limitino a pubblicare sui loro siti istituzionali le relative delibere, bensì trovino adeguati spazi alla portata anche di quei cittadini che non accedono ad internet; inoltre, occorre stabilire regole omogenee a livello nazionale per quanto riguarda le modalità di presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI, lasciando ai comuni la facoltà di stabilire le aliquote. Infine, ha auspicato la redazione di uno specifico codice tributario agricolo.

Francesco Bove, *responsabile dell'area fiscale della Confederazione Produttori Agricoli, (COPAGRI)*, ha condiviso quanto detto nei precedenti interventi, con particolare riguardo ai nuovi obblighi di comunicazione dei dati IVA.

Domenico Buono, *capo del servizio tributario e fiscale della Confederazione nazionale Coldiretti*, ha evidenziato la stratificazione normativa in campo fiscale e la relativa volatilità delle norme, che genera incertezza interpretativa ed incertezza del diritto. A questo si aggiunge la numerosità degli adempimenti: per il mese di giugno vi sono ben 143 scadenze fiscali. Sarebbe necessario unificare sia le scadenze sia gli stessi adempimenti.

Ad esempio, i dati dei quali si richiede l'invio per il cosiddetto spesometro sono in larga misura uguali a quelli richiesti per gli elenchi Intrastat e si potrebbero quindi unificare. Appare, poi, eccessivo l'abbassamento della soglia oltre la quale è necessaria la certificazione: questo va oltre la necessità di tenere sotto controllo l'utilizzo dei crediti da parte delle imprese.

Analogamente, l'introduzione dello spesometro anche per i soggetti esonerati

dalla dichiarazione IVA appare come uno strumento di tracciabilità per l'Agenzia delle entrate; le norme sulle PAC obbligano comunque i soggetti che ricevano aiuti comunitari alla presentazione di una dichiarazione IVA: se tali soggetti sono collocati in montagna, sono tuttavia esonerati anche da questo adempimento.

Organizzazioni sindacali:

Cristian Perniciano, *Responsabile per il fisco e la finanza pubblica nell'ambito dell'Area delle Politiche di sviluppo della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)*, giudica necessaria una semplificazione del sistema fiscale e tributario; tuttavia, semplificare non significa soltanto eliminare qualche documento e qualche comunicazione: se lo *split payment* toglie liquidità al professionista, questa non è una semplificazione, bensì una mera anticipazione di cassa. È inutile chiedere, poi, ai contribuenti ed alle imprese un maggior numero di comunicazioni obbligatorie, se i controlli vengono effettuati anche a distanza di due anni e risultano, quindi, inefficaci per la prevenzione di evasione ed elusione; sarebbe utile, invece, un obbligo per gli intermediari bancari di collaborazione applicativa con l'Agenzia delle entrate.

Non è l'alta pressione fiscale la causa dell'evasione fiscale, la quale, insieme all'elusione, è il vero male del sistema fiscale. Occorre, però, intervenire in modo preventivo: un confronto continuo tra contribuente ed amministrazione, mediante un sistema di *warning* derivante dalla costante trasmissione telematica delle transazioni, assieme ad una sorta di tutoraggio ad opera di incaricati dell'Agenzia delle entrate, favorirebbe i rapporti con il fisco. Le comunicazioni costanti di tutte le operazioni effettuate, in tempo reale, appaiono l'unico strumento possibile per prevenire l'evasione. A tal fine auspica anche l'abbassamento a 500 euro della soglia massima di contante e un incentivo all'uso della moneta elettronica, assieme all'invio telematico e alla validazione di

tutte le transazioni. Sarebbe utile anche precompilare il bollettino TASI/IMU, lasciando l'onere della modifica solo a quei contribuenti per i quali siano intervenute variazioni non segnalate.

La CGIL, infine, è favorevole alla dichiarazione dei redditi precompilata, la quale, dopo un primo periodo di problemi dovuti alla partenza forzata, che ha comportato errori ed incompletezze, si è rilevata uno strumento utile che evita molti adempimenti a lavoratori e pensionati.

Angelo Marinelli, *responsabile del Dipartimento democrazia economica della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)*, ha proposto tre assi di intervento: in primo luogo la riconquista del principio di legalità, reintroducendo il reato di falso in bilancio, rafforzando il sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, sia per l'evasione sia per l'elusione fiscale.

In secondo luogo occorre rivedere il sistema delle *tax expenditure*: dall'analisi dei regimi di agevolazione e riduzione del prelievo obbligatorio emergono due dati, ovvero un elevatissimo numero di detrazioni, crediti e riduzioni d'imposta caratterizzate da una bassissima frequenza del numero di beneficiari finali; una sovrapposizione dei modelli agevolativi concessi, che avviene per macro-tipologie sociali (lavoratori dipendenti, autonomi, imprenditori, pensionati, famiglie) o per tipologie di lavoro specifiche (armatori, tassisti, autotrasportatori) o per finalità protetta (lavoro, credito, sviluppo) o per settore produttivo (piccole e medie imprese, banche di credito cooperativo, artigianato, ecc.). Propone di eliminare le esenzioni e le agevolazioni che sono caratterizzate da una bassa frequenza di beneficiari e di rimodulare le misure conservate e quelle sopresse, privilegiando gli incentivi o dal lato della domanda o dal lato dell'offerta.

In terzo luogo, occorre potenziare la tracciabilità di tutti i pagamenti, incentivando l'utilizzo della moneta elettronica, diminuendone i costi per gli acquirenti e introducendo apposite sanzioni per chi non rispetta l'obbligo di dotazione e tran-

sazione tramite POS. È poi necessario riportare a 500 euro la soglia dei pagamenti in contanti di beni o servizi ed introdurre per tutti i contribuenti un modello di dichiarazione simile alla precompilata, estendendo l'utilizzo dell'anagrafe dei conti correnti anche come parametro in dichiarazione dei redditi, sul modello del nuovo ISEE, inserendone i dati nel cassetto fiscale.

Propone, infine, l'istituzione di una «carta dei servizi fiscali», che fornisca annualmente al contribuente uno schema semplificato che indichi i principali tributi derivanti da ciascun livello di governo e gli elementi per determinare l'ammontare delle diverse imposte, tasse e contributi. In materia di emersione dal nero, propone l'introduzione di meccanismi di contrasto di interesse tra venditori e compratori.

Domenico Proietti, *Segretario Confederale dell'Unione Italiana Lavoratori (UIL)*, ritiene che la semplificazione fiscale sia una meta obbligatoria per il Paese: non si è ancora pervenuti ad un sistema normativo che tenda ad un equilibrio tra le esigenze ed il diritto del contribuente di adempiere agevolmente e senza eccessivi oneri ai propri doveri fiscali e le esigenze dell'amministrazione fiscale di contrastare efficacemente l'evasione e l'elusione fiscale. Si rende indispensabile l'utilizzo di una corretta tecnica legislativa, in quanto la certezza e la chiarezza delle norme sono un valore costituzionale. Finora la conseguenza dei ripetuti parziali interventi normativi è stata la farraginosità e la complessità delle regole fiscali, che producono ogni anno 110 miliardi di risorse sottratte dall'evasione e che dovrebbero essere utilizzate per ridurre il carico fiscale di lavoratori dipendenti e pensionati che pagano le tasse prima di ricevere l'assegno mensile.

Ha quindi proposto una serie di interventi: elevare a rango costituzionale il principio della irretroattività delle disposizioni tributarie, attualmente contenuto nello Statuto del contribuente, sistematicamente derogato o ignorato dal legislatore; riordinare le disposizioni fiscali in

testi unici suddivisi per aree tematiche o per tipologie di soggetti, delegificando ove possibile; dare stabilità nel tempo agli adempimenti fiscali, in quanto la volatilità delle norme comporta costi gestionali ed allontana gli investitori stranieri; procedere ad un aggiornamento e ad una verifica della reale attualità delle agevolazioni esistenti, verificandone gli impatti; razionalizzare le scadenze fiscali; unificare i modelli dei versamenti di imposta; semplificare la normativa fiscale per il TFR e riportare la tassazione sui rendimenti all'11%, in ragione della natura previdenziale di questa forma di risparmio, che deve essere tutelata; infine, valorizzare i centri di assistenza fiscale, grazie ai quali, secondo recenti rapporti OCSE, l'Italia è al primo posto nell'uso del telematico nel campo fiscale e al primo posto anche nei rapporti costi-benefici.

Fiovo Bitti, *Segretario Confederale della Unione Generale del Lavoro (UGL)*, ribadisce l'importanza dei centri di assistenza fiscale e sottolinea l'inefficienza del sistema fiscale, il quale penalizza fortemente il reddito da lavoro e da pensione. Fra le possibili azioni di semplificazione in ambito fiscale, propone: la redazione di testi unici; l'emanazione di circolari ed istruzioni con congruo anticipo rispetto alle scadenze; la previsione di una proroga automatica degli adempimenti fiscali, in caso di ritardo nella predisposizione di circolari ed istruzioni; l'adeguamento dei sistemi informatici dell'Agenzia delle entrate, spesso soggetti a malfunzionamenti; la possibilità di un arco di tempo adeguato per sanare eventuali errori materiali, per i quali il limite attuale è di cinque giorni dall'invio telematico; occorre, poi, arrivare ad una completa uniformità nella predisposizione delle delibere delle autonomie locali e, infine, introdurre l'esonero da responsabilità per il CAF o l'intermediario, allorché il contribuente non fornisca tutti i dati utili per la dichiarazione.

Confindustria:

Francesca Mariotti, *direttrice delle politiche fiscali della Confindustria*, nota

come il legislatore appaia, nell'ambito della normativa fiscale, costantemente impegnato in un continuo fare e disfare, senza risultati apprezzabili. Il sistema fiscale del Paese presenta molti vizi, il primo dei quali, legato alla genesi delle norme, è quello della superficialità. Prima di adottare un atto normativo servono valutazioni che ne analizzino l'impatto, in quanto qualsiasi cambio di norma rappresenta un costo per le imprese. Fin dal 2005 è stata introdotta la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), un percorso logico che le Amministrazioni dovrebbero seguire per valutare gli effetti attesi dei vari interventi che si intende effettuare; è una valutazione *ex ante* che dovrebbe evitare scelte dalle conseguenze negative, valutando gli effetti che si produrrebbero da una specifica disposizione. Ad oggi risultano sistematicamente assenti le relazioni AIR per gli atti che intervengono in modo incisivo in materia fiscale. Laddove vengano prodotte, la loro qualità è scarsa: l'83% di quelle presentate nel 2016 ha richiesto integrazioni sostanziali su sollecitazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'intento del legislatore la disciplina dell'AIR avrebbe dovuto agire in correlazione con lo strumento di verifica di impatto regolatorio (VIR), una procedura di valutazione *ex post* biennale che dovrebbe evidenziare se e in quale misura gli interventi normativi messi in campo abbiano generato impatti coerenti con le relative finalità e quali elementi ne abbiano determinato il successo o l'insuccesso: nel corso del 2015 ne sono state realizzate solo 9, nel 2016 appena 25 e nessuna di rilievo per la materia fiscale. La relazione tecnica non può divenire l'unica fonte nella quale rintracciare la *ratio* di ogni provvedimento di rilevanza fiscale.

Un secondo vizio è la venalità. La ricerca del gettito diviene il fine unico al quale tutto è sacrificato. Il recente decreto-legge n. 50/2017, la cosiddetta « manovrina », ha inteso, tra l'altro, recuperare risorse all'evasione fiscale in vari modi, ad

esempio con la modifica dei termini di esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA; a fronte di una stima di gettito di 100 milioni di euro annui, è stato condotto un intervento radicale con implicazioni e costi assai rilevanti per tutti i soggetti passivi. Analogamente si può notare per la disciplina del cosiddetto *split payment*, il meccanismo in base al quale la PA, nei rapporti commerciali con i propri fornitori, scinde l'IVA dal pagamento ed eroga solo quest'ultimo al fornitore, trattenendo e rimettendo l'imposta direttamente all'Erario. Questa tecnica antielusiva, la cui applicazione è stata concessa solo per un tempo limitato dalla Commissione europea, priva le imprese di liquidità e le spinge a maturare crediti IVA consistenti, il cui rimborso non è affatto agevole. Tale misura è stata prorogata fino al 2020 per ottenere risorse, indipendentemente dagli effetti collaterali sul sistema economico e produttivo. Per di più, il sistema è stato esteso a tutta la Pubblica Amministrazione ed alle sue società controllate, oltre alle società quotate, ma, a pochi giorni dall'inizio della sua applicazione (il 1° luglio), ancora non risultano usciti i decreti attuativi⁽¹⁾.

Un terzo vizio è l'ossessione per la patologia. Si ha l'impressione che le norme fiscali vengano costruite sul pregiudizio che ciascun contribuente sia un evasore; questo finisce con l'oberare la generalità dei contribuenti con oneri di ogni genere, senza operare una valutazione *ex post* di norme antielusive rispetto all'aggravio di oneri che queste hanno comportato. Alcuni esempi sono: il cosiddetto spesometro; la modifica delle regole per effettuare le compensazioni orizzontali di crediti fiscali mediante il modello F24; l'estensione del visto di conformità sulle dichiarazioni. L'evasione è un fattore di concorrenza sleale abnorme, per cui l'analisi dell'efficacia e della tenuta degli strumenti normativi messi in campo dovrebbe essere fatta sia *ex ante* sia *ex post*.

(1) Proprio il 27 giugno 2017 il Ministro dell'Economia e delle finanze ha pubblicato con decreto ministeriale le modalità di attuazione delle modifiche introdotte dalla manovra correttiva in tema di scissione dei pagamenti e dell'estensione dell'ambito di applicazione del meccanismo.

Un quarto vizio è l'instabilità normativa; per rimanere nell'ambito delle comunicazioni dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA, dal 1993 ad oggi vi sono stati ben sette interventi normativi che li hanno alternativamente abrogati e reintrodotti.

Un quinto vizio è la debolezza di alcuni provvedimenti di semplificazione. Si potrebbe ottenere molto di più in termini di semplificazione fiscale, se la stessa solerzia nell'affastellare norme e adempimenti si riscontrasse nel rimuovere quelli non pienamente efficaci, nell'ottica di un bilanciamento tra costi imposti e vantaggi attesi.

Un sesto vizio è la frammentazione territoriale: ciascun livello di governo locale manovra o beneficia ad oggi di circa sette tributi. È palese l'urgenza di una razionalizzazione che, riducendone il numero, bonifichi il confuso quadro di discipline ed adempimenti, poiché le imprese non solo si trovano di fronte ad un livello di imposizione declinato in 20 Regioni, 93 Province e 7.978 Comuni, ma devono anche fronteggiare un coordinamento approssimativo delle diverse discipline relative ai tributi locali. Tutte le delibere comunali sono raccolte presso il sito internet del Dipartimento delle finanze, ma non esiste un *database* nel quale sia possibile fare una ricerca: i Comuni inviano ciascuna delibera così come è e così come è essa viene conservata.

Ultimo vizio è lo spregio sistematico di alcune previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente, puntualmente derogato o ignorato. Continuamente vengono introdotte norme tributarie retroattive, nuovi adempimenti senza gli opportuni spazi di adeguamento temporale o disposizioni normative oscure e rese scarsamente intelleggibili dai richiami incrociati, anche tramite un uso non coerente delle fonti normative.

Associazione Bancaria Italiana (ABI)

Gianfranco Torriero, *Vice direttore generale dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI)*, ha sottolineato come la volontà di semplificare la normativa fiscale si scontri

con la continua produzione di nuove disposizioni fiscali. A volte la finalità di una norma crea difficoltà operative alle imprese che devono poi attuarla. Un esempio è costituito dalle nuove regole di versamento dell'IVA, il cosiddetto meccanismo della scissione dei pagamenti, lo *split payment*, il fine del quale è l'eliminazione di possibili fenomeni di frode da parte degli operatori inadempienti; tale normativa semplifica effettivamente il processo di accertamento da parte del fisco, ma, al tempo stesso, mettendo in capo al committente il versamento dell'IVA, comporta interventi di adeguamento non privi di costi in risorse finanziarie ed umane.

Le banche rivestono in ambito fiscale un doppio ruolo: quello di contribuenti e quello di intermediari. In qualità di contribuenti, le banche vedrebbero in modo molto positivo la presa diretta dell'utile imponibile dall'utile di bilancio, senza alcuna variazione, tuttavia la Commissione europea, nell'ottica della creazione di una base imponibile comune per le imprese che operano nell'Unione, sta indirizzandosi in modo contrario, pur in assenza di una previa armonizzazione dei principi contabili per le società europee.

Nella veste di intermediari, le banche rielaborano ogni aspetto del cliente in una logica fiscale, in modo differente da quanto accade negli altri Paesi, dove tale ruolo è l'eccezione e non la regola. Occorrerebbe affiancare allo Statuto del contribuente anche uno Statuto degli intermediari, fondato su principi che ne assicurino l'operatività, quali: la decorrenza, ovvero le nuove disposizioni dovrebbero sempre prevedere un tempo adeguato per l'allestimento dei processi amministrativi ed informatici necessari e in nessun caso dovrebbe essere prevista una decorrenza retroattiva; le istruzioni tempestive: le norme quasi sempre necessitano di una interpretazione ufficiale e di atti secondari tecnici o più dettagliati, senza i quali non è possibile mettere a punto le procedure interne che evitino di incorrere in errori; gli aspetti sanzionatori: mancati o tardivi versamenti non dovrebbero essere colpiti dalle medesime sanzioni previste per i

contribuenti, dove possono entrare in gioco elementi di tipo intenzionale; contenimento dei costi: l'amministrazione dovrebbe mettere a disposizione degli intermediari procedure informatiche gratuite; compatibilità degli adempimenti rispetto al contesto operativo: talora il legislatore pecca per eccesso di affidamento circa il grado di conoscenza di fatti personali riferibili al proprio cliente da parte delle banche e degli intermediari finanziari e previsioni normative che presuppongano una tale conoscenza estesa rischiano di risultare inapplicabili o inefficaci.

Agenzia delle dogane e dei monopoli

Giuseppe Peleggi, *Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, ha segnalato che dal maggio 2016 è entrato in vigore il nuovo codice doganale e si è introdotta un'ulteriore semplificazione: il fascicolo elettronico. Questo consente di raccogliere i dati in un fascicolo da trasmettere digitalmente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per presentare, qualora necessario e solo in quel caso, i documenti originali allo sportello doganale; in tal modo la percentuale di sdoganamento della merce entro i cinque minuti ha quasi raggiunto la percentuale del 93%. Negli aeroporti le percentuali sono anche superiori, grazie alla procedura di sdoganamento in volo. Molti indicatori, tra i quali il rapporto *Doing Business* della Banca Mondiale e il *Trading across Border*, collocano le dogane italiane dal cinquantesimo posto del 2015 al primo posto nel 2016 e nel 2017, mentre il *ranking* globale del Paese è passato dal sessantacinquesimo al quarantacinquesimo posto.

Una delle più recenti semplificazioni introdotte è chiamata « GlifItaly » e consiste nella possibilità di apporre sulla merce un *QR code*, con il quale le informazioni che accompagnano la merce sono certificate e si evitano le truffe legate ai siti a specchio. Anche l'utilizzo della *blockchain* determina una riduzione dei costi per la pubblica amministrazione e per gli operatori industriali.

Il problema del dialogo con gli altri operatori pubblici e con le forze di polizia è stato affrontato con lo sviluppo dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco). Si è giunti ad un nuovo patto sociale con le imprese, basato sul principio « once »: una sola volta il privato deve dare alla pubblica amministrazione l'informazione richiesta e la pubblica amministrazione deve essere in grado di far circolare quell'informazione al proprio interno.

Si è poi raggiunta una percentuale di adesione al telematico pari al 99,9% con il sistema AIDA ed attualmente lo sforzo della logistica è concentrato sui servizi aggiuntivi alla velocità raggiunta.

Arturo Tiberi, *Direttore centrale Legislazione e Procedure Accise dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*, ha sottolineato come l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia intervenuta per mettere in pratica quello che il legislatore ha voluto istituire, ovvero la *compliance* che affianca l'attività istituzionale delle agenzie fiscali. Prima di redigere un processo verbale di constatazione, si fa ora partecipare l'utente, che può spiegare le proprie ragioni ed addivenire più facilmente al ravvedimento operoso o al tentativo di mediazione, prima che si finisca nel contenzioso.

Tutta la materia doganale è in stretta correlazione con la normativa europea: il dazio viene rimesso al bilancio comunitario, salvo trattenere una quota, stabilita a livello europeo ogni anno; le accise sono nazionali e portano un gettito pari ai 35-38 miliardi di euro ogni anno, ma risentono di un minimo comunitario, al di sotto del quale non si può scendere, per evitare sanzioni o infrazioni. Tutte le semplificazioni apportate, quindi, non possono essere in contrasto con la normativa europea, ma da questa spesso discendono.

Tra le principali semplificazioni tributarie adottate nell'ultimo biennio, ha ricordato: l'introduzione della rateizzazione del debito d'accisa a favore dei depositari autorizzati; la revisione delle cauzioni dei depositi fiscali di prodotti alcolici; la revisione dei settori d'imposta di birra e vino; la riduzione di oneri amministrativi

riguardanti carrelli elevatori utilizzati nell'attività di carico/scarico delle merci; misure riguardanti il gasolio commerciale; la definizione di controversie in materia di accise ed IVA afferente; l'estensione del diritto al contraddittorio e l'applicazione anche ai tributi di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del ravvedimento operoso e degli istituti del reclamo e della mediazione; infine, il riconoscimento della posta elettronica certificata (PEC) quale strumento avente pieno valore di notifica degli atti e delle comunicazioni previsti dalla disciplina delle accise.

Guardia di finanza:

Gen. D. Stefano Screpanti, *Capo del III Reparto « Operazioni » del Comando Generale della Guardia di finanza*, nota che il contrasto all'evasione e alle frodi rappresenta l'obiettivo prioritario della Guardia di finanza, perseguito attraverso due moduli di intervento: indagini di polizia giudiziaria, su delega della magistratura, e verifiche fiscali e controlli, svolti sulla base di un articolato complesso di poteri in via amministrativa. La Guardia di finanza può far leva su due elementi fondamentali: un articolato sistema di banche dati e la possibilità prevista per legge di utilizzare a fini fiscali le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria svolte. Fondamentale è anche il controllo economico del territorio, il quale permette di acquisire un'aggiornata conoscenza e una completa padronanza dell'ambiente esterno, delle manifestazioni di ricchezza e delle movimentazioni e degli impieghi di disponibilità patrimoniali e finanziarie più consistenti nei diversi contesti geografici, nonché di cogliere i segnali di legalità che non sono tracciabili con le sole banche dati e le evidenze statistiche.

Il 2016 è stato il primo anno caratterizzato dagli effetti della riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo-tributario, introdotta dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, che ha rafforzato il presidio penale per le con-

dotte fraudolente realizzate con documenti falsi o comportamenti simulatori, ampliando lo spettro applicativo delle sanzioni amministrative per le ipotesi di minore gravità, come nel caso di omessa o infedele dichiarazione e mancati versamenti.

Anche per effetto delle modifiche introdotte, si sta facendo molto uso di un importante strumento di aggressione patrimoniale, storicamente utilizzato nell'ambito delle attività di contrasto alle organizzazioni criminali, previsto dal codice delle leggi antimafia del 2011.

Altro importante campo d'azione della Guardia di finanza è il contrasto al sommerso d'azienda, per contrastare il fenomeno dell'evasione totale, posto in essere da soggetti che, pur esercitando attività economiche e professionali, omettono del tutto la presentazione delle dichiarazioni. Accanto a questo, sempre molto intenso è il contrasto al fenomeno del lavoro in nero, irregolare. Nel 2016, sono stati scoperti 4.600 datori di lavoro che hanno impiegato in nero o in maniera irregolare più di 19.000 lavoratori.

Un fronte molto impegnativo per il Corpo è quello del contrasto alle frodi nel settore IVA, soprattutto di tipo carosello; questo meccanismo fraudolento prevede, in genere, l'interposizione fittizia di società di filtro, anche con sedi all'estero, per l'acquisto di merce che viene rivenduta a impresa riconducibile all'organizzazione, a prezzi vantaggiosi, per omettere il pagamento dell'IVA fatturata.

Il contrasto alle frodi all'IVA e al sommerso d'azienda è reso più efficace dalle sinergie di carattere strategico con l'Agenzia delle entrate, la quale ha iniziato ad inviare lettere di invito alla regolarizzazione di profili di irregolarità, le cosiddette « lettere di *compliance* »: è previsto che i nominativi di coloro che non rispondano o intendano accedere al ravvedimento operoso, secondo le lettere indicate dall'Agenzia, vengano segnalati alla Guardia di finanza, che individua i soggetti responsabili di più alte irregolarità, li sottopone a una ulteriore analisi ed effettua i controlli del caso.

Sempre molto impegnativo è il fronte del contrasto all'evasione fiscale internazionale: ci si trova di fronte a trasferimenti di capitali in paradisi fiscali; fittizia residenza all'estero di persone fisiche e società; disciplina dei prezzi di trasferimento irregolarmente applicata; stabili organizzazioni occulte in Italia; utilizzo strumentale dei *trust* e altri schemi societari per finalità evasive. I controlli e le imprese che operano in questo settore presentano connotazioni altamente specialistiche e la Guardia di finanza ha creato una figura professionale specifica, attribuendo la qualifica specializzata in *computer forensics* e *data analysis* a personale che ha seguito un apposito corso di formazione. Anche in questo ambito è fondamentale il coordinamento tecnico-operativo attuato con l'Agenzia delle entrate.

La Guardia di Finanza si sta impegnando per sostenere in maniera concreta le misure che il legislatore ha introdotto per sostenere l'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti ai propri obblighi fiscali: il riferimento è al ravvedimento operoso cosiddetto « allargato », ora azionabile anche dopo l'avvio di una verifica fiscale, alla collaborazione volontaria della *voluntary disclosure*, all'adempimento collaborativo per i grandi contribuenti e ai nuovi istituti di dialogo preventivo con le grandi imprese, anche multinazionali. Lo scopo è evitare che il contribuente possa essere controllato per profili di irregolarità che egli stesso ha già autodenunciato.

Nell'ambito di queste nuove forme di dialogo e cooperazione tra fisco e utente si inseriscono gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e l'evoluzione del *ruling* internazionale, finalizzati a consentire al contribuente di definire preventivamente con il fisco il trattamento fiscale di alcune operazioni di carattere internazionale. Nella medesima dialettica tra amministrazione finanziaria e contribuenti un tema centrale e strategico riguarda la necessità di mettere a punto nuove forme di analisi e monitoraggio per la platea di circa 5 milioni di imprese minori e di lavoratori autonomi

che fanno parte della cosiddetta « fiscalità di massa ». Questo è lo scopo dei nuovi indici di affidabilità fiscale.

È molto difficile, invece, individuare percorsi di semplificazione per quel che concerne la *digital economy*, in merito alla quale interviene l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 50/2017, prevedendo una *disclosure* da parte del soggetto economico non residente che opera nel territorio dello Stato.

Molto importanti, infine, sono le novità introdotte nel decreto legislativo n. 231/2007 in materia di normativa antiriciclaggio: è ora prevista la possibilità di utilizzare in via diretta e immediata non solo le informazioni conservate dai soggetti tenuti agli obblighi di adeguata verifica della clientela, bensì tutti i dati e le notizie acquisiti nell'ambito dei controlli e delle ispezioni antiriciclaggio, anche quelle relative all'approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette, nella massima tutela della riservatezza del soggetto segnalante. Questa possibilità consentirà un notevole risparmio di attività istruttorie, assicurando una piena ed efficace interazione fra il procedimento antiriciclaggio e quello amministrativo-tributario.

Professori Pietro Boria e Giuseppe Marini:

Pietro Boria, *professore di diritto tributario presso l'università di Roma « La Sapienza »*, rileva che la semplificazione può essere sviluppata secondo due differenti prospettive: semplificazione formale e semplificazione sostanziale. Nel primo caso, il cambiamento viene attuato attraverso la riduzione degli adempimenti e degli obblighi che il contribuente è chiamato a rispettare, ovvero attraverso la razionalizzazione degli strumenti di controllo: questa è, finora, l'unica strada seguita dal legislatore; nel secondo caso la semplificazione si realizza attraverso un progressivo riordino delle norme di diritto sostanziale che costituiscono l'architettura del vigente sistema fiscale, attraverso un contenimento dell'ipertrofia normativa ed una maggiore razionalità del sistema.

Esistono regole troppo complesse riguardanti, in particolare, il settore delle imposte sui redditi; le imposte dirette comprendono in larga parte la tassazione sui redditi da lavoro dipendente e in piccola parte quella sui redditi da capitale e sono in teoria molto semplici, poiché vi è il meccanismo del sostituto e della ritenuta. Il vero grande problema è quello del reddito di impresa e del reddito da lavoro autonomo. In tale ambito si sta passando dagli studi di settore agli indici di collaborazione e di lealtà fiscale, tuttavia gli studi di settore potrebbero diventare un vero e proprio catasto delle imprese. Si tratterebbe di passare da una logica fiscale ispirata alla tassazione *taylor made* (« cucita » in modo aderente e specifico alle caratteristiche personali di ciascun contribuente) ad una logica *prêt à porter* (impostata in modo standardizzato secondo un modello applicabile ad un gruppo di contribuenti in condizioni omogenee), al fine di assicurare certezza del carico fiscale da pagare, di aumentare la capacità gestionale del tributo da parte dell'amministrazione finanziaria, nonché di ridurre il contenzioso tra fisco e contribuenti. In sostanza, l'imposizione di imprese e professionisti verrebbe affidata alla istituzione di veri e propri *standard* fiscali, definiti per gruppi di soggetti in condizioni economiche omogenee, attraverso la definizione di un meccanismo forfaitario di determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo per tutti i soggetti con un volume di affari contenuto entro dimensioni medie: gli studi di settore.

Il reddito di impresa e di lavoro autonomo di ciascun soggetto dovrebbe essere individuato anteriormente all'inizio del periodo di imposta così da consentire al contribuente di conoscere in via preventiva il carico fiscale da pagare nell'anno; la determinazione forfaitaria è limitata alla sola parte attiva e non anche alla parte passiva e non verrebbe dunque eliminata l'attività di controllo e accertamento tributario, da effettuarsi sulla sola parte dei costi deducibili e delle componenti straordinarie del reddito.

Qualora si combinasse tale misura a quella di un abbonamento tributario, sarebbe possibile procedere ad una ripartizione lungo il periodo d'imposta del carico fiscale e la dichiarazione dei redditi manterrebbe la funzione di documento riepilogativo. Questo meccanismo del catasto azzererebbe i problemi di contabilità, salvo i registri IVA, e i problemi di accertamento, salvo le sopravvenienze passive, le plusvalenze, gli oneri straordinari e le operazioni fraudolente.

È stato calcolato che nel lungo periodo il tasso di scostamento degli studi di settore è del 10 per cento, quindi, nel 90 per cento dei casi, gli studi di settore sono ritenuti affidabili.

In merito, invece, agli interventi sulla parte procedimentale, sarebbe auspicabile evitare duplicazioni tra Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza, attribuendo a quest'ultima il potere di accertamento.

Giuseppe Marini, *professore di diritto tributario presso l'Università di Roma Tre*, ritiene auspicabile un intervento del legislatore su quattro temi legati alla semplificazione fiscale: la tassazione della casa; il criterio di imputazione temporale nella determinazione del reddito d'impresa; il superamento dell'IRAP; l'abuso del diritto.

In merito alla tassazione sulla casa, è utile sottolineare che sono tassati anche i fabbricati concessi in comodato, i fabbricati sfitti ubicati nello stesso Comune dell'abitazione principale e che è irrilevante per le locazioni non abitative la situazione di morosità del conduttore. Tali circostanze trasformano l'imposizione sul reddito in una periodica imposta patrimoniale. Analogamente, anche il tributo successorio colpisce quasi esclusivamente gli immobili e funge da imposta patrimoniale. Nell'attuale sistema di tassazione degli immobili la ricchezza immobiliare, pur non essendo il presupposto del tributo, rileva come criterio per la sua quantificazione. Al tempo stesso, la IUC (Imposta Unica Comunale), introdotta dalla legge di stabilità 2014, attualmente non esiste. L'IMU e la TASI insistono sugli stessi immobili ed hanno la medesima base

imponibile, risultando dei «doppioni». Suggestisce, pertanto, di eliminare la TASI; di non accorpare il prelievo sui rifiuti nell'IMU, in quanto sorretti da principi tributari del tutto differenti; di accorpare, invece, nell'IMU tutta l'IRPEF sui redditi fondiari non locati; di attribuire rilevanza alla morosità del conduttore di locazioni commerciali; di escludere da tassazione gli immobili improduttivi di reddito, in quanto la logica impositiva è quella di tassare il patrimonio immobiliare idoneo a consentire il conseguimento di un reddito.

In materia di reddito d'impresa, l'introduzione, con la legge di stabilità 2017, di un regime di contabilità semplificato improntato al criterio di cassa costituisce per le piccole e per le micro imprese, che sono la maggior parte delle imprese operanti nel Paese, un aggravio di oneri e di adempimenti, sicché tali imprese scelgono per lo più il regime di contabilità ordinaria.

Per quel che riguarda l'IRAP, essa si configura come un duplicato dell'imposta sul reddito, se si guarda alle modalità di determinazione della sua base imponibile. Nel momento in cui coincidono le basi imponibili del tributo sul reddito e di quello regionale sulle attività produttive, si colpisce lo stesso soggetto economico moltiplicando gli adempimenti cui è sottoposto. Abrogando l'IRAP, si potrebbe pensare ad un incremento, per l'IRPEF, dell'addizionale regionale e all'introduzione, per l'IRES, di una nuova addizionale regionale.

Infine, nel 2015 vi è stata la riforma dell'abuso del diritto, attuata mediante l'introduzione dell'articolo 10-bis nello Statuto del contribuente e la contestuale abrogazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La novella prevede che «*resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale*»: è necessario un chiarimento interpretativo da operarsi in via legislativa, o almeno da parte dell'Agenzia delle entrate, su quali siano le ipotesi di lecito risparmio di imposta.

Federmanager:

Mario Cardoni, *Direttore generale di Federmanager*, evidenzia come il tema della semplificazione sia strettamente legato a quello della complessità normativa. Qualunque operazione di semplificazione rischia di essere di limitata e temporanea portata, se non inserito in un generale contesto di « tregua normativa », ovvero di assenza di importanti modificazioni al quadro tributario generale, per un congruo lasso di tempo. La semplificazione, inoltre, dovrebbe costituire una regola di indirizzo permanente per ogni attività legislativa ed è pertanto auspicabile che le sue linee guida assurgano a disposizioni di rango costituzionale.

In passato si era riposta grande speranza nella disciplina, introdotta nel 2005, dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), che dovrebbe fungere da supporto *ex ante* per le decisioni del legislatore, tuttavia le relazioni AIR risultano quasi sempre assenti per gli atti che riguardano la materia tributaria e, laddove vengano prodotte, la loro qualità rimane scarsa: l'83% di quelle presentate nel 2016 ha richiesto integrazioni sostanziali su sollecitazione del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La disciplina dell'AIR, inoltre, avrebbe dovuto agire in stretta correlazione con lo strumento biennale della Verifica di impatto regolatorio (VIR), ma la produzione delle VIR rimane ad oggi del tutto marginale e nessuna è di rilievo per la materia fiscale.

Nota che il sistema fiscale e quello previdenziale presentano rilevanti elementi di integrazione, che, se opportunamente valorizzati, potrebbero portare vantaggi di ampia portata per il Paese, in termini di semplificazione degli adempimenti dei cittadini e delle imprese, attraverso l'implementazione di un'unica grande banca dati per l'economia nazionale.

Al fine di razionalizzare ed ottimizzare i rapporti tra il fisco ed i contribuenti, già esiste uno strumento di enorme rilevanza: lo Statuto del contribuente (legge n. 212

del 2000), ma esso viene continuamente derogato o ignorato, sicché sarebbe auspicabile che le sue disposizioni acquistassero rango costituzionale.

Roberto Betti, *Esperto fiscale di Federmanager*, ha ricordato che, nell'ottica sia di semplificare sia di aumentare il gettito fiscale, nel 2010 fu istituita una Commissione di esperti, presieduta dal dottor Vieri Ceriani, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, al fine di studiare il fenomeno delle cosiddette *tax expenditures*. Per *tax expenditures* si intendono i regimi normativi che comportano scostamenti rispetto ai criteri ordinari di imposizione, in materia di esenzioni o riduzione di aliquote o di imponibile, di detrazioni d'imposta e, in generale, di applicazione di meccanismi impositivi che comportino un diverso e minor pagamento di tributi rispetto a quello che si avrebbe in un regime ordinario. La Commissione stimò che il valore complessivo dell'erosione conseguente a tali voci ammontava ogni anno a circa 150 miliardi di euro e che un minimo numero di aree di erosione – meno del 3 per cento – comportavano una potenziale erosione pari a circa l'80 per cento della somma complessiva di erosione stimata – circa 120 miliardi di euro –, ma che tali aree erano costituzionalmente, economicamente o politicamente « intoccabili », in quanto legate al *welfare*. Si constatò, comunque, che, eliminando anche solo un centinaio delle oltre 240 macro-aree suscettibili di interventi, si sarebbe potuto conseguire un risparmio notevole in termini di controlli ed un introito fiscale pari ad oltre 15 miliardi di euro ogni anno. Si potrebbe riprendere in considerazione tale azione, anche nella prospettiva di una riforma della normativa IRPEF, che si basa su un impianto risalente al 1986 e che vede una forte concentrazione dell'imposta su una platea ristretta di contribuenti, costituiti da lavoratori dipendenti e pensionati, che sostengono il 95 per cento dell'intero gettito.

Appare, poi, ineludibile una riforma del sistema del contenzioso tributario, che costituisce allo stato attuale un rilevante

vulnus nei rapporti tra fisco e contribuenti, istituendo un giudice unico per controversie il cui valore non superi una determinata soglia.

Infine, andrebbero valorizzati e stimolati tra la pubblica amministrazione ed i contribuenti accordi preventivi, vincolanti e limitati nel tempo, di determinazione forfaitaria delle imposte dovute.

Consulta nazionale dei Caf:

Mauro Soldini, *Coordinatore della Consulta nazionale dei Caf*, ha rimarcato l'impatto molto positivo dell'introduzione del 730 precompilato, evidenziando come i CAF abbiano raggiunto una quota pari al 90 per cento dei modelli inviati. Rimane, comunque, da risolvere la complessità delle circolari contenenti le istruzioni ministeriali per la compilazione del modello, per il controllo dei documenti, per i calcoli per la determinazione delle imposte, che variano ogni anno. Altra criticità è il cosiddetto *digital divide*, ovvero la difficoltà che una parte rilevante dei cittadini ha tuttora nell'approccio con i sistemi informatici.

Si è realizzata una sostituzione del contribuente con l'intermediario nei rapporti con il fisco e questo ha comportato la previsione di forti sanzioni a carico dell'intermediario, per errori o dolo nella dichiarazione dei redditi, obbligando CAF e professionisti a stipulare polizze assicurative onerose. Ha quindi auspicato il ristabilirsi della legittima responsabilità pecuniaria in capo al contribuente e non più all'intermediario; inoltre, la legge di stabilità 2016 ha operato un taglio nei contributi per i compensi per l'attività di assistenza fiscale e questo ha costituito per la categoria un segnale negativo.

Al fine della semplificazione delle procedure, sarebbe opportuno spostare il termine di presentazione del 730 dal 7 luglio al 30 settembre, come previsto per il modello Redditi, mantenendo invariati i tempi di approvazione dei modelli, delle istruzioni e delle procedure di controllo.

Massimo Bagnoli, *Coordinatore della Consulta nazionale dei Caf*, ritiene che la semplificazione sia un valore, al punto tale che in questi tre anni il sistema dei CAF si è impegnato a portare avanti il progetto di dichiarazione precompilata, consentendone la diffusione. Senza il ruolo giocato dai Caf, il numero di dichiarazioni precompilate sarebbe ben inferiore a quello raggiunto in questi tre anni, visto che la complessità del sistema fiscale scoraggia i contribuenti a gestire completamente in proprio la dichiarazione.

Immaginando invece il legislatore, che, per la teoria dei vasi comunicanti, sarebbero esponenzialmente diminuite le dichiarazioni gestite dai Caf e aumentate quelle gestite in proprio dai contribuenti, ha stimato in misura molto ridotta i compensi riconosciuti in questo triennio ai Caf, che ovviamente stanno risentendo di questo taglio.

Viceministro dell'economia e delle finanze, Luigi Casero:

Luigi Casero, *Viceministro dell'economia e delle finanze*, ha evidenziato come l'Italia sia un Paese ad altissima evasione e con un sistema fiscale farraginoso e complesso; la delega fiscale è partita da questi elementi di debolezza per introdurre un sistema più semplice e più vicino al cittadino, attraverso un rapporto preventivo tra contribuente e fisco, in cui il fisco informa il contribuente e l'impresa su cosa fare dal punto di vista della correttezza dell'obbligo fiscale e lo sanziona solo nel caso in cui il contribuente o l'impresa non si adegui.

Uno degli strumenti della delega fiscale è la *cooperative compliance*, uno strumento per le grandi imprese di verifica preventiva per tutti gli adempimenti fiscali, che dà finalmente agli investitori stranieri la certezza del diritto.

Il secondo tipo di strumenti riguarda le piccole e medie imprese: l'elevatissimo numero delle partite IVA non consente un confronto diretto, ma solo massivo, attraverso l'uso di strumenti digitali, che com-

parano i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate con gli elementi trasmessi dal contribuente, al quale viene indicato, attraverso una comunicazione preventiva, ogni eventuale scostamento, in modo che questi possa darne spiegazione o correggere l’errore. Per le piccole imprese l’obbligo fiscale potrebbe essere forfetizzato per definirlo in modo certo, benché vi sia il rischio che questo porti ad un pagamento inferiore o superiore rispetto al reddito reale.

Nel caso delle partite IVA e delle relative dichiarazioni IVA esistono tre tipi di mancata dichiarazione: errori per minori versamenti, mancati versamenti per bisogno, azioni fraudolente che comportano mancati versamenti a fronte di chiusure entro i due anni della posizione IVA e di scomparsa del contribuente stesso. La dichiarazione trimestrale comporta che i controlli avvengano effettivamente dopo tre mesi, evitando le evenienze prima richiamate. Nel 2016 sono stati ottenuti quasi 17 miliardi con un’operazione di *compliance*.

Occorre, in ogni caso, semplificare il sistema fiscale, ancora basato sull’imposta di bollo e di registro, eliminando una serie di piccole tasse: dovrebbero esistere soltanto una tassa sui redditi, una tassa sui consumi e una tassa sul patrimonio. Attualmente esistono più di 150 tasse di ogni genere.

Utilissima risulta, poi, la fatturazione elettronica tra privati, che l’Europa chiede di rendere obbligatoria e di realizzare compiutamente; questa tipologia di fatturazione elimina completamente tre tipi su quattro di evasione. La fatturazione elettronica certifica la fatturazione attraverso un *server* centrale pubblico, statale: la fattura emessa passa in un *server* centrale e da questo arriva al cliente; in tal modo l’unico tipo di evasione rimane quella consensuale. Inoltre, la conservazione sostitutiva della fattura di carta non esisterebbe più, poiché la fattura digitale rimarrebbe conservata dal *server* centrale statale e le verifiche avverrebbero nel *server* stesso, senza dover accedere ai documenti nell’azienda sottoposta ad eventuale controllo.

Agenzia delle entrate:

Ernesto Maria Ruffini, *direttore*, ha introdotto la propria relazione notando che semplificare significa essere capaci, a invarianza di risultato, di migliorare l’efficienza delle risorse per ottenerlo; questo implica per l’amministrazione finanziaria un doppio ruolo: essa deve semplificarsi e deve semplificare le proprie modalità di interlocuzione col contribuente, soprattutto rendendo più comprensibile il proprio linguaggio. Occorre anche migliorare la comunicazione dell’amministrazione con le imprese, rendendo evidenti i vantaggi, ad esempio, che il servizio di incrocio dei dati delle fatture porta loro; infatti, le aziende possono avvalersi delle norme di favore in materia di ravvedimento anziché essere sottoposte a distanza di anni a controlli e verifiche. In tal senso l’Agenzia ha accolto con favore la proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze di programmare un tavolo di confronto con gli ordini professionali e le associazioni rappresentative delle imprese, al fine di stabilire un definitivo calendario condiviso delle scadenze.

In merito ai servizi dell’Agenzia delle entrate, ha particolare rilievo la dichiarazione precompilata, introdotta dal Governo nel 2015, che ha registrato un incremento costante negli anni delle dichiarazioni trasmesse direttamente dal cittadino, senza l’intervento di intermediari. Da tale innovazione sono derivate: una ulteriore semplificazione del modello 770; la predisposizione più strutturata delle lettere di *compliance*; la disponibilità per i cittadini di informazioni di dettaglio sulle spese sanitarie sostenute, accedendo al sistema Tessera Sanitaria; la conoscenza da parte del cittadino di oneri detraibili e deducibili, con riferimento a spese di cui prima ignorava la relativa agevolazione fiscale. È stato inoltre previsto per i cittadini l’accesso alla dichiarazione precompilata anche con le credenziali dispositive dell’INPS, di NoiPA e della Guardia di Finanza, oltre che con la consueta Identità Digitale SPID. Il servizio *on line* CIVIS

consente di chiedere direttamente in rete l'assistenza sulle comunicazioni di irregolarità e sulle cartelle di pagamento che scaturiscono dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, nonché di inviare documenti richiesti a seguito di controllo formale e di rettificare le deleghe di pagamento F24.

Anche l'introduzione della dichiarazione di successione telematica ha consentito una notevole riduzione degli adempimenti degli eredi, poiché ha integrato i servizi fiscali e quelli catastali, eseguendo automaticamente l'aggiornamento delle intestazioni catastali.

In ambito catastale, l'Agenzia ha realizzato un servizio gratuito di consultazione *on line* della banca dati catastale e ipotecaria, relativamente agli immobili di cui la persona fisica o società risulti titolare, anche per quota, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento; è inoltre disponibile il servizio « Risultanze catastali », che consente di visualizzare l'elenco delle proprietà immobiliari di un soggetto identificato tramite il suo codice fiscale e, nel caso in cui un contribuente rilevi un errore nei dati catastali registrati, può utilizzare un servizio di libero accesso, sul sito dell'Agenzia delle entrate, di richiesta di correzione dei dati catastali.

Per i professionisti l'Agenzia ha sviluppato i servizi telematici DOCFA, per i fabbricati, e PREGEO, per i terreni, rispettivamente per la predisposizione degli atti di accatastamento e variazione dei fabbricati e per informatizzare tutti i modelli di denunce e istanze relative ai terreni.

In merito alla lotta all'evasione fiscale, l'Agenzia promuove la *compliance*, il cui percorso è iniziato con la legge di stabilità 2015, in base alle linee guida OCSE, e il potenziamento degli strumenti di contrasto delle frodi, attraverso un monitoraggio più attento dei comportamenti dei soggetti ad elevato rischio e una selezione dei contribuenti a basso rischio, rispetto ai quali la ricerca di errori comporta disconomie e una percezione negativa dell'operare del fisco.

Digitalizzare il momento di certificazione delle cessioni/prestazioni e degli ac-

quisti, agendo a monte del processo contabile su cui si innestano le norme fiscali, rappresenta la via per razionalizzare e, quindi, semplificare gli adempimenti tributari e, parallelamente, può essere la via per reimpostare il rapporto « controllore-controllato », tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente, orientando fortemente quest'ultimo verso la collaborazione e la cooperazione. La trasmissione dei dati fattura rappresenta un'evoluzione e razionalizzazione di una serie di adempimenti comunicativi, alla quale si aggiunge la trasmissione trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazione IVA.

Per quanto riguarda la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, l'Agenzia ha elaborato specifici servizi *on line*, i quali trasmettono i dati dei corrispettivi mediante un *file XML* sigillato elettronicamente. Nel contempo, sono state definite le specifiche tecniche di un nuovo strumento denominato « Registratore Telematico » (RT), il quale rappresenta un'evoluzione degli attuali registratori di cassa, che con il tempo dovrebbe sostituire.

Un altro strumento di lotta all'evasione fiscale è l'adozione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in sostituzione degli studi di settore; essi superano il concetto di esame della singola annualità, che può essere positiva o negativa, a seguito di eventi non ricorrenti, ed avranno una revisione biennale anziché triennale. Agli ISA saranno correlati specifici benefici premiali per i contribuenti che avranno un indice di affidabilità sufficientemente elevato.

5. Gli elementi di contesto

Dalle audizioni si trae un quadro in chiaroscuro, peraltro noto nelle sue caratteristiche generali, che vale però la pena richiamare. In particolare vanno sottolineate due questioni: quella culturale e quella strutturale del sistema impositivo italiano.

Nella questione culturale rientra la reciproca diffidenza tra cittadini e Stato: i primi hanno spesso difficoltà ad accettare

senza riserve il loro ruolo di contribuenti, sancito dall'articolo 53 della Costituzione (« Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva »). Da tale difficoltà derivano una diffusa elusione ed evasione fiscale, che a loro volta determinano un atteggiamento di diffidenza delle istituzioni, spesso portate a trattare i contribuenti come potenziali evasori. Questo circolo vizioso poggia su due elementi fondamentali, che nel contempo alimenta:

la non eccelsa qualità media dei servizi pubblici erogati non invoglia i cittadini al pagamento delle imposte e costituisce un alibi per quanti vi si sottraggono, in tutto o in parte;

l'elusione e l'evasione – di cui per lungo tempo non ci è seriamente preoccupati, quasi dandole per scontate – inducono lo Stato e gli enti locali a gravare ancora di più su coloro che si comportano correttamente e ad escogitare un sistema fiscale estremamente complesso, caratterizzato da una vasta quantità di tributi, di adempimenti e di scadenze.

La questione culturale si traduce quindi in una complessità strutturale difficilmente aggredibile, perché una seria, complessiva riforma del sistema impone un orizzonte temporale lungo per poter condurre un'analisi scrupolosa ed esaustiva dello stato dell'arte e un equilibrato bilanciamento degli interessi. Prevale invece – come per certi versi è fisiologico – la ricerca del gettito, procedendo per aggiustamenti successivi e con misure il cui impatto non sempre viene accuratamente valutato *ex ante*. Di qui nascono il moltiplicarsi degli adempimenti e delle scadenze, la volatilità delle norme e la loro stratificazione, nonché la sostanziale disapplicazione dello Statuto del contribuente. In più, « l'eterna transizione » nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie territoriali si traduce in « instabilità e provvisorietà dei rapporti finanziari e della distribuzione del potere di entrata e di quello di spesa. [...] Alla transizione consegue incertezza e alla incertezza si

accompagna la indeterminatezza delle responsabilità »⁽²⁾. Sotto questo profilo, la vecchia imposta di famiglia, applicata nel periodo 1868-1974, pur non senza criticità, aveva il vantaggio di consentire ai comuni di avere una fotografia dell'agiatezza dei nuclei familiari e ai contribuenti di valutare come i comuni di residenza impiegavano i soldi percepiti con l'imposta.

Ancora, a rendere più complesso il quadro, si aggiunge « l'area della amplissima forbice aperta dalla dialettica tra la regola (il principio generale dell'imposizione fiscale) e l'eccezione (la deviazione legale da questo principio, via esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, etc.) »: il gruppo di lavoro sull'erosione fiscale, chiamato dal Ministro dell'economia e delle finanze *pro tempore* Giulio Tremonti ad analizzare questo ambito, ha censito e classificato, nella sua relazione finale⁽³⁾, ben 720 misure che costituiscono eccezioni alle regole, in quanto prevedono esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore⁽⁴⁾.

Da allora il processo conoscitivo è stato implementato con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 160/2015, il quale ha disposto che allo stato di previsione dell'entrata sia allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, « che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti »⁽⁵⁾. La stessa norma prevede che la Nota di aggiornamento del Docu-

(2) Così, testualmente, si esprime la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale nella terza relazione sullo stato di attuazione approvata nella XVII legislatura (Doc. XVI-bis, n. 6, pag. 7).

(3) La relazione finale del gruppo di lavoro coordinato dal dott. Vieri Cerani – da cui è tratta la citazione – è disponibile al seguente indirizzo: http://www.tesoro.it/primopiano/documenti/20111229/Relazione_finale_del_gruppo_di_lavoro_sull'erosione_fiscale.pdf.

(4) Nel 2016 gli esperti hanno censito – sommando tributi erariali e tributi locali – 610 misure diverse, con un impatto finanziario pari a 76,5 miliardi di euro. Si veda in proposito il dossier pubblicato sul sito web dall'Ufficio Valutazione Impatto del Senato della Repubblica: <http://www.senato.it/4746?dossier=2216>.

(5) La redazione del rapporto è affidata ad una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il 28 aprile 2016.

mento di economia e finanza (DEF) sia corredata da « un rapporto programmatico nel quale sono indicati gli interventi volti a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali in tutto o in parte ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che si sovrappongono a programmi di spesa aventi le stesse finalità, che il Governo intende

attuare con la manovra di finanza pubblica ». La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 ha censito 468 spese fiscali, innovativamente classificandole in base alla missione del bilancio dello Stato cui fanno riferimento. Il quadro che emerge per il 2017 è illustrato nella seguente tabella.

NATURA	SPESE FISCALI	PERCENTUALI	BENEFICIARI	PERCENTUALI	AMMONTARE 2017 (in milioni di euro)
DETRAZIONI	41	8,8%	46.548.865	41,1%	-11.807,1
DEDUZIONI	37	7,9%	28.431.312	25,1%	-4.719,6
DETRAZIONI/ DEDUZIONI	7	1,5%	18.525	0,0%	-17,5
ESENZIONI	132	28,2%	13.742.397	12,1%	-4.506,2
REGIMI SPECIALI	35	7,5%	1.401.511	1,2%	-1.980,2
REGIMI FORFETARI	13	2,8%	3.598.682	3,2%	-684,8
CREDITI DI IMPOSTA	36	7,7%	18.673	0,0%	-1.664,5
ESCLUSIONI	60	12,8%	5.354.835	4,7%	-3.824,1
REGIMI SOSTITUTIVI	20	4,3%	1.808.729	1,6%	-3.696,2
RIDUZIONI DI ALIQUOTE	29	6,2%	436.153	0,4%	-4.315,8
IMPOSTE IN MISURA FISSA	17	3,6%	384.808	0,3%	-941,0
ALTRO	41	8,8%	11.563.845	10,2%	-16.369,0
	468	100%			

Infine, non vanno dimenticate le clausole di salvaguardia che devono essere disinnescate ogni anno con la legge di bilancio per scongiurare aumenti sostan-

ziosi dell'aliquota IVA e delle accise. La tabella che segue dà chiaramente conto della situazione, che evidentemente pregiudica risolutivi interventi riformatori.

	2017	2018	2019	2020
Aliquota Iva 10% al 13%	0	(11,5%) 3.479	(12%) 4.638	(13%) 6.957
Aliquota Iva 22% al 25%	0	(25%) 12.264	(25,4%) 13.899	(24,9%) 11.855
Incremento accise	0	0	350	350
TOTALE CLAUSOLE	0	15.742,5	18.887	19.162

Quasi tutti questi elementi sono emersi nel corso delle audizioni, unitamente alla percezione delle novità registrate negli ultimi anni, già segnalate nel programma dell'indagine, che consistono in un (faticoso e progressivo) cambio di paradigma nei rapporti tra amministrazione fiscale e contribuenti, ispirato a quella che con termine anglosassone si definisce *compliance*, che si potrebbe forse tradurre come una reciproca, piena lealtà. In un rapporto leale, da un lato l'amministrazione fiscale si impegna a non « perseguire » i contribuenti onesti e questi ultimi, a loro volta, si impegnano ad essere trasparenti riguardo ai loro patrimoni e alle loro entrate; il potere di accertamento è sostituito, là dove possibile, con la consulenza a monte e la previa definizione del tributo. Nel loro impegno per la trasparenza i contribuenti sono supportati dall'amministrazione, con misure che oggi non sempre vanno nel senso della semplificazione, talora imponendo oneri di vario genere, che in qualche caso duplicano gli adempimenti, come segnalato in numerose audizioni.

Tutte queste misure dovrebbero contribuire a « fidelizzare » i contribuenti e a ridurre l'estesa area dell'evasione fiscale; soltanto così ci si potrà porre l'obiettivo di una riduzione del carico fiscale, possibile solo se esso è equamente ripartito tra tutti i soggetti. Come già accennato, soltanto negli ultimi anni la questione è diventata di qualche interesse per la politica, che ha iniziato a preoccuparsi dell'economia non osservata, promuovendone il costante monitoraggio da parte di una Commissione, chiamata a redigere una relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva. Nell'economia non osservata rientrano l'economia malavitosa, l'economia irregolare e l'economia informale. La seconda relazione redatta dalla Commissione⁽⁶⁾, allegata alla Nota di ag-

(6) La prima relazione (in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160, che ha introdotto l'articolo 10-bis.1 nell'ambito della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009) era stata allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis, allegato II). La disposizione citata

giornamento del Documento di economia e finanza 2017, stima in quasi 35 miliardi il mancato gettito IVA per il 2015, pari al 26,4 per cento dell'imposta che potenzialmente si sarebbe dovuta riscuotere, con un'incidenza sul PIL pari al 2,1 per cento⁽⁷⁾. La seconda relazione, Sono cifre che mettono chiaramente in luce – escludendo ovviamente l'economia malavitosa – l'esistenza di un doppio binario, riassumibile nella domanda che tanti cittadini si sentono rivolgere quotidianamente: « Con la fattura o senza ? ». Al fine di evitare che la domanda venga posta o riceva risposta positiva, sancendo un'alleanza tra le due parti del contratto a scapito dello Stato, i casi nei quali si è sperimentato un conflitto di interesse tra acquirente e venditore (garantendo al primo ampie detrazioni fiscali) hanno dato buona prova. Le detrazioni in materia edilizia ed energetica hanno consentito di far emergere un importante fatturato.

6. Le semplificazioni necessarie

Il nesso tra la questione culturale e l'assetto del sistema fiscale è stato enfatizzato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che si è posto l'obiettivo di un « cambiamento culturale », sostenendo « che l'amministrazione finanziaria deve svolgere un doppio ruolo, attivo e passivo, nella semplificazione: deve « semplificarsi »

dispone: « Le maggiori entrate che, sulla base delle risultanze riferite all'anno precedente, possono essere ascritte su base permanente ai risultati dell'attività di contrasto e prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva, nonché di miglioramento dell'adempimento spontaneo, di cui al comma 4, lettera e), al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, sono attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo ».

(7) La Commissione calcola che complessivamente, nel 2015, sono venuti a mancare al fisco oltre 85 miliardi, di cui più di 72 miliardi ascrivibili all'occultamento di base imponibile ed imposta e quasi 13 miliardi dovuti a mancati versamenti o errori: oltre ai quasi 35 miliardi di mancato gettito IVA la Commissione stima quasi 31,6 miliardi di mancato gettito IRPEF da lavoro autonomo e di impresa, 10,3 miliardi di IRES e 6,2 miliardi di IRAP.

(in termini di diffusione di un cambiamento culturale nell'approccio alla propria funzione e in termini di organizzazione interna delle attività e dei servizi) e deve « semplificare » le proprie modalità di interlocuzione col contribuente, individuando forme di erogazione dei propri servizi idonee a venire incontro alle esigenze quotidiane degli utenti. Sul tema dialogo, l'Agenzia può e deve fare ancor meglio e di più. Semplificarsi significa anche eliminare inutili burocrazie e soprattutto rendere più comprensibile il linguaggio ». Per questo ha manifestato l'intenzione di « istituire una sorta di task force in Agenzia che si dedichi a semplificare i linguaggi, le forme con cui ci rapportiamo a milioni di cittadini, e non soltanto agli intermediari fiscali ».

La semplificazione è quindi la porta di ingresso al cambiamento culturale e alla rivisitazione del sistema fiscale, che dovrebbe porsi i seguenti obiettivi di carattere generale:

ridurre il numero dei tributi a livello statale e locale, evitando le sostanziali duplicazioni oggi esistenti (l'esempio classico è la duplicazione IMU-TASI) e compiendo una riflessione sulle addizionali, che per loro natura non evidenziano il nesso pagamento delle imposte – erogazione dei servizi e quindi non consentono l'emersione delle responsabilità;

accorpare le scadenze: l'Agenzia delle entrate – lo ha detto il direttore nella sua audizione – « ha accolto con particolare favore la proposta del MEF di programmare un tavolo di confronto con gli ordini professionali e le associazioni rappresentative delle imprese al fine di stabilire un definitivo calendario condiviso delle scadenze, che consenta di evitare a monte la richiesta di proroghe ». È rimasto tuttora inattuato – e dovrebbe invece costituire un faro per il legislatore – l'articolo 29 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che nella vigente formulazione recita: « Gli atti normativi del Governo e gli atti amministrativi a carattere generale delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, fissano la data di decorrenza dell'efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, al 1° luglio o al 1° gennaio successivi alla loro entrata in vigore, fatta salva la sussistenza di particolari esigenze di celerità dell'azione amministrativa o derivanti dalla necessità di dare tempestiva attuazione ad atti dell'Unione europea. »;

rivisitare le misure che costituiscono eccezioni alle regole, in quanto prevedono esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi di favore, al fine di valutarne una razionalizzazione e una stabilizzazione;

generalizzare – anche con regimi di carattere sperimentale – il conflitto di interessi tra contribuenti per favorire l'emersione dell'evasione fiscale;

portare avanti il processo di digitalizzazione, che già ha prodotto importanti risultati anche nel settore doganale, e che è fondamentale sia per la migliore erogazione dei servizi fiscali sia a presidio della legalità. Nell'implementare la digitalizzazione sarà indispensabile evitare le disfunzioni, le duplicazioni e le complicazioni da più parti denunciate;

rispettare le previsioni dello Statuto del contribuente, la cui costante elusione è stata richiamata in quasi tutte le audizioni.

7. Conclusioni

L'indagine conoscitiva, grazie alla qualità delle audizioni e delle memorie pervenute, ha consentito una approfondita verifica dello stato dell'arte e la formulazione di talune proposte.

Soprattutto, l'indagine conoscitiva dovrebbe costituire il primo passo per sviluppare una riflessione comune tra Parlamento, Governo e stakeholder che affronti e punti a sciogliere il nodo cambiamento culturale – struttura del sistema impositivo.

I progressi degli ultimi anni – pur non sempre lineari e costanti – sembrano andare nella giusta direzione e in un cambio di paradigma nei rapporti tra fisco e contribuente. Si perpetua, però – in questo come in molti ambiti – una stratificazione e una instabilità delle norme che comportano incertezze e moltiplicano gli adempimenti.

A tale riguardo, la Commissione non può che rilanciare uno dei temi posti a fondamento dell'indagine, richiamando in conclusione le auree e disattese regole contenute nello statuto del contribuente: sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie (articolo 2); sulla loro efficacia temporale (articolo 3); sul divieto di utilizzare il decreto-legge per disporre « l'istituzione di nuovi tributi » o « prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti » (articolo 4).

Da tali regole sembra anche emergere – nello statuto del contribuente – una netta preferenza per gli strumenti legisla-

tivi ordinari, che invece costituiscono l'eccezione rispetto all'uso consolidato e intrecciato di decretazione d'urgenza e legislazione delegata. Anche su questo, forse, si dovrebbe compiere una riflessione, per ricondurre alla normalità un settore cruciale e indubbiamente sotto stress, soprattutto dopo la prolungata crisi economico-finanziaria degli ultimi anni. Il ritorno ad una situazione più serena sotto questo profilo potrebbe e dovrebbe indurre il legislatore ad interventi più ordinati e meditati, per le vie ordinarie, al fine di dare stabilità e univoca direzione alla normativa in materia fiscale.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	222
Seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	222
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	224
ALLEGATO 2 (<i>Testo riformulato dello schema di risoluzione approvato dalla Commissione</i>) .	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi).

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali

volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo.

Propone che anche per la seduta odierna sia pubblicato il resoconto stenografico.

(*La Commissione concorda*).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella riunione dello scorso 13 settembre si è conclusa la discussione generale, dopo che il 5 luglio il relatore Anzaldi aveva illustrato la sua proposta di risoluzione.

Comunica inoltre che sono pervenute entro il termine stabilito alcune proposte emendative (*vedi allegato 1*).

Michele ANZALDI (PD), *relatore*, illustra il testo riformulato dello schema di risoluzione, che tiene conto di alcune delle proposte emendative presentate (*vedi allegato 2*), e invita i presentatori a ritirare le rimanenti.

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Roberto RUTA

(PD), cui Roberto FICO, *presidente*, fornisce precisazioni, il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), la deputata Mirella LIUZZI (M5S), il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), i deputati Pino PISICCHIO (Misto), e Tommaso GINOBLE (PD), i senatori Jonny CROSIO (LN-Aut), Francesco VERDUCCI (PD), Federico FORNARO (Art.1-MDP), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), e Riccardo VILLARI (GAL – DI, GS, MPL, RI), indi Roberto FICO, *presidente*.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) accoglie la proposta del relatore e ritira le proposte emendative di cui è primo firmatario.

Giorgio LAINATI (AP-CPE-NCD) accoglie l'invito a ritirare le proposte emendative di cui è firmatario.

Roberto FICO, *presidente*, prende atto che il senatore Luigi D'Ambrosio Lettieri è assente. Si intende che non insista per la votazione delle proposte emendative di cui è firmatario.

Interviene in dissenso dal gruppo il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), preannunciando la sua non partecipazione al voto.

Roberto FICO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, ringrazia tutti i colleghi per il contributo dato e chiede di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

Roberto FICO, *presidente*, pone in votazione, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*), lo schema di risoluzione.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 16.

ALLEGATO 1

Risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

In premessa, terzultimo capoverso, dopo le parole: posizioni di vantaggio, siano soppresse le seguenti: prive di qualsiasi riscontro di mercato.

00. 1. Lainati.

In premessa, sia soppresso il penultimo capoverso.

00. 2. Lainati.

All'alinea « Impegna », dopo le parole: il consiglio di amministrazione della Rai ad adottare, entro novanta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, idonee procedure dirette siano aggiunte le seguenti parole: allo sviluppo di un processo che – tenendo conto dell'attuale struttura del mercato televisivo italiano – possa favorire un riequilibrio nel ruolo degli agenti di spettacolo. Tali procedure dovranno essere indirizzate.

0. 1. D'Ambrosio, Lettieri.

All'alinea « Impegna » dopo le parole: idonee procedure dirette siano aggiunte le seguenti parole: allo sviluppo di un processo che – tenendo conto dell'attuale struttura del mercato televisivo italiano – possa favorire un riequilibrio nel ruolo degli agenti di spettacolo. Tali procedure dovranno essere indirizzate.

0. 2. Lainati.

Al punto 1, le parole: escludere che siano sostituite con le seguenti parole: limitare i casi in cui.

1. 1. D'Ambrosio, Lettieri.

Al punto 1, le parole: escludere che siano sostituite con le seguenti parole: limitare i casi in cui.

1. 2. Lainati.

Al punto 2, le parole: escludere che siano sostituite con le seguenti parole: contingentare i casi in cui.

2. 1. D'Ambrosio, Lettieri.

Al punto 2, le parole: escludere che siano sostituite con le seguenti parole: contingentare i casi in cui.

2. 2. Lainati.

Dopo il punto 2, siano inseriti i seguenti punti:

2-bis) a garantire che il rapporto dell'agente con l'azienda abbia inizio con la trattativa per la definizione del contratto dell'artista rappresentato (conduttore, regista, scenografo, autore, costumista, ospite) e termini con la sottoscrizione dello stesso;

2-ter) a garantire che le risorse artistiche e produttive proposte dall'agente siano di provata capacità e di pieno gra-

dimento aziendale, al fine di evitare trattative a pacchetto ovvero trattative che inseriscono accanto all'artista di primo piano, artisti/collaboratori non richiesti dall'azienda, ma imposti dall'agente;

2-*quater*) a escludere che l'agente possa partecipare a riunioni editoriali o di produzione o essere tenuto informato sull'andamento del processo creativo, ideativo, produttivo, al fine di evitare ingerenze nelle scelte editoriali, produttive e nei palinsesti; ».

2. 3. Gasparri, Brunetta.

Al punto 2-bis, dopo la parola: limitata, siano aggiunte le seguenti parole: di norma.

2. 4. Lainati.

Al punto 2-bis, dopo la parola: limitata, siano aggiunte le seguenti parole: di norma.

2. 5. D'Ambrosio, Lettieri.

Al punto 3, siano sostituite le parole: più di tre con le seguenti parole: tutti.

3. 1. D'Ambrosio, Lettieri.

Al punto 3, siano sostituite le parole: più di tre con le seguenti parole: tutti.

3. 2. Lainati.

Dopo il punto 3, siano inseriti i seguenti punti:

3-*bis*) a prevedere che la scelta di personaggi, artisti, autori e conduttori sia decisa dall'editore in accordo con la società coprodittrice;

3-*ter*) a prevedere l'obbligo per la Rai di inserire personale contrattualizzato che possa lavorare accanto alla società

appaltatrice per favorire la crescita dei collaboratori;

3. 3. Gasparri, Brunetta.

Dopo il punto 4, siano inseriti i seguenti punti:

4-*bis*) a favorire le coproduzioni a discapito del preacquisto e dell'appalto totale;

4-*ter*) a prevedere che all'interno di un palinsesto giornaliero, la percentuale prodotta in coproduzione non possa superare il 20 per cento nell'arco delle 24 ore giornaliere;

4. 1. Gasparri, Brunetta.

Dopo il punto 5, sia inserito il seguente punto:

5-*bis*) a prevedere che il preacquisto sia ammesso solo per genere documentario e fiction e itineranti;

5. 1. Gasparri, Brunetta.

Sia soppresso il punto 7.

7. 1. D'Ambrosio, Lettieri.

Sia soppresso il punto 7.

7. 2. Lainati.

Dopo il punto 7, sia inserito il seguente punto:

7-*bis*) a introdurre nella trattativa con le società di produzione, un criterio di compartecipazione ai rischi che preveda un premio, o una penale, legati all'obiettivo di share previsto per il programma, in coerenza con l'obiettivo di share della rete nella fascia in cui viene collocato e che tale accordo sia previsto nel contratto;

7. 3. Gasparri, Brunetta.

ALLEGATO 2

Risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo.**TESTO RIFORMULATO DELLO SCHEMA DI RISOLUZIONE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PREMESSO

che gli articoli 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

che l'articolo 14 del Regolamento interno stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

che nell'attuale assetto del mercato radiotelevisivo italiano si è venuto determinando nei rapporti tra gli agenti di spettacolo e le aziende del settore uno squilibrio a favore dei primi, che rende difficoltoso l'accesso al mercato di nuovi soggetti economici, con effetti negativi anche per artisti e autori emergenti;

che auspica un intervento del legislatore che, anche al fine di rendere più trasparente il ruolo di ciascun operatore, possa favorire un riequilibrio nel ruolo degli agenti di spettacolo;

che nelle more di un intervento del legislatore vincolante per tutte le aziende del settore radiotelevisivo ritiene assoluta-

mente indifferibile che la Rai, in quanto società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, adotti tempestivamente procedure idonee a evitare conflitti di interesse nei rapporti con gli artisti e i loro agenti, che possano comportare ingiustificati benefici e sprechi del denaro pubblico corrisposto da tutti gli italiani con il pagamento del canone;

che le suddette situazioni ledono la necessaria trasparenza che dovrebbe ispirare la condotta dell'azienda, l'immagine e gli interessi economici del servizio pubblico, creando all'interno della società indebiti potentati che condizionano l'operato degli organi preposti alla sua gestione;

che la Rai dovrebbe impegnarsi in maniera concreta e tangibile a valorizzare la produzione interna e ad adottare procedure volte a favorire una maggiore competitività e trasparenza nella scelta di artisti e conduttori, evitando fenomeni di concentrazione in capo a poche società;

che sarebbe preciso interesse della società concessionaria evitare che artisti e conduttori possano beneficiare di ingiustificate posizioni di vantaggio, prive di qualsiasi riscontro di mercato;

che non è accettabile far diventare ogni conduttore, magari anche chi è cresciuto professionalmente in Rai, un format a sé stante, con il rischio che questa procedura sia in realtà surrettiziamente utilizzata per incassare maggiori compensi e maggiori parcelle per gli agenti;

che la Rai dovrebbe previamente individuare, rendendoli noti, i criteri in base ai quali un programma, che le viene proposto di acquistare, possa configurarsi come un format « originale »;

CONSIDERATO

che la vigente Convenzione fra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai per la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale stabilisce:

all'articolo 1, comma 5, che la società concessionaria ispiri la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività, e abbia come obiettivo l'efficientamento dei costi, la piena utilizzazione e valorizzazione delle risorse interne;

all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che la società concessionaria s'impegna a garantire « il sostegno alla creatività, all'innovazione e alla sperimentazione per la realizzazione di programmi e *format* di qualità, anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali »;

all'articolo 13, comma 3, che « la società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui al comma 2 »;

TENUTO CONTO

che la società concessionaria si è impegnata a garantire con la vigente Convenzione un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo nel quadro di procedure trasparenti definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio;

che la Rai dovrebbe garantire adeguati spazi a giovani artisti e conduttori

anche mediante nuove trasmissioni ideate dalla stessa società concessionaria senza ricorrere all'acquisto di format;

che la società concessionaria dovrebbe evitare che i potenziali giovani talenti siano costretti a rivolgersi ad agenzie esterne per poter lavorare in Rai, con la conseguenza che sono queste ultime a stabilire chi sia meritevole di prestare la propria opera per il servizio pubblico;

che in molti Stati l'esercizio dell'attività degli agenti di spettacolo è regolata da norme anche di rango primario volte a escludere possibili situazioni di conflitto d'interessi;

che, ad esempio, in California il codice del lavoro specifica che un agente di spettacolo non può indirizzare l'artista che rappresenta in alcun contratto nel quale una società di cui l'agente è titolare abbia un interesse economico;

IMPEGNA

il consiglio di amministrazione della Rai ad adottare, entro novanta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, idonee procedure dirette:

1. a escludere che la produzione dei programmi trasmessi dalla Rai sia affidata, anche tramite appalti parziali, a società di produzione controllate e/o collegate ad agenti di spettacolo che rappresentino gli artisti che a qualunque titolo prendano parte ai programmi medesimi;

2. a escludere che sia affidata a società di produzione controllate e/o collegate ad artisti l'esecuzione, anche tramite appalti parziali, di programmi trasmessi dalla Rai, nei quali gli stessi artisti siano a qualunque titolo presenti e che per questo motivo percepiscano un corrispettivo dalla concessionaria;

3. a escludere che in uno stesso programma possano essere contrattualizzati più di tre artisti rappresentati dallo stesso agente o da altra società di cui l'agente sia socio;

4. a escludere coproduzioni di film finanziate dalla stessa Rai, anche attraverso Rai Cinema, con società di produzioni cinematografiche di cui siano direttamente o indirettamente titolari agenti di spettacolo rappresentanti di artisti legati alla società concessionaria da rapporti contrattuali in essere per altri programmi trasmessi sui canali della stessa Rai;

5. a riservare, nell'ambito della produzione cinematografica, una quota di investimenti ai produttori indipendenti, nell'ambito del sostegno all'industria nazionale previsto nella vigente Convenzione;

6. a dotare la Rai di strumenti idonei a verificare che i format esterni non si configurino come un mezzo surrettizio per incrementare ulteriormente i compensi di artisti, conduttori e giornalisti;

7. a prevedere che, a fronte del fatto che le parcelle degli agenti sono corrisposte direttamente dall'artista, la Rai renda noto sul proprio sito il loro ammontare, scorporandolo per ragioni di trasparenza dal compenso corrisposto all'artista, come se si trattasse delle spese per un fornitore;

8. a prevedere che tra i criteri da adottare al fine di accertare l'originalità o meno del format si faccia riferimento alla sua commerciabilità anche all'estero;

9. a creare una nuova struttura aziendale, ovvero a impegnare una struttura esistente, affinché sia preposta ai rapporti con giovani autori ovvero con le istituzioni (come, ad esempio, Dams o Istituto sperimentale di cinematografia) che formano i futuri operatori dello spettacolo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	229
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	229

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono per l'Agenzia delle Entrate, il direttore, Ernesto Maria Ruffini, il direttore centrale ad interim accertamento, Aldo Polito, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe Buono, il direttore centrale gestione tributi, Paolo Savini, il portavoce, Giovanni Bartoloni, il capo ufficio comunicazione, Sergio Mazzei.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successiva-

mente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento, i deputati Paolo PETRINI (PD), ed Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE), la senatrice Laura BIGNAMI (Misto – Movimento X).

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, risponde ai quesiti posti.

Formulano ulteriori domande e richieste di chiarimento la deputata Carla RUOCCO (M5S) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Ernesto Maria RUFFINI, *direttore dell'Agenzia delle Entrate*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	231
Audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente, Gaia Checcucci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	231
Esame della proposta di relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera (Relatori: on. Bratti, sen. Compagnone, on. Cominelli) (<i>Esame e rinvio</i>)	232
Audizione del dottor Mario Pasquale De Biase, già commissario governativo per l'area vasta di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	232
Comunicazioni del Presidente	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Stefano VIGNAROLI, indi del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente, Gaia Checcucci.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce

l'audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gaia Checcucci, accompagnata dal funzionario del Ministero dell'ambiente, Salvatore Corroppolo, che ringrazia della presenza.

Gaia CHECCUCCI, *direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Laura PUPPATO (PD), i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Chiara BRAGA (PD), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Gaia CHECCUCCI, *direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Salvatore CORROPPOLO, *funzionario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, fornisce alcune precisazioni.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.45, è ripresa alle 14.

Esame della proposta di relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera (Relatori: on. Bratti, sen. Compagnone, on. Cominelli).

(Esame e rinvio).

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera. Dopo averne illustrato i contenuti, avverte che il testo della proposta sarà trasmesso a tutti i componenti la Commissione. Avverte che il termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica è fissato per le ore 20 di martedì 10 ottobre 2017.

Miriam COMINELLI (PD), *relatrice*, svolge alcune considerazioni.

Alessandro BRATTI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Audizione del dottor Mario Pasquale De Biase, già commissario governativo per l'area vasta di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor De Biase, già com-

missario governativo per l'area vasta di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno, oggi funzionario delegato ai sensi dell' OCDPC n. 425/2016, che ringrazia della presenza.

Mario Pasquale DE BIASE, *già commissario governativo per l'area vasta di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Mario Pasquale DE BIASE, *già commissario governativo per l'area vasta di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, ha convenuto che la missione in Campania, già prevista dal 12 al 13 ottobre 2017, abbia luogo dall'11 al 13 ottobre 2017.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	233
Esame testimoniale del Professore Francesco Riccobono (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	
	234
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	234
Esame testimoniale del Generale Francesco Piras (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
Esame testimoniale del Maresciallo Francesco Palombo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	235

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame testimoniale del Professore Francesco Riccobono.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Professor Francesco Riccobono, già docente di geochimica presso l'Università di Siena.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per

disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, avverte che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Dopo aver brevemente introdotto il tema oggetto dell'esame, volto a ricostruire lo stato di inquinamento ambientale dei territori contigui al poligono militare di Salto di Quirra, rivolge al teste una serie di quesiti.

Il professor Francesco RICCOBONO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre quesiti, a più riprese, i deputati, Mauro PILI (Misto), Maria Chiara CARROZZA (PD) e Gian Piero SCANU, *presidente*, a cui il teste risponde.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Professor Francesco Riccobono per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluso l'esame testimoniale all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 settembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.05 alle 10.15.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame testimoniale del Generale Francesco Piras.
(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Generale dell'Aeronautica in quiescenza Francesco Piras.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, avverte che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Introduce quindi brevemente i temi oggetto dell'esame, volti all'accertamento di eventuali responsabilità nell'inquinamento dei territori contigui al poligono militare di Salto di Quirra, e rivolge al teste una serie di quesiti.

Il generale Francesco PIRAS risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati Mauro PILI (Misto), Paolo COVA

(PD e Gian Piero SCANU, *presidente*, a cui il teste risponde puntualmente.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Generale Francesco Piras per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluso l'esame testimoniale. Passa quindi al successivo esame all'ordine del giorno.

**Esame testimoniale del Maresciallo
Francesco Palombo.**

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione procederà, come nel precedente punto dell'ordine del giorno, allo svolgimento di un esame testimoniale, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno. In particolare, sarà audito in forma testimoniale il Maresciallo dell'Aeronautica in quiescenza Francesco Palombo.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminar-

mente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, avverte che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Il maresciallo Francesco PALOMBO svolge una breve introduzione sul tema oggetto dell'esame, vertente sull'inquinamento ambientale nei territori contigui al poligono militare di Salto di Quirra.

Intervengono per porre quesiti i deputati Mauro PILI (Misto) e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Il maresciallo Francesco PALOMBO risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Maresciallo Francesco Palombo per il contributo fornito ai lavori della Commissione dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del dottor Federico Boffi e dell'ingegnera Grazia La Cava, consulenti della Commissione (*Svolgimento e conclusione*) 236

AUDIZIONI

Mercoledì 27 settembre 2017. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 19.25.

Audizione del dottor Federico Boffi e dell'ingegnera Grazia La Cava, consulenti della Commissione.

(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'ingegnera Grazia LA CAVA, *consulente della Commissione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, Sofia AMODDIO, *presidente*, per richiedere alcune precisazioni alle quali risponde l'ingegnera Grazia LA CAVA.

Sofia AMODDIO, *presidente*, e Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PDL) intervengono per richiedere alcune precisazioni.

L'ingegnera Grazia LA CAVA prosegue il suo intervento, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Interviene quindi il dottor Federico BOFFI, *consulente della Commissione*, sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene Sofia AMODDIO, *presidente*, a più riprese, per alcune precisazioni alle quali risponde il dottor Federico BOFFI, proseguendo il suo intervento.

Interloquiscono Sofia AMODDIO, *presidente*, e il dottor Federico BOFFI che prosegue il suo intervento.

Interviene quindi l'ingegnera Grazia LA CAVA per ulteriori considerazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Sofia AMODDIO, *presidente*, e l'ingegnera Grazia LA CAVA interloquiscono quindi sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene sui medesimi temi il dottor Federico BOFFI.

Interviene Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PDL) per alcune richieste di precisazione.

Dopo una richiesta di precisazione di Sofia AMODDIO, *presidente*, il dottor Federico BOFFI fornisce ulteriori elementi di valutazione.

Interviene, a più riprese, Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PDL), per formulare domande alle quali rispondono il dottor Federico BOFFI e l'ingegnera Grazia LA CAVA.

Gianluca FUSILLI (PD), interloquisce con l'ingegnera Grazia LA CAVA, formulando alcune richieste di chiarimenti.

Dopo una precisazione di Sofia AMODDIO, *presidente*, Gianluca FUSILLI (PD), interviene, a più riprese, per alcune richieste di precisazione alle quali risponde, a più riprese, il dottor Federico BOFFI.

Massimo Enrico BARONI (M5S) formula alcune domande alle quali risponde, a più riprese, l'ingegnera Grazia LA CAVA.

Dopo un intervento del dottor Federico BOFFI, per ulteriori precisazioni e chiarimenti, Sofia AMODDIO, *presidente*, Gianluca FUSILLI (PD), Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PDL) e Massimo Enrico BARONI (M5S) intervengono, a più riprese, per alcune precisazioni.

L'ingegnera Grazia LA CAVA e il dottor Federico BOFFI intervengono quindi per fornire alcune precisazioni.

Dopo un intervento di Sofia AMODDIO, *presidente*, risponde il dottor Federico BOFFI.

Sofia AMODDIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 21.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	238
Audizione del Presidente di Consip, Roberto Basso, e dell'Amministratore delegato di Consip, Cristiano Cannarsa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
Comunicazioni del Presidente	239

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Presidente di Consip, Roberto Basso, e dell'Amministratore delegato di Consip, Cristiano Cannarsa.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Presidente di Consip, Roberto Basso, e dell'Amministratore delegato di Consip, Cristiano Cannarsa, accompagnati dall'avvocato Martina Beneventi, *Direttore legale*, e dall'ingegner Renato Di Donna, *Direttore progetti per la PA*, che ringrazia per la presenza.

Roberto BASSO, *Presidente di Consip*, Cristiano CANNARSA, *Amministratore delegato di Consip* e Renato DI DONNA, *Direttore progetti per la PA*, presentano un quadro aggiornato dello stato delle gare SPC2, Servizi *cloud* lotti 1, 2, 3 e 4, Sistemi gestionali integrati e SIAN, come espressamente richiesto dalla Commissione nella convocazione dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Mara MUCCI (Misto-CI), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Roberto BASSO, *Presidente di Consip*, Renato DI DONNA, *Direttore progetti per la PA*, Cristiano CANNARSA, *Amministratore delegato di Consip*, e Martina BENEVENTI, *Direttore legale*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

Mercoledì 27 settembre 2017.

Comunicazioni del presidente.

La seduta comincia alle 16.25.

Paolo COPPOLA, *presidente*, comunica che a seguito delle scorse sedute, la Commissione ha ricevuto documentazione dall'Assintel e dal Ministero della giustizia che, d'accordo con gli autori, ritiene di

includere nella categoria degli atti liberi e di pubblicare quindi come di consueto sul sito *web* della Commissione. Lo stesso avverrà per la documentazione ricevuta in data odierna dalla Consip.

Comunica altresì che con nota del 26 luglio scorso, il Comandante del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le commissioni parlamentari di inchiesta ha proposto di sostituire, nel *pool* della Guardia di finanza che si occupa dell'archivio della Commissione, il maresciallo Marco Scarpellino, interessato da procedura di trasferimento in altra sede, con l'appuntato scelto Riccardo Biancalana. Acquisito il necessario nulla osta amministrativo, il presidente comunica ai commissari l'avvicendamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di
degrado delle città e delle loro periferie**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 240

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 27 settembre 2017. — Presi-
denza del presidente Andrea CAUSIN.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 15.10 alle 16.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	241
Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari ...	241
Comunicazioni del Presidente	242

Mercoledì 27 settembre 2017. — Presidenza del presidente provvisorio DELL'ARINGA indi del presidente eletto CASINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente provvisorio, onorevole DELL'ARINGA dispone, non facendosi obiezioni al riguardo, che sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari.

Il presidente provvisorio, deputato DELL'ARINGA, avverte che si procederà all'elezione del Presidente, di due vice presidenti e di due segretari, in conformità alle disposizioni della legge istitutiva e, ove necessario, del Regolamento della Camera dei deputati alla quale spetta la presidenza provvisoria.

Chiama, quindi, i deputati Sabilia e Villarosa, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di Segretari provvisori.

Dopo aver fatto presente, in risposta a un quesito del senatore Augello, che le

urne non potranno essere lasciate aperte per non creare interferenze con gli altri lavori parlamentari ma che si procederà comunque a una seconda chiama, indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente provvisorio, deputato DELL'ARINGA, comunica il risultato della votazione:

Presenti	40
Votanti	40

Hanno ottenuto voti:

Casini	21
Zanetti	9
Martelli	5
Tabacci	3
Schede bianche	2

Risulta eletto Presidente della Commissione il senatore Casini, che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti e che assume la presidenza.

Il presidente CASINI sospende brevemente la seduta su richiesta del deputato Orfini.

(La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.25).

Il PRESIDENTE indice la votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vice Presidenti:

Presenti	40
Votanti	40

Hanno ottenuto voti:

Marino Mauro Maria .	17
Brunetta	12
Martelli	5
Capezzone	1
Tosato	1
Schede nulle	1
Schede bianche	3

Proclama quindi eletti vicepresidenti della Commissione il senatore Marino Mauro Maria e il deputato Brunetta.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

Presenti	40
Votanti	40

Hanno ottenuto voti:

Zeller	12
Tosato	10
Paglia	8
Ruocco	5
Bellot	2
Schede nulle	1
Schede bianche	2

Proclama pertanto eletti segretari della Commissione i senatori Zeller e Tosato.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente CASINI esprime un sentito ringraziamento a tutti i presenti e dichiara di sentirsi onorato dell'incarico affidatogli, del quale sente tuttavia di dover sottolineare essenzialmente l'onerosità e la delicatezza. Non possono non destare preoccupazione i tempi brevi nei quali la Commissione – cui la legge istitutiva assegna obiettivi molto rilevanti – si troverà a operare, in concomitanza con un clima politico già fortemente condizionato dalle prossime elezioni. Sottolinea come prioritaria l'esigenza di dare risposte di verità ai risparmiatori italiani e dichiara che guiderà la Commissione con equilibrio, assicurando leale collaborazione con l'autorità giudiziaria e difendendola da qualunque tentativo di strumentalizzazione a fini elettorali.

Invita quindi i Gruppi che hanno più di un rappresentante in Commissione a indicare al più presto i nominativi dei propri rappresentanti.

Prospetta l'opportunità che la Commissione lavori anche nei giorni tradizionalmente meno utilizzati per le sedute, data la grande difficoltà che le Commissioni bicamerali incontrano per non sovrapporsi agli altri organismi delle due Camere.

Ricorda quindi ai componenti della Commissione di dichiarare alla Presidenza di appartenenza se abbiano ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge istitutiva.

La seduta termina alle 16.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni</i>)	3
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvata dal Senato – Rel. Formisano (Parere alla Commissione XIV) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazioni</i>)	5

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	8
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di un deputato	8
COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	9
AVVERTENZA	9

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	10
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato. Atto n. 451 (<i>Esame e rinvio</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno. COM (2017)142 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	16
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al	

regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Atto n. 433 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	19
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. C. 76 Realacci, C. 971 Gozi, C. 972 Gozi, C. 1203 Daniele Farina, C. 1286 Gozi, C. 2015 Civati, C. 2022 Ermini, C. 2611 Ferraresi, C. 2982 Daniele Farina, C. 3048 Turco, C. 3229 Nicchi, C. 3235 Giachetti, C. 3328 Turco, C. 3447 Bruno Bossio, C. 3993 Amato, C. 4009 Civati, C. 4020 Gigli e C. 4145 d'iniziativa popolare (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse stanziare per il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro. Atto n. 450 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	23
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale. COM(2017) 183 final (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	27
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale</i>)	29
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2017, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1. Atto n. 440 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	39
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. Testo unificato C. 76 e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	34
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	40
II Giustizia	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Relazione della Commissione europea sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari. COM (2017) 341 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>)	41
Proposta di regolamento che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011. COM (2017) 344 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i>) .	43

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-A ed abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO (<i>Proposta di parere</i>)	47

III Affari esteri e comunitari

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011. C. 4224-A Governo	49
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013. C. 4227-A Governo	49

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	50
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	50
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	55
Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 30 giugno 2015, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. Doc. XXII, n. 80 (<i>Esame e rinvio</i>)	51

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	53
7-01326 Rizzo: Sull'utilizzo di droni per attività di deterrenza e prevenzione dei reati contro il patrimonio ambientale (<i>Discussione e rinvio</i>)	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	54

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016. C. 4638 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione</i>)	57
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla fame nel mondo. Atto n. 442.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alle calamità naturali. Atto n. 443.	

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali. Atto n. 444.	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2016 concernente gli interventi relativi all'assistenza ai rifugiati. Atto n. 445 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	58
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. C. 2305 e abb.-A/R. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) .	59
<i>ALLEGATO 2 (Relazione tecnica)</i>	70
Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro. Nuovo testo C. 3211 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	59
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 188 sul lavoro nel settore della pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007. C. 3537 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
<i>ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	78
Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia. Nuovo testo C. 2546 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	61
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
Norme in materia di domini collettivi. C. 4522 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017. C. 4639 Governo, approvato dal Senato	62

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 76 e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	92
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d'Italia. Nuovo testo C. 4407 (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	83
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	93
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2016. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 4620 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5</i>)	84
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti)</i>	95

ALLEGATO 4 (Relazione approvata dalla Commissione)	96
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	98
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. Atto n. 454 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	85
RISOLUZIONI:	
7-01327 Villarosa: Estensione delle misure di indennizzo forfettario in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni subordinate (Discussione e rinvio)	90
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione della professor Leonardo Becchetti, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-01191 Fregolent, relativa a interventi in materia fiscale, assicurativa e finanziaria sulle tematiche ambientali	91
AVVERTENZA	91
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della <i>cannabis</i> e dei suoi derivati. Testo unificato C. 76 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e conclusione – Nulla osta)	100
ATTI DEL GOVERNO:	
Elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2017. Atto n. 436 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)	101
ALLEGATO (Parere approvato)	102
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	103
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	105
Proposte di nomina del dottor Stefano Communi, del generale di squadra aerea Enzo Vecciarelli e del professor Lorenzo Schiano di Pepe a componenti del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomine n. 112, 113 e 114 (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	105
Proposte di nomina dell'ingegner Angelo Sticchi Damiani a presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI). Nomina n. 115 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	105
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	106
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea C. 4620 – Parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016)	106

ALLEGATO 1 (Relazione approvata)	111
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	112
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	107
Sull'ordine dei lavori	107
7-00931 Tullo: Limitazione alla circolazione in autostrada dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante.	
7-00936 Bergamini: Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00931 – Reiezione della risoluzione n. 7-00936)	107
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	109
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. Testo unificato C. 76 Realacci ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XII) (Esame e conclusione – Nulla osta)	109
AVVERTENZA	110
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo (Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4610) ...	113
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche all'ordinamento e alla struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido	115
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI:	
5-11533 Gelli: Iniziative volte a consentire al medico di medicina generale la prescrizione delle terapie orali innovative per il trattamento del diabete	116
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	122
5-09523 Grillo: Completamento dell'ospedale San Marco di Librino di Catania	117
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	124
SEDE REFERENTE:	
Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi, C. 3999 Elvira Savino e C. 4556 Elvira Savino (Seguito dell'esame e rinvio)	117
ALLEGATO 3 (Emendamento approvato)	126
XIII Agricoltura	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. Nuovo testo unificato C. 76 Realacci e abb. (Parere alle Commissioni II e XII) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	128
ALLEGATO (Parere approvato)	137

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	129
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	136
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione in videoconferenza della vicepresidente della Commissione pesca (PECH) del Parlamento europeo, on. Renata Briano, e degli europarlamentari italiani componenti la medesima Commissione, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM(2017) 368 final) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	136
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	138
---	-----

ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati</i>)	147
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	139
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Atto n. 453 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	144
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della <i>cannabis</i> ad uso medico. Testo unificato C. 76 ed abb. Parere alle Commissioni riunite II e XII della Camera (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	166
--	-----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	174
--	-----

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. S. 2308, approvato dalla Camera. Parere alla 10 ^a Commissione del Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	167
---	-----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	175
--	-----

Disposizioni concernenti la riorganizzazione delle agenzie fiscali. S. 2837 Mauro Maria Marino. Parere alla 6 ^a Commissione del Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
--	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	176
--	-----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620, approvato dal Senato.	
--	--

ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	177
--	-----

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 5). Parere alla XIV Commissione della Camera (<i>Esame congiunto e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	169
---	-----

ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	178
--	-----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017. S. 2886, approvato dalla Camera. Parere alla 14 ^a Commissione del Senato (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	170
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	179
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente definizione del procedimento per la realizzazione del progetto denominato « Autostrada A1 Milano-Napoli. Prolungamento della corsia sud della Tangenziale sud di Modena nel tratto compreso tra lo svincolo sulla SS 12 presso il Cantone di Mugnano e il casello autostradale di Modena Sud ». Atto n. 446. (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	172
AVVERTENZA	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale (<i>Esame e approvazione del documento conclusivo</i>)	180
ALLEGATO (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	222
Seguito dell'esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	222
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	224
ALLEGATO 2 (<i>Testo riformulato dello schema di risoluzione approvato dalla Commissione</i>) .	226
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	229
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	229
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Sulla pubblicità dei lavori	231
Audizione del direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente, Gaia Checcucci (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	231
Esame della proposta di relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colleferro e Galliera (Relatori: on. Bratti, sen. Compagnone, on. Cominelli) (<i>Esame e rinvio</i>)	232
Audizione del dottor Mario Pasquale De Biase, già commissario governativo per l'area vasta di Giugliano e Laghetti di Castel Volturno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	232
Comunicazioni del Presidente	232
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	232

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	233
Esame testimoniale del Professore Francesco Riccobono (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	233
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	234

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	234
Esame testimoniale del Generale Francesco Piras (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	234
Esame testimoniale del Maresciallo Francesco Palombo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	235

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

AUDIZIONI:

Audizione del dottor Federico Boffi e dell'ingegnera Grazia La Cava, consulenti della Commissione (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	236
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	238
Audizione del Presidente di Consip, Roberto Basso, e dell'Amministratore delegato di Consip, Cristiano Cannarsa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
Comunicazioni del Presidente	239

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	240
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

Sulla pubblicità dei lavori	241
Costituzione della Commissione: elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari ...	241
Comunicazioni del Presidente	242

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



17SMC0009021